

BOZZE DI STAMPA
31 gennaio 2017
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, recante proroga e definizione di termini (2630)**

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

MANCUSO

Al comma 1, sostituire le parole: «approvate successivamente» con la seguente: «vigenti».

1.2

LO MORO, DI GIORGI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il presente comma e il comma 368 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218».

1.3

PUGLISI

Al comma 1, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Il presente comma non si applica agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218».

1.4

MANCUSO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni del comparto ministeri, con qualifica non dirigenziale; che alla data del 30 dicembre 2016 presta servizio in un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno dieci anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti.

1-ter. Il personale di cui al comma 1 non immediatamente trasferito per carenza di posti in organico, è anch'esso inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio; entro il trenta dicembre 2019, al verificarsi di ulteriori disponibilità di posti, con le stesse modalità previste nel comma precedente. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella di provenienza. Dall'attuazione del presente articolo derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.5

LO MORO

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 luglio 2016, n. 31, è prorogato, con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera e) della medesima legge n. 124 del 2015, di dodici mesi».

1.6

VICECONTE, MANCUSO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 luglio 2016, n. 131, è prorogato, con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera e) della medesima legge n. 124 del 2015, di dodici mesi».

1.7

CIRINNÀ, PARENTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli effetti delle disposizioni sulla proroga della validità ed efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici contenute nei provvedimenti normativi adottati in precedenza e nel presente articolo, per «concorsi pubblici» si intendono anche i concorsi interamente riservati al personale e le progressioni verticali già banditi anteriormente alla entrata in vigore degli articoli 24 e 62 del decreto legislativo n. 150 del 2009».

1.8

GINETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'assunzione di complessive n. 887 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi al comma 2 del presente articolo, si procede in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare mediante lo scorrimento delle graduatorie».

1.9

PAGLIARI, PIGNEDOLI, ORRÙ, LEPRI, PADUA

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. È prorogato sino al 31 dicembre 2017 il termine per il richiamo in servizio nel grado e ruolo di cui agli articoli 628 comma 1, lettera d), e 812, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di prima nomina, del personale del medesimo ruolo, reclutato ai sensi

dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, partecipante alla procedura bandita dal ministero dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in attuazione della Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, purché non risulti già titolare di rapporto a tempo indeterminato nel pubblico impiego. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione si provvede mediante stanziamento iscritto nel bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Missione ordine pubblico e sicurezza».

1.10

TOMASELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'Amministrazione economica-finanziaria è autorizzata, per l'anno 2017, allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente».

1.11

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In conseguenza di quanto disposto al comma 2 e al fine di incrementare l'efficienza delle carceri, l'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle facoltà assunzionali relative all'anno 2016 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, è autorizzata ad assumere nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria n. 887 unità, mediante lo scorrimento, in via prioritaria, delle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e, per i posti residui, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi approvate in data non anteriore al 1º gennaio 2012 attribuendo, in ogni caso, precedenza alle graduatorie relative ai concorsi più recenti».

1.12

GALIMBERTI

Sopprimere il comma 3.

1.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2017 al 2019, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, anche in deroga ai vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto dei soggetti che hanno maturato, alla data di approvazione della presente legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2019».

1.14

SANTINI, CASSON

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2019"; le parole: "alla data alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 ottobre 2016"; le parole: "con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato

alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando" sono sostituite dalle seguenti: "con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o altre forme di contratti a termine, alle dipendenza dell'amministrazione che emana il bando";

b) al comma 6, terzo periodo, le parole: "a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2017, 2018, 2019, comprensive delle capacità assunzionali dell'Ente non utilizzate negli anni 2015 e 2016";

c) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "riferita agli anni dal 2013 al 2016" sono inserite le seguenti: "e riferita agli anni dal 2017 al 2019" e le parole: "alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 ottobre 2016";

d) al comma 9, secondo periodo, le parole: "La proroga può essere disposta" sono sostituite dalle seguenti: "La proroga e le riattivazioni possono essere disposte"; le parole: «non oltre il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2019"»;

1.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2016" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2019"; le parole: "alla data alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "alla data del 31 ottobre 2016" e le parole: "con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando" con le seguenti: "con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o altre forme di contratti a termine, alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando";

b) al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: "a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016" con le seguenti: "a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2017, 2018, 2019, comprensive delle capacità assunzionali dell'Ente non utilizzate negli anni 2015 e 2016";

c) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "riferita agli anni dal 2013 al 2016" inserire le seguenti: "e riferita agli anni dal 2017 al 2019" e sostituire le parole: "alla data di pubblicazione della legge di con-

versione del presente decreto" con le seguenti: "alla data del 31 ottobre 2016";

d) al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: "La proroga può essere disposta" con le seguenti: "La proroga e le riattivazioni possono essere disposte" e le parole: "non oltre il 31 dicembre 2016" con le seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2019"».

1.16

PAGLIARI, LEPRI, PIGNEDOLI, ORRÙ, PADUA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 4, comma 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dal 2013 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2017 al 2019" e dopo le parole: "possono prorogare" inserire le seguenti: "anche in deroga per il 2017";

b) al secondo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2016" con le seguenti: "31 dicembre 2017";

c) al terzo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2016" con le seguenti: "31 dicembre 2017" e le parole: "del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale" con le seguenti: "degli obiettivi di finanza pubblica per il 2016"».

1.17

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017" e le parole: "del patto di stabilità interno" sono soppresse».

1.18

URAS, STEFANO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017" e le parole: "del patto di stabilità interno" sono soppresse».

1.20

MANCUSO

Al comma 3, dopo le parole: «31 dicembre 2017» inserire le seguenti: «, fermo restando che la proroga disposta senza soluzione di continuità non si configura come nuova assunzione».

1.19

ASTORRE, MATURANI, LUCHERINI, SPILABOTTE, SCALIA, PARENTE, DI BIAGIO, MOSCARDELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni che a seguito dell'obbligo di ricollocazione del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province, ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non abbiamo potuto completare le procedure programmate, in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, volte alla stabilizzazione del personale in servizio con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 6-quater, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, alla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che si intende riferito anche al personale che ha superato le prove selettive previste dall'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono, in ogni caso, portare a termine le suddette procedure. A tal fine le regioni possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzate alle assunzioni. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui ai precedenti periodi si provvede a carico dei rispettivi bilanci regionali».

1.21

AIELLO, MANCUSO

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e dopo la parola: "province"» sono inserite le seguenti: «nonché le regioni».

1.22

DE BIASI, FLORIS, GRANAIOLA, D'AMBROSIO LETTIERI, MATTESINI, GAETTI, SIMEONI, DIRINDIN, ROMANO, PADUA, AIELLO, BIANCO, MATURANI, RIZZOTTI, ZUFFADA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. 1. Il termine per il possesso di almeno tre anni di servizio, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, per la partecipazione alle procedure concorsuali bandite dall'Istituto Superiore di sanità, è prorogato alla data di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244. Nel triennio 2017-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, Il Istituto superiore di sanità può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, per 230 unità complessive, ai sensi dello articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato in euro 8.000.000 per il 2017 ed in euro 11.685.840 a decorrere dall'anno 2018, si provvede quanto ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 580 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad euro 3.000.000 per l'anno 2017 e ad euro 6.585.840 a decorrere dall'anno 2018 a carico del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 364, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 quanto ad euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per l'anno

2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.23

SANTINI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Ai dipendenti delle aziende e consorzi, costituiti rispettivamente ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poste in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano, salvo diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 8, e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 10-bis si applicano ai lavoratori dei consorzi e delle aziende speciali in servizio al momento dell'avvio della liquidazione, anche se successivamente licenziati».

1.24

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

b) le parole: "anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali"».

1.25

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, TARQUINIO, PERRONE, BRUNI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La validità delle graduatorie di cui al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 è prorogata al 31 dicembre 2019. Per garantire l'espletamento delle funzioni del Servizio Sanitario Nazionale assegnate all'Istituto Superiore di Sanità si avvia un piano straordinario di assunzioni secondo le modalità previste dai commi 4 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Al fine della realizzazione del piano straordinario di assunzioni è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale, di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della Salute.

1.26

BROGLIA, VACCARI, GUERRA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 776, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

1.27

PAGLIARI, PIGNEDOLI, LEPRI, ORRÙ, PADUA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 776 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

1.28

SANTINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "allo stesso titolo previsto dal comma 1", sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico».

1.29

BERTUZZI, PAGLIARI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di ripristinare il regime ordinario per le assunzioni delle posizioni dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, a partire dalla data della pubblicazione Sentenza della Corte costituzionale, 9 novembre 2016, n. 251 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 11 e 17 della legge n. 124 del 2015, non si applicano i limiti e i vincoli relativi ai posti dirigenziali di prima e seconda fascia, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, previsti in via transitoria dall'articolo 1, commi 219 e 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

1.30

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 5 sopprimere la lettera b).

1.31

DI BIAGIO

Al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) gli ex segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1 comma 49 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 10 gennaio 2005 ed a cui sono stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali sono inqua-

drati nel corrispondente ruolo dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico».

1.32

LAI, ANGIONI, BORIOLI, CALEO, CUCCA, DEL BARBA, DIRINDIN, Stefano ESPOSITO, FASIOLO, FAVERO, FORNARO, MORGONI, PAGLIARI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, SONEGO, VACCARI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Gli *ex* segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1 comma 49 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1° gennaio 2005 ed a cui sono stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali sono inquadrati nel corrispondente ruolo dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico».

1.34

ZANONI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Gli *ex* segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1° gennaio 2005 a cui sono stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali sono inquadrati nel corrispondente ruolo dell'amministrazione che ha conferito l'incarico».

1.300

Eva LONGO, MAZZONI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. «Gli *ex* segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1 comma 49 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1° gennaio 2005 ed a cui sono stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali, sono inquadrati nei ruoli dirigenziali delle amministrazioni che hanno conferito l'incarico».

1.35 (testo 2)

SANTINI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal personale dell'Istat con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, anche in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure. Gli oneri scaturenti dall'utilizzo di detto personale sono a carico dei progetti in cui lo stesso personale è impegnato e su cui attualmente grava. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse aggiuntive assegnate nell'ambito del contributo ordinario pari ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2017, sulle risorse assunzionali dell'Istituto, nonché sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Istituto, tenendo conto del trattamento fondamentale e accessorio del personale interessato».

1.36

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Al primo periodo dei commi 227 e 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: "2017 e 2018" con le seguenti: "2017, 2018 e 2019" e dopo le parole: "25 per cento" inserire le seguenti: "per il 2016, al 75 per cento per il 2017, al 90 per cento per il 2018 e al 100 per cento a decorrere dal 2019".

6-ter. A copertura degli oneri relativi alle disposizioni di cui al comma 6-bis si provvede con le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai successivi commi.

6-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.

6-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

6-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

6-*septies*. Alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.

6-*octies*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità on line)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *on line* deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario".

6-*novies*. A decorrere dai 10 gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di en-

trata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto».

1.37

PAGLIARI, PIGNEDOLI, LEPRI, ORRÙ, PADUA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. La graduatoria già in essere a 814 posti di vigile del fuoco, a seguito di concorse indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008, è prorogata sino al 31 dicembre 2017».

1.38

BROGLIA, VACCARI, GUERRA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. La graduatoria già in essere a 814 posti di vigile del fuoco, a seguito di concorso indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008, è prorogata sino al 31 dicembre 2017».

1.39

TOMASELLI

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di assicurare un adeguato supporto da parte della Guardia di Finanza nell'attività di prevenzione e contrasto al terrorismo, la disposizione di cui all'articolo 16-ter del D.L. 19-6-2015 n. 78, come convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, nella parte riguardante l'assunzione di 400 unità nel Corpo della Guardia di Finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, è prorogata per gli anni 2017 e 2018, a valere sulle facoltà assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2018 e 2019 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, attingendo in via prioritaria in deroga all'articolo 2199 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n.661 e fino ad esaurimento delle stesse, alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi banditi per gli anni, nell'ordine 2011 e 2012, ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4.

6-ter. Il termine di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogato al 31 dicembre 2018».

1.40

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "legge 30 ottobre 2013, n. 125", sono aggiunte le seguenti: "attingendo in via prioritaria dalle graduatorie di vincitori ed idonei in corso di validità alla data del 31 dicembre 2016 e fino al loro completo esaurimento"».

1.41

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, TARQUINIO, PERRONE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Le procedure di assunzione di cui all'articolo 1 comma 8-ter del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 convertito con modificazione dalla legge 1 agosto 2016, n. 151 sono prorogate per gli anni 2018 e 2019 nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La copertura finanziaria delle disposizioni di cui al presente comma è garantita a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2016, n. 13».

1.42

BUEMI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 776, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: "31 dicembre 2015", con le seguenti: "31 dicembre 2016"».

1.43

GALIMBERTI

Sopprimere il comma 8.

1.44

BERGER, LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, PICCOLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al secondo periodo, sostituire le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2017"».

1.45

BERGER, LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, PICCOLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. I provvedimenti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con cui le amministrazioni pubbliche effettuano il piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, delle società in cui detengono partecipazioni sono adottati a decorrere dall'anno 2018».

1.46

GALIMBERTI

Sopprimere il comma 9.

1.47

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto

2915, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 20 16", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

b) le parole: "anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015", sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza-pubblica per l'anno 2016"».

1.48

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. 1. All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

b) le parole: "anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015", sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016"».

1.49

RUTA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Alle condizioni di cui al comma 9, le Province e le città metropolitane possono prorogare fino al 31 dicembre 2017 contratti di lavoro a tempo determinato anche in relazione ai lavoratori che abbiano già maturato 3 anni di servizio alle proprie dipendenze in data successiva al 30 ottobre 2013 o abbiano superato le cinque proroghe».

1.50

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, la continuità e il rafforzamento dei servizi erogati dai centri per

l'impiego, le province e le città metropolitane possono assumere a tempo indeterminato personale con contratti di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, riconosciuto idoneo e utilmente collocato in graduatorie vigenti all'esito delle procedure di cui al comma 6 e 6-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, esclusivamente per l'esercizio dei predetti servizi. All'onere derivante dal presente comma, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.51

DIRINDIN, MATURANI, LEPRI, BIANCO, CORSINI, DALLA ZUANNA, GATTI, GRANAIOLO, LAI, LO MORO, MIGLIAVACCA, SILVESTRO

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* «entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018», *con le seguenti:* «entro il 30 giugno 2017, e concludere, entro il 30 giugno 2018»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole* «31 ottobre 2017», *con le seguenti:* «30 aprile 2017».

1.301

MANCUSO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 776, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche ai dirigenti non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono incarichi a tempo determinato, ex articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della durata superiore ai trentasei mesi, a condizione che il conferimento discenda da una procedura di evidenza pubblica».

1.52

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. L'entrata in vigore della norma, di cui all'articolo 1, comma 273, della legge n dicembre 2016, n. 232, è prorogata al 10 gennaio 2019».

1.53

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. L'entrata in vigore della norma, di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogata al 10 gennaio 2019».

1.54

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. L'entrata in vigore della norma, di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogata al 10 gennaio 2018».

1.55

MALAN

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Il numero 27-ter del comma 1 dell'articolo 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che le prestazioni di cui al citato articolo sono esenti da IVA indipendentemente dalla natura giuridica e dalla forma sociale dell'ente che le ha rese».

Conseguentemente, ai conseguenti oneri, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282».

1.56

GALIMBERTI

Sopprimere il comma 13.

1.57

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire il comma 13, con i seguenti:

«13. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9-*bis*:

1) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per gli anni 2016 e 2017, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, non si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 723, lettera *e*) della stessa legge. Non si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 462, letto *d*) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 in caso di violazione del patto di stabilità interno";

2) al quinto periodo, le parole: "Per l'anno 2016", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2017 e 2018";

3) al settimo periodo, le parole: "Per l'anno 2016", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2017 e 2018".

b) dopo il comma 9-*ter*, sono aggiunti i seguenti commi:

«9-*quater*. Al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale avente i requisiti di cui al comma 6 e dai lavoratori di cui al comma 8 e per l'esigenza di assicurare organizzazioni stabili per garantire servizi indispensabili già erogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli enti territoriali compresi nel territorio delle regioni a statuto speciale, negli anni 2017 e 2018, possono adottare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ai posti di dotazione organica, anche rimodulata ma ad invarianza di spesa teorica, vacanti alla data del 31 dicembre 2016 e a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni con i criteri di cui al Comma 9-*sexies*. Le assunzioni dei lavoratori di cui al comma 8 non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinarie ai sensi articolo 36, comma 5-*bis* del medesimo decreto legislativo. Le stesse si intendono quali assunzioni dal-

l'esterno al fine del rispetto del principio di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fermo il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali di cui ai commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, della disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, comma 454 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9-quinquies. Nel periodo transitorio gli enti di cui al comma precedente possono assumere, nel rispetto del principio di adeguato accesso dall'esterno, a tempo indeterminato personale idoneo inserito in proprie graduatorie e all'esito delle procedure di cui ai commi 6 e 6 quater definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. L'avvio di nuove procedure selettive è subordinato alla verifica dell'assenza nella stessa amministrazione di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. La disposizione di cui al comma 6, secondo periodo, si applica anche al personale non dirigenziale in servizio presso gli enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o presso enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario.

9-sexies. Per rispondere ad esigenze di carattere eccezionale finalizzate al superamento del precariato favorendo l'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui al comma *9-quinquies* che non trova collocazione nel periodo transitorio nella stessa amministrazione che ha emanato il bando e del personale di cui al comma 8, le Regioni a statuto speciale sono autorizzate ad istituire un ruolo unico regionale dei suddetti lavoratori, distinto per categorie ai inquadramento e profili professionali equivalenti, con criteri di collocamento che privilegiano il criterio della territorialità ai fini dell'assegnazione. L'istituzione del ruolo unico regionale ad esaurimento è subordinata alla destinazione da parte delle Regioni, nel rispetto del principio di invarianza dei saldi di finanza pubblica, di risorse finanziarie aggiuntive, a regime, per la copertura della spesa da sostenersi per il personale iscritto, determinata anche mediante la definizione di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale e riasorbibile per effetto di cessazioni, appositamente individuata dalle medesime Regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Gli enti che hanno vuoti in organico, nel rispetto del proprio fabbisogno e dei vincoli finanziari prescritti dai rispettivi ordinamenti e del principio di adeguato accesso dall'esterno, procedono all'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti collocati nel ruolo unico regionale fino ad esaurimento dello stesso e, comunque, non oltre il termine di cui al comma successivo.

9-septies. Per le finalità di cui al comma *9-sexies*, nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato e per la necessità di garantire continuità alle attività assicurate dal personale interessato, gli enti territoriali possono prorogare i contratti a tempo determinato del personale di cui al comma precedente iscritti nel ruolo unico regionale, in deroga ai vigenti vincoli

assunzionali e di contenimento della spesa del personale, per un periodo di tre anni dal 10 gennaio 2018. La proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato negli enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o che hanno dichiarato il dissesto finanziario è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della Regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9-octies. Le amministrazioni dello Stato, ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo accordo con le Regioni a statuto speciale, possono effettuare assunzioni, per gli uffici aventi sede nella stessa, per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, utilizzando il ruolo unico regionale ad esaurimento.

9-nonies. Entro il 31 dicembre 2018 le Regioni a statuto speciale definiscono modalità di collocamento nel mercato del lavoro del personale che nel periodo transitorio non risulti idoneo all'esito di procedure selettive e del personale idoneo, collocato nel ruolo unico regionale che entro il termine di cui al comma *9-septies* non risulti assunto a tempo indeterminato".

13-bis. All'onere derivante dal comma 13, valutato nel limite massimo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da *13-ter* e *13-septies*.

13-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

13-quater. All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

13-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento",

13-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 13-*ter* a 13-*quinqüies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

13-*septies*. Le modifiche introdotte dai commi 13-*ter* e 13-*sexies* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

1.58

ORRÙ

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *d*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alla proroga di cui al comma 13 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 243, comma 1, del medesimo decreto».

1.59

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

b) le parole: "anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali"».

1.60

MANGILI, MARTON, CRIMI, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 30, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. L'unità operativa speciale di cui al comma 1 svolge i propri compiti di sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza degli appalti ed in generale dell'attività svolta da parte della società Arexpo Spa, nella fase di smantellamento e recupero delle aree del *sito* connesse allo svolgimento dell'evento Expo 2015, con particolare riferimento al processo di progettazione urbanistica, infrastrutturazione e trasformazione dell'area del *sito* espositivo"».

1.61

GALIMBERTI

Sopprimere il comma 15.

1.62

CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 15.

1.64

CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 15, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «30 giugno 2017».

1.65

SCIBONA, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 15, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «30 giugno 2017».

1.66

ASTORRE, MATURANI, LUCHERINI, SPILABOTTE, SCALIA, PARENTE, DI BIAGIO, MOSCARDELLI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa di personale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari ivi richiamati, possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché di aver adottato ulteriori misure di razionalizzazione della spesa relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali».

1.67

PAGLIARI, PIGNEDOLI, LEPRI, ORRÙ, PADUA

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017", le parole: "alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2017" e al secondo periodo dopo la parola: "2016" è aggiunta la seguente: "2017"».

1.68

PAGLIARI, PIGNEDOLI, LEPRI, ORRÙ, PADUA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti "ventiquattro mesi"».

1.69

SACCONI, PARENTE, BERGER, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, BIANCONI, MANCUSO

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. All'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni non rinnovabili»"

b) le parole da: "e possono" fino a: "volta" sono soppresse.

15-ter. La disposizione di cui al comma 15-bis è applicabile ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.72

SILVESTRO, MATURANI, MATTESINI, BIANCO, GRANAIOLA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 534, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo periodo, le parole: "o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti" sono sostituite dalle seguenti: "o con altre forme di rapporto di lavoro diretto o mediato o flessibile con i medesimi enti».

1.74

PAGLIARI, LEPRI, PIGNEDOLI, ORRÙ, PADUA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Il termine di cui all'articolo 113-bis, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è prorogato al 31 dicembre 2017».

1.75

GRANAIOLA, PIGNEDOLI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 10 settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 3,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.76

MANCUSO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017"».

1.77

MANCUSO, BIANCONI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 6 comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "non superiore a un anno", sono sostituite dalle seguenti: "non superiore alla scadenza del mandato"».

1.78

MANCUSO, BIANCONI

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 maggio 2012, n. 65, alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "o che, in relazione allo svolgimento dei Giochi, risultino ricompresi in accordi di programma o altri strumenti di programmazione negoziata"».

1.302

BARANI, MAZZONI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. «A fronte della conclamata e documentata impossibilità di riscuotere per l'intero crediti derivanti da qualsiasi titolo, ivi compresi i titoli esecutivi nascenti da sentenze passate in giudicato, tenuto conto degli aspetti oggettivi e soggettivi del debitore, e previo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, o, per le amministrazioni diverse da quelle statali, previo parere dell'Avvocatura interna, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono stipulare atti di transazione con i soggetti debitori, nella misura non inferiore al 20 per cento del credito originario. Il credito originario non sarà gravato né da interessi né da more né da altri oneri eventualmente maturati. Il debito potrà essere anche corrisposto attraverso una rateizzazione che tenga conto della capacità retributiva del debitore. L'Amministrazione competente, interessata dalla richiesta di transazione è tenuta ad accettare o negare l'atto transattivo entro giorni trenta».

1.79

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità giornaliera di euro 200,00 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:

a) le attività di udienza svolte nello stesso giorno;

b) la redazione di decreti, ordinanze e sentenze e, comunque, ogni altra attività e/o provvedimento, diversi da quella di cui alla lettera a), delegabili a norma delle vigenti disposizioni di legge";

2) al comma 1-bis apportare le seguenti modifiche: l'importo di "euro 98" è sostituito dall'importo di "euro 200,00"; dopo le parole: "cinque ore" è inserita la parola: "giornaliere";

3) al comma 2 apportare le seguenti modifiche: l'importo di "euro 98" è sostituito dall'importo di "euro 200,00". Alla lettera a), dopo le parole: "partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega" sono inserite le parole: "e studio dei relativi fascicoli";

4) al comma 2-bis apportare le seguenti modifiche: l'importo di "euro 98" è sostituito dall'importo di "euro 200,00";

5) al comma 2-ter apportare le seguenti modifiche: dopo le parole: "delle attività di cui" sono inserite le seguenti: "al comma 1, lettera b) ed"; le parole: "è rilevata dal procuratore della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "è rilevata, rispettivamente, dal presidente del tribunale, per i giudici onorari, e dal procuratore della Repubblica, per i vice procuratori onorari."; subito dopo è inserita la frase: "In alternativa, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari possono documentare mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, le attività giornaliere espletate";

6) dopo il comma 2-ter inserire i seguenti:

"2-quater. Per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti, anche se svolte cumulativamente, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari devono assicurare la presenza nei rispettivi uffici per almeno dieci giorni al mese. Il presidente del tribunale ed il procuratore della Repubblica possono esentare il magistrato onorario, che ne faccia motivata richiesta, dall'osservanza del predetto obbligo, per motivi di salute o di studio o di famiglia o di lavoro o professionali.

2-quinques. Il presidente del tribunale ed il procuratore della Repubblica verificano le attività giornaliere espletate, rispettivamente, dai giudici onorari e dai vice procuratori onorari addetti al proprio ufficio e, in ogni momento, propongono al consiglio giudiziario competente la revoca del

magistrato onorario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico".

16-ter. Alla lettera c), comma 1, articolo 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: "per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 (oggi 557) del codice di procedura penale," inserire le seguenti: "nonché, per la redazione degli avvisi di conclusioni delle indagini ai sensi dell'articolo 415-bis c.p.p. e dei decreti di citazione a giudizio di cui all'articolo 552 c.p.p., limitatamente alle fattispecie previste dall'articolo 550 del codice di procedura penale,".

16-quater. Dall'attuazione dei commi 16-bis e 16-ter non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.80

FASANO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«16-bis. L'intervento previsto dall'articolo 14-bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per l'anno 2017 nel limite di spesa di euro 500.000.

16-ter. All'onere di cui al comma 16-bis, pari a euro 500.000 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito nella legge 18 luglio 2013, n. 85, relativa al rimborso ai comuni degli oneri per interessi passivi sostenuti per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria a seguito della sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria.

16-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.81

URAS, STEFANO

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. In considerazione dell'avvio, previsto per i primi mesi del 2017, del Censimento permanente, l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) è autorizzato a procedere alla stabilizzazione del personale assunto con contratti di lavoro non a tempo indeterminato attraverso una procedura concorsuale pubblica entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

16-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 16-bis, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017. All'onere recato dal presente comma, pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.84

RUVOLO, MAZZONI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 331 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sostituire le parole: "a decorrere dal 10 settembre 2015" con le seguenti: "a decorrere dal 10 settembre 2018"».

1.85

LAI, ANGIONI, BORIOLI, CALEO, CUCCA, DEL BARBA, DIRINDIN, Stefano ESPOSITO, FASIOLO, FAVERO, FORNARO, IDEM, MORGONI, PAGLIARI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, SONEGO, VACCARI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Gli *ex* segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1° gennaio 2005 ed a cui sono stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali, sono inquadrati nel corrispondente ruolo dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico».

1.86

TOMASELLI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "centotanta". Al primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 4-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580 dopo le parole: "tutti gli incarichi degli organi

diversi dai" sono inserite le seguenti: "presidenti e dai". Al secondo periodo dopo le parole: "componenti del collegio dei revisori dei conti" sono aggiunte le seguenti: "e dei presidenti"».

1.87

TOMASELLI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Le procedure di rinnovo degli organi delle camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 75 mila imprese, in corso o da avviare successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono interrotte o comunque non avviate e i relativi organi sono prorogati fino all'adozione del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219».

1.90

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale – n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della Legge 13 luglio 2015 n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato la preselettiva o una prova d'esame e abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto o una sentenza positiva almeno di primo grado alla data di entrata in vigore della sopracitata Legge 107 del 13 luglio 2015. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.91

CONTE, CARDINALI, Luciano ROSSI, ANITORI, DALLA TOR, PAGANO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. L'articolo 1 comma 87 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 e la relativa procedura si applicano ai partecipanti al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella G.U. del 15 luglio 2011, 40 Serie Speciale, n. 56, i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del seguente decreto soddisfino i seguenti requisiti:

- 1) abbiano un giudizio pendente concernente il predetto concorso;
 - 2) abbiano, inoltre, proposto ricorso avverso la loro mancata ammissione al corso intensivo di formazione di cui all'articolo 1 commi 87 e 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107, anche se deciso con sentenza non passata in autorità di cosa giudicata».
-

1.92

DI BIAGIO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 5, comma 3 del D.lgs.178 del 2012, le parole: "e dei farmacisti" sono sostituite dalle seguenti: ", dei farmacisti e dei cappellani"».

1.93

DI BIAGIO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole: "con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori *senior*," aggiungere le seguenti: "personale medico ed infermieristico, biologi e psicologi",».

1.94

MANCUSO, BIANCONI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, dopo l'ultimo periodo è

inserito il seguente: "Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli eventualmente conferiti ai titolari di cariche elettive da enti diversi da quello di appartenenza per lo svolgimento di attività libero-professionali, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente."».

1.303

MARGIOTTA

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Il terzo periodo del comma 28, dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni sostituito dal seguente:

"I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, ivi inclusi dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), o da fondi dei programmi cofinanziati dall'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti"».

1.304

MARGIOTTA

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis: Il terzo periodo del comma 28, dell'articolo 9, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, ivi inclusi dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), o da fondi dei programmi cofinanziati dall'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. I suddetti limiti non si applicano altresì ai costi sostenuti per il funzionamento dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici di cui all'articolo 1 della legge n. 144 del 1999"».

1.306

MARGIOTTA

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Al comma 28, dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

"28-bis All'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata non si applicano, altresì, per il medesimo triennio, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28, articolo 9 del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento"».

1.305

MARGIOTTA

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"5-bis. AI fine di assicurare la piena funzionalità della propria struttura, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata è autorizzata, per il triennio 2017-2019, ad assumere personale in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni delle assunzioni, nel rispetto della dotazione organica dell'ente e comunque nel limite delle risorse a tal fine rese disponibili dalla Regione Basilicata"».

1.307

MARGIOTTA

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1 della legge 6 agosto 2015 n.125, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. La sanzione prevista dall'articolo 31 comma 26, lettera a), dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengano meno gli effetti, nei confronti dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario nell'anno 2014"».

1.308

RUVOLO, MAZZONI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 331 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sostituire le parole: "a decorrere dal 1° settembre 2015" con le seguenti: "a decorrere dal 1° settembre 2018"».

1.309

MARGIOTTA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Nelle more della completa attuazione dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Autorità di Bacino nazionali, regionali ed interregionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, che stiano assolvendo alla carenza della propria dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto, con procedure di evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi ed i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi 5 anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe, anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e ove le deroghe ai limiti contrattuali vigenti siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi del previgente articolo 5 comma 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni, possono prorogare o rinnovare, con risorse proprie, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al 31/12/2016, fino al 31/12/2017. Per il personale e individuato dal precedente punto a) possono altresì trovare applicazione le procedure di cui all'articolo 1 comma 529 della legge 27 dicembre 2013, come modificato dall'articolo 1 comma 776 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da concludersi entro il 31/12/2018».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

MANGILI, MARTON, CRIMI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini;

premessò che:

il comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine ultimo di operatività dell'Unità operativa speciale per Expo Milano 2015, di cui il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) si avvale ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014;

ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014 («Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»), al Presidente dell'Anac sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'Expo 2015, per assolvere ai quali lo stesso si avvale dell'Unità operativa speciale in argomento, composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Lo stesso comma 1 dispone che, per le predette finalità, l'Unità operativa speciale operi fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse all'evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, termine prorogato, dalla disposizione in commento, al 31 dicembre 2017;

valutato altresì che:

con deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2011, n. 1789, la regione Lombardia ha deliberato la costituzione della società Arexpo S.p.A., costituita in data 10 giugno 2011, attualmente partecipata da:

- regione Lombardia che detiene il 34,67 per cento del capitale;
- comune di Milano che detiene il 34,67 per cento del capitale;
- Fondazione Fiera di Milano che detiene il 27,66 per cento del capitale;
- città metropolitana di Milano che detiene il 2,00 per cento del capitale;
- comune di Rho che detiene l'1,00 per cento del capitale;

il governo (Ministero dell'Economia e delle Finanze) è entrato nella compagine societaria in occasione dell'assemblea dei soci del 30 novembre 2016 con il versamento di una quota di 50 mln '. L'attuale capitale sociale della società ammonta a circa 100 milioni di Euro;

la Società Arexpo Spa ha, in sintesi, le seguenti finalità:

a) l'acquisizione delle aree del sito espositivo Expo 2015 dai soggetti privati e pubblici, anche a mezzo di atti di conferimento;

b) la messa a disposizione di dette aree alla società Expo 2015 S.p.A. per gli interventi di progettazione e realizzazione della manifestazione espositiva, attraverso la costituzione di un diritto di uso o di superficie o di altro diritto che comunque garantisca le finalità per le quali la messa a disposizione è realizzata;

c) il monitoraggio, unitamente alla società Expo 2015 S.p.A., del processo di infrastrutturazione e trasformazione dell'area per assicurare la valorizzazione e la riqualificazione dell'area medesima anche nella fase post-Expo;

d) il coordinamento, anche attraverso le competenze tecniche dei Soci, del processo di sviluppo del piano urbanistico dell'area, relativamente alla fase post-Expo, tenendo conto della disciplina urbanistica e del *mix* funzionale definito dalla variante urbanistica approvata mediante l'Accordo di Programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011, n. 7471;

e) la valorizzazione e la riqualificazione del sito espositivo, privilegiando progetti miranti a realizzare una più elevata qualità del contesto sociale, economico e territoriale, anche attraverso la possibile alienazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, del compendio immobiliare di proprietà della Società nella fase post-Expo;

la Società Arexpo Spa potrà inoltre occuparsi dell'elaborazione della progettazione urbanistica dell'intervento post-Expo, curando la formazione di un Programma Integrato di Intervento che dovrà essere sottoposto all'approvazione degli organi competenti delle amministrazioni comunali di Milano e di Rho e delle altre amministrazioni pubbliche competenti;

impegna il Governo:

al fine di mantenere alto il controllo sulla correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'Expo 2015 e del post-Expo, nonché provvedere alla prevenzione e al contrasto della criminalità organizzata e alla promozione della cultura della legalità e trasformare in *best-practice* l'esperienza Expo e post-Expo, ad estendere anche ad Arexpo Spa e al suo operato, il controllo dell'Unità operativa speciale dell'ANAC, costituita in occasione del Grande evento Expo Milano 2015, in modo da adottare ogni iniziativa utile per la tutela della legalità anche nella fase di smantellamento del sito.

G1.101

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2630, «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini»,

premessò che:

il comma 11 dell'articolo 1 dispone la proroga al 28 febbraio 2017 del termine entro il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 15 aprile 2016, avrebbe dovuto concludersi la procedura di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 500 funzionari presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact);

considerato che:

a far tempo dal 16 settembre 2015, nella *Gazzetta ufficiale* n. 215 è stato pubblicato il «Bando di selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali»;

considerato altresì che:

stante che le domande di partecipazione al concorso dovevano essere inviate telematicamente entro il 30 ottobre 2015, alla procedura di selezione potevano partecipare coloro che – alla data di pubblicazione del bando – fossero in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'articolo n. 182 e dall'allegato B del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero svolto già attività di restauro utili elencate nell'articolo 3.5 del bando stesso;

con decreto del direttore generale Educazione ricerca del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'11 novembre 2015 è stata costituita la Commissione di valutazione delle domande pervenute al Ministero: il termine dei lavori della Commissione era previsto per il 31 maggio 2016, con eventuale proroga di 60 giorni;

a selezione ancora in corso, il 19 maggio 2016 è stato pubblicato il bando «Ripam» finalizzato all'assunzione di 500 funzionari, fra cui 80 restauratori; tra i requisiti richiesti vi era, infatti, anche quanto previsto dal sopra citato articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

valutato inoltre che:

a pochi giorni di distanza dalla chiusura dei lavori della Commissione (il termine dei lavori della quale è stato prorogato di 60 giorni, dal 31 maggio al 31 luglio 2016), finalizzati alla pubblicazione dell'elenco restauratori, il 21 luglio 2016 è stato diffuso un elenco parziale che anticipa il riconoscimento della qualifica di «restauratore» agli aventi diritto; solo a costoro, in meno di 900 casi (858 per la precisione), è stato consentito di partecipare al concorso per funzionari restauratori in quanto diplomati nelle scuole di alta formazione del Ministero;

considerato infine che:

ad aggravare la portata del *vulnus* a carico dei partecipanti al bando per il riconoscimento della qualifica di restauratore è intervenuta un'ulteriore proroga dei lavori della commissione al 30 giugno 2017; nel frattempo, gli aspiranti restauratori non rientranti nell'elenco, pur se altamente qualificati, non potranno vedersi riconosciuto alcun titolo;

la pubblicazione dell'elenco pregiudica i diritti di coloro che sono rimasti esclusi pur partecipando al bando, anche in considerazione del fatto che l'articolo 182 del codice dei beni culturali elenca i requisiti per la qualifica di restauratore e che tra questi non risulta il possesso del diploma ottenuto presso le scuole di alta formazione;

impegna il Governo:

ad assicurare, nei termini della proroga concessa di cui al comma 11 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, il rispetto di titoli e requisiti previsti, di cui all'articolo 182 e all'allegato B del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione alle qualifiche e alle competenze di coloro che svolgono la professione di restauratore, affinché la pubblicazione dell'elenco provvisorio non si riveli componente pregiudiziale e lesiva dei diritti degli altri restauratori che hanno partecipato al bando di selezione pubblica e che attendono le valutazioni dell'apposita commissione esaminatrice.

EMENDAMENTI

1.0.1

ZANONI, BROGLIA, SANTINI, LAI, DEL BARBA, LUCHERINI, SPOSETTI, GUERRIERI
PALEOTTI, PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga contratti a tempo determinato delle città metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti motivazioni:

- le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";
- le parole: "anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016"».

1.0.50 (già 13.0.4)

MALAN, MANDELLI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga contratti a tempo determinato delle città metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";
- le parole "anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di

mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016"».

1.0.51 (già 5.8)

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* "31 dicembre 2016", *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2017»;

b) *le parole:* "anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015", *sono sostituite dalle seguenti:* "anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali"».

1.0.52 (già 5.0.6)

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per assicurare l'esercizio delle funzioni di area vasta)

All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

– le parole: "31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

– le parole: "anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015", sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali"».

1.0.53 (già 5.0.7)

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per assicurare l'esercizio delle funzioni di area vasta)

All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: "31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";
- le parole: "anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza; tra le entrate finali e le spese finali"».

1.0.54 (già 5.0.8)

MANCUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per assicurare l'esercizio delle funzioni di area vasta)

1. All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: "31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";
 - le parole: "anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015", sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali"».
-

1.0.55 (già 5.0.9)

PAGLIARI, PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per assicurare l'esercizio delle funzioni di area vasta)

All'articolo 1, comma-7, secondo periodo, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78; convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";
- le parole: "anche nel case di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali"».

1.0.56 (già 5.0.10)

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per assicurare l'esercizio delle funzioni di area vasta)

All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";
 - b) le parole: "anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali"».
-

1.0.57 (già 5.0.11)

D'ALÌ, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per assicurare l'esercizio delle funzioni di area vasta)

1. All'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

b) le parole: "anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le-entrate finali e le spese finali"».

1.0.2

BUEMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Prosecuzione del rapporto di lavoro per i magistrati)

1. È in facoltà degli appartenenti alle categorie di magistrati di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo massimo di un quinquennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

2. La facoltà di cui al comma 1 non può comportare, in nessun caso, il trattenimento in servizio oltre il compimento del settantaciquesimo anno di età».

1.0.3

BONFRISCO, BRUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga di termini relativi al consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)

1. In relazione alla peculiare congiuntura istituzionale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il termine per l'avvio della procedura di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è prorogato al 31 marzo 2017. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel funzionamento del Consiglio, fino al completamento delle nuove procedure di nomina restano confermati i consiglieri, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) il comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di ventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:

a) tre esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica;

b) sedici rappresentanti delle categorie produttive, dei quali sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, tre rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e sei rappresentanti delle imprese;

c) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali uno designato dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e uno designato dall'Osservatorio nazionale per il volontariato";

b) il comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è soppresso;

c) al comma 2 dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, le parole: "lettere b) e c)" sono soppresse;

d) tutti i termini di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono ridotti a un terzo;

e) le lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono soppresse e le corrispondenti funzioni sono trasferite

alla Corte dei conti, nel quadro delle proprie attribuzioni di referto al Parlamento e al Governo;

f) gli articoli 13 e 23 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono abrogati;

g) la dotazione organica della segreteria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è rideterminata in complessive diciannove unità, di cui un dirigente di seconda fascia, dieci funzionari, sei assistenti e due addetti ai servizi ausiliari e di anticamera. Il restante personale è trasferito definitivamente al segretariato generale della Corte dei conti, con conseguente incremento dei relativi posti in dotazione organica e con riallocazione delle correlate risorse finanziarie dal bilancio autonomo del CNEL al bilancio autonomo della Corte dei conti».

1.0.300

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, il comma 438 è sostituito dal seguente:

"438. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali', con una dotazione di 968,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, 969,6 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047'"».

Conseguentemente dopo il comma 438, inserire il seguente:

«438-bis. All'articolo 1, il comma 346 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:

"346. AI fine di governare e di gestire il ruolo di Capitale europea della cultura' riconosciuto per il 2019, al comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e di servizi, quelle limitative delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, quelle contenenti i limiti percentuali di cui all'articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 267 del 2000, quelle relative al vincolo di cui all'articolo 1 comma 236 della presente legge e quelle limitative all'effettuazione di lavoro straordinario di cui all'articolo 14 del CCNL degli enti locali entro il tetto di 45

ore pro capite mensili, nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Per garantire l'obiettivo di cui al presente comma, in favore del comune di Matera è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui per gli anni dal 2017 al 2019"».

Art. 2.

2.300

GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2017», con le seguenti: «31 dicembre 2017».

2.1

AMATI, FABBRI, VALENTINI, VERDUCCI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per quanto concerne l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua dei giornalisti (FPC), il termine di scadenza triennale del primo periodo formativo, che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2016 decorre dal gennaio 2014, è prorogato al 31 dicembre 2017».

2.2

MANCUSO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 entra in vigore nell'esercizio successivo a quella di approvazione dei decreti di cui all'articolo 2 della medesima legge».

2.3

SPILABOTTE, SOLLO, PEZZOPANE, SCALIA, MANCUSO, VALDINOSI, IDEM, SONEGO, FRAVEZZI, FAVERO, CONTE, ANGIONI, MASTRANGELI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, entra in vigore nell'esercizio successivo a quello di approvazione dei decreti di cui all'articolo 2 della medesima legge 26 ottobre 2016, n. 198».

2.4

MAZZONI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La lettera *a*) del comma 1, dell'articolo 3 della legge, 26 ottobre 2016, n. 198, entra in vigore nell'esercizio successivo a quello di approvazione dei decreti di cui all'articolo 2 della medesima legge 26 ottobre 2016, n. 198».

2.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, entra in vigore nell'esercizio successivo a quello di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della medesima legge 26 ottobre 2016, n. 198».

2.5

CALDEROLI, CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'arti-

colo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziato, disponibili a legislazione vigente.

5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: "in favore", sono aggiunte le seguenti: "degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e";

2) il secondo periodo è soppresso».

2.6

MALAN

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Per quanto stabilito dal comma 4, il dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziato, disponibili a legislazione vigente.

5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: "in favore", sono aggiunte le seguenti: "degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e";

2) il secondo periodo è soppresso».

2.8

CRIMI, CIOFFI, PAGLINI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziato, disponibili a legislazione vigente.

5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo periodo, dopo le parole: "in favore", sono aggiunte le seguenti: "degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e";
- 2) il secondo periodo è abrogato.»

2.301

MAZZONI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziare, disponibili a legislazione vigente.

5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: "in favore" sono aggiunte le seguenti: "degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e";
- b) il secondo periodo è soppresso».

2.9

Stefano ESPOSITO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziare, disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente; dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo periodo, dopo le parole: "in favore" sono aggiunte le seguenti: "degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, e successive modificazioni, e";
 - 2) il secondo periodo è soppresso».
-

2.10

MANCUSO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziare, disponibili a legislazione vigente».

2.11

COCIANCICH

Al comma 5, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «per tre anni e al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio,».

2.12

MANCUSO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo periodo, dopo le parole: "in favore" sono aggiunte le seguenti: "degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione ge-

nerale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e";

2) il secondo periodo è soppresso».

2.14

MANDELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di uniformare il periodo elettorale per il rinnovo dei Consigli Direttivi degli Ordini Territoriali dei Chimici in scadenza per l'anno 2017, i Consigli Direttivi in carica sono prorogati sino al 31 ottobre 2017».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«(Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti, nonché dei Consigli Direttivi degli Ordini Territoriali dei Chimici)».

2.0.1

BUEMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 4-*septies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi" sono sostituite dalle seguenti: "con il limite massimo di durata corrispondente a quattro mandati consecutivi"».

Art. 3.

3.1

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «117 milioni» con le seguenti: «216 milioni».

3.2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, dopo il comma 34, è aggiunto il seguente:

"34-bis. Nelle more della ridefinizione del sistema di incentivi all'occupazione nel settore dei *call center*, l'esonero di cui al precedente comma in ogni caso non si applica nei casi di licenziamenti effettuati in imprese che svolgono attività di *call center*. Le eventuali economie derivanti dall'applicazione del presente comma, rispetto alle minori entrate di cui al comma precedente, sono trasferite al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 al fine di finanziare le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del *call center*, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni"».

3.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018".

1-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nel 2017, 350 milioni per il 2018 e 400 milioni a decorrere dal 2019. All'onere recato dal presente comma, si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni per il 2018 e 150 milioni a decorrere dal 2019, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

b) quanto a 230 milioni di euro nel 2017, 250 milioni a decorrere dal 2018, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 gennaio 2008, n.185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 1-ter».

3.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2017".

1-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni per il 2018 e 150 milioni a decorrere dal 2019. All'onere recato dal presente comma, pari a 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni per il 2018 e 150 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente

articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 1-ter».

3.300

PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: "ed entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "ed entro il 31 dicembre 2017".

1-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nel 2017, 350 milioni per il 2018 e 400 milioni a decorrere dal 2019. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro nel 2017, 150 milioni per il 2018 e 250 milioni a decorrere dal 2019, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) quanto a 150 milioni di euro nel 2017, 200 milioni di euro per il 2018, 150 milioni di euro a decorrere dal 2019 a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.5

PAGLIARI, PIGNEDOLI, ORRÙ, LEPRI, PADUA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto interministeriale n. 1600069 del 5 agosto 2016, in materia di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, è prorogato al 31 marzo 2017. Al fine di consentire la liquidazione delle relative istanze inoltrate da marittimi imbarcati su navi da pesca, ivi compresi gli armatori ed i proprietari-armatori, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di ulteriori 20 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli am-

mortizzatori in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni».

3.6

MARINELLO, MANCUSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto interministeriale n. 1600069 del 5 agosto 2016, in materia di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, è prorogato al 31 marzo 2017. AI fine di consentire la liquidazione delle relative istanze inoltrate da marittimi imbarcati su navi da pesca, ivi compresi gli armatori ed i proprietari-armatori, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di ulteriori 20 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni».

3.7

MORGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto interministeriale n. 1600069 del 5 agosto 2016, in materia di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, è prorogato al 31 marzo 2017. AI fine di consentire la liquidazione delle relative istanze inoltrate da marittimi imbarcati su navi da pesca, ivi compresi gli armatori ed i proprietari-armatori, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di ulteriori 20 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni».

3.8

MARINELLO, MANCUSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto interministeriale n. 1600069 del 5 agosto 2016, in materia di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, è prorogato al 31 marzo 2017».

3.9

LUCIDI, CRIMI, PUGLIA, PAGLINI

Sopprimere il comma 2.

3.10

GRANAIOLA, SILVESTRO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "Fino ai sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Fino ai 12 mesi" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I registri di cui al precedente periodo restano comunque in vigore fino alla definizione e alla messa in opera di procedure telematiche di raccolta delle informazioni contenute nei registri stessi, al fine di consentire la continuità delle attività di monitoraggio dei rischi di infortunio e dei rischi connessi alle esposizioni agli agenti cancerogeni e biologici sia da parte dell'INAIL sia da parte degli organi deputati alla vigilanza"».

3.13

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, ZELLER, ZIN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "a partire dal mese di gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal mese di giugno 2019". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.14

AMIDEI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "a partire dal mese di gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal mese di giugno 2019"».

3.15

DALLA TOR, MANCUSO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 2, prime periodo, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "a partire dal mese di gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal mese di giugno 2019"».

3.16

SPOSETTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In favore dei lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e delle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché sulla base dei relativi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il predetto trattamento può essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13».

3.18

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, ZELLER, ZIN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 12 marzo 2018».

3.51

BERTUZZI, DALLA TOR, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, SAGGESE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'allegato A), punto 9.4, dell'Accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2012, le parole: "entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017"».

3.19

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine relativo alla abilitazione all'uso delle attrezzature di cui al punto 9.4 dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, n. 53, è differito al 12 marzo 2018».

3.20

AMIDEI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine relativo alla abilitazione all'uso delle attrezzature di cui al punto 9.4 dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, n. 53, è differito al 12 marzo 2018».

3.21

DALLA TOR, MANCUSO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine relativo alla abilitazione all'uso delle attrezzature di cui al punto 9.4 dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, n. 53, è differito al 12 marzo 2018».

3.22

IURLARO, MAZZONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n.247, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei"».

3.23

D'ADDA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 240, lettera *d*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "per l'anno 2017." è inserito il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata la concessione a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio del 2009, n. 2, di misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del *call center*. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per

l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.24

D'ADDA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 vigenti al 31 dicembre 2013 si applicano, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti da aziende del settore editoriale e stampatrici di periodici, che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, a cui è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra l'1 gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, ancorché, dopo il periodo di godimento-del trattamento straordinario di integrazione salariale siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al predetto Istituto degli elenchi delle aziende di cui al presente comma, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

3-ter. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al comma 3-bis secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del comma 3-bis, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

3-quater. I trattamenti pensionistici di cui al comma 3-bis sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere, pari a di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della

missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.13

BERTACCO, PICCOLI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, sostituire le parole: "35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 10 gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 10 gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 10 gennaio 2018" con le seguenti: "32 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 10 gennaio 2018"».

Ai conseguenti oneri, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, 282.

3.25

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede la costituzione di un Polo Unico di medicina fiscale presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, a decorrere dal 2017, allo scopo di condurre un efficiente ed efficace controllo sul fenomeno dell'assenteismo e contenere gli oneri per l'indennità di malattia, sono escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108, legge 24 dicembre 2012, n. 228, ferma restando l'entità dei risparmi da conseguire ivi prevista, le spese sostenute dall'INPS per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati assenti dal lavoro per malattia, che non potranno essere inferiori all'ottanta per cento delle risorse impegnate dall'INPS prima della entrata in vigore della suddetta legge.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e Bolzano, sono trasferite all'INPS, vincolate per le finalità di cui al comma 1 e in aggiunta alle risorse stabilite annualmente dallo stesso INPS, le risorse residuali di quelle assegnate alle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 5-bis, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2016.

3-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.26

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), della legge 7 agosto 2015, n. 124, le Pubbliche Amministrazioni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per la definizione delle modalità di impiego del personale medico attualmente adibito alle funzioni di cui al presente comma, richiedono gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che si avvale, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo, ivi comprese le attività ambulatoriali e di istruttoria, dei medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3-ter. Dalle disposizioni di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.27

URAS, STEFANO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), della legge 7 agosto 2015, n. 124, dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, le Pubbliche Amministrazioni, utilizzando le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 211, e s.m.i., e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per la definizione delle modalità di impiego del personale medico attualmente adibito alle funzioni di cui al presente comma, richiedono gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che si avvale, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo, ivi comprese le attività ambulatoriali e di istruttoria, dei medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3-*ter*. Dalle disposizioni di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.306

SCAVONE, COMPAGNONE, MAZZONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera I), legge 7 agosto 2015, n.124, dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, le Pubbliche Amministrazioni, utilizzando le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 211 e s.m.i. e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche per la definizione delle modalità di impiego del personale medico attualmente adibito alle funzioni di cui al presente comma, richiedono gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che si avvale, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147 per l'effettuazione delle visite mediche di controllo, ivi comprese le attività ambulatoriali e di istruttoria, dei medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Dalle disposizioni di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.28

SPILABOTTE, PARENTE, FABBRI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PEZZOPANE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 274, le parole: "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018", sono sostituite dalle seguenti: "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al comma 275, le parole: "nel corso degli anni 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

c) al comma 276, le parole: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "2 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 14 milioni per l'anno 2019 e a 10,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

3.29

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 354 è sostituito con il seguente:

"354. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per l'anno 2017. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a quindici giorni per l'anno 2017, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2013.

3-ter. All'onere derivante dal comma *3-bis*, valutato nel limite massimo di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da *3quater* e *3-octies*.

3-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: ai commi da 65 a 68' sono sostituite dalle seguenti: ai commi 65 e 66'.

3-quinquies. All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare'.

3-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.';

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.';

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento' sono sostituite dalle seguenti: nella misura dell'82 per cento'.

3-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da *13-ter* a *13-quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

3-octies. Le modifiche introdotte dai commi *3-quater* e *3-sexies* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016"».

3.30

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "il 31 dicembre 2015", sono sostituite con le seguenti: "il 31 dicembre 2018 quale termine ultimo entro il quale perfezionare".

3-ter. All'onere derivante dal comma *3-bis*, valutato nel limite massimo di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da *3-quater* e *3-octies*.

3-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

3-quinquies. All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

3-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

3-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da *13-ter* a *13-quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

3-octies. Le modifiche introdotte dai commi *3-quater* e *3-sexies* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

3.31

MALAN, STEFANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Fino al 31 dicembre 2018, l'articolo 10, comma 1, numero *27-ter*, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si applica anche alle strutture socio-sanitarie e sanitarie private costituite in forma di società commer-

ciali, direttamente o per convenzione o contratto di appalto, accreditate o riconosciute».

Conseguentemente, ai conseguenti oneri, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

3.32

DI BIAGIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 47, comma 2 del D.lgs. n. 151 del 2001, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni" e le parole: "otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattordici anni"».

3.34

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il comma 793 è abrogato».

3.35

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è inserito alla fine il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, il decreto di cui al periodo precedente entra in vigore alla scadenza della composizione della Commissione nominata con decreto del Ministro del Lavoro del 4 luglio 2014"».

3.36

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 5 dell'articolo 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è inserito, in fine, il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, il decreto di cui al periodo precedente entra in vigore alla scadenza della composizione della Commissione nominata con decreto del Ministro del Lavoro del 4 luglio 2014"».

3.37

MANCUSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è inserito alla fine il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, il decreto di cui al periodo precedente entra in vigore alla scadenza della composizione della Commissione nominata con decreto del Ministro del Lavoro del 4 luglio 2014."».

3.38

MANDELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 98, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "*Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000," sono inserite le seguenti: "ovvero laurea LSNT/4 in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui ai Decreti MIUR n. 509 del 3 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2000, e n. 270 del 22 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 2004"».

3.40

SANTINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, dopo le parole: "anni 2015 e 2016", ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: ", 2017, 2018 e 2019".

3-ter. All'onere recato dal comma 3-bis, pari a 300.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante le risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come incrementato dall'articolo 1, comma 600, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

3.41

GIACOBBE, TURANO, Fausto Guilherme LONGO, DI BIAGIO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2016 si applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e nelle condizioni ivi indicati.

3-ter. I soggetti di cui al precedente comma in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il regime agevolativo stabilito dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147».

3.45

BERGER, SACCONI, ZELLER, LANIECE, PALERMO, PANIZZA, FRAVEZZI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, e successive modificazioni, le parole: "Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 10 gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 10 gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2017".

3-ter. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 3-bis si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

3.42

URAS, STEFANO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: "ed entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "ed entro il 31 dicembre 2017".

3-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nel 2017, 350 milioni per il 2018 e 400 milioni a decorrere dal 2019. All'onere recato dal presente comma, si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni per il 2018 e 150 milioni per il 2019, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

b) quanto a 130 milioni di euro nel 2017, 100 milioni di euro per il 2018, 50 milioni di euro per il 2019 e 200 milioni di euro per il 2020 a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.46

MANCUSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: "ed entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "ed entro il 31 dicembre 2017". Il comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è soppresso».

3.47

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, le parole: "ed entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "ed entro il 31 dicembre 2017".

3-ter. All'onere derivante dal precedente comma, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.48

FABBRI, SANGALLI, VERDUCCI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, le parole: "ed entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "ed entro il 31 dicembre 2017"».

3.49

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: "ed entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "ed entro il 31 dicembre 2017"».

3.50

D'ADDA, SACCONI, PARENTE, BERGER, SANTINI, ANGIONI, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è prorogato in favore dell'I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.180 (già 7.0.4)

CALDEROLI, STUCCHI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La disposizione di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 in favore dell'I.R.F.A – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus – è prorogata nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

Conseguentemente alla Tabella A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 1.000.000;

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000.

3.52

BIANCONI, MANCUSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole "a decorrere dall'anno 2014" sono inserite le seguenti: "e di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017". Al maggior onere finanziario che deriva dal primo periodo, pari ad euro 5 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

3.53

MUSSINI, BIGNAMI, ORELLANA, BATTISTA, VACCIANO, SIMEONI, DE PIETRO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "data del 31 dicembre 2012", con le seguenti: "data del 31 dicembre 2016";

b) al primo periodo, sostituire le parole: "adottati entro il 31 dicembre 2012", sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2017";

c) al primo periodo, sostituire le parole: "con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare", con le seguenti: "con assegnazione prioritaria nel territorio provinciale dell'organismo militare";

d) al secondo periodo, sostituire le parole: "la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014", con le seguenti: "la cui dotazione è incrementata di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2017"».

3.54

CAMPANELLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. In caso di utilizzo parziale del fondo di cui al comma 2 nel triennio 2014-2016 gli avanzi di bilancio sono destinati a prorogare le disposizioni del comma 1 ai successivi esercizi fino all'impiego dell'intero fondo"».

3.56

SANTINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, cessano i loro effetti il 31 dicembre 2016».

3.58

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: "2017", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "2018"».

3.62

MANCUSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, le parole: "10 gennaio 2017", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2018"».

3.59

DALLA TOR, MANCUSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, le parole: "1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2018"».

3.60

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: "2017" è sostituita dalla seguente: "2018"».

3.61

SANGALLI, FABBRI, VERDUCCI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: "2017" è sostituita dalla seguente: "2018"».

3.63

MANCUSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 le parole: "10 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2018"».

3.64

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: "2017" è sostituita dalla seguente: "2018"».

3.65

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: "2017" è sostituita dalla seguente: "2018"».

3.66

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e successive modificazioni, le parole: "10 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2018"».

3.67

SANTINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, cessano i loro effetti al 31 dicembre 2016 per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale».

3.12

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata fino al 31 dicembre 2017.

2-ter. A decorrere dall'anno 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dal comma 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

3.68

PAGLIARI, LEPRI, PIGNEDOLI, ORRÙ, PADUA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "per l'anno 2016" sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2016 e 2017" e le parole: "sino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2017";

b) al terzo periodo le parole: "sino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli episodi di disoccupazione verificati sia decorrere dal 10 gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2017";

c) all'ultimo periodo le parole: "nell'anno 2016" sono sostituite con le seguenti: "nell'anno 2017" e le parole: "dal 10 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "dal 10 gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016" e infine le parole: "entro il 31 maggio 2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016" sono sostituite

con le seguenti: "entro il 31 maggio 2017, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2017"».

3.69

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 10 gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2017, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2017 e di 24 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere, pari a 54 milioni di euro per l'anno 2017 e di 24 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 30 milioni per l'anno 2017 e a 24 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017 – 2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 24 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.305

MILO, MAZZONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 310, lettera e), capoverso "c-bis", della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sostituire le parole: "in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inferiore all'1,5 per cento del totale" con le seguenti: "con un punteggio, totalizzato sulla base delle attività individuate dal decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, non inferiore a 70.000 punti attività accertati in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali comprensivi degli interventi avviati con modalità telematiche».

3.70

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 214, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "11.000 soggetti," inserire le seguenti: "ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo, finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che abbiano comportato senza soluzione di continuità, la successiva collocazione in mobilità"».

3.71

CAMPANELLA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli allegati C ed E annessi all'articolo 1, commi 179 e 199 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) "Cuochi"».

3.72

MANCUSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I componenti degli organi di ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, che risultino in carica al 31 marzo 2017, e che siano stati eletti consiglieri due o più volte consecutive, possono essere eletti per un ulteriore mandato, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2, quarto comma, e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005. Gli stessi soggetti non possono tuttavia rivestire, all'interno del nuovo Consiglio, le medesime cariche elettive ove già ricoperte consecutivamente per i due mandati precedenti».

3.73

MANCUSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I componenti degli organi di ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, che risultino in carica al 31 marzo 2017, e che siano stati eletti consiglieri due o più volte consecutive, possono essere eletti per un ulteriore mandato, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2, quarto comma, e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005. Gli stessi soggetti possono tuttavia rivestire, all'interno del nuovo Consiglio, le medesime cariche elettive ove già ricoperte consecutivamente per un massimo dei due mandati precedenti».

3.74

MANCUSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I componenti degli organi di ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, che risultino in carica al 31 marzo 2017, e che siano stati eletti consiglieri due o più volte consecutive, possono essere eletti per un ulteriore mandato, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli. 2, quarto comma, e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005».

3.75

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di garantire le risorse finanziarie per il proseguimento del pagamento delle attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare ai lavoratori socialmente utili, la Convenzione tra il Ministero del lavoro e la regione Puglia è rinnovata per l'intero 2017 e è sottoscritta entro e non oltre il giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-ter Ai fini dell'attuazione del comma 3-bis, è autorizzata la spesa di 7,8 milioni di euro nel 2017. All'onere recato dal presente comma, pari a 7,8 milioni di euro nel 2017, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.76

MANASSERO, GUERRA, FORNARO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis* dopo le parole: "2016" sono aggiunte le seguenti: "e nel 2017" e prima delle parole: "ad eccezione di prestazioni di mini-Aspi e di NASpI" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente al 2016";

b) il comma 4-*ter* è sostituito dal seguente:

"4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, valutati, in 57 milioni di euro per l'anno 2016, in 158 milioni di euro per l'anno 2017 e in 100 milioni per l'anno 2018, si provvede, quanto a 38,1 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 18,9 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 158 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

3.301

PUGLIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017, limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata dalla NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata non si applica il secondo periodo del comma 1 di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e

Mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi 4 anni. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell'applicazione del primo periodo, non può superare il limite massimo di 6 mesi. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.307

PUGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 43, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: "2016" sono aggiunte le seguenti: "e nel 2017" e prima delle parole: "ad eccezione di prestazioni di miniAspi e di NASpI" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente al 2016". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e in 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.77

MANCUSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato sino al 31 dicembre 2017 a dare attuazione all'autorizzazione di spesa di cui al comma 403 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

3.78

MICHELONI, GIACOBBE, TURANO, Fausto Guilherme LONGO, DI BIAGIO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2017, al fine di migliorare l'efficienza delle procedure amministrative, di assicurare la correttezza dell'erogazione

delle prestazioni e di limitare il rischio di erogazioni indebite e di frodi, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a stipulare accordi con istituzioni pubbliche di Paesi esteri per lo scambio dei dati anagrafici, dello stato civile e della notizia dei decesso di tutti i titolari delle prestazioni gestite, sia in regime nazionale che in regime di totalizzazione internazionale.

3-ter. Gli accordi di cui al comma *3-bis* potranno essere stipulati con le istituzioni di Paesi con cui non sono in vigore convenzioni internazionali di sicurezza sociale previo assenso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

3.79

MICHELONI, GIACOBBE, TURANO, Fausto Guilherme LONGO, DI BIAGIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Con effetto dall'esercizio finanziario 2017, la percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stabilita nella misura del 78 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali. AI relativo onere pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.302

MARGIOTTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre del 1996, n. 564 che non hanno presentato la domanda di contribuzione figurativa per l'anno 2013 secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.303

MARGIOTTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 2013, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.181 (già 4.12)

TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 2013, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.304

MILO, MAZZONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 16, comma 2, della legge n. 152 del 30 marzo 2001 dopo la lettera c-ter) sono aggiunte le seguenti:

"c-quater) le disposizioni di cui alla lettera b) comma 1 dell'articolo 2 e alle lettere c-bis) e c-ter) comma 2 dell'articolo 16, non trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvalgano in via esclusiva di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi ed abbiano sedi proprie in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 70 per cento della popolazione italiana come accertata nell'ultimo censimento nazionale».

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

CRIMI, CATALFO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini (AS 2630);

premesso che:

l'articolo 3, comma 3 del decreto-legge in esame reca disposizioni in merito al pagamento di pensioni da parte dell'INPS;

considerato che:

l'articolo 35 comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successivamente modificato dall'articolo 13, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disciplina le modalità di verifica delle situazioni reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni collegate al reddito già in godimento;

in base a tali criteri, la verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento viene effettuata, a decorrere dal 10 gennaio di ciascun anno (e fino al 31 dicembre del medesimo anno), tenendo conto:

1. dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1388/71, conseguiti nello stesso anno;

2. dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente.

Con riferimento all'applicazione del citato comma 8, alcuni dubbi sono stati sollevati in ordine ai casi in cui il titolare di una prestazione collegata al reddito già in godimento o il suo coniuge cessino l'attività di lavoro per acquisire la pensione diretta e a tal proposito, l'INPS chiedeva chiarimenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

l'INPS pubblicava quindi il messaggio 15 agosto 2015, n. 5187 con il quale, nel recepire l'indicazione ricevute dal Ministero (nota prot. 29/0000076/P del 12 gennaio 2015), si chiariva che «ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali collegate al reddito già in godimento, in applicazione del citato comma 8 dell'articolo 35,

rileva il maggiore tra il reddito da lavoro dipendente percepito dal beneficiario e/o dal coniuge nell'anno precedente quello di decorrenza della pensione ed il reddito da pensione – liquidata a seguito della cessazione dell'attività di lavoro dipendente o del decesso del coniuge – dell'anno in corso»;

dunque, l'INPS, precedentemente al parere ministeriale da esso stesso richiesto, ha interpretato ed applicato la richiamata disposizione, in maniera errata e fortemente penalizzante per gli assicurati ai fini del riconoscimento e della corresponsione del trattamento legato al reddito;

nel medesimo messaggio tuttavia l'Istituto stabiliva che: «il criterio sopra descritto si applica alle pensioni aventi decorrenza da gennaio 2016 »creando però in tal modo una grave sperequazione tra coloro che sono andati in pensione antecedentemente al gennaio del 2016 e coloro che vi sono andati successivamente;

impegna il Governo:

a porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, opportuni provvedimenti finalizzati a sanare le situazioni di disparità createsi a seguito dei provvedimenti sopra illustrati e in particolare a rivedere il citato termine di gennaio 2016.

G3.101

COCIANCICH

Il Senato,

premesso che:

la legge n. 232 del 2016 ha comportato un irrigidimento della normativa in materia di delocalizzazione dei servizi di *call center*, prevedendo una parificazione della normativa prevista in caso di chiamate *inbound* (utente che chiama il *call center*) e di chiamate *outbound* (*call center* che chiama l'utente);

questa parificazione della normativa tra *inbound* ed *outbound* sembra del tutto ingiustificata, in quanto si tratta di due casistiche per loro natura molto diverse. Nelle chiamate *inbound* il cliente chiama il *call center* per risolvere una problematica verosimilmente connessa con la fruizione del servizio principale. È dunque un suo interesse ottenere modalità di contatto che gli permettano la risoluzione del problema. Nel caso invece delle chiamate *outbound*, è il *call center* a contattare il cliente per proporli offerte commerciali, che vengono spesso declinate dal cliente. Si tratta quindi di un'iniziativa del *call center*, non connessa con una specifica esigenza del consumatore;

pertanto, anche a livello pratico non si comprende l'effettivo vantaggio per l'utente di prevedere, anche in caso di chiamata *outbound*, la possibilità di poter richiedere di essere chiamato da un operatore sito in UE, di cui deve essere altresì garantita l'immediata disponibilità nell'ambito della stessa chiamata. Posto che nelle chiamate *outbound* è il *call center* a chiamare (e non il cliente), se quest'ultimo non desidera ascoltare l'offerta commerciale perché illustrata da un operatore sito in un paese extra UE, sarà per lui sufficiente concludere la telefonata (come già avviene oggi);

l'equiparazione tra *inbound* e *outbound* comporta inoltre per le aziende nuove oggettive spese legate alle funzionalità tecniche ed operative richieste, costi che gravano sulle aziende senza comportare un effettivo vantaggio per gli utenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di distinguere e disciplinare diversamente, nell'ambito della normativa in materia di delocalizzazione dei servizi di *call center*, i casi di chiamata *inbound* e di chiamata *outbound*, prevedendo per il caso dell'*outbound* il solo obbligo per il *call center* di informare l'utente sul Paese estero in cui l'operatore è fisicamente collocato, anche al fine di evitare per le aziende nuove oggettive spese del tutto ingiustificate.

G3.102

D'ADDA

Il Senato,

premesso che:

il regime sperimentale «opzione donna» è una misura che offre la possibilità di conseguire il diritto di accesso al trattamento pensionistico di anzianità alle lavoratrici che abbiano un'anzianità totalmente contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti, e a 58 anni per le lavoratrici autonome;

questa misura, introdotta dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, prevede che «In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180»;

con le circolari n. 35 e n. 37 del 2012, l'Inps ha applicato a tale regime sperimentale un elemento ulteriore, dopo le modifiche introdotte

dalla «riforma Fornero» (di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), prevedendo, per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, al requisito anagrafico dei 57 anni per le lavoratrici dipendenti e 58 per quelle autonome l'incremento (3 mesi) legato all'aumento dell'aspettativa di vita, escludendo così le lavoratrici nate nel quarto trimestre 1957/1958;

considerato che:

la legge di bilancio 2017, come uscita dal voto della Camera dei deputati, ai commi da 222 a 225, sana tale ingiustizia, prevedendo una estensione di sette mesi, con uscita al 31/07/2016, che fa rientrare le lavoratrici escluse e, così, supera le criticità emerse dalle circolari INPS;

al fine di raggiungere tale risultato, sono stati essenziali il monitoraggio e i fondi del contatore, inizialmente stanziati in 2,5 miliardi di euro;

tali fondi consentono di valutare la possibilità di una ulteriore proroga, da valutarsi fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino ad esaurimento delle risorse stesse;

impegna il Governo:

a mantenere l'impegno preso con la legge di stabilità per il 2016 di prevedere una relazione alle Camere da parte del Governo stesso, entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base dei dati rilevati dall'Inps nell'ambito della propria attività di monitoraggio sull'attuazione della sperimentazione;

a valutare l'opportunità, nel caso in cui dall'azione di monitoraggio dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, di considerare, con successivo provvedimento legislativo, l'utilizzo delle risorse giacenti per la prosecuzione della sperimentazione fino al 31/12/2018, iniziando un percorso di complessiva rivalutazione del regime pensionistico delle donne, che sani quelle disuguaglianze di genere create da una situazione sociale complessiva che ha radici nel passato e, pur tuttavia, continua ad ipotecare presente e futuro.

G3.103

FABBRI, BORIOLI, GRANAIOLA, FAVERO, ROMANO, FASIOLO, D'ADDA, BAROZZINO, BERGER

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante «Proroga e definizione di termini»,

premessi che:

l'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame, modificando il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, proroga – da sei a dodici mesi successivi all'adozione del regolamento interministeriale con cui vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro – il termine entro cui restano in vigore le attuali disposizioni relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici;

il SINP è stato istituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di assicurare la concentrazione di tutti i dati in possesso dei vari enti e amministrazioni in materia di controlli, vigilanza e prevenzione sui luoghi di lavoro; per la sua piena attuazione era, tuttavia, necessario un provvedimento di fonte normativa secondaria;

nel 2016, proprio per dare operatività al SINP, è stato emanato il suddetto regolamento interministeriale, dando così finalmente riscontro – dopo otto anni dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 – alle legittime aspettative dei lavoratori, delle imprese, degli enti, delle associazioni e delle pubbliche amministrazioni;

il funzionamento effettivo del SINP costituisce un'innovazione indispensabile, efficiente, e moderna per il coordinamento e l'organizzazione della prevenzione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il cui effettivo funzionamento non risulta ulteriormente procrastinabile;

considerato che:

il SINP peraltro porterà anche ad una serie di economie di scala nell'impiego delle risorse finanziarie e umane disponibili per la vigilanza sui luoghi di lavoro;

impegna il Governo:

a verificare costantemente che la proroga prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, sia funzionale sin da subito ad ogni adempimento tecnico, amministrativo e organizzativo per il funzionamento reale, effettivo e operativo del SINP;

a destinare tutte le risorse economiche e personali necessarie per rispettare il termine di dodici mesi in modo da assicurare la completa attuazione del coordinamento amministrativo e informatico dei dati in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro;

a vigilare affinché tutti gli enti e le amministrazioni tenute a far confluire i propri sistemi informativi nel SINP si attivino tempestivamente.

EMENDAMENTI

3.0.1

AIELLO, MANCUSO, BILARDI, BARANI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le Aziende del Servizio sanitario nazionale possono consentire il pensionamento anticipato dei loro dirigenti sanitari alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto almeno un'età pari a 62 anni ed in presenza di un'anzianità contributiva pari a 40 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo, nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui. Durante gli anni dello scivolo, l'importo dell'assegno pensionistico è ridotto del venti per cento fino al conseguimento dell'età pensionabile per legge. Conseguentemente i posti in organico sono soppressi, per essere successivamente riassegnati nella misura di un terzo, da coprire facendo ricorso alle normali procedure concorsuali.

2. All'onere di cui al comma 1, stimato in 100 milioni annui a decorrere dal 2017 si provvede:

a) per un importo pari a 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relative al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, le occorrenti variazioni di bilancio.

b) per un importo pari a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

3.0.50 (già 7.51)

AIELLO, MANCUSO, BILARDI, BARANI, COMPAGNONE, SCAVONE, MILO, MAZZONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le Aziende del Servizio sanitario nazionale possono consentire il pensionamento anticipato dei loro dirigenti sanitari alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto un'età pari a 63 anni e 7 mesi ed in presenza di un'anzianità contributiva pari a 40 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo. Lo scivolo massimo consentito è pari a 3 anni, durante i quali l'importo dell'assegno pensionistico è ridotto del 33 per cento. Conseguentemente i posti in organico sono soppressi, per essere successivamente riassegnati nella misura di un terzo da coprire facendo ricorso alle normali procedure concorsuali».

3.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi)

1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n.147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019" e le parole: "31 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020";*

b) *al comma 2, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";*

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017. All'onere recato dal presente comma,

pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2».

3.0.3

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi)

1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019" e le parole: "31 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020";*

b) *al comma 2, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";*

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017. All'onere recato dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 1-ter».

3.0.60 (già 3.43)

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019" e le parole: "31 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020";*

b) *al comma 2, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».*

3.0.61 (già 6.118)

TOMASELLI, SANTINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: 31 dicembre 2016, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019", e le parole: "31 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020";*

b) *al comma 2, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».*

3.0.4

MANDELLI, BOCCARDI, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi)

1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008; n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019" e le parole: "31 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020";*

b) *al comma 2, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».*

3.0.5

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi)

1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019" e le parole: "31 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020";*

b) *al comma 2, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».*

3.0.6

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi)

1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n.147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019" e le parole: "31 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020";*

b) *al comma 2, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».*

3.0.7

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi)

1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019" e le parole: "31 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020";*

b) *al comma 2, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».*

3.0.9

MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi)

1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019" e le parole: "31 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

3.0.10

GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi)

1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n, 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n.147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019" e le parole: "31 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020";*

b) *al comma 2, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».*

3.0.8

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per l'anno 2017, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dai secondo contratto stipulate con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-*octies*, del medesimo decreto legislativo.

2. Al relativo onere, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2017 e a 12 milioni di euro a decorrere dal 201, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 4.

4.1

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, TARQUINIO, PERRONE

Sopprimere i commi 1 e 2.

4.2

GALIMBERTI

Sopprimere il comma 1.

4.3

LUCIDI, CRIMI, PUGLIA

Sopprimere il comma 2.

4.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere il comma 2.

4.5

CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 2.

4.6

CRIMI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «30 giugno 2017».

4.8

MALAN, MANDELLI, CERONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti a asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*) del decreto del Ministero dell'Interno 16 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti da tale lettera *a*), al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dello stesso comma».

4.9

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti a asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*) del decreto del Ministero dell'Interno 16 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti da tale lettera *a*), al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dello stesso comma».

4.10

BROGLIA, ZANONI, SANTINI, LAI, DEL BARBA, LUCHERINI, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, PAGLIARI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti a asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto non si sia ancora provveduto all'adegua-

mento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*) del decreto del Ministero dell'Interno 16 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti da tale lettera *a*), al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dello stesso comma».

4.11

BLUNDO, PAGLINI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. In deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2017 le procedure di valutazione per il reclutamento di ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, oppure di contratti a tempo determinato o di formazione, contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, nonché di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata, sono inseriti a domanda in un "Elenco nazionale dei ricercatori" dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei *curricula* scientifici e didattici posseduti.

3-*ter*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità attuative in base alle quali le università possono attingere dall'elenco nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza, di cui al comma 5-*bis*, per l'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato.».

4.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al primo periodo sostituire le parole: "sesto anno", con le seguenti:

"decimo anno", e al terzo periodo sostituire le parole "settimo anno", con le seguenti: "undicesimo anno"».

4.14

CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, sostituire: «2019-2020», con: «2018-2019».

4.15

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. I docenti che conseguono l'abilitazione entro l'anno accademico 2017-2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive, a decorrere dal primo aggiornamento utile.

4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2017-2018, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 96, lettera b) della legge 13 luglio 2015, n. 107, avverrà annualmente. Risulta pertanto abrogato il comma 10-bis, dell'articolo 1, della legge 25 febbraio 2016, n. 21.».

4.16

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, si applicano anche all'anno accademico 2016-2017 per il personale docente che, nel medesimo anno accademico, abbia maturato i requisiti ivi previsti nei corsi accademici di primo e secondo livello presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del medesimo ar-

ticolo 19, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4-ter. All'onere di cui al comma *4-bis*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.17

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«*4-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, si applicano anche all'anno accademico 2016-2017 per il personale docente che, nel medesimo anno accademico, abbia maturato i requisiti ivi previsti nei corsi accademici di primo e secondo livello, presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4-ter. All'onere di cui al comma *4-bis*, pari a 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.18

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«*4-bis.* Sono prorogati i termini per la costituzione dell'organico di potenziamento di cui all'articolo 1, comma 95, legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per gli anni scolastici successivi all'anno scolastico 2015-2016 per il personale docente della scuola dell'infanzia, il personale Ata e il personale educativo.

4-ter. Con successivo provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 8 mila unità per il personale docente della scuola dell'infanzia, alle 20mila unità per il personale Ata e alle 500 unità per il personale educativo. La copertura finanziaria sarà garantita dall'aumento delle accise sui tabacchi lavorati e di quelle sui prodotti alcolici.

4-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità attuative delle assunzioni sui posti di cui al comma 4-ter».

4.19

RUTA

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Sono prorogati fino all'indizione del concorso docenti successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di validità delle graduatorie di merito già pubblicate o ancora in fase di elaborazione in esito alle procedure concorsuali di cui ai decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 febbraio 2016, nn. 105, 106, 107, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (IV serie speciale - Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016.

4-ter. All'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sopprimere le parole "La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento"».

4.20

BUEMI, ROMANO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici

di cui al decreto Direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4 serie speciale – n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015 e indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 87 della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva o almeno una prova d'esame e abbiano, alla data dell'approvazione della presente legge, un contenzioso in relazione al concorso suddetto.

4-ter. All'attuazione delle procedure di cui al comma 4-bis si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.21

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni è inserita una fascia aggiuntiva di docenti purché siano in possesso di abilitazione all'insegnamento e siano inseriti nelle graduatorie di seconda e terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini e le modalità per l'inserimento nella predetta graduatoria aggiuntiva».

4.22

MANCUSO, BIANCONI, Giuseppe ESPOSITO, CONTE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro in ragione d'anno, per il triennio 2017-2020, alle Università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, aventi un numero complessivo di iscritti ai corsi di laurea non superiore a tremila studenti, escluse le Università telematiche, con sede legale in una delle Regioni Obiettivo Convergenza, è riconosciuto un contributo proporzionale al numero degli iscritti, nella misura di euro 3.500,00 a studente, finalizzato al sostegno delle spese generali di funzionamento. Nel caso in cui le somme stanziare annualmente siano eccedenti rispetto al numero di studenti iscritti, la residua parte è proporzionale ripartita tra le stesse per il potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali e dei servizi agli studenti. All'onere previsto, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020 si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

4.23

CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 5.

4.24

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. A decorrere dal 10 settembre 2017, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 10 giugno 2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e occupato, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, è inserito, a domanda, nelle relative graduatorie provinciali. Al personale di cui al precedente periodo è riconosciuto, ai fini dell'inserimento a pettine nelle graduatorie, il solo servizio prestato nella qualifica ATA.

5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da *5-ter* a *5-octies*.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, pari a 460 milioni di euro, a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da *5-quarter* a *5-octies*.

5-quarter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

5-quinquies. All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

5-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

5-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da *5-quater* a *5-sexies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

5-octies. Le modifiche introdotte dai commi *5-quater* e *5-sexies*, rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2016"».

4.25

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* Sono prorogati fino al 2018-2019 i termini per la costituzione dell'organico di potenziamento di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il personale docente della scuola dell'Infanzia, nonché per il personale Ata e per il personale educativo socio-pedagogico, nelle more dell'attuazione dei principi di delega di cui ai commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

5-ter. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 9.000 unità per il personale docente della Scuola dell'infanzia, a 6.000 unità per il personale Ata e a 1.000 unità per il personale educativo socio-pedagogico.

5-quater. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 5-bis, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 5-quinquies a 5-nonies.

5-quinquies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

5-sexies. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

5-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

5-octies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 5-quinquies a 5-septies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

5-nonies. Le modifiche introdotte dai commi 5-quinquies e 5-septies, rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

4.26

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per contrastare l'analfabetismo di ritorno ed il calo del consumo di libri e promuoverne l'acquisto da parte dei cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, è assegnata una carta elettronica per le librerie a partire dallo aprile 2017. La carta, dell'importo nominale di 200 euro annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo.

5-ter. La carta è assegnata nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2017, 2018 e 2019 e ne hanno titolo i contribuenti appartenenti ai nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a euro 15 mila. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta.

5-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

5-quinquies. Al primo periodo del comma 46 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte; in fine, le seguenti parole: ", nonché quella del finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura".

5-sexies. Il Centro per il libro e la lettura (CEPELL) costituito presso il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, adotta annualmente il Piano per il contrasto della povertà culturale. Per l'adozione delle misure necessarie per la sua attuazione è assegnata al CEPELL una dotazione di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

5-septies. Le librerie indipendenti sono imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi tre anni, il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti è ridotto del 30 per cento. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.

5-octies. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, alle

librerie indipendenti, i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro.

5-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali del turismo, da adottare entro sessanta giorni mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui ai commi *5-bis*, *5-sexies* e *5-octies*.

5-decies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *5-ter* sono quantificati in 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019; quelli derivanti dal comma *5-sexies* al comma *5-octies* sono quantificati in 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. Agli oneri di cui ai precedenti periodi si fa fronte, fino al fabbisogno, con le maggiori risorse derivanti da un aumento, a decorrere dall'anno 2017, pari allo 0,5 per cento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dal comma 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208».

4.27 (testo 2)

RICCHIUTI, AMATI, BARANI, CORSINI, PADUA, SCALIA, COMPAGNONE, GINETTI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* Ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusivo riferimento ai candidati che abbiano superato almeno una prova d'esame o abbiano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio oppure avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015 riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo il superamento della quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza 1° gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018.

5-ter. All'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole da: "106,95 milioni di euro" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "105,95 milioni di euro per il 2018, 104,402 milioni di euro per il 2019, 113,45 milioni di euro per il 2020,

107,45 milioni di euro per il 2021, 99,45 milioni di euro per il 2022, 89,45 milioni di euro per il 2023, 77,45 milioni di euro per il 2024, 64,45 milioni di euro per il 2025 e 50,45 milioni di euro annui a decorrere dal 2026».

4.28

MANCUSO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Tutti i docenti precari abilitati, compresi diplomati magistrale ante 2001/2002, docenti in possesso di TFA e PAS, docenti precari con laurea in scienze della formazione primaria vecchio e nuovo ordinamento, insegnanti tecnico pratici diplomati ante 2001/2002 e docenti precari abilitati all'estero possono inserirsi, su richiesta, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in relazione ai titoli posseduti e al punteggio maturato a seguito di apposito decreto emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che fissa i termini per l'inserimento nelle suddette graduatorie a decorrere dall'aggiornamento previsto per l'anno scolastico 2018/2019.

5-ter. I docenti non abilitati, iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano maturato almeno 180 giorni di servizio per tre annualità, anche non consecutivi, nell'arco di 10 anni, possono, su richiesta effettuata entro il termine previsto per l'aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto, inserirsi nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto».

4.29

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. I docenti precari abilitati, siano essi diplomati magistrale ante 2001/2002, docenti in possesso di TFA e PAS, docenti precari con laurea in scienze della formazione primaria vecchio ordinamento e docenti precari abilitati all'estero, possono inserirsi, su richiesta, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in relazione ai titoli posseduti e al punteggio maturato a seguito di apposito decreto emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che fisserà i termini per l'inserimento nelle suddette graduatorie a decorrere dall'aggiornamento previsto per l'anno scolastico 2018/2019.

5-ter. I docenti non abilitati, iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano maturato almeno 180 giorni di servizio per 3 annualità, anche non consecutivi, spalmati su 10 anni, possono, su richiesta effettuata entro il termine previsto per l'aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto, inserirsi nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto».

4.30

BLUNDO, PAGLINI

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:

«*5-bis.* I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno scolastico 2017-2018 sono inseriti nella fascia aggiuntiva delle graduatorie a esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), e comma 607 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto per l'anno scolastico 2018-2019».

4.31

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* Dall'anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

5-ter. Dall'anno accademico 2017/2018, il *turn-over* delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento della dotazione organica più il 100 per cento delle cessazioni. I posti vacanti in pianta organica saranno ripartiti assegnando il 50 per cento dei posti alle graduatorie di cui al comma *2-bis* e il 50 per cento dei posti a concorso regolato da apposito decreto del Presidente della Repubblica in applicazione dell'articolo 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 1999 e articolo 19 comma 01 della legge n.128 del 2013, fermo restando il ricorso in via prioritaria alle pregresse graduatorie nazionali ad esaurimento per gli insegnamenti in cui queste, risultino non ancora esaurite.

5-quater. Nelle more dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma *5-ter* recante le nuove norme sul reclu-

tamento, si fa ricorso alle graduatorie nazionali ad esaurimento vigenti per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

5-quinquies. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali di cui al comma *5-bis* sono bloccate le conversioni o variazioni di organico, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di cui ai commi *5-bis* e *5-ter*.

5-sexies. Per quanto previsto dai commi *5-bis*, *374-ter*, *5-quater* del presente articolo, sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

5-septies. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da *5-bis* a *5-sexies* del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 68,95 milioni di euro per il 2017, di 96,75 milioni di euro per il 2018, di 110,402 milioni di euro per il 2019, di 119,45 milioni di euro per il 2020, di 113,45 milioni di euro per il 2021, di 104,45 milioni di euro per il 2022, di 95,45 milioni di euro per il 2023, di 83,45 milioni di euro per il 2024, di 70,45 milioni di euro per il 2025 e di 56,45 milioni di euro annui a decorrere dal 2026».

4.32

AMIDEI, BERNINI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* Dall'anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

5-ter. Dall'anno accademico 2017/2018, il *turn over* delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica.

5-quater. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali».

4.33

COCIANCICH

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituire dal seguente:

"1. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi attualmente in carica si svolgeranno contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale in carica, se scadono in un intervallo antecedente a quello indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate.";

b) Il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il Presidente è responsabile del procedimento elettorale. La votazione è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti purché non inferiore al decimo degli iscritti.";

c) Il comma 12 è abrogato».

4.94

SILVESTRO, MATURANI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per garantire il corretto ed efficiente svolgimento delle procedure di rinnovo dei vertici previste all'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e per assicurare la piena operatività dell'Ente, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi in carica, unitamente a tutti i Consigli territoriali, è prorogato nelle sue funzioni fino al 31 dicembre 2018».

4.34

PUGLISI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 55, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "nei tempi e con le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti," sono sostituite dalle seguenti: "in un tempo, di almeno 5 anni, e con le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti,"».

4.35

LANZILLOTTA, SANTINI, RUSSO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«Per l'attuazione dell'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo di cui alla parte I, titolo II, capo III, sezione II del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continua ad applicarsi l'articolo 67 comma 1 dello stesso decreto».

4.36

PEZZOPANE

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, resta fermo all'anno scolastico 2016/2017 per il triennio successivo al solo fine di aggiornare il punteggio. È confermata la proroga all'anno scolastico 2017/2018 per le richieste di trasferimento da una provincia all'altra».

4.37

AIELLO, MANCUSO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire l'interscambio di risorse umane tra il Servizio sanitario nazionale e le Università, al comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "limitatamente alle attività di carattere sanitario, ai professori ed ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziali e che abbiano

esercitato l'opzione per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con la facoltà di mantenere il regime di tempo pieno"».

4.38

PUGLISI, PAGLIARI, DI GIORGI, Elena FERRARA, FATTORINI, FASIOLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "sesto anno" sono sostituite dalle seguenti: "decimo anno" e le parole: "settimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "undicesimo anno"».

4.39

MORGONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno scolastico 2017/2018, i requisiti minimi per acquisire o mantenere l'autonomia scolastica previsti dall'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, non si applicano agli istituti comprensivi dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

4.40

PUGLISI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 107-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

4.41

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, ZELLER, ZIN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 107-bis, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

4.42

PUGLISI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come rideterminata ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.43

PUGLISI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole "e 2015-2016" sono sostituite dalle seguenti: ", 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018"».

4.44

PANIZZA, PALERMO, BERGER, BATTISTA, BUEMI, FRAVEZZI, ZELLER, ZIN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, al comma 6-bis, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"».

4.90

DE POLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per gli aspiranti alla dirigenza scolastica che alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 avevano in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2015, sono prorogati i termini di una nuova sessione speciale del corso intensivo della durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della medesima legge».

4.45

STEFANO, URAS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sono prorogati anche per gli aspiranti che alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 avevano in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2015, i termini di una nuova sessione speciale del corso intensivo della durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della medesima legge».

4.50

BLUNDO, PAGLINI

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, il seguente:

«5-bis. Per gli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, s'intendono prorogati, fino alla data di conversione in legge del presente decreto, i termini di cui all'articolo 1, comma 88, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107».

4.47

MANCUSO, BIANCONI, CONTE, TORRISI, PAGANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il termine per la partecipazione al corso di formazione di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogato al 31 dicembre 2017».

4.48

ORRÙ, LUMIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il termine per la partecipazione al corso di formazione di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogato al 31 dicembre 2017.».

4.302

SCAVONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I soggetti che hanno partecipato al corso di formazione intensivo previsto dal comma 87 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sono ammessi a svolgere la prova ai sensi del decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, entro il 31 dicembre 2017».

4.49

Mauro Maria MARINO, LUMIA, ORRÙ

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di durata di 80 ore complessive, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei soggetti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015».

4.51

SANTINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 101, le parole: "anno scolastico 2015/2016", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018". Con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 16.000 unità per il personale decente della scuola dell'infanzia. La copertura finanziaria sarà garantita dai risparmi conseguenti alle mancate assunzioni nell'anno scolastico 2015/2016 ammontanti a 400 milioni. Come per gli altri ordini e gradi di scuola, le assunzioni devono avvenire secondo le graduatorie ad esaurimento vigenti alla data di pubblicazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e secondo le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, degli inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento medesime come per tutte le altre graduatorie comprese nel piano straordinario di assunzione».

4.52

PUGLISI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 i posti confluiti nell'organico dell'autonomia ai sensi dell'articolo 1, comma 95, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono ripartiti tra i gradi di istruzione, fermi restando i criteri di cui al secondo periodo del medesimo articolo 1, comma 95, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 64, della citata legge, nel limite della spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della medesima legge».

4.53

GIRO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sostituire le parole: "Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017" con le seguenti: "Limitatamente agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018" e le parole: "Per l'anno scolastico 2016/2017" con le parole: "Per l'anno scolastico 2017/2018" e aggiungere, alla fine del comma, le seguenti parole: "Per l'anno scolastico 2017/2018, in sede di mobilità dei docenti, è prioritariamente consentita la assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico dell'autonomia, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2016/2017, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della scuola e Istituto di assegnazione. L'opzione di cui al precedente periodo può essere esercitata su posti dell'organico dell'autonomia assegnati nell'ambito dell'Istituto, da formarsi anche con spezzoni diversi compatibili tra loro oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontrano il possesso del titolo di abilitazione. Le disposizioni di cui al presente comma non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

4.55

MANCUSO, BIANCONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole: "Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018" e le parole: "entro l'anno scolastico 2015/2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno scolastico 2016/2017";

b) al sesto periodo le parole: "per l'anno scolastico 2016/2017" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018"».

4.300

MARGIOTTA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 comma 108, della legge 13 luglio 2015 n. 107, alla fine del periodo aggiungere il seguente: "Per l'anno scolastico 2017/2018 è autorizzato un piano di mobilità territoriale e professionale a carattere interprovinciale, a domanda, in deroga al vincolo triennale – di cui all'articolo 399, comma 3, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, rivolto ai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016. Tale mobilità avviene esclusivamente sugli ambiti richiesti dal docente, sulla totalità dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia"».

4.301

MARGIOTTA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis All'articolo 1 comma 108, della legge 13 luglio 2015 n. 107, alla fine del periodo aggiungere il seguente: "E prorogato per l'a.s. 2017/2018, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, quanto previsto all'articolo 1 comma 108 della legge n. 107 del 2015"».

4.57

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 110 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'ultimo periodo è soppresso».

4.58

GIRO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 131 della legge 13 luglio 2015, n 107, le parole: "A decorrere dall'anno scolastico 2016/17" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera *b*)" e dopo il comma 131, sono aggiunti i seguenti:

"131-*bis*. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza del personale docente, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) gli incarichi di supplenza sono attribuiti dal dirigente scolastico ad aspiranti non assunti con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. La stipula di un contratto a tempo indeterminato comporta la decadenza dalle graduatorie di cui alla lettera *b*);

b) a ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 7, ai fini dell'individuazione dei docenti aventi titolo a incarichi di supplenza, corrisponde:

1) una graduatoria di ambito di I fascia riservata ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, articolata per gradi di istruzione e classi di concorso;

2) una graduatoria di ambito riservata ad aspiranti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, articolata per gradi di istruzione;

3) relativamente alla scuola secondaria di I e II grado, una graduatoria di ambito di II fascia, ad esaurimento, riservata ad aspiranti in possesso del solo titolo di studio già inseriti nelle vigenti graduatorie di istituto di III fascia;

c) ciascun aspirante può richiedere l'inserimento in una o più graduatorie di ambito ricomprese nella stessa provincia per ciascuna classe di concorso per cui sia in possesso del titolo di abilitazione, di specializzazione sul sostegno o, nei casi di cui alla lettera *b*) sub *iii.*, del titolo di studio;

d) gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di ambito di I fascia e nella graduatoria di ambito per il sostegno cui alla lettera *a*) possono altresì presentare domande di messa a disposizione, per i relativi posti e classi di concorso presso istituzioni scolastiche non ricomprese nella provincia della graduatoria di inserimento, al fine dell'attribuzione di incarichi di supplenza, in subordine allo scorrimento della relativa graduatoria territoriale di cui alla lettera *a*) e con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui alla lettera *b*), sub *iii*;

e) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le tabelle di valutazione dei titoli concernenti le graduatorie di cui alla lettera a);

f) in prima applicazione del presente articolo, le graduatorie sono istituite a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e sono altresì ricostituite ogni triennio;

g) nelle more degli aggiornamenti di cui alla lettera f), entro il 31 luglio di ciascun anno le graduatorie di cui al comma 3, lettere a) e c) sono integrate da un elenco aggiuntivo, relativo a ciascun anno di inserimento, ove sono inseriti gli aspiranti che hanno conseguito, entro tale termine, il titolo di abilitazione e di specializzazione. Gli aspiranti ivi inseriti hanno diritto all'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine agli aspiranti collocati nelle relative graduatorie di I fascia e con priorità sugli aspiranti collocati in II fascia;

h) la sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato depennamento dell'aspirante da tutte le graduatorie territoriali e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale inserito nelle graduatorie di cui alla lettera b), sub *iii*, resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie territoriali di cui alla lettera b) sub *ii* e sub *iii* una volta acquisiti i relativi titoli».

4.59

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "10 settembre 2016", sono sostituite con le seguenti: "10 settembre 2019"».

4.60

BLUNDO, PAGLINI

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, il seguente:

«5-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogato al 10 settembre 2019, coerentemente con il rinvio all'anno scolastico 2018-2019 dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, come dispo-

sto dall'articolo 1, comma 10-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2015, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21».

4.61

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, il comma 133 è sostituito con il seguente:

"133. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data del 31 agosto 2016, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, transita per mobilità intercompartimentale, a domanda, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

4.62

RICCHIUTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 30 giugno 2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca trasmette alle Camere un rendiconto sull'ammontare delle somme erogate all'istituzioni scolastiche, sulla loro destinazione e sui contatti ricevuti dal portale di cui al comma 149";

b) il comma 148-*bis* è abrogato».

4.63

PUGLISI, DI GIORGI, FASIOLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al comma 147, secondo periodo, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola "spese" sono aggiunte le seguenti: "per gli interventi che migliorano l'occupabilità degli studenti,"».

4.64

GIRO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'ultimo periodo è soppresso».

4.65

GIRO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'ultimo periodo sostituire la parola: "novanta", con la parola: "trenta"».

4.66

PAGLIARI, PIGNEDOLI, ORRÙ, LEPRI, PADUA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall'articolo 259 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "e per quello successivo" sono sostituite dalle seguenti: "e per i tre periodi d'imposta successivi"».

4.67

PAGLIARI, ZANONI, PIGNEDOLI, PADUA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come emendamento dall'articolo 259 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "e per quello successivo", sono sostituite dalle seguenti: "e per i tre periodi d'imposta successivi"».

4.68

PAGLIARI, PUGLISI, DI GIORGI, Elena FERRARA, FATTORINI, LEPRI, ORRÙ, PIGNEDOLI, SAGGESE, PADUA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 16, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e successive modificazioni, le parole: "e per quello successivo", sono sostituite dalle seguenti: "e per i tre periodi d'imposta successivi"».

4.69

MILO, BARANI, MAZZONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 607 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "2016", è sostituita dalla seguente: "2018"».

4.70

BULGARELLI, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, AIROLA, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2016 e 2017". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.71

PUGLISI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il termine di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile del 2016, n. 95, è prorogato di trenta giorni».

4.72

PUGLISI

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 313, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, dopo le parole: "si intendono", le seguenti: ", previa modificazione del vigente Accordo di partenariato in accordo con la Commissione europea,"».

4.73

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 620 è abrogato».

4.74

CONTE, VICECONTE, AIELLO, MANCUSO, GIACOBBE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 1, articolo 3, del Decreto Interministeriale 16 settembre 2016 n.716, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria per non medici incardinate in Dipartimenti/Scuole/Strutture di Area Sanitaria che hanno avuto attivati i propri percorsi didattici in epoca precedente al presente decreto, fruendo di apposita rete formativa anche in regime di convenzione con Facoltà/Scuole di Medicina di altra sede, possono continuare la propria attività didattica, convenzionando la propria rete formativa con una omologa Scuola di Specializzazione, incardinata presso Facoltà/Scuole di Medicina di altra sede"».

4.75

GIRO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al solo fine di tutelare il valore dei titoli di studio conseguiti o in via di conseguimento ai sensi della normativa previgente preordinati all'accesso alle procedure di abilitazione ovvero alle supplenze, l'articolo

5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, è sostituito dal seguente:

"1. Mantengono la possibilità di partecipare alle prove di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e alle graduatorie di istituto di III fascia di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto del ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, nei termini previsti dalla legislazione vigente, coloro i quali, all'entrata in vigore del presente regolamento:

a) sono in possesso del titolo di studio di accesso; subordinatamente all'acquisizione degli eventuali titoli ed esami richiesti, alle previgenti classi di concorso, come ride finite nelle Tabelle A e B del presente regolamento;

b) sono iscritti a uno dei percorsi di studio finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera *a)*, subordinatamente al conseguimento del titolo ed all'acquisizione degli eventuali titoli ed esami richiesti"».

4.76

GIRO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I termini di durata delle graduatorie di merito del concorso bandito con i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, 106 e 107 sono prorogati sino all'esaurimento dei candidati dichiarati vincitori ai sensi dell'articolo 400, comma 19 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni (Testo Unico). Ai fini di garantire la copertura dei posti di anno in anno risultanti vacanti e disponibili, a prevenzione dell'abuso di contratti a termine e nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera, le predette graduatorie, ove non fosse a tal fine sufficiente la quota di maggiorazione del 10 per cento di cui all'articolo 400, comma 15 del predetto testo unico, sono integrate annualmente da un numero di candidati pari alle predette facoltà assunzionali che hanno positivamente superato le prove delle rispettive procedure regionali, secondo la graduazione stabilita dalla commissione, fermo restando la vigenza triennale di cui all'articolo 400, comma 01 del Testo Unico».

4.77

GIRO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I termini di durata delle graduatorie di merito del concorso bandito con i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, 106 e 107 sono prorogati sino all'esaurimento dei candidati dichiarati vincitori ai sensi dell'articolo 400, comma 19 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni».

4.78

GUALDANI, MANCUSO

Dopo il comma aggiungere il seguente:

«5-bis. Nelle more del completamento dell'integrazione con l'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo (ISMETT), a decorrere dall'anno 2017 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui in favore della Fondazione Ri.MED di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di assicurare l'attuazione del suo piano programmatico e garantire la continuità dei progetti e programmi di ricerca nel campo delle biotecnologie e della biomedicina sino alla completa realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (CBRB) in Sicilia. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.80

PADUA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di tutelare il sistema scolastico nazionale, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche, i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per almeno 65 ore, svolgono un tirocinio formativo in tempi, forme e modalità stabilite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vi-

gore della presente legge, affiancando un dirigente scolastico, nominato tutor formativo. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, e a seguito di una prova scritta sull'esperienza maturata, i soggetti di cui al primo periodo, secondo l'età anagrafica, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici su posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, a partire dal primo settembre 2017. Coloro i quali dovessero rimanere esclusi per carenza di posti disponibili sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128. Dalle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.81

ORRÙ, LUMIA

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di tutelare il sistema scolastico nazionale, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 8 luglio 2015, n. 107, per almeno 65 ore, svolgono un tirocinio formativo nei tempi, nelle forme e nelle modalità stabilite da un decreto ministeriale emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, affiancando il dirigente scolastico senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

5-*ter*. A conclusione del periodo di tirocinio formativo di cui al comma 1, a seguito di una prova scritta sull'esperienza maturata, i soggetti al comma 1 sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici su posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 a decorrere dal 10 settembre 2017 secondo l'età anagrafica.

5-*quater*. I soggetti di cui al comma 1 che restano esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

4.82

MANCUSO, BIANCONI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di tutelare il sistema scolastico nazionale, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione per almeno 65 ore indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 107 del 13 luglio 2015 svolgono un tirocinio formativo nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da decreto ministeriale emanato dal MIUR entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato *tutor* senza oneri per lo Stato. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, a seguito di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici su posti già autorizzati con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti 14 settembre 2016 a partire dal primo settembre 2017 secondo l'età anagrafica. I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

All'onere di cui al comma 5-bis, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

4.303

SCAVONE, COMPAGNONE, MAZZONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di tutelare il sistema scolastico nazionale, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione per almeno 65 ore indetto ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 107 del 13 luglio 2015 svolgono un tirocinio formativo nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da decreto ministeriale emanato dal MIUR entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato *tutor* senza oneri per lo Stato.

A conclusione del periodo di tirocinio formativo, a seguito di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici su posti già autorizzati con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016 a partire dal primo settembre 2017 secondo l'età anagrafica.

I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.1 28».

4.150 (già 4.0.6)

MANCUSO, PAGANO, GUALDANI, MARINELLO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*. Al fine di tutelare il sistema scolastico nazionale, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nei-le istituzioni scolastiche i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione per almeno 65 ore indetto ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 107 del 13 luglio 2015 svolgono un tirocinio formativo nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da DM emanato dal MIUR entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato.

A conclusione del periodo di tirocinio formativo, a seguito di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici su posti già autorizzati con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016 a partire dal primo settembre 2017 secondo l'età anagrafica

I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

4.83

MATTESINI, LUMIA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, l'efficacia delle graduatorie dei corsi di formazione di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogata al 31 dicembre 2017 ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della medesima legge 13 luglio 2015 n. 107, che abbiano comunque superato la prova preselettiva o una o più fasi del concorso per esami e titoli per il

reclutamento di dirigenti scolastici, bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4a serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011 e abbiano un contenzioso ancora in corso o avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio con riferimento al concorso suddetto. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.84

GUALDANI, MANCUSO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza delle istituzioni scolastiche, sono ammessi ad un corso intensivo senza oneri a carico dello Stato; da tenersi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, secondo le modalità già stabilite dal decreto ministeriale 20 luglio 2015, protocollo n. 499, i soggetti di cui all'articolo 88 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo il superamento della quale sono immessi nelle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; e successive modificazioni. La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti. Nell'ambito della disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il Ministero dell'Istruzione Università e ricerca è autorizzato nel triennio 2017-2019, sui posti effettivamente vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2017-2018, ad assumere a tempo indeterminato i dirigenti scolastici tra i soggetti inseriti nelle graduatorie regionali di cui al periodo precedente, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio medesimo. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, stimati in 5 milioni di euro per il 2017, 10 milioni per il 2018, e 15 milioni a decorrere dal 2019, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.85

MARINELLO, PAGANO, GUALDANI, MANCUSO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali, limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, evitare disparità di trattamento tra concorrenti dei concorsi 2004-2006-2010 (previsti dalla 107/2015) e 2011 e risolvere definitivamente i contenziosi ancora pendenti, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4a serie speciale - n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata precipuamente ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano svolto con esito positivo il corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1 comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107, al quale sono, altresì, ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva e/o una prova d'esame con un contenzioso in corso. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili in legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.86

GIRO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Allo scopo di assicurare la continuità amministrativa ad ogni istituzione scolastica autonoma, in attesa dell'avvio del nuovo reclutamento, su base concorsuale, a posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad avviare, su base provinciale, specifici corsi di formazione di mobilità professionale del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.), dall'area "B" all'area "D", ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, riservati a tutti gli assistenti amministrativi inseriti negli elenchi provinciali definitivi per la mobilità professionale A.T.A., per il profilo di D.S.G.A., ai sensi dell'articolo 5 del relativo C.C.N.I. sottoscritto in data 3 dicembre 2009, ma in posizione non utile per la formazione di cui agli articoli 7 e 8 di detto Contratto collettivo nazionale integrativo, al fine di consentire a detti soggetti di acquisire un requisito necessario per la mobilità professionale verso il profilo di D.S.G.A.

L'organizzazione e lo svolgimento dei predetti corsi di formazione sono fatti a valere di quota parte delle risorse già disponibili a legislazione vigente per la formazione del personale A.T.A., da individuarsi con De-

creto di natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze».

Ai conseguenti oneri, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.87

CONTE, CARDINALI, DALLA TOR, ANITORI, Luciano ROSSI, MANCUSO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4a serie speciale – n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015 n. 107, ai quale sono ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva e abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto ed alla data di entrata in vigore della sopracitata Legge 107 del 13 luglio 2015. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.88

SOLLO, SAGGESE, ROMANO, LAI, LUMIA, ORRÙ

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* –

4 serie speciale – n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell’inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell’articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato la pre-selettiva o una prova d’esame e abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto o una sentenza positiva almeno di primo grado alla data di entrata in vigore della sopracitata legge 107 del luglio 2015. All’attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.89

GIRO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la funzionalità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche, entro tre mesi dall’approvazione della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a bandire un corso-concorso per l’assunzione di Direttore dei servizi generali e amministrativi, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il numero di posti messo a bando e la procedura autorizzatoria sono definiti con decreto interministeriale, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze sulla base alla quota parte di risorse destinate dal comma 3 dell’articolo 52 della presente legge. La disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.91

CONTE, PAGANO, GUALDANI, MARINELLO, MANCUSO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro il 31 dicembre 2017, il Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca disciplina con proprio decreto lo svolgimento della prova scritta finale di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015 per i soggetti ammessi alla partecipazione del corso intensivo di formazione di cui al comma 87 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

4.92

MANCUSO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati dal sistema pubblicistico universitario. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali trattamenti economici più favorevoli derivanti dal nuovo inquadramento sono mantenuti come assegni "ad personam" riassorbibili».

4.93

CONTE, DALLA TOR

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. I docenti in possesso del titolo di dottore di ricerca, iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano maturato almeno 180 giorni di servizio per 3 annualità, anche non consecutivi, spalmati su 10 anni, possono inserirsi, su richiesta, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in relazione ai titoli posseduti e ai punteggi maturati a seguito di apposito decreto emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che fisserà i termini per l'inserimento nelle suddette graduatorie a decorrere dall'aggiornamento previsto per l'anno scolastico 2018/2019».

4.95

MANCUSO, BIANCONI, Giuseppe ESPOSITO, CONTE, FAZZONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'accREDITAMENTO iniziale e periodico dei corsi di studio con modalità di erogazione integralmente a distanza, il termine dell'anno accademico 2017/2018 fissato dall'articolo 10 del Decreto del Mi-

nistro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 dicembre 2016, n. 987, è prorogato all'anno accademico 2020/2021».

4.96

DE POLI, DI BIAGIO, Luigi MARINO, GUALDANI, DALLA TOR, MARINELLO, CONTE, Stefano ESPOSITO, ALBERTINI, PAGANO, CALDEROLI, DEL BARBA, COMAROLI, ZIN, DI GIORGI, AIELLO, BERGER, SIMEONI, BIANCONI, MANCUSO, MALAN, BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, Giuseppe ESPOSITO, MARAN, ROMANO, REPETTI, COCIANCICH, CIRINNÀ, MILO, QUAGLIARIELLO, CENTINAIO, BIGNAMI, MANDELLI, FAZZONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio con modalità di erogazione integralmente a distanza, il termine dell'anno accademico 2017/2018 fissato dall'articolo 10 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 dicembre 2016, n. 987, è prorogato all'anno accademico 2020/2021».

4.97

MANCUSO, BIANCONI, Giuseppe ESPOSITO, CONTE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico di Corsi di studio con modalità di erogazione integralmente a distanza, l'applicazione dell'allegato D del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 dicembre 2016, n. 987, è prorogato all'anno accademico 2020/2021».

4.98

DE POLI, DI BIAGIO, Luigi MARINO, GUALDANI, MARINELLO, DALLA TOR, CONTE, Stefano ESPOSITO, ALBERTINI, PAGANO, DEL BARBA, COMAROLI, DI GIORGI, AIELLO, BERGER, RUVOLU, SIMEONI, CALDEROLI, BIANCONI, MANCUSO, MALAN, BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, Giuseppe ESPOSITO, MARAN, ROMANO, REPETTI, COCIANCICH, CIRINNÀ, MILO, QUAGLIARIELLO, CENTINAIO, BIGNAMI, MANDELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico di Corsi di studio con modalità di erogazione integralmente a distanza, l'applicazione

dell'allegato D del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 dicembre 2016, n. 987, è prorogato all'anno accademico 2020/2021».

4.99

MANCUSO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il contributo finanziario annuo previsto dalla legge 10 febbraio 2005, n. 31 in favore del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara è incrementato per il solo 2017 di un importo pari a 500.000 euro. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari ad euro 0,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

4.100

GATTI, LO MORO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di far cessare entro il 30 giugno 2017 la gestione commissariale straordinaria dell'Istituto "Domus Mazziniana", alla legge 14 agosto 1952, n. 1230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 sono sostituiti dai seguenti:

"Sono soci benemeriti coloro i quali hanno contribuito significativamente all'incremento, alla conservazione ed alla valorizzazione delle raccolte dell'Istituto. La qualifica è conferita dal Consiglio di amministrazione, su proposta del loro rappresentante nel suo seno.

Sono soci perpetui coloro i quali abbiano conferito al patrimonio dell'istituto la somma, all'uopo determinata dal Consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a mille euro.

Sono soci ordinari coloro che versano annualmente la quota all'uopo determinata dal Consiglio di amministrazione";

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – *I.* Il presidente dell'Istituto è nominato ogni tre anni con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro una terna di candidati predisposta dal

Consiglio di amministrazione riunito sotto la presidenza del componente più anziano di età.

2. L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

- a) il rettore dell'università degli studi di Pisa;
- b) il direttore della Scuola normale superiore;
- c) il direttore della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento "Sant'Anna" in Pisa;
- d) il sindaco di Pisa;
- e) il presidente dell'Associazione mazziniana italiana;
- f) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- g) un rappresentante dei soci benemeriti, eletto ogni tre anni;
- h) un rappresentante dei soci perpetui, eletto ogni tre anni.

3. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti il vicepresidente. Le funzioni di presidente, vicepresidente e componente del Consiglio di amministrazione sono esercitate a titolo gratuito, né ammesso alcun rimborso di spese.

4. Ai fini della gestione dell'istituto e della valorizzazione delle sue raccolte, il Consiglio di amministrazione può stipulare convenzioni con gli enti rappresentati nei suo seno. L'amministrazione dell'Istituto è assicurata congiuntamente dall'università degli studi di Pisa, dalla Scuola normale superiore e dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento "Sant'Anna" sulla base di una convenzione appositamente stipulata e rinnovata ogni tre anni, che ripartisce le rispettive funzioni. A questo scopo, il Consiglio di amministrazione nomina il Segretario generale, che si avvale degli uffici dei predetti istituti di istruzione universitaria e compie ogni operazione di carattere amministrativo e gestionale";

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. – *1.* Un docente di ruolo della scuola secondaria superiore è assegnato annualmente all'Istituto, ai sensi del comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi di cui alla legge 23 novembre 2012, n. 222.

2. Gli enti rappresentati in seno al Consiglio di amministrazione possono utilizzare, anche soltanto per una parte dell'orario di lavoro, proprio personale presso l'Istituto, con particolare riguardo alla tutela ed alla fruizione pubblica dei beni archivistici, librari e documentari"».

ORDINI DEL GIORNO

G4.100

PICCOLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,

premessi che:

l'articolo 4, comma 2, del citato decreto, proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola per i quali non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento;

al riguardo, si ricorda che l'articolo 10-*bis* del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha previsto che le vigenti disposizioni Legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica dovevano essere attuate entro il 31 dicembre 2015 e che con decreto del Ministro dell'interno – che doveva essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione – dovevano essere definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione. Successivamente, l'art. 4, comma 2, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) ha disposto che l'adeguamento delle strutture scolastiche doveva essere completato entro 6 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 10-*bis* del D.L. 104/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016;

secondo i censimenti recenti il 58% delle scuole italiane è, ad Oggi, priva della certificazione antincendio;

nonostante da tempo si parli del piano di edilizia scolastica, fortemente pubblicizzato dal presidente del Consiglio, Matteo Renzi, fin dal suo discorso di fiducia alle Camere del 24 febbraio 2014, viene ulteriormente riproposta l'ennesima proroga per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici;

considerato che:

nell'ambito della normativa antincendio rientrano gli impianti di produzione di calore. Tale materia è di particolare attualità a causa delle problematiche che stanno attraversando molti istituti scolastici per il problema delle c.d. «scuole fredde»,

impegna il Governo,

ad adottare provvedimenti volti ad avviare un percorso normativo che permetta ai proprietari degli edifici scolastici di procedere all'adeguamento sulla base di progressività degli adempimenti e che permetta, inoltre, di raggiungere l'obiettivo di «prevenzione incendi», attraverso incrementi di sicurezza successivi.

G4.101

AMIDEI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,

premesso che:

i Conservatori italiani rappresentano una Istituzione storica di altissimo livello nonché un organismo di alta produzione artistica e di ricerca che ad oggi conta 50.000 studenti – di cui il 10% stranieri –, 6.000 docenti e 1.500 unità di personale amministrativo e ausiliario;

il sistema Conservatori è volto allo sviluppo di distretti culturali, con il conseguente rilancio delle città e con la possibilità di creare sinergie con i territori per la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici in cui insistono, con l'ulteriore possibilità di ricevere sovvenzioni con progetti a livello europeo;

i Conservatori, altresì, favoriscono i rapporti internazionali (progetti Erasmus, Socrates ...), gli scambi di docenti e studenti con i paesi esteri – non solo Europei –, ma anche del resto del Mondo (Cina, Giappone, Corea, Stati Uniti, Sud America, Federazione Russa ed ex repubbliche sovietiche);

il sostegno all'operatività dei succitati istituti deriva dalla necessità di salvaguardare un sano localismo e una presenza diffusa sul territorio italiano di Istituzioni Musicali di Alto Livello che ancor oggi rappresentano un'eccellenza di fama mondiale;

da anni viene promessa una riforma del summenzionato settore (la precedente risale al 1999), ma ad oggi si sono alternati più di 8 ministri e ancora nulla è mutato;

i docenti precari della legge n. 128/13 sono stati assunti sulla base di titoli artistici conseguiti in oltre dieci anni di graduatorie di istituto scaturite da leggi nazionali e quindi da procedure istituzionali nazionali,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti finalizzati all'immissione in ruolo dei docenti che si trovano all'interno della graduatoria di cui alla legge 8 novembre 2013, n. 128.

EMENDAMENTI

4.0.2

MANDELLI, BOCCARDI, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di esercizio della professione di attuario)

1. Con riferimento agli ordinamenti professionali, nelle more di una revisione dei titoli necessari per l'esercizio dell'attività di attuario, per l'accesso all'esame di stato, di cui all'articolo 1 della legge 9 febbraio 1942, n. 194, sino al TI dicembre 202D è obbligatorio aver svolto con esito positivo un periodo di tirocinio, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono regolati, in quanto compatibili, dalle disposizioni i cui all'articolo 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137».

4.0.3

ZANONI, BROGLIA, SANTINI, LAI, DEL BARBA, LUCHERINI, SPOSETTI, GUERRIERI
PALEOTTI, PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Priorità assegnazione spazi per interventi di edilizia scolastica)

1. Dopo il comma 488 della legge 232/2016 è aggiunto il seguente:

"488-bis. Per i soli Comuni che hanno accertato l'insufficienza dell'indice di vulnerabilità sismica delle strutture scolastiche o le cui strutture scolastiche sono state danneggiate da eventi calamitosi nel corso del se-

condo semestre 2016 è consentita l'attribuzione di spazi finanziari per interventi sulle predette strutture secondo le priorità di cui al comma precedente anche per interventi di edilizia scolastica per i quali gli Enti dispongono del progetto definitivo. In tal caso tali Enti si impegnano alla consegna del progetto esecutivo entro il termine perentorio del 31 maggio 2017"».

4.0.4

PUGLISI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)

1. Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che si rendono necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. Le risorse accertate sono rese disponibili da Cassa depositi e prestiti S.p.A. previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che disciplina le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di inagibilità accertata degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone a maggior rischio sismico nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione emessa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 1 o del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ricadenti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, devono essere corredati di valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per l'adeguamento antisismico dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128,

per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili».

4.0.5

PUGLISI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Scuole innovative)

1. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con cui si è proceduto alla ripartizione delle risorse tra le regioni di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, da adottare sentita la Conferenza Unificata, è trasmesso alla stessa ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "triennio 2015-2017" sono inserite le seguenti: "nonché ulteriori 70 milioni nell'anno 2018";

b) dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2018" sono aggiunte in fine le seguenti: "e 2,1 milioni annui a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 204"».

Art. 5.

5.1

SANTINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "soccorso pubblico", aggiungere le seguenti: "nonché nei confronti del personale appartenente ai corpi e ai servizi di polizia locale"».

5.2

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 3

5.3

CRIMI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «30 giugno 2017».

5.4

CRIMI, PUGLIA

Sopprimere il comma 5.

5.5

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 756 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Per l'esercizio 2016", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli esercizi 2016 e 2017, le regioni,";

b) alla lettera a), del medesimo comma, le parole: "per la sola annualità 2016", sono sostituite dalle seguenti: "per le annualità 2016 e 2017"».

5.7

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016"».

5.11

SCIBONA, CRIMI, PUGLIA

Al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2017», con le seguenti: «30 giugno 2017».

5.12

TOMASELLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente che hanno concluso tali processi entro la data del 10 gennaio 2017, l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 10 gennaio 2018. Alla compensazione degli effetti finanziari in

termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2018, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

5.13

DI BIAGIO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: "nonché al personale della polizia locale". Alle minori entrate derivanti dalla presente disposizione, valutate in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

7-ter. Le Regioni possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con l'Inail».

5.14

CRIMI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 9, sostituire le parole: «31 dicembre 2017», con le seguenti: «30 giugno 2017».

5.15

FABBRI, TOMASELLI, Stefano ESPOSITO, AMATI, SONEGO, SOLLO, SPILABOTTE, VALDINOSI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».

5.16

VACCARI, GUERRA

Al comma 11, sostituire le parole: «31 marzo 2017», con le seguenti: «30 aprile 2017».

5.19

SPOSETTI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 15 giugno 2017 solo relativamente agli esercizi degli anni 2013, 2014 e 2015.

11-ter. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 4, secondo periodo, le parole da: "che abbiano conseguito" fino a: "delle province autonome di Trento e di Bolzano," sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo,";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. È istituita presso la Corte dei conti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di seguito denominata Commissione'. La Commissione esercita le competenze ad essa attribuite dal presente articolo e dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Ferma restando la dotazione organica della Corte dei conti, la Commissione è composta da cinque magistrati nominati ogni quattro anni dal Consiglio di Presidenza della stessa Corte dei conti tra i consiglieri in servizio, coadiuvati

da sette addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario. Il mandato dei componenti della Commissione non è rinnovabile. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il Presidente della Corte dei conti individua tra i componenti il Presidente della commissione, che ne coordina i lavori. Impartisce altresì le opportune disposizioni al fine di assicurare il coordinamento organizzativo tra le attività della Commissione e quelle del collegio di cui all'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, anche in relazione all'utilizzo delle strutture di supporto e alla pubblicazione dei risultati dei controlli";

c) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La relazione è pubblicata sul sito *internet* della Corte dei conti";

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 7 le parole: "di cui al comma 6," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente," e le parole: "nel termine di cui al comma 6", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio di ogni anno".

11-*quater*. Le disposizioni del comma 11-*ter*, lettera a), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge luglio 2012, n. 96. In via transitoria, le disposizioni del comma 11-*ter*, lettere da b) a e), non si applicano al controllo di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi finanziari anteriori al 2016, che è effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 96 del 2012 in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.20 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 31 dicembre 2017 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015.

11-*ter*. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo e al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano", con le seguenti: "che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo";

al comma 2, dopo le parole: "ciascun partito e movimento politico" aggiungere le seguenti: "che abbia un rappresentante eletto, con proprie liste, almeno in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero sia iscritto al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge n. 13 del 2014".

11-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 11-*ter* si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 2012, n. 96».

5.301

MAZZONI, BARANI, MILO

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 15 giugno 2017 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015.

11-*ter*. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, primo periodo e al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole «che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo»; al comma 2 dopo le parole: «ciascun partito e movimento politico» aggiungere le seguenti: «iscritto al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge n. 13 del 2014».

11-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 2012, n. 96».

5.300

MAZZONI, BARANI, MILO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 15 giugno 2017 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015»..

5.22

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-bis. Fino al 31 dicembre 2019, per le strutture destinate all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, le norme in materia di requisiti strutturali, di prevenzione incendi e di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, nonché le ulteriori norme e direttive in materia applicabili alle strutture con capacità ricettiva fino a 25 persone, si applicano fino a una capacità ricettiva di 50 persone.

11-ter. Fino al 31 dicembre 2018, stante l'urgente necessità di attivare ulteriori posti da destinare all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, per i lavori e gli acquisti relativi all'approntamento di strutture da destinare all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, le norme in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trovano applicazione fino a una spesa di 250.000 euro per immobile».

5.23

AMIDEI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "entro il 7 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2018";

11-ter. La proroga del termine di cui al comma 11-bis si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2011, n. 151, entro il 10 novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo Regolamento».

5.24

DALLA TOR, MANCUSO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "entro il 7 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2018".

11-ter. La proroga del termine di cui al comma 11-bis si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dal-

l'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2011, n. 151, entro il 10 novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo Regolamento».

5.25

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, ZELLER, ZIN

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "entro il 7 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2018";

11-*ter*. La proroga del termine di cui al comma 11-*bis* si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2011, n. 151, entro il 10 novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo Regolamento».

5.26

PADUA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non abbiano rispettato il termine di cui al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo ovvero quello di cui all'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, non conseguendo all'accoglimento del piano secondo le modalità di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno la facoltà di deliberare, entro il 30 aprile 2017, un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo la procedura di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2009, n. 267. Non si applica l'ultimo periodo dell'articolo 243-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La facoltà di cui al primo periodo del presente comma è subordinata al fatto dell'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale. Nelle more del termine di cui al primo periodo del presente comma e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo».

5.27

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 6-ter, comma 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, le parole: "entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo 2017"».

5.28 (testo 2)

PERRONE, BRUNI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2017"».

5.29

PERRONE, BRUNI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 gennaio 2017, sono sostituite dalle seguenti: "entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244"».

5.30

BROGLIA, PIGNEDOLI, PAGLIARI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le parole: "31 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2017"».

5.31

PERRONE, BRUNI

All'articolo 5, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n.232, le parole: "31 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2017"» .

5.32

MANCUSO, BIANCONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 476, è aggiunto il seguente:

"476-bis. Le sanzioni di cui al precedente comma 475 non si applicano agli enti locali che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti, nel caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo, qualora lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo del saldo finanziario non negativo sia in misura non superiore all'importo della spesa sostenuta per la copertura di posizioni debitorie finanziate con indebitamento previsto nel piano"».

5.33 (testo 2)

MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI, PAGANO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. Ai fini della determinazione del contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "è aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000" sono sostituite dalle seguenti:

"a decorrere dall'anno 2017 è pari a euro 400.000". Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2017».

5.34

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, BUEMI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 7 ottobre 2018».

5.35

BERGER, LANIECE, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 11 aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

5.36

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

5.37

BOCCA, BERNINI, PICCOLI, VILLARI, MANDELLI, MALAN

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

5.38

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 11, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

5.39

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

5.40

GALIMBERTI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

5.41

MANCUSO, BIANCONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

5.42

MANCUSO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

5.43

VACCARI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016, al primo capoverso, la parola: "tre" è sostituita con la parola "diciotto"».

5.44

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 6-ter, comma 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, le parole: "entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine previsto per legge per la deliberazione dei bilanci annuali di previsione degli enti locali per l'anno 2017"».

ORDINE DEL GIORNO

G5.100

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

preso atto che il provvedimento AS 2630 «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini» all'articolo 5, comma 3 dispone la proroga al 31 dicembre 2017 del termine previsto dall'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, daUa legge 35/2012;

rilevato che il sopra citato comma 4-*quater* prevedeva la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, in materia di dichiarazioni sostitutive di stranieri non UE, regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, a partire dal 10 gennaio 2013 e che tale termine è stato oggetto di diverse proroghe, in particolare ai 30 giugno 2014 per effetto del d.l. 150/2013, al 30 giugno 2015 con cl.l. 119/2014, al 31 dicembre 2015, a seguito del d.l. 192/2014 ed infine al 31 dicembre 2016 con il d.l. 210/2015;

rilevato altresì che tale ulteriore proroga, disposta dal sopra citato articolo 5, comma 3 dell'AS 2630 attualmente all'esame, discende dalla circostanza che il Ministero dell'Interno non ha ancora emanato il decreto, previsto dal comma 4-*quinquies* sempre dell'articolo 17 del d.l. 5/2012, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con cui avrebbero dovuto essere disciplinate le modalità per l'acquisizione, attraverso sistemi informatici e banche dati, delle informazioni oggetto di autocertificazione, nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della relativa documentazione;

impegna il Governo

ad adottare il decreto ministeriale di cui al comma 4-*quinquies* dell'articolo 17 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 35/2012, in tempi celeri ed opportuni, anche al fine di non dover procedere ad ulteriori proroghe.

EMENDAMENTI

5.0.2

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Neutralizzazione del taglio incrementale)

1. A decorrere dal 2017 le riduzioni incrementati di risorse previste a carico delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, compresa Reggio Calabria, e delle costituente città metropolitane di Cagliari, Catania, Messina e Palermo, sono ripartite sulla base degli importi già determinati per l'anno 2016, ai sensi del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, complessivamente pari a euro 296.472.003. A decorrere dal 2017, è attribuito agli enti di cui al primo periodo un contributo di pari importo, compensativo degli effetti delle ulteriori riduzioni di risorse previste, a decorrere dal medesimo anno 2017, dal citato comma 418».

5.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Neutralizzazione del taglio incrementale)

1. A decorrere dal 2017 le riduzioni incrementali di risorse previste a carico delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, compresa Reggio Calabria, e delle costituente città metropolitane di Cagliari, Catania, Messina e Palermo, sono ripartite sulla base degli importi già determinati per l'anno 2016, ai sensi del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, complessivamente pari a euro 296.472.003. A decorrere dal 2017, è attribuito agli enti di cui al primo periodo un contributo di pari importo, compensativo degli effetti delle ulteriori riduzioni

di risorse previste, a decorrere dal medesimo anno 2017, dal citato comma 418».

5.0.4

ZANONI, BROGLIA, SANTINI, LAI, DEL BARBA, LUCHERINI, SPOSETTI, GUERRIERI
PALEOTTI, PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Neutralizzazione del taglio incrementale)

1. A decorrere dal 2017 le riduzioni incrementalì di risorse previste a carico delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, compresa Reggio Calabria, e delle costituende città metropolitane di Cagliari, Catania, Messina e Palermo, sono ripartite sulla base degli importi già determinati per l'anno 2016, ai sensi del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, complessivamente pari a euro 296.472.003. A decorrere dal 2017, è attribuito agli enti di cui al primo periodo un contributo di pari importo, compensativo degli effetti delle ulteriori riduzioni di risorse previste, a decorrere dal medesimo anno 2017, dal citato comma 418».

5.0.5

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Neutralizzazione del taglio incrementale)

1. A decorrere dal 2017 le riduzioni incrementalì di risorse previste a carico delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, compresa Reggio Calabria, e delle costituende città metropolitane di Cagliari, Catania, Messina e Palermo, sono ripartite sulla base degli importi già determinati per l'anno 2016, ai sensi del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, complessivamente pari a euro 296.472.003. A decorrere dal 2017, è attribuito agli enti di cui al primo periodo un contributo di pari importo, compensativo degli effetti delle ulteriori riduzioni

di risorse previste, a decorrere dal medesimo anno 2017, dal citato comma 418».

5.0.12

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina dell'esercizio provvisorio o gestione provvisoria del bilancio delle province e delle città metropolitane)

1. All'articolo 1-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016"».

5.0.13

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina dell'esercizio provvisorio o gestione provvisoria del bilancio delle province e delle città metropolitane)

1. All'articolo 1-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016"».

5.0.14

D'ALÌ, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina dell'esercizio provvisorio o gestione provvisoria del bilancio delle province e delle città metropolitane)

1. All'articolo 1-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016».

5.0.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina dell'esercizio provvisorio o gestione provvisoria del bilancio delle province e delle città metropolitane)

All'articolo 1-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016».

5.0.16

MANCUSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina dell'esercizio provvisorio o gestione provvisoria del bilancio delle province e delle città metropolitane)

1. All'articolo 1-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016"».

5.0.17

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina dell'esercizio provvisorio o gestione provvisoria del bilancio delle province e delle città metropolitane)

1. All'articolo 1-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento ai bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016"».

5.0.18

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina della gestione provvisoria del bilancio)

1. All'articolo 1-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del

comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016"».

5.0.19

BROGLIA, ZANONI, SANTINI, PAGLIARI, LAI, DEL BARBA, LUCHERINI, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina della gestione provvisoria del bilancio)

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016"».

5.0.20

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina della gestione provvisoria del bilancio)

1. All'articolo 1-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo:

"Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016"».

5.0.100 (già 13.122)

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016"».

5.0.101 (già 13.0.5)

MALAN, MANDELLI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina della gestione provvisoria del bilancio)

1. All'articolo 1-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016"».

5.0.21

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane)

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

– al comma 756 le parole: "Per l'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli esercizi 2016 e 2017". Conseguentemente, alla lettera a)

le parole: "Per la sola annualità 2016", sono sostituite dalle seguenti: "Per le annualità 2016 e 2017";

– al comma 712-*bis* dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 466 della legge di bilancio 2017 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 468"».

5.0.22

BROGLIA, ZANONI, SANTINI, PAGLIARI, LAI, DEL BARBA, LUCHERINI, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

– al comma 756 le parole: "Per l'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli esercizi 2016 e 2017". Conseguentemente, alla lettera a) le parole: "Per la sola annualità 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per le annualità 2016 e 2017";

– al comma 712-*bis* dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui ai comma 466 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 468"».

5.0.500

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane)

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 756 le parole: "Per l'esercizio 2016", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli esercizi 2016 e 2017". Conseguentemente, alla lettera a) le parole: "Per la sola annualità 2016", sono sostituite dalle seguenti: "Per le annualità 2016 e 2017"».

5.0.24

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane)

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 712-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 466 della legge di bilancio 2017 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 468";

b) al comma 756 sostituire le parole: "Per l'esercizio 2016", con le seguenti: "Per gli esercizi 2016 e 2017" e alla lettera a) sostituire le parole: "Per la sola annualità 2016" con le seguenti: "Per le annualità 2016 e 2017"».

5.0.25

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 712-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, solo in sede di ren-

dicono e non sono tenute all'adempimento di cui all'articolo 1 comma 468, della medesima legge"».

5.0.26

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 712-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui all'articolo 1 comma 468, della medesima legge"».

5.0.27

D'ALÌ, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 712-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui all'articolo 1, comma 468, della medesima legge"».

5.0.28

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province
e città metropolitane)*

1. All'articolo 1, comma 712-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui all'articolo 1 comma 468, della medesima legge"».

5.0.29

MANCUSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province
e città metropolitane)*

1. All'articolo 1, comma 712-bis, della legge 28 dicembre 2015, n.208, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente "Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui all'articolo 1 comma 468, della medesima legge"».

5.0.30

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province
e città metropolitane)*

1. All'articolo 1, comma 712-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente "Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui all'articolo 1 comma 468, della medesima legge"».

5.0.31

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province
e città metropolitane)*

1. All'articolo 1, comma 756, della legge 28 dicembre 2015, n.208 le parole "Per l'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti "Per gli esercizi 2016 e 2017". Conseguentemente, alla lettera a) le parole "Per la sola annualità 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per le annualità 2016 e 2017"».

5.0.32

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province
e città metropolitane)*

1. All'articolo 1, comma 756, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole "Per l'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti "Per gli esercizi 2016 e 2017". Conseguentemente, alla lettera *a*) le parole "Per la sola annualità 2016" sono –sostituite dalle seguenti "Per le annualità 2016 e 2017«».

5.0.33

MANCUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province
e città metropolitane)*

1. All'articolo 1, comma 756, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole "Per l'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti "Per gli esercizi 2016 e 2017". Conseguentemente, alla lettera *a*) le parole "Per la sola annualità 2016" sono-sostituite dalle seguenti "Per le annualità 2016"».

5.0.34

D'ALÌ, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province
e città metropolitane)*

1. All'articolo 1, comma 756, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "Per l'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli

esercizi 2016 e 2017". Conseguentemente, alla lettera *a*), le parole "Per la sola annualità 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per le annualità 2016 e 2017"».

5.0.35

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 756, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "Per l'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti "Per gli esercizi 2016 e 2017". Conseguentemente, alla lettera *a*) le parole "Per la sola annualità 2016" sono sostituite dalle seguenti "Per le annualità 2016 e 2017"».

5.0.36

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Risorse computabili a fini dell'equilibrio di bilancio)

1. All'articolo 1, comma 758 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è in fine aggiunto il seguente periodo "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016"».

5.0.37

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Risorse computabili a fini dell'equilibrio di bilancio)

1. All'articolo 1, comma 758 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è infine aggiunto il seguente periodo "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016"».

5.0.38

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Risorse computabili a fini dell'equilibrio di bilancio)

1. All'articolo 1, comma 758 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è infine aggiunto il seguente periodo "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016"».

5.0.39

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Risorse computabili a fini dell'equilibrio di bilancio)

1. All'articolo 1, comma 758 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è in fine, aggiunto, il seguente periodo "Le disposizioni di cui al presente

comma si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016"».

5.0.40

ZANONI, BROGLIA, SANTINI, LAI, DEL BARBA, LUCHERINI, SPOSETTI, GUERRIERI
PALEOTTI, PAGLIARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Risorse computabili a fini dell'equilibrio di bilancio)

1. All'articolo 1, comma 758 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è in fine, aggiunto, il seguente periodo "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016"».

5.0.41

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica degli enti colpiti dal sisma 2016)

1. All'articolo 44, comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "legge 28 dicembre 2015, n. 288" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n.232"».

5.0.42

BROGLIA, ZANONI, SANTINI, LAI, DEL BARBA, LUCHERINI, SPOSETTI, GUERRIERI
PALEOTTI, PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica
degli enti colpiti dal sisma 2016)*

1. All'articolo 44, comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "legge 28 dicembre 2015, n. 288" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232"».

5.0.43

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica
degli enti colpiti dal sisma 2016)*

1. All'articolo 44, comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "legge 28 dicembre 2015, n. 288" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232"».

5.0.45

D'ALÌ, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del FPV 2015)

1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "e a condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 20 17" sono soppresse.

2. Alla copertura dell'onere, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.46

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del FPV 2015)

1. All'articolo 1 comma 467 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "e a condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017" sono abolite».

5.0.47

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del FPV 2015)

1. All'articolo 1 comma 467 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "e a condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017" sono soppresse».

5.0.48

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del FPV 2015)

1. All'articolo 1 comma 467 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "e a condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017" sono soppresse».

5.0.49

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del FPV 2015)

1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017", sono soppresse"».

5.0.50

MANCUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Termine per l'approvazione del bilancio-di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del FPV 2015)

1. All'articolo 1, comma 467 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017", sono soppresse».

5.0.51

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del FPV 2015)

1. All'articolo 1 comma 467 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017", sono soppresse».

5.0.52

ZANONI, BROGLIA, SANTINI, PAGLIARI, LAI, DEL BARBA, LUCHERINI, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del FPV 2015)

1. All'articolo 1 comma 467 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017", sono soppresse».

5.0.53

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

Le norme relative al sistema sanzionatorio e premiale di cui all'articolo 1, commi 475-476 e 479, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2017, anche con riferimento ai risultati del saldo di cui al comma 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Di conseguenza, le parole: "nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208" del comma 463 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogate».

5.0.54

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Termini di entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio e premiale sul rispetto del saldo di competenza)

Le norme relative al sistema sanzionatorio e premiale di cui all'articolo 1, commi 475-476 e 479, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2017, anche con riferimento ai risultati del saldo di cui al comma 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Di conseguenza, le parole "nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208" del comma 463 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogate».

5.0.55

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Termini di entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio e premiale sul rispetto del saldo di competenza)

Le norme relative al sistema sanzionatorio e premiale di cui all'articolo 1, commi 475-476 e 479, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2017, anche con riferimento ai risultati del salde di cui al comma 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Di conseguenza, le parole: "nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208" del comma 463 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogate».

5.0.56

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per l'anno 2017 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 2 e 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352».

Art. 6.

6.1

MOSCARDELLI

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «salvo quanto disposto dal comma 1-bis».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni possono essere versate in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo».

6.2

SANTINI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare una ordinata transizione al nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, il termine entro il quale il Ministero dello sviluppo economico provvede ad emanare i bandi per l'attribuzione delle numerazioni LCN ai fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali e locali di cui agli articoli 5 e 6 e secondo le modalità previste ai comma 3 dell'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 237/13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 21 marzo 2013, è prorogato al 28 febbraio 2017.

1-ter. Fermo restando il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, adottato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 237/13/CONS del 21 marzo 2013, i criteri ivi previsti nell'articolo 5, commi 6 e 7, dell'Allegato A vengono sostituiti con i criteri previsti dall'articolo 1, comma 147, lettera d), capoverso 9-*quinquies* della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai quali verranno attribuiti i seguenti punteggi:

a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma: fino ad un massimo di punti 30;

b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato: fino ad un massimo di punti 30;

c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti: fino ad un massimo di punti 40.

1-quater. Le graduatorie di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 5 dell'Allegato A alla delibera n. 237/13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 21 marzo 2013 dovranno essere formate esclusivamente sulla base della sommatoria dei punteggi riferiti ai criteri di cui al comma precedente, intendendosi per "diffusione del medesimo programma su più regioni" l'interconnessione già esistente all'atto della richiesta della identica numerazione su tutti i bacini serviti, indipendente-

mente dal numero di ore, fasce orarie, tipologia dei programmi, che non potranno costituire requisiti e/o elementi di valutazione».

6.3

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, la lettera a) entra in vigore nell'esercizio successivo a quello di approvazione dei decreti di cui all'articolo 2 della medesima legge"».

6.4

CIAMPOLILLO, SCIBONA, CIOFFI, CRIMI, PUGLIA, PAGLINI

Sopprimere il comma 2.

6.5

SCIBONA, CRIMI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «1 milione»;*

b) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «Al relativo onere, per il medesimo anno, si provvede: quanto mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-201 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico».*

6.6

CIAMPOLILLO, SCIBONA, CRIMI, PUGLIA, PAGLINI

Sopprimere il comma 4.

6.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere il comma 4.

6.8

FASANO

Sopprimere il comma 4.

6.9

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 4.

6.300

MARGIOTTA

Al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: «In ogni caso alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché all'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n.222 e decreti attuativi, si continuano ad applicare tali disposizioni in quanto compatibili con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

6.301

MARGIOTTA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché all'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e decreti attuativi, si continuano ad applicare tali disposizioni in quanto già compatibili con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, integrando la documentazione di gara con le disposizioni del medesimo decreto legislativo qualora non già previste».

6.14

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Nel caso in cui le stazioni appaltanti, nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come eventualmente prorogati dalla Regioni ai sensi delle norme sopra richiamate, abbiano inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas gli scostamenti tra il valore di rimborso (VIR) e le immobilizzazioni nette di località (RAB) relativamente a tutti i comuni dell'ambito in cui tali scostamenti siano superiori al 10 per cento, i termini per la pubblicazione del bando di gara sono prorogati di 12 mesi decorrenti dalla data di inoltro della documentazione all'Autorità.

5-ter. Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorso due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo degli impegni già

contrattualmente assunti dai Comuni dell'ATEM per la preparazione dei documenti di gara».

6.15

MALAN, MANDELLI, CERONI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Nel caso in cui le stazioni appaltanti, nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come eventualmente prorogati dalla Regioni ai sensi delle norme sopra richiamate, abbiano inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas gli scostamenti tra il valore di rimborso (VIR) e le immobilizzazioni nette di località (RAB) relativamente a tutti i comuni dell'ambito in cui tali scostamenti siano superiori al 10 per cento, i termini per la pubblicazione del bando di gara sono prorogati di 12 mesi decorrenti dalla data di inoltro della documentazione all'Autorità.

5-ter. Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorso due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo degli impegni già contrattualmente assunti dai Comuni dell'ATEM per la preparazione dei documenti di gara».

6.16

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Nel caso in cui le stazioni appaltanti, nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello

sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come eventualmente prorogati dalla Regioni ai sensi delle norme sopra richiamate, abbiano inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas gli scostamenti tra il valore di rimborso (VIR) e le immobilizzazioni nette di località (RAB) relativamente a tutti i comuni dell'ambito in cui tali scostamenti siano superiori al 10 per cento, i termini per la pubblicazione del bando di gara sono prorogati di 12 mesi decorrenti dalla data di inoltro della documentazione all'Autorità.

5-ter. Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo degli impegni già contrattualmente assunti dai Comuni dell'ATEM per la preparazione dei documenti di gara».

6.17

URAS, STEFANO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Nel caso in cui le stazioni appaltanti, nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come eventualmente prorogati dalla Regioni ai sensi delle norme sopra richiamate, abbiano inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas gli scostamenti tra il valore di rimborso (VIR) e le immobilizzazioni nette di località (RAB) relativamente a tutti i comuni dell'ambito in cui tali scostamenti siano superiori al 10 per cento, i termini per la pubblicazione del bando di gara sono prorogati di 12 mesi decorrenti dalla data di inoltro della documentazione all'Autorità.

5-ter. Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza ditale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo degli impegni già contrattualmente assunti dai Comuni dell'ATEM per la preparazione dei documenti di gara».

6.18 (testo 2)

VACCARI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Nel caso in cui le stazioni appaltanti, nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come eventualmente prorogati dalle Regioni ai sensi delle norme sopra richiamate, abbiano inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas gli scostamenti tra il valore di rimborso (VIR) e le immobilizzazioni nette di località (RAB) relativamente ai comuni dell'ambito in cui tali scostamenti siano superiori al 10%, i termini per la pubblicazione del bando di gara sono prorogati di 12 mesi decorrenti dalla data di inoltro della documentazione all'Autorità.

5-ter. Scaduti i termini di cui al comma 5-bis, la Regione competente sull'ambito avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo degli impegni già contrattualmente assunti dai Comuni dell'ATEM per la preparazione dei documenti di gara».

6.19

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Nel caso in cui le stazioni appaltanti, nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come eventualmente prorogati dalla Regioni ai sensi delle norme sopra richiamate, abbiano inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas gli scostamenti tra il valore di rimborso (VIR) e le immobilizzazioni nette di località (RAB) relativamente a tutti i comuni dell'ambito in cui tali scostamenti siano superiori al 10 per cento, i termini per la pubblicazione del bando di gara sono prorogati di 12 mesi decorrenti dalla data di inoltro della documentazione all'Autorità.

5-*ter*. Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo degli impegni già contrattualmente assunti dai Comuni dell'ATEM per la preparazione dei documenti di gara».

6.20

ZANONI, BROGLIA, SANTINI, LAI, DEL BARBA, LUCHERINI, SPOSETTI, GUERRIERI
PALEOTTI, PAGLIARI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5 *bis*. Nel caso in cui le stazioni appaltanti, nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come eventualmente prorogati dalla Regioni ai sensi delle norme sopra richiamate, abbiano inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas gli scostamenti tra il valore di rimborso (VIR) e le immobilizzazioni nette di località (RAB) relativamente a tutti i comuni dell'ambito in cui tali scostamenti siano superiori al 10 per cento, i termini per la pubblicazione del bando di gara sono prorogati di 12 mesi decorrenti dalla data di inoltro della documentazione all'Autorità.

5-*ter*. Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo degli impegni già contrattualmente assunti dai Comuni dell'ATEM per la preparazione dei documenti di gara».

6.21

MUCCHETTI

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono prorogate sino al 31 dicembre 2017. A decorrere dal 10 gennaio 2018, tutte le eventuali proroghe per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono disciplinate sulla base dello schema di contratto di servizio tipo di cui al Decreto ministeriale 5 febbraio 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico, co-

munque escludendo espressamente, tra gli obblighi imposti al gestore, quello relativo al pagamento del corrispettivo previsto dal contratto scaduto».

Conseguentemente, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 453, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogate.

6.22

BOCCARDI, BERNINI, MANDELLI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 4 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è differita al 10 gennaio 2019. Conseguentemente al fine di rafforzare la crescita economica, incentivare gli investimenti, tutelare il patrimonio storico ed architettonico, garantire i livelli occupazionali, promuovere le bellezze del territorio e migliorare la qualità dei servizi offerti, all'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "strutture che svolgono attività" è aggiunta "Banqueting, nonché". All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

6.23

MUCCHETTI

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 453, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono differite al 10 gennaio 2018, al fine di dare impulso all'avvio delle gare d'ambito territoriale nel settore della distribuzione del gas naturale».

6.24

COLUCCI, MANCUSO, GUALDANI, AIELLO, Luigi MARINO, VICECONTE, DE POLI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Fatti salvi gli effetti degli atti già adottati dai Comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data del presente decreto per le concessioni per commercio su aree pubbliche, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012 e nel rispetto

dei principi di tutela della concorrenza, il termine ultimo per l'avvio dei procedimenti relativi è fissato al 4 luglio 2017. Le concessioni di posteggio su aree pubbliche in scadenza ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del punto 8 della medesima intesa e riassegnate con i procedimenti di cui al periodo precedente decorrono dal 10 gennaio 2018. Nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione e fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive i concessionari di posteggio che partecipano alle selezioni hanno diritto ad esercitare l'attività sul posteggio medesimo».

6.25

GOTOR, LO MORO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Fatti salvi gli effetti degli atti già adottati dai Comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data del presente decreto per le concessioni per commercio su aree pubbliche, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012 e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine ultimo per l'avvio dei procedimenti relativi è fissato al 4 luglio 2017. Le concessioni di posteggio su aree pubbliche in scadenza ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del punto 8 della medesima Intesa e riassegnate con i procedimenti di cui al periodo precedente decorrono dal 10 gennaio 2018. Nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione e fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive i concessionari di posteggio che partecipano alle selezioni hanno diritto ad esercitare l'attività sul posteggio medesimo».

6.26

MUCCHETTI

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Fatti salvi gli atti già adottati dai Comuni per i procedimenti di selezione pubblica per le concessioni per commercio su aree pubbliche, ai sensi delle disposizioni stabilite dall'Intesa in Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine ultimo per l'avvio dei procedimenti relativi è fissato al 4 luglio 2017. Le concessioni di posteggio su aree pubbliche in scadenza, ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del punto 8 della medesima Intesa e riassegnate con i procedimenti di cui al periodo precedente, decorrono a partire dal 10 gennaio 2018. Nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione e, fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive, i concessionari di po-

steggio che partecipano alle selezioni hanno diritto ad esercitare l'attività sul posteggio medesimo».

6.27

MARIO MAURO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Fatti salvi gli effetti degli atti già adottati dai Comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data del presente decreto per le concessioni per commercio su aree pubbliche, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012 e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine ultimo per l'avvio dei procedimenti relativi è fissato al 4 luglio 2017. Le concessioni di posteggio su aree pubbliche in scadenza ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del punto 8 della medesima Intesa e riassegnate con i procedimenti di cui al periodo precedente decorrono dal 1 gennaio 2018. Nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione e fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive i concessionari di posteggio che partecipano alle selezioni hanno diritto ad esercitare l'attività sul posteggio medesimo».

6.28

BRUNI, LIUZZI, TARQUINIO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Fatti salvi gli effetti degli atti già adottati dai Comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data del presente decreto per le concessioni per commercio su aree pubbliche, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Intesa della Conferenza Unificata in data 5 luglio 2012, e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine ultimo per l'avvio dei procedimenti relativi è fissato al 4 luglio 2017. Le concessioni di posteggio su aree pubbliche in scadenza ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del punto 8 della medesima Intesa e riassegnate con i procedimenti di cui al periodo precedente decorrono dal 10 gennaio 2018. Nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione e fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive i concessionari di posteggio che partecipano alle selezioni hanno diritto ad esercitare l'attività sul posteggio medesimo».

6.29

MIRABELLI, VACCARI, TOMASELLI, VALDINOSI, Gianluca ROSSI, PIGNEDOLI, Stefano ESPOSITO, LANZILLOTTA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Fatti salvi gli effetti degli atti già adottati dai Comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data del presente decreto per le concessioni per commercio su aree pubbliche, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012 e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine ultimo per l'avvio dei procedimenti relativi è fissato al 4 luglio 2017. Le concessioni di posteggio su aree pubbliche in scadenza ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del punto 8 della medesima intesa e riassegnate con i procedimenti di cui al periodo precedente decorrono dal 1 gennaio 2018. Nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione e fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive i concessionari di posteggio che partecipano alle selezioni hanno diritto ad esercitare l'attività sul posteggio medesimo».

6.30

GALIMBERTI, MANDELLI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Fatti salvi gli effetti degli atti già adottati dai Comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data del presente decreto per le concessioni per commercio su aree pubbliche, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012 e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine ultimo per l'avvio dei procedimenti relativi è fissato al 4 luglio 2017. Le concessioni di posteggio su aree pubbliche in scadenza ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del punto 8 della medesima Intesa e riassegnate con i procedimenti di cui al periodo precedente decorrono dal 10 gennaio 2018. Nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione e fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive i concessionari di posteggio che partecipano alle selezioni hanno diritto ad esercitare l'attività sul posteggio medesimo».

6.31

GASPARRI, Giovanni MAURO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Al fine di superare le molte criticità in fase attuati va dell'Intesa in Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche,

in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e di allineare le scadenze delle concessioni medesime, il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, è prorogato al 31 dicembre 2020. Sono sospesi tutti gli atti già adottati dai Comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data del presente decreto legge».

6.32

TOMASELLI, SANTINI

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Ferma restando l'Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza Unificata in materia di rilascio delle concessioni di commercio su aree-pubbliche, al fine di rendere coerente l'applicazione della stessa su tutto il territorio nazionale, i Comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno provveduto all'approvazione dei bandi per il rilascio delle relative concessioni, possono adempiere fino al 31 dicembre 2017. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti».

6.33

GASPARRI, Giovanni MAURO

Al comma 8 sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2040».

6.34

GASPARRI, Giovanni MAURO

Al comma 8 sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2030».

6.35

GASPARRI, Giovanni MAURO

Al comma 8 sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2020».

6.36

PERRONE, BRUNI

Al comma 8, le parole: «31 dicembre 2018», sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020».

6.37

CASTALDI, CRIMI, GIROTTO, CIOFFI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 8, sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2020».

6.38

BARANI, MAZZONI

Al comma 8, le parole: «31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

6.40

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 8 sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «7 maggio 2020».

6.41

RUTA, MATURANI, MOSCARDELLI, SPILABOTTE, SANGALLI, FABBRI, SCALIA, PUPPATO

Al comma 8, le parole: «31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «7 maggio 2020».

6.42 (testo 2)

AUGELLO, QUAGLIARIELLO

Al comma 8, sostituire la parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2020».

6.43

BARANI, MAZZONI

Al comma 8, le parole: «31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020».

6.44

GASPARRI, Giovanni MAURO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 2006, n. 296 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221».

6.45

PAGLIARI, PIGNEDOLI, PADUA, VALDINOSI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

6.46

GASPARRI, Giovanni MAURO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 24 comma 3-septies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "in base", sono sostituite con le parole: "al momento dell'entrata in vigore"».

6.47

GRANAIOLA, TOMASELLI, MORGONI, VATTUONE, AMATI, VALENTINI, PADUA, SAGGESE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 24, comma 3-septies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, le parole: "in base" sono sostituite dalle seguenti: "al momento dell'entrata in vigore"».

6.48

GIROTTI, CASTALDI, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire il comma 9, con i seguenti:

«9. Con decorrenza dal 10 gennaio 2018 la rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, operata attraverso il passaggio di corrispet-

tivi variabili parametrati al consumo a corrispettivi fissi o basati su parametri del punto di connessione può essere disposta esclusivamente con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

9-bis. Con riferimento agli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e agli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, la rimodulazione dei corrispettivi tariffari di cui al comma 9 può essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema.

9-ter. In ogni caso, la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali, non può superare il 25 per cento per i clienti domestici e il 20 per cento per i clienti non domestici.

9-quater. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni emanate dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dei commi da 9 a *9-ter*».

6.49

GIROTTA, CASTALDI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Con decorrenza dallo gennaio 2017, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, per l'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, auto-consumata in reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, in sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché in sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, e comunque in ogni altro sistema elettrico ammesso, sono applicati all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, escludendo, anche l'applicazione del prelievo in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete, previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

6.50

COCIANCICH

Al comma 9, sostituire le parole: «Conseguentemente, a decorrere dal 10 gennaio 2017», con le seguenti: «A decorrere dal 10 gennaio 2018».

6.51

VACCARI, FISSORE, CALEO, MIRABELLI

Al comma 9, dopo le parole: «con obbligo di connessione di terzi» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi i sistemi di recupero termico per generazione elettrica, applicati ai processi industriali».

6.52

GIROTTI, CASTALDI, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Con decorrenza dal 10 gennaio 2018, la costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

9-ter. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentino le caratteristiche individuate dall'articolo 2.15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituiscono attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

9-quater. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o anche di nuova costituzione"».

6.53

CALDEROLI, CONSIGLIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dispone con propria delibera la proroga della tariffa D1 per i clienti domestici che utilizzano pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni di residenza».

6.54

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, DEL BARBA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il termine di cui al punto 6) della deliberazione 22 giugno 2015 296/2015/R/ COM recante disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale (*unbundling*) per i settori dell’energia elettrica e del gas, è prorogato di sei mesi».

6.55

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di consentire la ricognizione dello stato di fatto delle concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico, con l’obiettivo di ultimare le gare ad evidenza pubblica, all’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 2 sostituire le parole: "30 aprile 2012" con le seguenti: "30 giugno 2017"».

6.56

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di consentire la ricognizione dello stato di fatto delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con l'obiettivo di ultimare le gare ad evidenza pubblica, all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, con le seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2 apportare sostituire le parole: "30 aprile 2012" con le seguenti: "30 giugno 2017"».

6.57

TOMASELLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In attesa della definizione di impresa di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da valere a tutti gli effetti di legge, è differita al 31 dicembre 2018 la pretesa tributaria nei confronti dei consorzi che hanno prodotto energia elettrica per uso proprio, per uso delle imprese associate e dei loro soci. I giudizi pendenti sono sospesi su istanza di parte sino alla emanazione della definizione di impresa di autoproduzione».

6.58

LUCIDI, CRIMI, PUGLIA, PAGLINI

Sopprimere il comma 10.

6.59

MORGONI

Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) Nei comuni, individuati negli allegati 1 e 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicem-

bre 2016, n. 229 gli obblighi di cui alle lettere *a)* e *b)* decorrono dal 30 giugno 2018».

6.60

MANDELLI, BERNINI, BOCCARDI, MALAN

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che l'impresa acquirente trasferisca l'immobile entro i successivi cinque anni, dopo aver effettuato sullo stesso interventi di recupero di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.

10-*ter*. Ove non si realizzi la condizione di cui al comma precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle maggiori imposte dovute, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

10-*quater*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate sino al 31 dicembre 2019.

10-*quinqüies*. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 10-*bis*, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.61

MARINELLO, MANCUSO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«10-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il numero 2), inserire il seguente:

"2-bis) al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

'c) per l'acquisto e la posa in opera dei micro-cogeneratori sostenute dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 80.000,00 euro. Per micro-cogeneratori si intendono gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento fino a 50 kWe che rispettano i vincoli in termini di risparmio energetico definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come integrato dal decreto interministeriale 4 agosto 2011".

10-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10-bis valutati in 7 milioni di euro annui per il periodo 2017-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

6.62

MANCUSO, BIANCONI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera a) numero 3, capoverso «2-quater» della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "degli edifici condominiali", aggiungere le seguenti: ",anche connessi ad interventi coordinati di riqualificazione delle unità immobiliari private del condominio che comportino il miglioramento di almeno due classi energetiche delle unità immobiliari private, previa delibera assembleare approvata con il 51 per cento dei millesimi,"».

6.63

MANCUSO, BIANCONI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. I soggetti che hanno effettuato spese per interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico e adeguamento antisismico

di cui al comma 1 possono cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta spettante, ai sensi dell'articolo 1260 e successivi del codice civile. Se il credito è ceduto all'impresa realizzatrice dell'intervento, tale cessione può essere prevista nel relativo contratto. Le quote di deduzione spettanti sono utilizzate dal cessionario come credito d'imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le modalità applicative del presente comma, con particolare riferimento alla evidenziazione della cessione nei documenti fiscali e contabili e alle garanzie necessarie a garantire la neutralità degli effetti della cessione sul gettito fiscale"».

6.64

MANCUSO, BIANCONI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Con riferimento agli interventi di efficientamento energetico connesso alla sostituzione degli infissi, in attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con proprio decreto il Ministro dello sviluppo economico, introduce nel calcolo ponderato dei valori relativi alla sostituzione degli infissi, anche il mantenimento o il miglioramento del Fattore medio di luce Diurna (FLD) così come definito dal Decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta-Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190, quale fattore in grado di incrementare l'indice LENI (*Lighting Energy Numeric Indicator*), di cui alla norma UNI EN 15193 Prestazione energetica degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione della direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul rendimento energetico nell'edilizia"».

6.67

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti commi:

«10-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), sostituire le parole: "100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018" con le seguenti: "150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017".

b) all'articolo 1, comma 4 sostituire le parole da: "Le risorse" sino a: "tra le due amministrazioni" con le seguenti: "Le risorse di cui alla lettera *c)* del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera *b)* del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera *a)* del comma 2; le risorse di cui alla lettera *d)* del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni";

c) All'articolo 10 comma 1 sostituirete parole: "100 milioni" con le parole: "150 milioni";

10-ter. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2».

6.71

STEFANO, URAS, PAGLIARI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis). Alla Legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, al comma 2 lettera *c)* sostituire le parole: "100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018", con le seguenti: "150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017";

b) all'articolo 1, al comma 4 sostituire le parole da: "Le risorse", sino a: "tra le due amministrazioni" con le seguenti: "Le risorse di cui alla lettera *c)* del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera *b)* del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera *a)* del comma 2 le risorse di cui alla lettera *d)* del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni";

c) all'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: "100 milioni", con le seguenti: "50 milioni".

10-ter. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1 comma 160, primo periodo, let-

tera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2».

6.303

MARGIOTTA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 lettera *c*) sostituire le parole: "100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018" con le seguenti: "150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017".

b) al comma 4 sostituire le parole da: "Le risorse" sino a "tra le due amministrazioni" con le seguenti: "Le risorse di cui alla lettera *c*) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera *b*) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera *a*) del comma 2; le risorse di cui alla lettera *d*) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;

10-ter. All'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: "100 milioni" con le parole: "150 milioni".

10-quater. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 81 comma 2».

6.306

AMORUSO, MAZZONI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 lettera c) sostituire le parole: "100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018" con le seguenti: "150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017".

b) al comma 4 sostituire le parole da: "Le risorse" sino a "tra le due amministrazioni" con le seguenti: "Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;".

10-ter. All'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: "100 milioni" con le parole: "150 milioni".

10-quater. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1 comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 81, comma 2».

6.74

SCALIA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali italiane, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a "Industria 4.0" per la gestione intelligente di sistemi della Aree Industriali, è promossa la Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

10-ter. Per le finalità di cui al comma 10-bis, la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

10-quater. RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1. per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.

10-quinquies. Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai commi 10-ter, 10-ter e 10-quater, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciale", della missione "fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze».

6.304

MARGIOTTA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali italiane, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a "Industria 4.0" per la gestione intelligente di sistemi delle Aree Industriali, è promossa la Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Per le finalità di cui al precedente punto a), la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1, per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014 – 2020. Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai precedenti punti a), b) e c), e autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2017 – 2019, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciale", della missione "fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

6.76

VICECONTE, MANCUSO

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui alla legge 28 febbraio 1986 n. 44 e successive modificazioni, alla legge 29 marzo 1995 n. 95 e successive modificazioni ed al decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 e successive modificazioni possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016 e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA spa la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo. INVITALIA spa, su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, da rimborsare a tasso zero e con rate semestrali posticipate.

10-ter. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa, INVITALIA spa è autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale.

10-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

6.77

MANCUSO, VICECONTE

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui alla legge 28 febbraio 1986 n. 44 e successive modificazioni, alla legge 29 marzo 1995 n. 95 e successive modificazioni ed al decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 e successive modificazioni possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016 e di un allungamento delta durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al

31 dicembre 2026. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA spa la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo. INVITALIA spa, su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, da rimborsare a tasso zero e con rate semestrali posticipate.

10-ter. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa, INVITALIA spa è autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale"».

6.78

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, MANDELLI, BOCCARDI, MALAN

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, si applica a decorrere dallo gennaio 2020».

6.79

GALIMBERTI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: "sei mesi", sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi"».

6.80

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: "sei mesi", sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi"».

6.81

SANGALLI, FABBRI, VERDUCCI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: "sei mesi", sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi"».

6.83

MANCUSO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: "sei mesi", sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi"».

6.90

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: "sei mesi", sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi"».

6.91

MANDELLI, BOCCARDI, MALAN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: "sei mesi", sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi"».

6.92

TOMASELLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: "sei mesi", sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi"».

6.84

MORGONI, GINETTI, Luciano ROSSI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera *a*) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016; dopo le parole: "di cui all'articolo 4, comma 3" sono aggiunte le parole: "e per gli impianti solari termodinamici soggetti a procedura d'asta".

10-ter. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per i contingenti non assegnati entro il 10 dicembre 2016 con le procedure di cui al comma 1, relativi agli impianti solari termodinamici, il GSE pubblica un secondo bando entro il 20 agosto 2017. Il bando è pubblicato dieci giorni prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di partecipazione, fissato in novanta giorni"».

6.85

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *b*), del decreto ministeriale 23 giugno 2016 (Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 2016, n. 150, in materia di accesso diretto ai meccanismi di incentivazione, si applica anche agli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 250 kW aventi le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *b*), del decreto ministeriale 6 luglio 2012, per i quali la comunicazione di inizio lavori abbia data antecedente all'entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale 23 giugno 2016».

6.86

VATTUONE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 23 giugno 2016, aggiungere il seguente: "3-bis. L'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto per gli impianti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *b*), del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 6 luglio 2012, per i quali la comunicazione di inizio lavori abbia data antecedente

all'entrata in vigore del presente decreto, è prorogato fino al 31 dicembre 2017"».

6.87

DI BIAGIO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 23 giugno 2016, aggiungere il seguente: "3-bis. L'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto per gli impianti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dello Sviluppo economico dei 6 luglio 2012, per i quali la comunicazione di inizio lavori abbia data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, è prorogato fino al 31 dicembre 2017"».

6.88

DI BIAGIO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 7 comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 23 giugno 2016 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 2016 n. 150 le parole: "entro un anno", sono sostituite dalle parole: "entro un anno e sei mesi"».

6.89

FILIPPI, VALENTINI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 85, secondo periodo, le parole: "per l'anno 2016", sono sostituite dalle seguenti; "per ciascuno degli anni 2016 e 2017";

b) al comma 86, le parole: "fino al 31 dicembre 2016 e immatricolati entro il 31 marzo 2017.", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2017 e immatricolati entro il 31 marzo 2018.".

10-ter. Agli oneri di cui al comma 10-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.93

MANDELLI, BERNINI, BOCCARDI, GIBIINO, MALAN, SPILABOTTE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2016", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2019"».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 11.500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6.94

FABBRI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 1, comma 88 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate al 31 dicembre 2017. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.95

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche all'imprenditore individuale

che ha concesso l'unica azienda in affitto o in usufrutto prima del 1° gennaio 2017».

6.97

MANCUSO, BIANCONI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 71 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto stabilito dal comma 71-bis";

b) dopo il comma 71 è inserito il seguente: "71-bis. Qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime forfetario abbia conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia limite riferita al codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata, nel limite di 15.000 euro di maggiori ricavi o compensi, il contribuente può avvalersi, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare del reddito eccedente la propria soglia limite sia applicata l'imposta sostitutiva di cui al comma 64 con aliquota pari al 27 per cento. Tale facoltà è esercitabile dal contribuente per non oltre due anni d'imposta, non consecutivi, per ciascun quinquennio".

10-ter. Alle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 10-bis, nel limite di 50 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Qualora le minori entrate superino il limite di cui al periodo precedente, l'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino a concorrenza di euro 50 milioni».

6.101

STEFANO, URAS, PAGLIARI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis) All'articolo 1, comma 147, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'alinea 9-quinquies, è aggiunto il seguente periodo: "All'uopo il Ministero dello Sviluppo Economico, fermo restando il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, adottato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibera n. 237/13/CONS del 21 marzo 2013, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare i

bandi per l'attribuzione delle numerazioni LCN ai fornitori di servizi di media audiovisivi locali e nazionali di cui agli articoli 5 e 6 dell'allegato A alla deliberazione n. 237/13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 21 marzo 2013, secondo le modalità previste al comma 3 dell'articolo 9 dell'allegato A medesimo, sostituendo i criteri ivi previsti nell'articolo 5 commi 6 e 7 dell'Allegato A alla suddetta delibera con i criteri previsti nel comma precedente, ai quali verranno attribuiti i seguenti punteggi:

a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma, fino ad un massimo di punti 40;

b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino ad un massimo di punti 30;

c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti, fino ad un massimo di punti 30".

10-ter) Le graduatorie di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 5 dell'allegato A alla deliberazione n. 237/13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 21 marzo 2013 dovranno essere formate sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti secondo le modalità previste dal comma 3. A tal fine, per "diffusione del medesimo programma su più regioni" deve intendersi l'interconnessione già esistente all'atto della richiesta della identica numerazione su tutti i bacini serviti, indipendentemente dal numero di ore, fasce orarie, tipologia dei programmi, che non potranno costituire requisiti e/o elementi di valutazione».

6.103

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, TARQUINIO, PERRONE

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis) All'articolo 1, comma 147, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'alea 9-*quinquies*, è aggiunto il seguente periodo: "All'uopo il Ministero dello Sviluppo Economico, fermo restando il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, adottato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibera n. 237/13/CONS del 21 marzo 2013, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare i bandi per l'attribuzione delle numerazioni LCN ai fornitori di servizi di media audiovisivi locali e nazionali di cui agli articoli 5 e 6 dell'allegato A alla deliberazione n. 237/13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 21 marzo 2013, secondo le modalità previste al comma 3 dell'articolo 9 dell'allegato A medesimo, sostituendo i criteri ivi previsti

nell'articolo 5 commi 6 e 7 dell'Allegato A alla suddetta delibera con i criteri previsti nel comma precedente, ai quali verranno attribuiti i seguenti punteggi:

a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma, fino ad un massimo di punti 40;

b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino ad un massimo di punti 30;

c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti, fino ad un massimo di punti 30".

10-ter) Le graduatorie di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 5 dell'allegato A alla deliberazione n. 237/13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 21 marzo 2013 dovranno essere formate sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti secondo le modalità previste dal comma 3. A tal fine, per "diffusione del medesimo programma su più regioni" deve intendersi l'interconnessione già esistente all'atto della richiesta della identica numerazione su tutti i bacini serviti, indipendentemente dal numero di ore, fasce orarie, tipologia dei programmi, che non potranno costituire requisiti e/o elementi di valutazione».

6.302

MARGIOTTA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 1, comma 147, alinea 9-*quinquies*, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aggiungere i seguenti:

All'uopo il Ministero dello sviluppo economico, fermo restando il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, adottato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 237/13/CONS del 21 marzo 2013, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare i bandi per l'attribuzione delle numerazioni LCN ai fornitori di servizi di media audiovisivi locali e nazionali di cui agli articoli 5 e 6 dell'allegato A alla deliberazione n. 237/13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 21 marzo 2013, secondo le modalità previste al comma 3 dell'articolo 9 dell'allegato A medesimo, sostituendo i criteri ivi previsti nell'articolo 5 commi 6 e 7 dell'Allegato A alla suddetta delibera con i criteri previsti nel comma precedente, ai quali verranno attribuiti i seguenti punteggi:

a) Media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma, fino ad un massimo di punti 40;

b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino ad un massimo di punti 30;

c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti, fino ad un massimo di punti 30.

10-ter. Le graduatorie di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 5 dell'allegato A alla deliberazione n. 237/13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 21 marzo 2013 dovranno essere formate sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti secondo le modalità previste dal comma 3. A tal fine, per "diffusione del medesimo programma su più regioni" deve intendersi l'interconnessione già esistente all'atto della richiesta della identica numerazione su tutti i bacini serviti, indipendentemente dal numero di ore, fasce orarie, tipologia dei programmi, che non potranno costituire requisiti e/o elementi di valutazione».

6.308

AMORUSO, MAZZONI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 1, comma 147, alinea 9-*quinquies*, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aggiungere i seguenti commi:

1. All'uopo il Ministero dello sviluppo economico, fermo restando il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, adottato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 237/13/CONS del 21 marzo 2013, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare i bandi per l'attribuzione delle numerazioni LCN ai fornitori di servizi di media audiovisivi locali e nazionali di cui agli articoli 5 e 6 dell'allegato A alla deliberazione n. 237 /13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 21 marzo 2013, secondo le modalità previste al comma 3 dell'articolo 9 dell'allegato A medesimo, sostituendo i criteri ivi previsti nell'articolo 5 commi 6 e 7 dell'Allegato A alla suddetta delibera con i criteri previsti nel comma precedente, ai quali verranno attribuiti i seguenti punteggi:

a) Media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma, fino ad un massimo di punti 40;

b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino ad un massimo di punti 30;

c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti, fino ad un massimo di punti 30.

10-ter. Le graduatorie di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 5 dell'allegato A alla deliberazione n. 237/13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 21 marzo 2013 dovranno essere formate sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti secondo le modalità previste dal comma 3. A tal fine, per "diffusione del medesimo programma su più regioni" deve intendersi l'interconnessione già esistente all'atto della richiesta della identica numerazione su tutti i bacini serviti, indipendentemente dal numero di ore, fasce orarie, tipologia dei programmi, che non potranno costituire requisiti e/o elementi di valutazione».

6.105 (testo 2)

MIRABELLI, COCIANCICH, DE BIASI, ICHINO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni, servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonché di collaborazione, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non si applicano alla società EXPO 2015 Spa in liquidazione fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario per la liquidazione, di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

6.106

MANCUSO, PAGANO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine della realizzazione di progetti di efficientamento energetico in siti industriali di settori esposti al rischio "carbon leakage", all'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "sino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "sino ai 31 dicembre 2017" e le parole: "entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017"».

6.107

TOMASELLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "sino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2017"».

6.108

DI BIAGIO, BERGER, SCALIA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, capoverso "7-bis" dopo le parole: "sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento" sono inserite le seguenti: "In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra il valore economico dei maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 giugno 2016, dilazionandola, uniformemente su base mensile, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 10 luglio 2016,"».

6.109

TOMASELLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, aggiungere in fine la seguente lettera:

"c) per l'acquisto e la posa in opera dei micro-cogeneratori sostenute dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 80.000 euro. Per micro-cogeneratori si intendono gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento fino a 50 kWe che rispettano i vincoli in termini di risparmio energetico definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come integrato dal DM 4 agosto 2011"».

6.110

CERONI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Il termine di cui all'articolo 34-*duodecies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato sino al 31 dicembre 2025.

10-ter. Le attività e strutture private, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate esistenti, già regolamentate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali, che insistono su aree del demanio, e quelle destinate a stabilimenti balneari, concessioni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, concessioni del demanio con finalità di attività fluviali, lacuali e portuali, concessioni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, concessioni del demanio con finalità sportive, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione di cui all'articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono escluse dall'applicazione della Direttiva 2006/123/CE e sono inserite all'articolo 7 del decreto legislativo 59/2010.

10-quater. I terreni del demanio nella piena proprietà dello Stato Italiano a norma dell'articolo 345 del Trattato funzionamento Unione europea, ex articolo 295 del trattato CE, sui quali sono costruite ed esercitate anche attività, mediante la costruzione di opere a carattere permanente, le aree del demanio, e del demanio marittimo, dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate, conformi alle norme demaniali edilizie e ambientali, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti, compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse e con il diritto di libera fruibilità del mare e della battigia, sono venduti agli attuali concessionari e conduttori, riconoscendo la trasformazione del titolo concessorio, equiparato al diritto di superficie, in diritto reale, fatti salvi i diritti legittimamente acquisiti nel tempo che hanno maturato gli effetti equiparati per quanto dettato del comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

10-quinquies. Le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti in concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nei decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Il prezzo di acquisto del terreno e delle eventuali pertinenze, dovrà essere pagato entro 180 giorni dalla promulgazione della presente legge in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto di vendita o nel momento che l'istituto bancario avrà dato disposizioni al pagamento.

10-*sexies*. Il corrispettivo sul totale del trasferimento per il versamento dell'importo, dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto che tenga conto di un abbattimento per le superfici coperte permanenti. Il calcolo del corrispettivo è affidato all'Agenzia del Demanio, la quale stabilisce anche la tipologia delle nuove costruzioni in nuovi ambiti territoriali del demanio nazionale, garantendo così il diritto di concorrenza, di libertà di stabilimento, la libertà di prestazione di servizi nell'Unione europea, rafforzare i diritti del destinatario dei servizi in quanto utenti di tali servizi, promuovere la qualità dei servizi, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri. 10-*septies*. Stante la realtà dei beni incamerati, dove è avvenuta l'accessione dei beni costruiti sopra il terreno demaniale, nei casi in cui il conduttore attuale del bene incamerato non è legittimato per ricorrere in giudizio per annullare l'incameramento secondo l'articolo 49 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 che alla data di promulgazione della presente legge è dichiarato abrogato, verrà valutato il bene complessivo dei manufatti pertinenziali dall'agenzia del Territorio competente per area, al costo iniziale della pertinenza scontando dalla valutazione, i costi delle manutenzioni e dell'usura dei beni e posto in vendita all'attuale conduttore. La valutazione finale sarà trasmessa all'agenzia del Demanio competente per area per la stipula dei contratti di vendita all'attuale conduttore. I canoni dovuti per effetto della legge n. 296 del 2006 sono ricompresi nella valutazione finale per quanto versato in eccesso secondo la legge n. 494 del 1993.

10-*octies*. Per le Concessioni di beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo di stabilimento balneare, il diritto reale sul terreno demaniale avrà come limite della sua estensione l'area destinata alla posa degli ombrelloni ed attrezzatura-similare. Tale area sarà quindi definita spiaggia. La spiaggia definita come "area destinata alla sola posa ombrelloni ed attrezzatura similare" è riconosciuta come pertinenza destinata in modo durevole a servizio del bene realizzato sul terreno soggetto del diritto reale e sottoposta ad un canone concessorio annuale. Tale nuova definizione della spiaggia come parte del demanio necessario del Territorio nazionale non può essere sottoposta a strumenti di diritto privato. La spiaggia così definita sarà soggetta annualmente al pagamento del corrispettivo individuato dall'agenzia del Demanio secondo i parametri indicati dalla legge n. 494 del 1993, parametri che non comportino comunque maggiorazioni oltre l'incremento ISTAT aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura pari alla media degli indici nazionali generali. Indicando al fine della valutazione del corrispettivo del canone concessorio della spiaggia posa ombrelloni e strutture similari, ambiti territoriali a valenza turistica: a) ad alta valenza; b) media valenza; c) normale valenza; d) bassa valenza. Considerando come aree valutate con un canone ricognitorio al 10 per cento nella valutazione complessiva del canone concessorio annuale le aree scoperte dove insistono anche con impianti a struttura leggera parcheggi, zone adibite a parco giochi o attività sportive, giardini, il cui uso ed accesso sia libero e gratuito e comunque tutte le aree il cui accesso sia libero e gra-

tuito ed i servizi offerti gratuitamente, aree non riconducibili ad un utilizzo di posa ombrelloni o strutture similari a stretto fine di un utilizzo economico per l'azienda. Il vincolo di destinazione delle aree soggette al canone ricognitorio è indicato dal titolare del bene trasferito in proprietà e può essere sempre modificato previa comunicazione all'ufficio del demanio. La distinzione tra manufatti di facile o difficile rimozione stante la realtà della tecnica è soppressa, ogni manufatto si intende di facile rimozione. Le aree scoperte dove insistono impianti a struttura leggera, soggette al canone ricognitorio, possono permanere o essere liberate nel periodo invernale e l'area liberata rimane ugualmente soggetta a valutazione con canone ricognitorio. Per le concessioni di beni demaniali marittimi ai fini turistico ricreativi, il diritto di proprietà sui terreno demaniale avrà i seguenti limiti:

a) a monte, a sinistra e a destra rispetto all'accesso principale a monte, dalla linea di confine della concessione attuale;

b) a mare, dalla linea retta congiungente i punti di massimo aggetto verso amovibili, gli impianti a struttura leggera.

10-novies. Lo Stato Italiano al fine di garantire il rilancio degli investimenti nel settore del turismo provvederà nel termine di 30 giorni dall'emanazione della presente legge a stipulare accordi vincolanti ed obbligatori presso il sistema bancario per la rinegoziazione dei mutui e di ogni forma di garanzia in essere, contratti dalle attuali aziende per investimenti ed interventi inerenti l'attività e per l'erogazione di nuovi mutui agevolati alle aziende che intendano esercitare la volontà di acquisto del terreno demaniale o prevedano inoltre un piano di nuovi investimenti.

10-decies. L'occupazione e l'uso dei beni pubblici anche già oggetto di concessione amministrativa, di cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia cessata l'efficacia, e, comunque, alla scadenza del termine stabilito, nonché le spiagge libere attrezzate, al fine di garantire l'ammortamento degli investimenti effettuati ed i livelli occupazionali, garantendo la migliore utilizzazione accertata dalla conduzione nel tempo, sono attribuiti al precedente concessionario, gestore, mediante la prosecuzione del rapporto nella forma privatistica e nei modi indicati nella presente legge.

10-undecies. I beni appartenenti al demanio marittimo permangono di competenza dello Stato. *10-duodecies.* Alla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e i comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili.

10-terdecies. Al concessionario o conduttore che non intenda acquistare il terreno passato al patrimonio disponibile alla scadenza della proroga, è riconosciuto un indennizzo a carico del subentrante, per gli investimenti e i valori commerciali creati da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e finanze.

10-*quaterdecies*. Alla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge».

6.111

CERONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Il termine di cui all'articolo 34-*duodecies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato sino al 31 dicembre 2025».

6.112

GASPARRI, Giovanni MAURO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Il termine di cui all'articolo 34-*duodecies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato fino al termine della mappatura da parte degli organi competenti dello Stato delle Aree in concessione già affidate e quelle libere ancora da affidarsi al fine di individuare il numero di autorizzazioni da rilasciare sulla base delle risorse naturali disponibili».

6.113

CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Il termine di cui all'articolo 34-*duodecies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato fino al termine della mappatura da parte degli organi competenti dello Stato delle Aree in concessione già affidate e quelle libere ancora da affidarsi al fine di individuare il numero di autorizzazioni da rilasciare sulla base delle risorse naturali disponibili».

6.114

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 al comma 1, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA».

6.115

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 al comma 1, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Sino al 31 dicembre 2017, i soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni-attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA"».

6.116

MANCUSO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 70 del 2010 è prorogato al 31 dicembre 2017».

6.117

AMIDEI, BERNINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle province interessate dalla estrazione di idro-

carburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *off-shore*».

6.119

PEZZOPANE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il personale assegnato dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura a compiti ispettivi di metrologia legale deve appartenere alla categoria D. La figura abilitata a svolgere le mansioni di metrologia legale è quella dell'ispettore metrico, essendo abolita la figura dell'assistente al servizio. Le Camere devono provvedere al passaggio, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/06/2017, in categoria D di tutto il personale di categoria C che per almeno tre anni negli ultimi sei, a seguito di superamento del corso abilitante da "assistente al servizio", abbia svolto attività ispettiva nell'ambito della metrologia legate in modo continuativo ed effettivo. Il patto di stabilità non si applica a tali passaggi, che verranno adottati con progressioni verticali, perché non costituiscono – ai fini finanziari – nuova assunzione di personale, ma solo modificazione di un rapporto di lavoro preesistente».

6.120

TOMASELLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adotta disposizioni affinché, tra le tipologie di interventi incentivabili previsti dall'articolo 4.2 del Decreto Interministeriale del 16 febbraio 2016 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2016, sia ricompresa anche la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando generatori di calore a condensazione, limitatamente agli impianti condominiali centralizzati».

6.121

MANCUSO, BIANCONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del Testo unico in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è da considerare attività edilizia libera, non subordinata ad alcun titolo abilitativo e non suscettibile di essere classificata come modifica delle facciate o dei prospetti, l'installazione di strutture semplici quali gazebo, pergole con telo retrattile anche impermeabile, pergole con elementi di protezione solare mobili o regolabili, le tende da esterno, le tende in aggetto, gli ombrelloni, le coperture mobili, i tunnel tessili di ricovero, i magazzini tessili mobili, le tenso-strutture se elementi d'arredo vicini od annessi ad unità immobiliari edilizie aventi destinazione abitativa o commerciale. È permessa la chiusura sui lati perimetrali solo se temporanea e il fissaggio a pavimento per ragioni di miglior sicurezza».

6.305

MARGIOTTA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al terzo alinea del comma 7 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 10 agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "entro il 30 settembre 2016" sono aggiunte le seguenti parole: "senza ulteriori condizioni di ammissibilità o di accesso, anche in deroga articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma legge 24 marzo 2012 n. 27».

6.309

MARGIOTTA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'esercizio finanziario 2017 è riconosciuto a favore della Fondazione Ottavio Ziino – Orchestra di Roma e del Lazio (I.C.O.) un contributo straordinario di euro 3,5 milioni per il risanamento e il rilancio dell'attività dell'Istituzione Concertistico Orchestrale nel territorio di Roma e del Lazio.

11-ter. La fondazione Ottavio Ziino Orchestra di Roma e del Lazio beneficiaria del contributo straordinario di cui al comma 11-bis è tenuta ad utilizzare, a pena di decadenza, le somme assegnate in maniera coerente con il piano di risanamento e di rilancio dell'attività che deve essere

presentato alla competente direzione generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «296,5 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

6.307

BARANI, MAZZONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 150, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "riconosciuto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 1° luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "riconosciuto dal comma primo, capoverso primo dell'articolo 19 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 1° luglio 2012. Ferma restando la copertura finanziaria esistente, la produzione di energia incentivata non potrà in ogni caso essere superiore all'80 per cento di quella risultante dalla media dell'ultimo triennio intero di esercizio degli impianti"».

ORDINI DEL GIORNO

G6.100

AMIDEI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,

premesso che:

l'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», prima della modifica operata dall'articolo 36, comma 2-*bis*, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, prevedeva l'istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompe dei carburanti nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi;

in dettaglio, la suddetta modifica, ha modificato lo scopo del Fondo disponendo che l'istituzione dello stesso ha come finalità la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una *social card* nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi,

impegna il Governo:

a modificare, con un prossimo provvedimento legislativo, il testo dell'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, al fine di ricondurre lo scopo del citato Fondo alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle province interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *off-shore*.

G6.101

PICCOLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,

premessi che:

l'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, ha ulteriormente prorogato dal 31 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni;

molte imprese alberghiere, a causa del perdurare della grave crisi economica e della conseguente stretta creditizia, non potranno completare l'adeguamento alla normativa antincendio entro il predetto termine;

occorre evidenziare che le imprese alberghiere sono state costrette a sospendere e rallentare l'esecuzione dei lavori, già avviati, in attesa di conoscere i contenuti del provvedimento di semplificazione delle prescrizioni tecniche, che il Ministro, in attuazione di quanto disposto dall'articolo II del decreto legge n. 150 del 2013, avrebbe dovuto emanare entro il 30 aprile 2014;

il provvedimento di semplificazione, approvato con DM 14 luglio 2015 ha riguardato solo le strutture con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50;

è stato recentemente approvato il DM 9 agosto 2016 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», che ha reso disponibile alle imprese uno strumento alternativo alla vigente regola tecnica;

il Titolo II, dell'allegato al DM 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere», integrato dal DM 6 ottobre 2003, pubblicato sulla G.U. n. 239 del 14 ottobre 2003, riporta, con un elenco numerato, le regole tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con capacità superiore a venticinque posti letto;

impegna il Governo,

ad adottare provvedimenti volti:

a) ad avviare un percorso normativo che permetta ai proprietari delle strutture alberghiere di procedere all'adeguamento sulla base di progressività degli adempimenti;

b) a raggiungere l'obiettivo di «prevenzione incendi» attraverso incrementi di sicurezza successivi;

c) a tenere presente, nel fissare la scadenza temporale dei singoli adempimenti ed interventi, l'effettiva possibilità della realizzazione dei medesimi.

G6.102

CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2630,

premesso che:

l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge proroga al 31 dicembre 2018 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, al fine di allineare le scadenze delle concessioni medesime;

il decreto legislativo n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, all'articolo 70, comma 5, che reca norme sul commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, ha demandato a un'intesa in sede di Conferenza unificata l'individuazione, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle disposizioni transitorie da applicare;

in applicazione dell'articolo 70, comma 5, in sede di Conferenza unificata è stata adottata l'Intesa n. 83/CU del 5 luglio 2012;

considerato che:

in data 3 novembre 2016 il Ministero dello Sviluppo economico ha aperto il tavolo di confronto sulle criticità attuative dell'Intesa Stato Regioni del 5 luglio 2012. In tale sede, il Governo ha preso atto delle problematiche legate all'attuazione della Direttiva Bolkestein

nell'ambito del commercio su area pubblica,

impegna il Governo:

a risolvere in modo definitivo le criticità del settore, sia in sede di Tavolo ministeriale che in sede di Conferenza Unificata, affinché vengano adottate le opportune iniziative volte a garantire un'attuazione omogenea della normativa in materia di durata delle concessioni da parte di tutti i Comuni;

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere legislativo, volta ad evitare possibili fenomeni di concentrazione di concessioni da parte di medesimi soggetti e pertanto a prevedere precisi limiti al numero di concessioni ottenibili.

G6.103

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 6 del provvedimento in esame dispone il differimento al 10 gennaio 2018 dell'applicazione alla RAI delle misure di contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste a legislazione vigente per le pubbliche amministrazioni;

praticamente, questa deroga rinvia di un anno l'obbligo per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di rispettare i vincoli su appalti, acquisti e assunzioni cui sono soggetti gli enti pubblici, e quindi anche la Rai visto che da ottobre è stata inserita dall'Istat nel perimetro della pubblica amministrazione visto che i proventi dell'attività commerciale valgono meno del 50 per cento dei ricavi;

se la Rai fosse trattata come una Pubblica Amministrazione a tutti gli effetti dovrebbe poter assumere i propri dirigenti solo per concorso, effettuare acquisti solo attraverso la centrale Consip e rispettare il Codice dei contratti pubblici quando si affidano lavori e forniture o si compra un'opera audiovisiva;

i vertici aziendali avevano già espresso forte preoccupazione per queste limitazioni, temendo la competitività nei confronti degli altri operatori televisivi (nonostante per l'anno 2017 le previsioni stimate di introiti derivanti dal canone Rai sono di circa 2 miliardi, superiori di circa 400 mila euro rispetto a pochi anni fa e gli incassi da pubblicità sono superiori ai 500 mila euro);

la Rai (una società per azioni che esercita un'attività di servizio pubblico, interamente partecipata dallo Stato, le cui quote appartengono per il 99,56 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze e per lo 0,44 alla Siae) opera in concorrenza con le tv generaliste per scelte di programmazione, *audience* e vendita di contenuti, eppure per moltissimi anni ha sostenuto dei costi esagerati rispetto al suo principale *competitor*, soprattutto in relazione ai costi del personale;

impegna il Governo:

a procedere all'applicazione immediata delle disposizioni relative al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste a legislazione vigente per le pubbliche amministrazioni, anche per la concessionaria del servizio pubblico, così come predisposto dall'Istat.

G6.104

BOCCHINO, CAMPANELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2630 recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini»,

premesso che:

a partire dal 13 dicembre 2016 e fino al 13 gennaio 2017 è stata posta in consultazione pubblica la bozza di decreto interministeriale per l'utilizzo del biometano e dei biocarburanti compresi quelli avanzati. Tale decreto, che ha avuto una prima condivisione tra tutti i soggetti coinvolti nei lavori del «Comitato tecnico consultivo biocarburanti» (con rappresentanti del MiSE, MATTM, MIPAAF, MEF, Agenzia Dogane e GSE), voleva essere uno stimolo per un nuovo sviluppo dell'uso del biogas, questa volta non per la produzione di elettricità ma per il suo impiego, come biometano, nel settore dei trasporti;

il termine indicato nella consultazione pubblica è risultato essere troppo breve per potere formulare una proposta compiuta e si chiede una proroga dei termini di ulteriori quindici giorni per potere inviare una proposta alternativa/integrativa a quella formulata dal Governo;

tenuto conto che:

in agricoltura si producono ingenti quantità di CO₂ da processi di fermentazione come ad esempio quello vitivinicolo. L'impiego di questa anidride carbonica, al fine di produrre metano sintetico per autotrazione potrebbe rappresentare un esempio concreto di applicazione dell'economia circolare;

un modello di questo genere è stato illustrato, come esempio di *best practice*, durante la audizione pubblica del Comitato Economico e Sociale Europeo nel mese di gennaio 2016 che aveva come tema l'economia circolare. Proprio durante questa audizione è stato illustrato il processo di cattura e stoccaggio della CO₂ ottenuta dalla fermentazione dei mosti (settore vinicolo) al fine di produrre metano da impiegare nella coltivazione dei vigneti su trattrici opportunamente modificate; sfruttando questa CO₂ per produrre metano ai fini energetici da utilizzare nell'impresa agricola, si potrebbe qualificare l'azienda con etichettature di ridotto impatto ambientale e di ridotta *Carbon Footprint* producendo vino ad emissioni zero;

l'incentivazione di questo metano, prodotto combinando la CO₂ di fermentazione e l'idrogeno prodotto da fonte rinnovabile, rappresenta, soprattutto se impiegato per autotrazione nella stessa azienda agricola, un sistema efficiente di economia circolare e una fonte di ricchezza per il settore agricolo;

impegna il Governo:

a prorogare al 31 gennaio 2017 la consultazione pubblica di cui in premessa, al fine di raggiungere una più ampia platea di soggetti interessati ad esprimere osservazioni ad estendere le incentivazioni previste nel decreto ministeriale di cui sopra anche ai processi di produzione di metano tramite processi di metanazione dell'idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili e dalla anidride carbonica prodotta da processi biologici nei settori fermentativi.

EMENDAMENTI

Art. 7.

7.300

BARANI, MAZZONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Alle strutture Sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Regionale non si applica la disposizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 602/73 al fine di non compromettere la operatività e continuità delle Strutture stesse. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dei soggetti che gestiscono Strutture Sanitarie accreditate non potranno essere eseguite per somme superiori al 10 per cento degli importi annualmente contrattualizzati con il Servizio Sanitario Regionale».

7.2

BARANI, MAZZONI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. I controlli relativi alle prestazioni sanitarie devono essere effettuati entro e non oltre 120 giorni dall'erogazione delle prestazioni Oggetto di controllo.

In caso di non concordanza sull'esito del controllo di cui al precedente comma si procede con un arbitrato tra le Strutture Sanitarie accreditate erogatrici delle prestazioni e la Asl competente. Tale arbitrato è presieduto dal Presidente dell'Ordine dei Medici del territorio in cui hanno avuto luogo le prestazioni».

7.301

BARANI, MAZZONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. L'importo delle tariffe relative alle prestazioni sanitarie stabilite dalle Regioni non può essere inferiore a quello previsto a livello nazionale».

7.4

TAVERNA, GAETTI, CRIMI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2017», con le seguenti: «30 giugno 2017».

7.5

CANTINI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In ragione della proroga del termine fissato per la revisione del sistema di governo della spesa farmaceutica disposta dal comma 1 e al fine di consentire alle Regioni interessate la tempestiva iscrizione nei propri bilanci delle somme dovute in relazione a procedure di ripiano della spesa farmaceutica, le determinate dell'AIFA di quantificazione del ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera costituiscono titolo per l'iscrizione delle relative entrate nei bilanci regionali. Ai sensi di quanto disposto dal periodo precedente, le Regioni interessate accertano ed impegnano sul bilancio regionale dell'anno 2016:

a) per la quota non iscritta nel bilancio 2015, gli importi di propria spettanza inerenti al ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera relativo all'anno 2015, come quantificati dalla determina AIFA adottata a norma dell'articolo 21, comma 8; del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113;

b) gli importi di propria spettanze inerenti al ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera relativo al periodo 10 gennaio – 31 luglio 2016, come quantificati dalla determina AIFA adottata a norma dell'articolo 21, comma 19, del citato decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a prescindere dall'effettivo versamento, da parte delle aziende farmaceutiche, degli importi dovuti da riassegnare ai "Fondo per *payback* 2013-2014-2015" ai

sensi dell'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, fermo restando, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, quanto disposto dal comma 19, secondo periodo, del medesimo articolo 21».

7.6

GRANAIOLA, AMATI, VALENTINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I registri di cui al precedente periodo restano comunque in vigore fino alla definizione e alla messa in opera di procedure telematiche di raccolta delle informazioni contenute nei registri stessi, al fine di consentire la continuità delle attività di monitoraggio dei rischi di infortunio e dei rischi connessi alle esposizioni agli agenti cancerogeni e biologici sia da parte dell'INAIL sia da parte degli organi deputati alla vigilanza"».

7.7

TAVERNA, GAETTI, CRIMI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «10 gennaio 2018», con le seguenti: «30 giugno 2017».

7.8

MANCUSO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Quanto stabilito dall'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 2, comma 5, legge 28 dicembre 2001, n. 448, trova applicazione fino al 31 dicembre 2016. Al fine d'incentivare l'organizzazione di incontri a carattere scientifico destinati all'aggiornamento e all'informazione del personale medico si dispone, a partire dal giorno 10 gennaio 2017 l'innalzamento al 40 per cento della quota di deducibilità delle spese sostenute da parte delle imprese ai fini della determinazione del reddito di impresa. La deducibilità della spesa è subordinata altresì all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, valutati in 144 milioni di euro per l'anno 2017 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

7.9

MANCUSO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A partire dall'anno di esercizio in corso, si proroga la quota di deducibilità delle spese sostenute da parte delle imprese farmaceutiche, ai fini della determinazione del reddito di impresa, secondo quanto disposto dall'articolo 85, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La deducibilità della spesa è subordinata all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge. Si dispone altresì l'abrogazione dell'articolo 2, comma 5, legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

7.10

MALAN

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Fino al 31 dicembre 2018 si applicano le norme di cui all'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nel testo vigente al 31 dicembre 2000, come modificato e integrato dall'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-bis*, valutati in 144 milioni di euro per l'anno 2017 e 80 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

7.11 (testo 2)

ANGIONI, ORRÙ, SPILABOTTE, D'ADDA, Elena FERRARA, PAGLIARI, PEZZOPANE, CARDINALI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 11, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "valida per due anni dalla data della sua pubblicazione" sono soppresse;

b) dopo le parole: "deve essere utilizzata" sono aggiunte le seguenti: "per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario,".

2-ter. All'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il punteggio massimo di cui alla presente lettera è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221, anche ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni della legge 24 marzo 2012, n. 27."

7.12

CATALFO, GAETTI, TAVERNA, PUGLIA, CRIMI, PAGLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis.* Il punteggio massimo stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221».

7.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il punteggio massimo stabilito dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221"».

7.14

GUALDANI, MANCUSO, PAGANO, AIELLO, ZANONI, FILIPPIN, MANASSERO, SOLLO, ROMANO, DALLA TOR, CONTE, RIZZOTTI, PADUA, SPOSETTI, COCIANCICH, MILO, LANIECE, BARANI, PAGLIARI, TARQUINIO, BRUNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il punteggio massimo stabilito dall'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221».

7.15

AMATI, CIRINNÀ, GRANAIOLO, DE PETRIS, LO GIUDICE, PETRAGLIA, VALENTINI

Sopprimere il comma 3.

7.16

DE PETRIS, REPETTI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere il comma 3.

7.17

GRANAIOLA

Sopprimere il comma 3.

7.18

TAVERNA, GAETTI, CRIMI, PUGLIA, PAGLINI

Sopprimere il comma 3.

7.19

GRANAIOLA, AMATI, VALENTINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2018».

7.20

GRANAIOLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2018».

7.23

GRANAIOLA, AMATI, VALENTINI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 è differita al 1° luglio 2017».

7.24

GRANAIOLA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, si applicano a decorrere dal 10 luglio 2017».

7.21

GRANAIOLA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2018».

7.22

GRANAIOLA, AMATI, VALENTINI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 è differita al 1° gennaio 2018».

7.25

GRANAIOLA, AMATI, VALENTINI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 è differita al 1° luglio 2017».

7.26

GRANAIOLO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 si applicano a decorrere dal 10 luglio 2017».

7.302

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: "1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024"».

7.27

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE

Al comma 3, sostituire le parole: «1 gennaio 2018» con le seguenti: «1 gennaio 2023».

7.28

DE BIASI, PADUA, AIELLO, BIANCO, MATURANI, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, MATTESINI, ZUFFADA, CHITI, DIRINDIN, ROMANO, CATTANEO

Al comma 3, sostituire le parole: «10 gennaio 2018» con le seguenti: «10 gennaio 2022» e aggiungere, in fine: «e le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

7.29

COCIANCICH, RUSSO

Al comma 3, sostituire le parole: «10 gennaio 2018» con le seguenti: «10 gennaio 2022».

7.30

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE

Al comma 3, sostituire le parole: «1 gennaio 2018» con le seguenti: «1 gennaio 2020».

7.31

GRANAIOLA, AMATI, VALENTINI

Al comma 3 sostituire le parole: «10 gennaio 2018», con le seguenti: «30 giugno 2017».

7.32

GRANAIOLA

Al comma 3 sostituire le parole: «10 gennaio 2018», con le seguenti: «30 giugno 2017».

7.33

TAVERNA, GAETTI, CRIMI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 3, sostituire le parole: «10 gennaio 2018», con le seguenti: «30 aprile 2017».

7.34

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BOCCARDI, MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il Ministero della salute promuove l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica (ATF) attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità.

3-ter. Il Ministero della salute, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, con proprio decreto, emana le linee guida per la corretta erogazione dei servizio m cui al comma 3-bis.

3-quater. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito, in via ordinaria, il fondo per l'aderenza alla terapia farmacologica, con una dotazione annua, a decorrere dal 2017, pari a 100 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

3-quinquies. Il Fondo di cui al comma *3-quater* è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente.

3-sexies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, utilizzano le risorse del fondo di cui al comma *3-quater* per remunerare in via esclusiva e diretta la prestazione resa dal farmacisti».

7.35

AIELLO, MANCUSO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«*3-bis*. All'articolo 11, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni della legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "valida per due anni dalla data della sua pubblicazione sono soppresse";

b) dopo le parole: "deve essere utilizzata", aggiungere le parole: "per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario,".

3-ter. All'articolo 5, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il punteggio massimo di cui alla presente lettera è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221, anche ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni della legge 24 marzo 2012, n. 27".

3-quater. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nei comuni sotto i 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima Regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti sul territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga

accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5000 euro; dal pagamento della tassa di concessione governativa sono esentate le farmacie con sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016"».

7.36

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai fini dell'ulteriore copertura degli oneri per la prevenzione e gestione del rischio sanitario di cui all'articolo 1 commi 541-543 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, sono assegnate alla regione Puglia risorse, nel limite massimo di 70 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni per ciascun anno del biennio 2018-2019, finalizzate al contrasto delle criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche e per la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari nel territorio della provincia di Taranto assicurando l'assunzione, la stabilizzazione del personale del Servizio sanitario Nazionale nonché l'acquisto di materiale di consumo, attrezzature e attività diagnostiche di primo e secondo livello da parte dell'azienda sanitaria locale di Taranto.

3-ter. All'onere recato dal comma 3-bis, pari a 70 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni per ciascun anno del biennio 2018-2019, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

7.37

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BOCCARDI, MALAN

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno accademico 2017-2018, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante "Riordino delle scuole di specializzazione dei area sanitaria".

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-bis*, valutati in 6 mln di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.38

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BOCCARDI, MALAN

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* All'articolo 1, comma 40 detta legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: "non superiore a lire 750 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 450.000";

b) al quinto periodo le parole: "non superiore a lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 300.000".

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-bis*, valutati in 10 mln di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento-relativo al medesimo Ministero».

7.39

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BOCCARDI, MALAN

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *d-ter*) è aggiunta la seguente:

d-quater) l'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali di cui all'articolo 2 della Legge 8 marzo 1968, n. 221».

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 3 mln di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.40

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BOCCARDI, MALAN

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" aggiungere le seguenti: "e dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nelle sezioni A 1 e A2 del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del D.M 8 giugno 2001".

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 5 mln di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, alto scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.41

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BOCCARDI, MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere", aggiungere le seguenti: "e dalle spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi medici di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 e al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332".

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.306

BARANI, MAZZONI, MILO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 15 comma 14 D.L. 95 6 Luglio 2014, convertito con modificazioni, nella Legge 135 del 7 Agosto 2012 e s.m.i, le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 20142016". All'onere del provvedimento valutato in 280 milioni a partire dal 2017 si provvede a carico del SSN mediante rimodulazione delle somme stanziare per le differenti finalità. Con successivo decreto del Ministero della salute si provvede alle necessarie compensazioni».

7.42

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BOCCARDI, MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "le spese sostenute per l'iscrizione ai corsi di formazione ed aggiornamento dei professionisti obbligatori ai sensi della vigente normativa sono integralmente deducibili".

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

7.43

FAVERO, D'ADDA, Elena FERRARA, DI GIORGI, GIACOBBE, PEZZOPANE, PUPPATO, SPILABOTTE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 602, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2017", sono

sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni per l'anno 2018 e 10 milioni per l'anno 2019".

3-ter. Agli oneri di cui al comma *3-bis*, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni per l'anno 2018 e 10 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.44

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BOCCARDI, MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* Alla tabella B – Area di Farmacia del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, alle sezioni "Farmacia ospedaliera" e "Farmaceutica territoriale" le parole: "Farmacologia applicata", "Farmacologia", "Farmacognosia", "Farmacia industriale" e "Tossicologia" sono soppresse.

3-ter. La tabella delle specializzazioni in discipline affini riferita all'area di farmacia prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998 è soppressa».

7.45

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BOCCARDI, MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo periodo, dopo le parole: "70 milioni di euro per l'anno 2016", inserire le seguenti: "e 43 milioni per l'anno 2017".

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-bis*, valutati in 43 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

7.46

ORRÙ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5000 euro"».

7.47

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BOCCARDI, MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. L'articolo 102 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a 50.000».

7.48

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BOCCARDI, MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al fine di garantire ai pazienti l'accesso ai medicinali innovativi, nel rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni regionali in vigore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero. La disposizione di cui al precedente periodo non comporta variazione di spesa in quanto rimane a carico della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

7.49

PADUA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. È fatta salva la possibilità di istituire, per i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, in deroga alle previsioni sulle classificazioni ospedaliere e per ragioni di salute inerenti l'eccezionale afflusso di immigrati, la presenza di più presidi ospedalieri sede di D.E.A. di I livello, nell'ambito del modello denominato *hube and spoke* di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *i*) del citato decreto, non rilevando, al fine della costituzione di tali strutture ospedaliere, i limiti previsti nell'ambito dei bacini di utenza che sono prossimi ai luoghi di ingresso nel territorio dello Stato. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai presente comma provvede, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

7.50

TAVERNA, CRIMI, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per garantire l'espletamento delle funzioni del Servizio Sanitario Nazionale assegnate all'istituto Superiore di Sanità si avvia un piano

straordinario di assunzioni secondo le modalità previste dai commi 4 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Al fine della realizzazione del piano straordinario di assunzioni è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e la validità delle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge citato è prorogata sino al 31 dicembre 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.52

DE BIASI, VERDUCCI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di incentivare le attività di ricerca per la lotta al melanoma, è stanziata a favore della Fondazione Luigi Maria Monti – IDI IRCCS la somma di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017 – 2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.53

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BOCCARDI, MALAN

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Entro il termine di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute con proprio decreto, sentita la Federazione Ordini Farmacisti Italiani (F.O.F.I.), provvede all'aggiornamento della tariffa dei medicinali di cui al decreto 18 agosto 1993. Qualora il decreto non venga emanato entro il termine indicato nel precedente periodo, gli importi della tariffa dei medicinali si intendono rivalutati sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo maturato dal 10 ottobre 1993. I suc-

cessi vi aggiornamenti biennali della tariffa dei medicinali sono effettuati sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo».

7.54

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BOCCARDI, MALAN

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Chiunque elargisca somme finalizzate all'acquisto ovvero provveda in via diretta all'acquisto di container messi a disposizione del Dipartimento della Protezione Civile per le esigenze della popolazione di comuni colpiti da eventi naturali catastrofici ha diritto alla detrazione del relativo importo dall'imponibile fiscale».

7.55

MANDELLI, BOCCARDI, MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. – 1. Nel caso in cui sulla base del monitoraggio consuntivo a fine anno predisposto da AIFA, la spesa per la farmaceutica convenzionata, di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, risultasse inferiore al tetto di spesa programmato, il relativo differenziale viene attribuito al tetto della farmaceutica per gli acquisti diretti, di cui al comma 398 dell'articolo 1 della medesima legge».

7.56

SAGGESE, BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La Giunta regionale della Campania, d'intesa con il Ministero della salute e con i competenti Uffici dell'Unione europea, può adottare, entro il 31 marzo 2017, una nuova campagna informativa ed un nuovo piano triennale per il contenimento e la eradicazione della brucellosi secondo i principi e le procedure di cui all'articolo 1, comma 1073, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

7.58

BORIOLO, FABBRIO, Stefano ESPOSITO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3. Le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata, estese con l'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, agli eredi dei deceduti nel corso del 2015, sono erogate anche agli eredi dei malati deceduti nel corso dell'anno 2016, che presentino istanza secondo le stesse modalità, a valere sulle risorse indicate, e nella misura definita per ciascuna singola prestazione, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2015».

7.59

BORIOLO, FABBRIO, Stefano ESPOSITO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«Qualora il totale delle prestazioni da erogare per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del precedente comma, risulti eccedente rispetto alle disponibilità di risorse fissate per lo stesso anno dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2015, si provvede in via prioritaria e sino ad esaurimento, attingendo alle risorse stanziare per il 2015, ed eventualmente non impiegate, dal medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

7.60

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BOCCARDI, MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. La validità delle graduatorie concorsuali di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2018».

7.61

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: "30 giugno 2017" con le seguenti: "30 giugno 2018";

b) sostituire le parole: "31 dicembre 2018" con le seguenti: "31 dicembre 2019";

c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Prima della presentazione della domanda di rinnovo e, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia Italiana del Farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al trenta per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco"».

7.62

Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI, SIMEONI, URAS, MASTRANGELI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: "30 giugno 2017" con le seguenti: "30 giugno 2018";

b) sostituire le parole: "31 dicembre 2018" con i seguenti: "31 dicembre 2019";

c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Prima della presentazione della domanda di rinnovo e, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia Italiana del Farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al trenta per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco"».

7.63

SANTINI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo, sostituire le parole: "30 giugno 2017" con le seguenti: "30 giugno 2018";

b) al quarto periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2018" con le seguenti: "31 dicembre 2019";

c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Prima della presentazione della domanda di rinnovo e, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia Italiana del Farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari ai trenta per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco"».

7.64

PADUA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 602, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2017", sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni per l'anno 2018 e 10 milioni per l'anno 2019".

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni per l'anno 2018 e 10 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.65

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, BRUNI, TARQUINIO, PERRONE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis: "Al comma 590 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 apportare le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo "30 giugno 2017" con le seguenti: "30 giugno 2018";

b) al quarto periodo sostituire le parole: "31 dicembre 2018" con le seguenti: "31 dicembre 2019"».

7.66

MANDELLI, BOCCARDI, MALAN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la parola: "2020" è sostituita con "2025";

b) al comma 3-*bis* le parole: "per gli anni dal 2013 al 2019" sono sostituite con "per gli anni dal 2013 al 2024"; le parole "negli anni dal 2015 al 2019" sono sostituite con "negli anni dal 2015 al 2024"; e le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite con "nell'anno 2025"».

7.69

DE POLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 7, comma 4-*quater* del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018. Fino a tale data, ai fini dell'acquisizione della titolarità di una farmacia rurale, è richiesta esclusivamente la pratica professionale della durata di dodici mesi, certificata dall'autorità sanitaria competente"».

7.70

DE POLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

7.86

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BOCCARDI, MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

7.71

COCIANCICH

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 4-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

7.72

AIELLO, MANCUSO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al punto 4) del capoverso "comma 15-*ter*", lettera *b*) del comma 382 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "30 aprile 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017"».

7.73

DIRINDIN, CORSINI, LAI, DALLA ZUANNA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, SILVESTRO, MIGLIAVACCA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 395 e 396 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita al 10 gennaio 2019».

7.74

DIRINDIN, LEPRI, CORSINI, DALLA ZUANNA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LAI, LO MORO, MIGLIAVACCA, PADUA, SILVESTRO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 407, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita al 10 gennaio 2019».

7.75

MANCUSO, BIANCONI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 818 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 apportare le seguenti modifiche:

- a) Sopprimere le parole "del direttore scientifico";
 - b) Aggiungere infine il seguente periodo: "La carica di direttore scientifico è compatibile con lo svolgimento dell'attività professionale, con una riduzione del 30 per cento della retribuzione"».
-

7.76

MANCUSO, BIANCONI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 7 dell'art.3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 sono soppresse le parole "che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno d'età"».

7.77

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BOCCARDI, MALAN

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) al corso di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche"».

7.78

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, BRUNI, TARQUINIO, PERRONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 6, ultimo periodo, dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, sostituire le parole "valida per due anni" con le seguenti: "valida per cinque anni"».

7.83

CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2018";

b) le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2019";

c) sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Prima della presentazione della domanda di rinnovo e, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia Italiana del Farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendano richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al trenta per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco».

7.84 (testo 2)

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la parola: "2020" è sostituita con la seguente: "2025";

b) al comma 3-*bis* le parole: "per gli anni dal 2013 al 2019" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni dal 2013 al 2024"; le parole: "negli anni dal 2015 al 2019" sono sostituite con le seguenti: "negli anni dal 2015 al 2024"; le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "nell'anno 2025".

3-*ter*. È fatto salvo l'equilibrio del sistema sanitario così come certificato dal Tavolo di monitoraggio per la verifica degli adempimenti regionali ai sensi dell'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005».

7.303

MARGIOTTA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico"».

7.304

MARGIOTTA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale"».

7.305

MAZZONI, BARANI, MILO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis Con riferimento a quanto disciplinato dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, Allegato 1, punto 2.5, ai fini dell'operatività della soglia di accreditabilità e di sottoscrivibilità degli accordi contrattuali annuali per le strutture ospedaliere miste si devono conteggiare tutti i posti letto presenti nella struttura compresi quelli di riabilitazione e di lungodegenza. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

7.307

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al secondo capoverso sostituire le parole: "28 febbraio 2007" con le seguenti: "31 dicembre 2017"».

7.308

MANCUSO

Aggiungere infine il seguente comma:

«3-bis. all'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al secondo capoverso sostituire le parole: "28 febbraio 2007" con le seguenti parole: "31 dicembre 2017"».

ORDINI DEL GIORNO

G7.100

AMORUSO, BARANI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 7, comma 2, interviene sul decreto-legge n. 95/2012 (cd. «decreto Balduzzi») prorogando allo gennaio 2018 il termine entro il quale l'attuale sistema di remunerazione della filiera era distributiva del farmaco dovrà essere sostituito da un nuovo metodo, da definirsi con un decreto ministeriale, previa intesa con gli enti locali e sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Aifa per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia;

oggi e in vigore il sistema del *payback* farmaceutico in base al quale le aziende contribuiscono al 50 per cento dello sfondamento della spesa farmaceutica ospedaliera su base nazionale. Inoltre, le aziende si fanno carico, in proporzione all'oro fatturato, anche dello sfioramento imputabile ai farmaci orfani (per le malattie rare) e ai farmaci innovativi;

il sistema del *payback* farmaceutico ha prodotto un forte contenzioso per la definizione delle quote di ripiano dovute dalle aziende farmaceutiche relativamente al triennio 2013-15;

in tale contesto, caratterizzato sia dall'attesa di imminenti novità (sostituzione dell'attuale sistema di remunerazione) che dal peso di attuali incertezze (contenzioso sul periodo 2013-15), si innesta la situazione del mercato farmaceutico italiano in cui il *payback* equivale, dal punto di vista delle aziende, a un aggravio di costi che, secondo calcoli del 2015, le costringe a restituire al SSN circa il 50 per cento del ricavato dalle vendite di un farmaco nei primi due anni di lancio;

sembra opportuno valutare meccanismi di premialità per le aziende del settore farmaceutico che, oltre a commercializzare in Italia i loro prodotti, diano un reale contributo al «sistema Paese» a livello produttivo, occupazionale e di R

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di elaborare, nell'ambito del decreto sul nuovo metodo che dovrà sostituire l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, misure di premialità; compatibili con la normativa europea, per le aziende farmaceutiche italiane che contribuiscono allo sviluppo del «sistema Paese».

G7.101

D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini;

premessi che:

l'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha stabilito: «le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate»;

a seguito dell'entrata in vigore di questa norma, nel marzo 2009 il Ministero della Salute e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali hanno elaborato lo studio: «»linee di indirizzo per la riorganizzazione dei servizi di medicina di laboratorio nel Servizio Sanitario Nazionale»;

in base alle linee di indirizzo sopra richiamate, il 23 marzo 2011 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato, d'intesa con il Ministero della Salute, un accordo recante: «Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica da laboratorio»;

il Ministero della salute, con circolare n. 11669 del 16 aprile 2015, ha fornito agli Assessorati regionali alla Salute indicazioni sulle modalità di implementazione delle reti laboratoristiche;

benché il termine originario previsto per l'approvazione del piano di riorganizzazione da parte delle Regioni sia ormai abbondantemente scaduto, finora la normativa di riferimento ha trovato un'applicazione del tutto disomogenea,

impegna il Governo:

ad assumere, nell'ambito delle proprie competenze e alla luce delle norme e dei documenti richiamati in premessa, le iniziative necessarie per sostenere la piena attuazione di quanto previsto e per monitorare il processo di approvazione dei piani regionali.

G7.102

BARANI

Il Senato,

premessi che:

Sembra improrogabile lo sviluppo della sanità territoriale; uno degli obiettivi di questa nuova organizzazione mira all'integrazione tra il medico di medicina generale e lo specialista ambulatoriale;

emerge l'esigenza di trovare un equilibrio tra l'ospedale e il territorio e lo specialista ambulatoriale si pone al centro tra due livelli d'integrazione;

in questo scenario vanno assottigliandosi le differenze rispetto ad alcuni trattamenti differenziati oggi vigenti fra i medici specialisti del servizio ambulatoriale e i medici del SSN.

Accade infatti che Medici specialisti ambulatoriali SUMAI convenzionati con il SSN con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporto previdenziale soggetto all'EMP AM, allorché si trovino in aspettativa non retribuita per mandato istituzionale (membri del governo, parlamentari o consiglieri regionali) non possano utilizzare il metodo di pagamento per il riscatto degli anni in aspettativa, ripartito per quota parte annuale, come invece consentito ai medici del SSN, che ad oggi possono provvedere al pagamento del riscatto annualmente pagando la quota parte,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità nell'ambito del decreto, di equiparare il trattamento per il riscatto degli anni di aspettativa per mandato istituzionale dei medici specialisti ambulatoriali SUMAI a quello previsto per i medici dipendenti del SSN con rapporto previdenziale INPS/EX INPDAP.

EMENDAMENTI

7.0.50 (già 3.11)

ORRÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. In ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-*bis*, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n.2537/2004, ed in adempimento dell'obbligo inderogabile di cui all'articolo 61, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine del definitivo riconoscimento del diritto del personale medico ex condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 10 gennaio 1988 secondo l'andamento contrattuale previsto per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale di tutta la dirigenza medico – veterinaria, i Ministri della salute, dell'economia e l'Aran provvedono, per quanto di competenza, alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario, nonché alla stipula di ogni necessaria determinazione contrattuale integrativa, al fine della rideterminazione e della perequazione del trattamento economico già disposto a favore della categoria e della corrispondenza con effetto retro attivo dei relativi miglioramenti contrattuali.

2. Gli atti e ed i provvedimenti, anche di natura regolamentare e contrattuale di cui al comma 2-*bis* sono adottati entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-*bis* e 2-*ter* pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».

7.0.1

BIANCONI, MANCUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Medici ex condotti)

1. Al fine del completamento dell'*iter* amministrativo e normativo già in corso ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs n. 165/2001 per l'ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1 – *bis*, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, per il definitivo riconoscimento del diritto del personale medico ex condotto al perepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1/1/1988 –secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale-medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale di tutta la dirigenza medico veterinaria, i Ministri della Salute, della Funzione Pubblica, dell'Economia e Finanze e l'Aran provvedono, per quanto di competenza, alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario, nonché alla stipula di ogni necessaria determinazione contrattuale integrativa per la perequazione del trattamento economico già disposto a favore della categoria e della corresponsione con effetto retroattivo dei relativi miglioramenti contrattuali.

2. Gli atti e ed i provvedimenti, anche di natura regolamentare e contrattuale, necessari al fine della ottemperanza delle predette decisioni, e per l'attuazione dei predetti interventi di perequazione economica e della corresponsione dei miglioramenti contrattuali dovuti, già previsti nella norma di presa d'atto di cui all'art. 62, terzo comma del CCNL Area Medico Veterinaria 1998/2001, non attuati nel termine di vigenza di tale accordo del 31/12/2001, e non ancora ultimati, sono adottati entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e comunque entro il termine perentorio del 31/12/2017.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 45 milioni di euro anni per gli esercizi 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009 n. 196».

7.0.2 (testo 2)

BIANCONI, MANCUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Medici ex condotti)

1. Il termine per il completamento dell'*iter* amministrativo e normativo previsto nella norma di presa d'atto di cui all'articolo 62, terzo comma, del CCNL Area medico veterinaria 1988/2001 è prorogato alla data del 31 dicembre 2017.

2. La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata allo stanziamento del fondo, obbligatorio ai sensi dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001, fissato in via transattiva per l'ottemperanza del giudicato di cui alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e del conseguente definitivo riconoscimento in via perequativa del diritto del personale medico *ex condotti* al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1° gennaio 1988, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale della dirigenza medico-veterinaria, nonché della adozione dei necessari conseguenziali atti di natura contrattuale e amministrativa da parte delle competenti amministrazioni.

3. Agli oneri derivanti dalla istituzione del fondo di cui al comma 2, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017, 45 milioni di euro per l'anno 2018 e 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede per gli anni 2017-2019 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto all'anno 2019 mediante riduzione di 35 milioni di euro dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.0.3

BIANCONI, MANCUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine della ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640 del 1994, e del Consiglio di Stato; Sezione IV giurisdizionale, n. 2537 del 2004 e del definitivo riconoscimento del diritto del personale medico ex condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a decorrere dal 10 gennaio 1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale della dirigenza medico-veterinaria, è istituito presso il Ministero della Salute, a decorrere dal 10 gennaio 2017, un apposito fondo, con una dotazione iniziale annua di 50 milioni di euro. Tale dotazione costituisce il limite massimo della somma erogabile per le finalità di cui al primo periodo.

2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

Art. 8.

8.1

MARTON, SANTANGELO, CRIMI, PUGLIA, PAGLINI

Sopprimere il comma 1.

8.2

SANTINI, LAI, SONEGO, FILIPPIN, GATTI, SAGGESE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. È fissato al 31 marzo 2017 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata, con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2017.

2-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può es-

sere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2017 del termine del 31 marzo 2017 di cui al comma 2-*bis* ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2017 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata».

Conseguentemente al presente decreto è allegata la seguente tabella:

Tabella 1 (prevista dall'articolo 8)

Termine	Fonte Normativa
31 dicembre 2013	articolo 1, comma 482, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, nei limiti di spesa.

8.3

FATTORI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, al secondo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 giugno 2017". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.4

CRIMI, FATTORI, MORRA, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 77, non ricollocati in altra amministrazione statale, il termine del 15 novembre 2016 è deferito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.5

MANCUSO, PAGANO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2018";

b) al comma 1-bis le parole: "15 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2018"».

8.6

FASANO, BERNINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2018";

b) al comma 1-bis le parole: "15 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2018"».

8.7

COMPAGNONE, MAZZONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 maggio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2018";

b) al comma 1-bis le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2018"».

8.8

TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2018";

b) al comma 1-bis le parole: "15 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2018"».

8.9

FASANO, BERNINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

b) al comma 1-bis le parole: "15 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2018"».

8.10 (testo 2)

VATTUONE, Luciano ROSSI, PEGORER, BATTISTA, ALICATA, GUALDANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2018";

b) al comma 1-bis, le parole: "15 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2018"».

8.11

GUALDANI, MANCUSO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 258 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso. Ai maggiori oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2,625 milioni di euro per il 2017, 3,075 milioni di euro per il 2018, 3,525 milioni di euro per il 2019, 3,975 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

8.12

SANTINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come modificato dall'articolo 10, comma 12-sexies della legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "per gli anni 2015 e 2016" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2017, 2018 e 2019"».

Art. 9.

9.1

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

9.2

CIOFFI, CRIMI, PUGLIA, PAGLINI

Sopprimere il comma 1.

9.3

GALIMBERTI

Sopprimere il comma 1.

9.4

MALAN

Sopprimere il comma 1.

9.5

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a): «il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il commissario "ad acta" di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, cessa alla data del 1 marzo 2017. Entro la medesima data del 10 marzo 2017 è nominato, con decreto del Ministro delle attività produttive, un nuovo commissario "ad acta" che subentra a tutte le competenze, attività e funzioni del commissario nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003. Il nuovo Commissario "ad acta" cessa alla data del 31 dicembre 2017"».

Conseguentemente alla lettera a) sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 2».

9.6

SCIBONA, CIOFFI, CRIMI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «31 marzo 2017»

9.7

MARINELLO, MANCUSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "cedimenti" sono inserite le seguenti: ", o a risarcimenti dovuti a privati a seguito di contenziosi in materia di ricostruzione post eventi sismici";

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "cedimenti strutturali" sono aggiunte le seguenti: "o a risarcimenti post eventi sismici" e le parole: "ammontare complessivo superiore al 50" sono sostituite con le seguenti: "ammontare complessivo superiore al 10";

c) al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: "strutturali," sono inserite le seguenti: "o a risarcimenti post eventi sismici" e dopo le parole: "della presente disposizione" sono aggiunte le seguenti: "e/o già liquidati nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari precedenti";

d) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera d) del comma 2, le parole: 'e, in via residuale, di' sono sostituite con le seguenti: ', a risarcimenti e a';

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: '2-bis. Qualora in sede di verifica dell'utilizzo degli spazi di cui al comma 2 siano accertate disponibilità residue in una delle finalità, queste sono utilizzabili a compensazione per le altre finalità, fino a concorrenza dell'accantonamento''».

9.8

CIOFFI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «30 settembre 2017».

9.9

SCIBONA, CRIMI, CIOFFI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «31 marzo 2017».

9.10

COCIANCICH

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In ossequio al principio di effettività dello svolgimento dell'attività di trasporto di cui ai Reg. (Ce) 21 ottobre 2009, n. 1071, le autorizzazioni possono essere rilasciate a riunioni temporanee di imprese esclusivamente di tipo orizzontale. Ai fini anzidetti nell'atto di costituzione del raggruppamento devono essere specificate le relative quote di servizio di trasporto, svolte nella misura non inferiore al 20 per cento da ciascuna impresa raggruppata"».

«2-ter. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di linea interregionali di competenza statale si adeguano alle previsioni di cui al comma 2-bis entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione ai Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro 30 giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni».

9.12

PERRONE, BRUNI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 613 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita al 10 gennaio 2018. Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunte infine le seguenti parole: "In ossequio al principio di effettività dello svolgimento dell'attività di trasporto di cui al Reg. (Ce) 21 ottobre 2009, n. 1071, le autorizzazioni possono essere rilasciate a riunioni temporanee di imprese esclusivamente di tipo orizzontale. Ai fini anzidetti nell'atto di costituzione del raggruppamento devono essere specificate le relative quote di servizio di trasporto, svolte nella misura non inferiore al 20% da ciascuna impresa raggruppata.".

2-ter. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di linea interregionali di competenza statale si adeguano alle previsioni di cui al comma 1 entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro 30 giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni».

9.13 (testo 2)

SPILABOTTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita al 1° gennaio 2018. A tale scopo, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma affinché le autorizzazioni all'attività di trasporto possano essere rilasciate a riunioni temporanee di imprese esclusivamente di tipo orizzontale. A tal fine, nell'atto di costituzione del raggruppamento devono essere specificate le relative quote di servizio di trasporto, svolte nella misura non inferiore al 20% da ciascuna impresa raggruppata».

9.14

TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è differita al 10 gennaio 2018. Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunte infine le seguenti parole: "In ossequio al principio di effettività dello svolgimento delle attività di trasporto di cui al Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1071, le autorizzazioni possono essere rilasciate a riunioni temporanee di imprese esclusivamente di tipo orizzontale. A tal fine, nell'atto di costituzione del raggruppamento devono essere specificate le relative quote di servizio di trasporto, svolte nella misura non inferiore al 20% da ciascuna impresa raggruppata".

2-ter. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di linea interregionali di competenza statale si adeguano alle previsioni di cui al comma precedente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro 30 giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni».

9.300

MAZZONI, BARANI, MILO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 11 dicembre 2016 n. 2321 è differita al 1° gennaio 2018. Conseguentemente, all'articolo 31 comma 31 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunte infine le seguenti parole: "In ossequio al principio di effettività dello svolgimento dell'attività di trasporto di cui al Reg. (Ce) 21 ottobre 2009, n. 1071, le autorizzazioni possono essere rilasciate a riunioni temporanee di imprese esclusivamente di tipo orizzontale. A tal fine, nell'atto di costituzione del raggruppamento devono essere specificate le relative quote di servizio di trasporto, svolte nella misura non inferiore al 20 per cento da ciascuna impresa raggruppata".

2-ter. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di linea interregionali di competenza statale si adeguano alle previsioni di cui al comma precedente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro 30 giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni».

9.301

MAZZONI, BARANI, MILO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita al 1° gennaio 2018».

9.15

GAMBARO

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «Ferma restando la sospensione dell'efficacia dell'articolo 29 comma 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,».

9.16

LANZILLOTTA, COCIANCICH

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «Ferma restando la sospensione dell'efficacia dell'articolo 29 comma 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,».

9.17

MANCUSO, Luigi MARINO

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «Ferma restando la sospensione dell'efficacia dell'articolo 29 comma 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,».

9.18

MANCUSO, Luigi MARINO

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,».

9.19

CIOFFI, CRIMI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» *con le seguenti:* «30 giugno 2017».

9.20

LANZILLOTTA, COCIANCICH

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo:

«Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017».

9.21

GAMBARO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nelle more della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 31 dicembre 2017».

9.22

LANZILLOTTA, COCIANCICH

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nelle more della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 31 dicembre 2017».

9.23

MANCUSO, Luigi MARINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nelle more della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 31 dicembre 2017».

9.24

GAMBARO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "31 marzo 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

9.25

MANCUSO, Luigi MARINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "31 marzo 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

9.26

CIOFFI, CRIMI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Conseguentemente, in relazione a quanto previsto dal presente comma, il decreto di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, deve essere emanato entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge"».

9.27

GALIMBERTI

Al comma 5, sostituire le parole: «28 febbraio 2017» *con le seguenti:* «31 marzo 2017».

9.28

GASPARRI, Giovanni MAURO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 7, comma 9-septiesdecies del decreto-legge n. 78 del 19 giugno convertito nella legge n. 125 del 6 agosto 2015, dopo la parola: "entro" sostituire le parole: "centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le parole: "30 giugno 2017".

5-ter. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410».

9.30

CIOFFI, PUGLIA, PAGLINI

Sopprimere il comma 8.

9.31

AIELLO, VICECONTE, GUALDANI, DALLA TOR, CONTE, ANITORI, DI GIACOMO, COLUCCI, BILARDI, MANCUSO

Al comma 9, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «31 dicembre 2018».

9.32

PAGLIARI, PIGNEDOLI, ORRÙ, LEPRI, PADUA

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2017". All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 18,4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto di parte corrente ai fini del bilancio triennale 2017-2019 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9-ter. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

9-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 9-bis e 9-ter, pari a 15,2 milioni per l'anno 2017, a 37,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30,2 milioni di euro per l'anno-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.33

AMIDEI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "30 giugno 2016", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017".

9-ter. La tabella in Allegato 1 al decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 149 del 30 giugno 2015, è sostituita dalla seguente:

ALLEGATO 1

Categorie di macchine agricole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)	Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973	Revisione entro il 31 dicembre 2018
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990	revisione entro il 31 dicembre 2019
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2022
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2016	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

9.34

DALLA TOR, MANCUSO

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "30 giugno 2016", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017".

9-ter. La tabella in Allegato 1 al decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 149 del 30 giugno 2015, è sostituita dalla seguente:

ALLEGATO 1

Categorie di macchine agricole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)	Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973	Revisione entro il 31 dicembre 2018
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990	revisione entro il 31 dicembre 2019
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2022
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2016	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

9.35

BERGER, PANIZZA, PALERMO, ZELLER, LANIECE, FRAVEZZI, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 9, aggiungere, infine, i seguenti:

«9-bis. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017".

9-ter. Conseguentemente, i tempi indicati all'allegato 1 del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2015, sono rispettivamente prorogati di un anno».

9.36

MIRABELLI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 comma 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le Regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

9-ter. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'anno 2017, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i toni di al comma 9-bis in relazione alle annualità pregresse».

9.37

MANCUSO

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47".

9-ter. All'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse di cui al presente comma sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47"».

9.42

MANCUSO, BIANCONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50% delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per la schiena ovvero

protettori gonfiabili, per uso motociclistico. La detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto dei suddetti Dispositivi di Protezione Individuale per il motociclismo che siano marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/ CE e successive modificazioni. All'onere di cui al presente comma pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

9.43

MANCUSO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le competenze di cui al decreto del Ministero della sanità 10 ottobre 1988 n. 474, riguardanti l'autorizzazione per il trasporto marittimo di cabotaggio di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse idrosolubili e liposolubili, sono trasferite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qualora l'istanza di autorizzazione abbia ad oggetto esclusivamente il trasporto di acqua o di sostanze alimentari liquide sfuse idrosolubili, a fini del rilascio della stessa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si avvarrà direttamente del supporto degli Uffici di Sanità Marittima locali. Gli oneri connessi all'attività tecnica prevista dal decreto di cui al primo periodo, restano a carico della società richiedente, che provvederà al relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati su apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con uno o più decreti successivi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, saranno definite le procedure applicative ed autorizzative relative al trasporto di altre sostanze alimentari sfuse idrosolubili e liposolubili, ivi comprese le eventuali forme di concertazione con altre Amministrazioni interessate.»

9.44

ASTORRE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 110, comma 2, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inserite in fine le seguenti parole: "e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole indicate all'articolo 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2) aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6t, e ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, comma

2, lettera *b*), punto 2) aventi massa complessiva non superiore a 6t, a nome di colui che si dichiara proprietario"».

9.45

VALENTINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 31, comma 49-bis, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sopprimere le seguenti parole: ", stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179"».

9.46

MANCUSO, BIANCONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 si interpreta nel senso che per reddito derivante dalla utilizzazione di navi iscritte nel Registro Internazionale si intenda il reddito complessivo derivante dall'utilizzo delle navi di cui al libro Terzo, Titolo Primo, Secondo e Terzo, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327».

9.47

SAGGESE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'intervento previsto dall'articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n. 80, in favore del comune di Pietrelcina, prorogato da ultimo dall'articolo 14-bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è ulteriormente prorogato per l'anno 2017 nel limite di spesa di euro 500.000. Al relativo onere, pari a 500.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.49

SANTINI, FILIPPIN

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le scadenze di revoca dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 28 e 29 della Legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni e integrazioni, soggetti a revoca in caso di mancato utilizzo vengono prorogate ai fini di un utilizzo che, pur difforme dal progetto originario, riguardi opere che mantengono analoghe caratteristiche di pubblica utilità, previa specifica e dettagliata comunicazione ai competenti uffici. Analogamente le scadenze della revoca dei medesimi contributi sono prorogate per la realizzazione di interventi parziali che costituiscano stralci funzionali dell'opera originariamente prevista.»

9.50

DE POLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prorogato a dieci anni dall'articolo 29, comma 8-ter, del D.L. n. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012 n. 14 è ulteriormente prorogato di cinque anni».

9.52

MANCUSO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'allegato relativo alla Tabella delle aliquote per il calcolo della tassa portuale prevista dall'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, al numero 1 della colonna relativa alle voci merceologiche, limitatamente ai porti ricadenti in territorio insulare nel rispetto della Risoluzione del Parlamento UE del 4 febbraio 2016, aggiungere le seguenti parole: ". Cloruro di sodio". Ai maggiori oneri derivanti dal primo periodo, pari a 325.000 euro a decorrere dal 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

9.53

AIELLO, MANCUSO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia" sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia e nelle città metropolitane"».

9.54

DI BIAGIO, BILARDI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) e tenuto conto dell'imprescindibile urgenza di mettere in sicurezza antisismica le Autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale viene sospeso l'obbligo del Concessionario del versamento delle rate del corrispettivo della concessione di cui all'Articolo 3.0, lettera c) della vigente Convenzione relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000,00 comprensivo di interessi di dilazione. Tale importo sarà destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25 secondo quanto previsto dalla citata legge n. 228 del 2012. Il Concessionario dovrà effettuare il versamento delle rate sospese del corrispettivo di concessione, per complessivi 223.440.000 euro, in tre rate a scadenza 31 marzo degli anni 2029, 2030 e 2031, ciascuna dell'importo di 74.480.000 euro, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale».

9.307

MAZZONI, MILO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, e tenuto conto dell'imprescindibile urgenza di mettere in sicurezza antisismica le Autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale viene sospeso l'obbligo del Concessionario del versamento delle rate del corrispettivo della concessione di cui all'Articolo 3.0, lettera "c" della vigente Convenzione relative agli

anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000,00 comprensivo di interessi di dilazione. Tale importo sarà destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25 secondo quanto previsto dalla citata Legge n. 228 del 2012. Il Concessionario dovrà effettuare il versamento delle rate sospese del corrispettivo di concessione, per complessivi euro. 223.440.000 in tre rate a scadenza 31 marzo degli anni 2029, 2030 e 2031, ciascuna dell'importo di euro 74.480.000, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale».

9.56

URAS, STEFANO, LAI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 56 del 8 marzo 2013 è prorogato ai 36 mesi alle stesse condizioni previste dall'ordinanza medesima».

9.57

FILIPPI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "2016" inserire le seguenti: "2017 e 2018". Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni il 2017 e 2018 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

9.58

MANCUSO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nell'articolo 1, comma 90, legge 27 dicembre 2013 n.147 dopo "2016" inserire: "2017 e 2018". Alla copertura dell'onere aggiuntivo, pari a 3 milioni di euro per il 2017 e 3 milioni di euro per il 2018 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016 n. 232».

9.59

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

9.60

PAGLIARI, PIGNEDOLI, ORRÙ, LEPRI, PADUA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il termine di durata in carica dei componenti del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori fissato dall'articolo 1, comma 2, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2014, n. 140, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, è prorogato di un anno».

9.61

GRANAIOLA, ALBANO, CUOMO, FILIPPI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "fino al 10 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti "fino al 30 giugno 2017";

b) al comma 2, le parole "10 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017"».

9.62

GRANAIOLA, TOMASELLI, MORGONI, VATTUONE, AMATI, VALENTINI, PADUA, SAGGESE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 7, comma 9-septiesdecies, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n.125, le parole "centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le se-

guenti: "30 giugno 2017". Ai beni dal demanio marittimo esclusi dalle disposizioni di cui al medesimo comma 9-*septiesdecies* si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 3-*bis* del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,».

9.63

FABBRI, AMATI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "dal 10 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. Al relativo onere, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

9.64

MANCUSO, PAGANO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia i benefici previsti dall'articolo 1, comma 486 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono prorogati per tutto l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

9.65

MANCUSO, BIANCONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia i benefici previsti dall'articolo 1, comma 486 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono prorogati per tutto l'anno 2017. Al relativo onere valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

9.66

MANCUSO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Tale esonero viene erogato entro i limiti e secondo le previsioni del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013."»

9.67

BULGARELLI, AIROLA, CRIMI, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 737, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2016 al 2019"».

9.68

PAGLIARI, PIGNEDOLI, ORRÙ, LEPRI, PADUA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate al 31 dicembre 2017.».

9.69

GRANAIOLA, ALBANO, CUOMO, FILIPPI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 11, del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 1 marzo 2016, n. 51 recante Procedure di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi della Convenzione STCW, le parole "fino al 10 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti "fino al 30 giugno 2017"».

9.70

MANCUSO

Aggiungere infine il seguente comma:

«9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 e successive modificazioni e integrazioni e ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori.»

9.71

DI BIAGIO, BILARDI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è aggiunto il seguente comma 19:

"19. Le previsioni di cui al comma 18 che precede si applicano anche ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono pubblicati in data precedente a quella di entrata in vigore del presente codice nonché, in caso di contratti senza pubblica-

zione di bandi o di avvisi, ai contratti in relazione ai quali gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati in data precedente a quella di entrata in vigore del presente Codice, a condizione che alla data del 31 dicembre 2016 l'importo delle prestazioni eseguite e contabilizzate non sia superiore al 50% dell'importo contrattuale.

L'importo dell'anticipazione viene calcolato sul valore delle prestazioni che restano da eseguirsi alla data del 31 dicembre 2016, ed il recupero dell'anticipazione avviene mediante trattenuta del 20% su ciascun pagamento per corrispettivi contrattuali effettuato in favore dell'appaltatore a fronte delle prestazioni eseguite successivamente a tale data, fino all'integrale recupero della stessa."»

9.72

DE POLI

Dopo il comma 9, aggiungere in fine il seguente:

«9-bis. È prorogato al 31 dicembre 2017 il termine ultimo per la definizione da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti delle procedure di cui al comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 inerenti al Corpo delle Capitanerie di porto.»

9.302

MAZZONI, MILO

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "Per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016" sono soppresse. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al comma 69 confluisce nel fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 da destinare alle opere individuate dal contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa.

9-ter. All'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia" e le parole: "Autostrada Salerno-Reggio Calabria svincolo Laureana di Borrello" sono soppresse. Conseguentemente le risorse destinate ai suddetti interventi dai decreti interministeriali previsti dal mede-

simo comma 2 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 da destinare alle opere individuate dal contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa».

9.303

MAZZONI, MILO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Con la finalità di ridurre l'esposizione per contenzioso di Anas Spa:

a) per gli anni 2017 e 2018 ANAS Spa è autorizzata, nei limiti delle risorse di cui alla successiva lettera *b)*, a definire con le imprese appaltatrici le riserve iscritte e le richieste di risarcimento, per l'esecuzione di lavori pubblici in corso di esecuzione o conclusi, con le modalità previste dalla normativa vigente;

b) la quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE numeri 96/2002, 14/2004 e 95/2004, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle predette delibere, nel limite di 700 milioni di euro, è destinata alle finalità di cui alla precedente lettera *a)*. Il CIPE individua le effettive disponibilità in relazione al quadro aggiornato delle opere concluse».

9.304

MAZZONI, MILO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nei limiti delle risorse disponibili in base al contratto di programma in essere fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A., al fine di rilanciare gli investimenti nel settore dei lavori pubblici stradali con particolare riferimento alla manutenzione, progettazione e realizzazione delle infrastrutture di competenza, ad Anas S.p.A. e alle sue controllate e partecipate non si applicano, per il triennio 2017-2019, limitatamente a laureati in materie ingegneristiche o tecniche e al personale tecnico afferente l'area dell'esercizio, della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché delle aree amministrative correlate, le disposizioni di contenimento della spesa pubblica in materia di conferimento di incarichi di studio, consulenza e formazione, nonché quelle che impongono limiti e/o divieti in materia assunzionale».

9.306

MAZZONI, MILO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nei limiti delle risorse disponibili in base al contratto di programma in essere fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS Spa, per il triennio 2017-2019 non si applicano ad ANAS S.p.A. e alle sue partecipate:

le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7 e 13, e all'articolo 9, commi 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

9.41 (testo 2)

MAZZONI, MILO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nei limiti delle risorse disponibili in base al contratto di programma in essere fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS Spa, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7 e 13, e all'articolo 9, commi 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si applicano ad ANAS Spa ed alle sue partecipate a partire dal 01/01/2020».

9.305

PAGNONCELLI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Con riferimento alle criticità evidenziate nella Viabilità lombarda e al fine di coordinare e accelerare la realizzazione dei necessari interventi, la regione Lombardia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), può attribuire alla società CAL S.p.A., costituita ai sensi del medesimo comma 979 della legge n.296 del 2006, le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, nonché i compiti e i poteri di cui all'articolo 14 e all'articolo 176, comma 11, del decreto legislativo n. 285 del 1992, relativamente a strade regionali specificamente indivi-

duale. Anas S.p.A. può avvalersi di CAL S.p.A. per svolgere i medesimi compiti, poteri e funzioni con riferimento a strade statali specificamente individuate».

9.308

FLORIS, PICCOLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, riferito alle nuove tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico e idraulico, delle dighe di ritenuta è prorogato al 28 febbraio 2018. La Commissione di monitoraggio istituita ai sensi dell'articolo 2 del DM 26 giugno 2014, prosegue i lavori senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non sono dovuti rimborsi spese ed indennità».

9.309

URAS, STEFANO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2014, n.136, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n.186, riferito alle nuove norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico e idraulico, delle dighe di ritenuta è prorogato al 28 febbraio 2018».

9.0.2

BILARDI, MANCUSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è aggiunto il seguente comma: "19-bis. Le previsioni di cui al comma 18 si applicano anche ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono pubblicati in data precedente a quella di entrata in vigore del presente codice nonché, in caso di contratti

senza pubblicazione di bandi o di avvisi, ai contratti in relazione ai quali gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati in data precedente a quella di entrata in vigore del presente Codice, a condizione che alla data del 31 dicembre 2017 l'importo delle prestazioni eseguite e contabilizzate non sia superiore al 50% dell'importo contrattuale. L'importo dell'anticipazione viene calcolato sul valore delle prestazioni che restano da eseguirsi alla data del 31 dicembre 2017, ed il recupero dell'anticipazione avviene mediante trattenuta del 20% su ciascun pagamento per corrispettivi contrattuali effettuato in favore dell'appaltatore a fronte delle prestazioni eseguite successivamente a tale data, fino all'integrale recupero della stessa"».

9.0.3

BILARDI, MANCUSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il comma 7 dell'articolo 84, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 è sostituito dal seguente:

«7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:

a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerge in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a 2,5 volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando;

b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori, nei termini che saranno indicati dalle linee guida dell'ANAC da adottarsi; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.».

9.0.300

MAZZONI, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il fondo unico di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, è incrementato di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 da destinare alla manutenzione straordinaria e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 da destinare alla manutenzione ordinaria della rete stradale riclassificata nazionale a seguito della procedura di revisione. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della presente legge.

2. L'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, è abrogato.

3. Il comma 656 della legge 28 dicembre 2015, n.208 è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di sopperire alle urgenti priorità di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale trasferita ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono assegnati agli enti locali fino ad un massimo di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge, da ripartirsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata. La società ANAS è autorizzata a stipulare accordi con le regioni a statuto ordinario e le province delle regioni a statuto ordinario per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla base della ripartizione delle risorse.

5. A decorrere dal 1° dicembre 2017, al fine di contribuire al fabbisogno per la gestione della rete stradale trasferita ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, sono assegnate alle regioni a statuto ordinario le risorse annue di competenza dello Stato di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.537, come modificato dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, che confluiscono in un apposito Fondo nazionale per la viabilità ricadente nelle Regioni a statuto ordinario, al netto della quota delle risorse che confluiscono direttamente all'ANAS Spa"».

9.0.301

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Per consentire la continuità dei servizi dei centri per l'impiego, le Province e le Città Metropolitane possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, alle stesse finalità e condizioni e con scadenza successiva al 31.12.2017. Possono altresì stipulare contratti a tempo determinato per la continuità dei servizi erogati i Comuni, anche in dissesto finanziario, nel caso non vi sia in organico dell'Ente personale, con la stessa qualifica, cui affidare i servizi svolti al 31.12.2016, entro i limiti previsti dal comma 6 articolo 259 decreto legislativo n. 267 del 2011».

Art. 10.

10.1

CASTALDI, BLUNDO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In considerazione della persistente condizione di inagibilità delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine temporale di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2014, n. 15, è ulteriormente prorogato di tre anni. Al relativo onere, valutato nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.2

D'Alì

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine del completamento dell'iter amministrativo e normativo già in corso ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per l'ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640 del 1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537 del 2004, per il definitivo riconoscimento del diritto del personale medico *ex* condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1 gennaio 1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale di tutta la dirigenza medico – veterinaria,- i Ministri della Salute, della Funzione Pubblica, dell'Economia e Finanze e l'Aran provvedono, per quanto di competenza, alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario, nonché alla stipula di ogni necessaria determinazione contrattuale integrativa per la perequazione del trattamento economico già disposto a favore della categoria e della corresponsione con effetto retro attivo dei relativi miglioramenti contrattuali;

2-ter. Gli atti e ed i provvedimenti, anche di natura regolamentare e contrattuale, necessari al fine della ottemperanza delle predette decisioni, e per l'attuazione dei predetti interventi di perequazione economica e della corresponsione dei miglioramenti contrattuali dovuti, già previsti nella norma di presa d'atto di cui all'articolo 62, terzo comma del CCNL Area Medico Veterinaria 1998/2001, non attuati nel termine di vigenza di tale accordo del 31 dicembre 2001, e non ancora ultimati, sono adottati entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e comunque entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017».

Conseguentemente, ai conseguenti oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 45 milioni di euro anni per gli esercizi 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

10.3

PADUA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 2 lettera d) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ferma restando la possibilità di utilizzare le sedi adibite a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi, per i tribunali di cui alla lettera a), per

ragioni inerenti risparmi di spesa, nonché esigenze di sicurezza o incolumità pubblica legate al territorio di riferimento ovvero specifiche ragioni organizzative o funzionali.

2-ter. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per ragioni inerenti risparmi di spesa, nonché esigenze di sicurezza o incolumità pubblica legate al territorio di riferimento ovvero specifiche ragioni organizzative o funzionali, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 nonché ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi, purché compresi nel medesimo circondario giudiziario"».

10.4

PICCOLI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il primo periodo del comma 1, è sostituito con il seguente: "Avverso il decreto di pagamento emesso a favore del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in ripristino e avverso il decreto di liquidazione degli acconti dell'importo superiore ad euro 5.000,00, emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, il beneficiario e le parti processuali, compreso il PM, possono proporre opposizione";

2-ter. Il comma 6 dell'articolo 15, del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150, è sostituito con il seguente: "L'ordinanza che definisce il giudizio avanti al Presidente del Tribunale è sempre appellabile avanti al Presidente della Corte di Appello così come l'ordinanza che definisce il giudizio avanti al Presidente della Corte di Appello è appellabile avanti alla Corte di Appello in composizione collegiale"».

10.5

GRANAIOLA, TOMASELLI, MORGONI, VATTUONE, AMATI, VALENTINI, PADUA, SAGGESE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "procedimenti giudiziari" sono aggiunte le seguenti: "o amministrativi";

b) le parole: "del 30 settembre 2013" sono sostituite con le seguenti: "del 20 novembre 2016";

c) dopo la parola: "canoni" sono inserite le seguenti: ", imposte accessorie".

2-ter. All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017"».

10.6

PELINO, MALAN, BOCCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A causa dell'inadeguatezza ancora permanente del nuovo Tribunale dell'Aquila ad accogliere i procedimenti dei presidi giudiziari di Avezzano e Sulmona, unita alla carenza di strutture e infrastrutture legate alla ricostruzione non ancora completata della città dell'Aquila, e della difficoltà del palazzo di Chieti ad assorbire il carico delle circoscrizioni giudiziarie di Vasto e Lanciano, e considerato che nell'anno 2017 vengono formati i ruoli delle udienze relative all'anno 2018 ed è necessario individuare il luogo di celebrazione delle udienze, il termine di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, come prorogato dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato di ulteriori quattro anni».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, valutato in 0.5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

10.7

LO GIUDICE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, comma 1, del codice di procedura penale le parole: "cinquemila euro" sono sostituite dalle seguenti: "diecimila euro". Al relativo onere, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.301

CUOMO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2020 e non oltre il compimento del settantaduesimo anno di età per tutti i magistrati. Tale sospensione si applica anche nei confronti dei magistrati che dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino alla data di conversione in legge del medesimo, abbiano maturato i requisiti per la pensione».

10.37

CUOMO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti fino alla copertura dell'organico della Magistratura e non oltre il compimento del settantaduesimo anno di età per tutti i magistrati. Il trattenimento in servizio si applica, altresì, nei confronti dei magistrati che dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino alla data di conversione in legge del medesimo, abbiano maturato i requisiti per la pensione e non abbiano compiuto settantadue anni di età.»

10.300

CUOMO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016 n.168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016 n.197, è sospesa sino alla data del 31 dicembre 2020. Tale sospensione si applica anche nei confronti dei magistrati che dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino alla data di conversione in legge del medesimo, abbiano maturato i requisiti per la pensione».

10.44

CUOMO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legge 31 agosto 2016, n.168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197, è sospesa sino alla copertura dell'organico della Magistratura. Tale sospensione si applica anche nei confronti dei magistrati che dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino alla data di conversione in legge del medesimo, abbiano maturato i requisiti per la pensione.»

10.9

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MANDELLI, SCIASCIA, MESSINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2019 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.»

10.35

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MANDELLI, SCIASCIA, MESSINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti ai 31 dicembre 2020 e non oltre il compimento del 72° anno di età per tutti i magistrati.»

10.36

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MANDELLI, SCIASCIA, MESSINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2019 per i magistrati che non abbiano compiuto il 72° anno di età alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

10.45

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MANDELLI, SCIASCIA, MESSINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n.197, è sospesa sino alla data del 31 dicembre 2020».

10.8

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, CRIMI, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

10.10

BORIOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 12, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'avvocato o gli avvocati assegnati all'ufficio unico di avvocatura istituito dagli enti locali mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abilitati a svolgere attività di consulenza legale e di difesa e rappresentanza in giudizio a favore di tutti gli enti convenzionati».

10.11

MANDELLI, BOCCARDI, MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. In assenza della convenzione assicurativa di cui al primo periodo del comma precedente e/o qualora l'amministratore non corrisponda il compenso al difensore, questi può chiederne il pagamento direttamente all'ente locale, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo periodo del medesimo comma, esercitando in tal caso un proprio autonomo diritto di credito. Il pagamento diretto da parte dell'amministrazione al legale fa venir meno il diritto al rimborso in capo all'amministratore assistito. Il documento fiscale va intestato direttamente all'ente locale cui si richiede il pagamento"».

10.12

MANCUSO, BIANCONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a quattro mandati consecutivi».

10.13

MANCUSO, BIANCONI, PAGANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, è sostituita dalla seguente: "I Consiglieri restano in carica quattro anni dalla data di proclamazione dei risultati e non possono essere eletti per più di due volte consecutive nel ruolo di Presidente"».

10.14

MANCUSO

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 71, comma 1-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 della legge 6 agosto 2008, n. 133 dopo le parole: "del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono aggiunte le seguenti: "e del personale dell'Amministrazione penitenziaria"».

10.15

MANCUSO

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 della legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Le disposizioni, di cui al comma precedente si applicano anche al personale dell'Amministrazione penitenziaria con effetto dal 25 giugno 2008"».

10.16

MANCUSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 4-septies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n.225, convertito con modifiche dalla Legge 26 febbraio 2011 n.10, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

10.17

LUMIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 4-septies, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

10.18

MANCUSO, BIANCONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero della giustizia, può disporre, quando sussistono ragioni organizzative o funzionali, per permettere l'esercizio dell'attività giudiziaria, che gli uffici giudiziari indicati nella Tabella allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012, che utilizzano immobili su cui gravano canoni di locazione passiva a carico dello Stato, impiegano come sedi decentrate per lo svolgimento delle attività giudiziarie gli immobili interessati da interventi di edilizia finanziata con fondi statali e vincoli di utilizzo per fini di giustizia di cui alla legge n. 30 marzo 1981, n. 119 anche se ubicati in comuni diversi dalla sede centrale ma sempre nel medesimo circondario giudiziario».

10.20 (testo 2)

CUCCA, PAGLIARI, COCIANCICH, MOSCARDELLI, SCALIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 22, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni"».

10.21

BIANCONI, MANCUSO

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

«2-bis. Il comma 4 dell'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è sostituito dal seguente:

"4. Possono altresì chiedere l'iscrizione secondo la previgente normativa coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultavano iscritti in un albo ordinario circondariale"».

10.22

BIANCONI, MANCUSO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 22, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

10.23

BUCCARELLA, CRIMI, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

10.24

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

10.25

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MANDELLI, SCIASCIA, MESSINA, DE CRISTOFARO, AIELLO, GUALDANI, GALIMBERTI, Luciano ROSSI, BRUNI, ZIZZA, GIOVANARDI, AMORUSO, AUGELLO, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA, MARIO MAURO, COLUCCI, STEFANI, BUCCARELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 46, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, primo periodo, sostituire le parole: "il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali», con le seguenti: "i codici commentati esclusivamente con le massime di giurisprudenza"».

10.26

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MANDELLI, SCIASCIA, MESSINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro", è sostituita dalla seguente: "cinque"».

Conseguentemente, a partire dal gennaio 2018, all'articolo 46, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, primo periodo, sostituire le parole: «il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali», con le seguenti: «i codici commentati esclusivamente con le massime di giurisprudenza».

10.27

CUCCA, COCIANCICH, PAGLIARI, MOSCARDELLI, SCALIA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente "Sette"».

10.28

MANDELLI, CALIENDO, BOCCARDI, MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro", è sostituita dalla seguente: "sette"».

10.29

BARANI, MAZZONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei"».

10.30

ANITORI, MANCUSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n.247, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei".»

10.31

GASPARRI, Giovanni MAURO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732 le parole: "giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni", sono sostituite dalle seguenti: "giudiziari o amministrativi pendenti alla

data del 20 novembre 2016 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie»;

b) al comma 733 le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite con le parole: "30 giugno 2017"».

10.32

SAGGESE, SANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 181, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, primo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi», e le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

10.33

BIANCONI, MANCUSO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, della legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "ulteriori tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori cinque anni". Ai maggiori oneri derivanti dal primo periodo, pari a 500.000 euro per il 2018, 2 milioni per il 2019, e 1,5 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

10.34

CRIMI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

«2-bis. Gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per tutti i magistrati i quali non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso tra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il

30 dicembre 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in complessivi 85 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.38

MANCUSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) all'articolo 1 è aggiunto in fine il seguente comma: «Alla scadenza dei canoni di locazione passiva onerosi di immobili destinati a sedi di uffici giudiziari, il Ministero della Giustizia, prima del rinnovo dei medesimi, provvede alla ricognizione e all'eventuale trasferimento degli uffici giudiziari, acquisiti i pareri degli enti locali interessati, del consiglio giudiziario e dell'ordine degli avvocati, presso immobili di proprietà pubblica, interessati da interventi di edilizia finanziati con fondi statali e con vincolo di utilizzo per l'amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, ed ubicati in comuni del medesimo territorio circondariale.»

10.39

ANGIONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti conclusi con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione a decorrere dal 10 gennaio 2010.»

10.40

GUALDANI, MANCUSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 932, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prima delle parole: "fino ad un massimo di 5.000 diritti" inserire le seguenti "ivi escluse le scommesse su eventi simulati,".».

10.41

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017".»

10.42

LO GIUDICE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 17, lettera b), n. 3) della legge 28 aprile 2016, n. 57, le parole: "3. prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui ai numero 1), il presidente del tribunale possa assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera b)," sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che, per i magistrati onorari di pace in servizio alla data della entrata in vigore del primo decreto delegato, il presidente del tribunale possa assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera b) e c) la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale"».

10.43

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge

25 ottobre 2016, n. 197, concernenti la modifica del termine previsto dall'articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni non si applicano ai magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, hanno avuto assegnata la prima sede. È conseguentemente abrogato il primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.».

10.46

MANCUSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni, dalla legge n. 229 del 5 dicembre 2016, le parole "di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 45, 46, 47, 48 e 49".».

10.302

MARGIOTTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La modalità di iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori di cui all'articolo 22, comma 2, legge n. 247 del 2012 trova applicazione esclusivamente a coloro che abbiano conseguito l'iscrizione ad un albo ordinario circondariale a far data dal 18 gennaio 2013.

Coloro che hanno conseguito l'iscrizione ad un albo ordinario circondariale anteriormente al 18 gennaio 2013 potranno presentare direttamente domanda di iscrizione ali/albo speciale dei patrocinatori davanti alle giurisdizioni superiori alla maturazione di dodici anni di iscrizione secondo i requisiti previsti dalla normativa previgente all'entrata in vigore della legge 247 del 2012».

10.0.1

Lo GIUDICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 3-bis, lettera a), comma 1, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n.186, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il capoverso "1" è sostituito dal seguente:

"1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità giornaliera di euro 200,00 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:

a) le attività di udienza svolte nello stesso giorno;

b) la redazione di decreti, ordinanze e sentenze e, comunque, ogni altra attività o provvedimento, diversi da quella di cui alla lettera a), delegabili a norma delle vigenti disposizioni di legge.";

b) al capoverso "1-bis" le parole "euro 98" sono sostituite dalle seguenti "euro 200,00" e dopo le parole "cinque ore" è inserita la seguente "giornaliere".

2. All'articolo 3-bis, lettera b), comma 1, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, la lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "2. Le parole "euro 98" sono sostituite dalle seguenti: "euro 200,00";

b) al capoverso "2. lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e studio dei relativi fascicoli".

3. All'articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, le parole: "euro 98" sono sostituite dalle seguenti: "euro 200,00".

4. All'articolo 3-bis, comma 2-ter, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n.151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n.186 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "delle attività di cui" sono inserite le seguenti: "al comma 1, lettera b),";

b) le parole "è rilevata dal procuratore della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "è rilevata, rispettivamente, dal presidente del tribunale, per i giudici onorari, e dal procuratore della Repubblica, per i vice procuratori onorari.";

c) è aggiunto, in fine, il periodo "In alternativa, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari possono documentare mediante autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le attività giornaliere espletate."

5. Dopo il comma *2-ter* dell'articolo *3-bis* del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, sono inseriti i seguenti:

"2-quater. Per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti, anche se svolte cumulativamente, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari devono assicurare la presenza nei rispettivi uffici per almeno dieci giorni al mese. Il presidente del tribunale ed il procuratore della Repubblica possono esentare il magistrato onorario, che ne faccia motivata richiesta, dall'osservanza del predetto obbligo, per motivi di salute o di studio o di famiglia o di lavoro o professionali.

2-quinques. Il presidente del tribunale ed il procuratore della Repubblica verificano le attività giornaliere espletate, rispettivamente, dai giudici onorari e dai vice procuratori onorari addetti al proprio ufficio e, in ogni momento, propongono al consiglio giudiziario competente la revoca del magistrato onorario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico".

6. All'articolo 72, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, lettera *c*), dopo le parole "del codice di procedura penale," sono inserite le seguenti: "nonché, per la redazione degli avvisi di conclusioni delle indagini ai sensi dell'articolo *415-bis* del codice di procedura penale e dei decreti di citazione a giudizio di cui all'articolo 552 del codice di procedura penale, limitatamente alle fattispecie previste dall'articolo 550 del codice di procedura penale,".

7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

10.0.2

LO GIUDICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. L'indennità dei magistrati onorari in regime transitorio si compone di una parte fissa e di una parte variabile.

2. Ai magistrati onorari è attribuita l'indennità fissa di Euro 43.310,90 lordi annui, al netto degli oneri previdenziali, da corrisponderli in dodici rate mensili, entro l'ultimo giorno di ogni mese. La parte variabile dell'indennità sarà corrisposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 50 per cento della parte fissa dovuta a norma delle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2, comma 13, della legge 28 aprile 2016, n. 57, anche con riferimento al raggiungimento degli obiettivi.

3. All'articolo 50, comma 1, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole "giudici di pace",

sono sostituite dalle seguenti: "magistrati onorari di cui alla legge 28 aprile 2016 n. 57".

4. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 609 è abrogato.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2017.

6. Le disposizioni di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 in contrasto con il presente articolo si intendono abrogate.

7. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al presente articolo, è disposto per gli anni 2018 e 2019 un incremento di 8.000.000 di euro annui. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 11.

11.1

CIOFFI, CRIMI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «trenta mesi»;

b) alla lettera *b)*, al numero 1), premettere il seguente: «01) al primo periodo, sostituire le parole: "31 gennaio 2019" con le seguenti: "30 giugno 2018"»;

c) alla lettera *b)*, al numero 2), sostituire le parole: "10 gennaio 2018" con le seguenti: "30 settembre 2017"».

11.2

CRIMI, CIOFFI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

11.3

CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 1).

11.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 432, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, secondo periodo, sostituire le parole: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previa espressione di un parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia sul relativo schema di decreto, accompagnato da una relazione che dia conto dell'attività svolta dalle Sovrintendenze speciali di cui al precedente periodo e ne evidenzi risultati e criticità,"».

11.5

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA, PAGLINI

Sopprimere il comma 2.

11.6

PUGLISI, DI GIORGI, Elena FERRARA, FATTORINI, FASIOLO

Al comma 2, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Conseguentemente, per l'attuazione del presente comma, fino al 31 dicembre 2018, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, può avvalersi, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per sostenere il buon andamento degli istituti. Per l'attuazione delle dispo-

sizioni di cui al precedente periodo, si provvede, per ciascun istituto, con le risorse disponibili sul bilancio dell'istituto medesimo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 750.000 euro per l'anno 2017, a 1.500.000 euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione-vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189».

11.7

DI GIORGI, Elena FERRARA, FATTORINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 626 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, primo periodo, si applicano anche ai prodotti dell'editoria audiovisiva.».

11.9

MARCUCCI, DI GIORGI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di armonizzare la disciplina relativa alla Carta di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche erogati in modalità di abbonamento. Anche i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che hanno compiuto diciotto anni di età nell'anno 2016 possono acquistare le suddette categorie di beni e servizi, purché non abbiano ancora esaurito la disponibilità sulla Carta"».

11.10

MARCUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 22 decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come modificato dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, si applica a partire

dal 10 luglio 2017. Fino al 30 giugno 2017 si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 24 decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2016, n. 225».

11.11

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA, PAGLINI

Sopprimere il comma 3.

11.12

ASTORRE

Al comma 3, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro centocinquanta giorni» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 20 17, una quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, può essere destinata, nel limite massimo di 4 milioni di euro, in favore del teatro "Teatro Eliseo", in occasione del centenario dalla sua fondazione"».

11.13

PUGLISI, DI GIORGI, Elena FERRARA, FATTORINI, FASIOLO

Al comma 3, primo periodo, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centocinquanta giorni» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, una quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, può essere destinata, nel limite massimo di 8 milioni di euro, al sostegno dello spettacolo dal vivo».

11.14

LUCHERINI, DI GIORGI, MARTINI, GIRO, SPILABOTTE, DE BIASI, D'ADDA, PUPPATO, LAI, Elena FERRARA, SCALIA, PEZZOPANE, MOSCARDELLI, ASTORRE, CIRINNÀ, LO MORO, LUMIA, MORGONI, GUERRIERI PALEOTTI

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «2017.» sono aggiunte le seguenti: «, di cui 3 milioni di euro destinati alle Istituzioni Con-

certistiche Orchestrali, dando priorità a quelle che versano in situazione di grave dissesto finanziario».

11.15

MARCUCCI, MAURIZIO ROSSI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 si applicano a decorrere dal ventesimo anno dalla loro costruzione, agli autoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico che, in ragione del loro rilievo tecnico-industriale, sportivo, estetico o di costume, risultino ricompresi in apposite liste chiuse predisposte dall'ACI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI, quali federazioni sportive nazionali competenti. Le liste, da aggiornare annualmente, contengono l'indicazione delle caratteristiche minime di originalità e di conservazione necessarie per ottenere il riconoscimento del requisito di interesse storico e collezionistico. Ai fini di cui al precedente comma, la sussistenza dei requisiti di storicità e lo stato di adeguata conservazione sono dichiarati dal proprietario del veicolo, ove inserito nelle liste di cui al medesimo comma 1, mediante autocertificazione Tesa all'ACI ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non è richiesto a carico del dichiarante alcun obbligo di preventiva iscrizione o di adesione ad associazioni o a registri di veicoli storici. L'ACI provvede d'ufficio, senza oneri a carico del richiedente, alle conseguenti registrazioni in un'apposita sezione speciale dei veicoli di interesse storico da istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il pubblico registro automobilistico. L'ACI può procedere a verifiche a campione su singoli veicoli per accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati nell'autocertificazione, anche sulla base di eventuali incongruenze riscontrate rispetto alle risultanze del pubblico registro automobilistico.

3-ter. I commi 4 e 5 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni sono soppressi.

3-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, per i veicoli di cui al comma 1 già iscritti nel pubblico registro automobilistico PRA, è ammessa la facoltà del proprietario o dell'avente titolo di ottenere targhe conformi a quelle originali rilasciate all'atto della prima iscrizione al PRA, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato da quelle attuali. Il rilascio delle targhe originali viene effettuato, per conto della Direzione generale della Motorizzazione; a cura degli Uffici del PRA sulla base delle risultanze storiche del pubblico registro automobilistico. Contestualmente alla consegna delle targhe originali, gli Uffici del PRA, sulla base dei collegamenti in essere con il sistema informativo della Direzione generale della Motorizzazione e delle procedure informatiche di cui al DPR 19 settembre 2000 n. 358, rilasciano per conto della stessa Direzione generale della Motorizzazione la

nuova carta di circolazione del veicolo e provvedono alla riscossione degli importi dovuti dal richiedente a titolo di imposte e diritti, ivi compresi quelli di competenza degli Uffici della Motorizzazione, e alle relative operazioni di contabilizzazione e riversamento agli Enti beneficiari. La riproduzione delle targhe originali è riservata allo Stato. Il costo di produzione e la relativa quota di maggiorazione sono stabiliti ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».

11.16

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 267 inserire il seguente:

"267-bis. Nell'anno 2017 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, all'uopo utilizzando l'accantonamento relative al medesimo Ministero"».

11.17

GRANAIOLO, MARCUCCI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2017, il termine di cui all'articolo 3, comma 83, secondo periodo, della legge n. 662 del 996 è prorogato al 31 luglio 2017. Conseguentemente, al medesimo articolo 3, comma 83, secondo periodo; le parole: "restauro paesaggistico e per attività culturali," sono sostituite dalle seguenti: "restauro paesaggistico, per attività culturali e per la tutela e lo sviluppo dei Carnevali storici e delle attività e manifestazioni ad essi collegate. È destinata ai Carnevali storici una parte della quota di cui al periodo precedente non inferiore al milione di euro"».

11.19

DI GIORGI, PUGLISI, COCIANCICH, Elena FERRARA, FATTORINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo le parole: "2014, 2015 e 2016" sono aggiunte le seguenti: "2017, 2018 e 2019".

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis pari a 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.20

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo».

11.21

MARCUCCI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di far cessare entro il 30 giugno 2017 la gestione commissariale straordinaria dell'Istituto "Domus Mazziniana", alla legge 14 agosto 1952, n. 1230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 sono sostituiti dai seguenti:

"Sono soci benemeriti coloro i quali hanno contribuito significativamente all'incremento, alla conservazione ed alla valorizzazione delle rac-

colte dell'Istituto. La qualifica è conferita dal Consiglio di amministrazione, su proposta del loro rappresentante nel suo seno.

Sono soci perpetui coloro i quali abbiano conferito al patrimonio dell'Istituto la somma, all'uopo determinata dal Consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a mille euro.

Sono soci ordinari coloro che versano annualmente la quota all'uopo determinata dal Consiglio di amministrazione";

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – 1. Il presidente dell'Istituto è nominato ogni tre anni con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro una lista di candidati predisposta dal Consiglio di amministrazione riunito sotto la presidenza del componente più anziano di età.

2. L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

- a) il rettore dell'Università degli studi di Pisa;
- b) il direttore della Scuola normale superiore;
- c) il direttore della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna' in Pisa;
- d) il sindaco di Pisa;
- e) il presidente dell'Associazione mazziniana italiana;
- f) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- g) un rappresentante dei soci benemeriti, eletto ogni tre anni;
- h) un rappresentante dei soci perpetui, eletto ogni tre anni.

3. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti il vicepresidente. Le funzioni di presidente, vicepresidente e componente del Consiglio di amministrazione sono esercitate a titolo gratuito, né ammesso alcun rimborso di spese.

4. Ai fini della gestione dell'Istituto e della valorizzazione delle sue raccolte, il Consiglio di amministrazione può stipulare convenzioni con gli enti rappresentati nel suo seno. L'amministrazione dell'Istituto è assicurata congiuntamente dall'università degli studi di Pisa, dalla Scuola normale superiore e dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna' sulla base di una convenzione appositamente stipulata e rinnovata ogni tre anni, che ripartisce le rispettive funzioni. A questo scopo, il Consiglio di amministrazione nomina il Segretario generale, che si avvale degli uffici dei predetti istituti di istruzione universitaria e compie ogni operazione di carattere amministrativo e gestionale";

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. – 1. Un docente di ruolo della scuola secondaria superiore è assegnato annualmente all'Istituto, ai sensi del comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi di cui alla legge 23 novembre 2012, n. 222.

2. Gli enti rappresentati in seno al Consiglio di amministrazione possono utilizzare, anche soltanto per una parte dell'orario di lavoro, proprio personale presso l'Istituto, con particolare riguardo alla tutela ed alla fruizione pubblica dei beni archivistici, librari e documentari"».

11.22

MARCUCCI, DI GIORGI, URAS, MIGLIAVACCA, SPOSETTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 482, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alle parole: "al fine di", sono premesse le seguenti: "Per il triennio 2016-2018," e, al medesimo comma, dopo le parole: "e 2018" sono inserite le seguenti: "; per l'anno 2017, per le celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa, è altresì autorizzata la spesa di 700;000 euro". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.23

SPOSETTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 482, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prima delle parole: "Al fine di", sono inserite le seguenti: "Per il triennio 2016-2018,"; conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: "e 2018" sono inserite le seguenti: "; per l'anno 2017, per le celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa, è altresì autorizzata la spesa di 700.000 euro". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.24

BROGLIA, ZANONI, SANTINI, LAI, DEL BARBA, LUCHERINI, SPOSETTI, GUERRIERI
PALEOTTI, PAGLIARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertita, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritta privata, che operano nel settore dei beni culturali e della spettacolo».

11.25

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 38 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo».

11.26

URAS, STEFANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo».

11.27

MALAN, MANDELLI, CERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo».

11.28

TOCCI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 432, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro centottanta giorni";

b) dopo le parole: "pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2016" aggiungere le seguenti: "previo parere delle Commissioni parlamentari competenti sul relativo schema di decreto, unitamente ad lilla relazione scritta che dia conto dell'attività svolta dalle Soprintendenze speciali di cui al precedente periodo evidenziandone risultati e criticità"».

11.29

MANCUSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 432, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro centottanta giorni";

b) dopo le parole: "pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2016" aggiungere le seguenti: "previo parere delle Commissioni parlamentari competenti sul relativo schema di decreto, unitamente ad una relazione scritta che dia conto dell'attività svolta dalle Soprinten-

denze speciali di cui al precedente periodo e che ne evidenzi risultante criticità"».

11.30

COCIANCICH

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1, dell'articolo 7, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "2014, 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018 e 2019". Al relativo onere, pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.31

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "2014, 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018 e 2019". Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.32

MANCUSO, BIANCONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Sono esclusi dalla sanzione di cui al periodo precedente i tour operator che vendano i titoli di accesso ad attività di spettacolo nell'ambito di pacchetti turistici integrati, a con-

dizione che nel pacchetto il prezzo dei suddetti titoli sia quello di vendita ivi compresi i diritti di prevendita"».

11.33

MANCUSO, BIANCONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente: "Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma, è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta"».

11.34

LIUZZI, BRUNI, PERRONE, TARQUINIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, le parole: "per gli anni 2014, 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2017"».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017.

11.36

CALEO, MORGONI, VACCARI, PUPPATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di turismo».

11.37

PUGLISI, DI GIORGI, Elena FERRARA, FATTORINI, FASIOLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: "cento venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centotanta giorni". A tal fine, al fine di incrementare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale cinematografico e audiovisivo, anche con riferimento al comprensorio di Cinecittà, per l'anno 2017, una quota parte delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, può essere destinata a Istituto Luce Cinecittà S.r.l. per il funzionamento e per investimenti anche mobiliari. Per le finalità di cui al presente comma, Istituto Luce Cinecittà S.r.l., nel quadro e nei limiti delle attribuzioni ad essa affidate dall'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata a stipulare uno o più accordi quadro con RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., concessionario di servizio pubblico, da approvare entro i trenta giorni successivi alla data della loro conclusione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico».

11.38

PUGLISI, DI GIORGI, Elena FERRARA, FATTORINI, FASIOLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. n, le parole: "fino al 31 dicembre 2017" sono soppresse. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nella misura pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2017 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e, nella misura pari a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

11.300

MARGIOTTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per assicurare la migliore riuscita del programma di "Capitale europea della cultura 2019", le operazioni di acquisto, effettuate dal Comune di Matera entro il 31 dicembre 2017, di immobili da destinare allo svolgimento di attività e iniziative culturali necessarie all'attuazione del medesimo programma rivestono carattere di indispensabilità e indilazionabilità ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

ORDINI DEL GIORNO

G11.100

COCIANCICH

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 11, comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini, proroga al 30 giugno 2017 il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, disposto ai fini della registrazione per i beneficiari della Carta elettronica destinata ai giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2016;

secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la proroga si rende necessaria per evitare eventuali problemi che potrebbero derivare da un picco di richieste concentrate entro il termine inizialmente previsto del prossimo 30 gennaio, alla luce del fatto che ad oggi si sono registrati solo 120.000 diciottenni su un totale di circa 570.000 potenziali beneficiari;

la predetta Carta è stata istituita dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità per il 2016) che ha autorizzato all'uopo la spesa di 290 milioni di euro;

l'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha stabilito che tali disposizioni trovino applicazione, nei termini previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017;

considerato che:

i dati sulla lettura di libri in Italia sono tra i più bassi al mondo: nella classifica europea il nostro paese appare addirittura al terzo ultimo posto precedendo solo Grecia e Portogallo. Secondo i dati Istat, tra il 2010 e il 2014 la spesa delle famiglie per libri, giornali e periodici ha subito una contrazione del 18 per cento;

il ricorso al bonus di 500 euro destinato agli acquisti dei neodiciottenni in libri e negli altri prodotti culturali può essere considerato un primo e importante passo avanti, ma non ancora sufficiente a colmare il distacco che caratterizza l'Italia rispetto agli altri paesi europei in tale ambito;

impegna il Governo

a prevedere l'opportunità, nell'ipotesi in cui i fondi stanziati per il finanziamento del bonus cultura per il 2016 e quelli stanziati per il 2017

non vengano utilizzati completamente, di impiegare le somme rimanenti per il finanziamento di nuove misure finalizzate al bilancio della lettura sia in formato cartaceo che digitale e audio.

G11.101

MANCUSO, BIANCONI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 2630 recante conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,

premesso che:

la legge di bilancio per il 2017 ha previsto al comma 626 dell'articolo 1 il cosiddetto "Bonus Stadivari";

per l'anno 2017, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di Ie di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi;

al fine di consentire un accesso più equo e razionale all'agevolazione sarebbe opportuno apportare delle modifiche normative per non discriminare gli studenti iscritti a corsi preaccademici in regime di convenzione,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità, attraverso apposite modifiche normative, di evitare l'accesso al *bonus* previsto dalla legge di bilancio 2017 agli studenti dei conservatori e degli istituti pareggiati che abbiano già usufruito nel 2016 dell'agevolazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

estendere l'ambito soggettivo del *bonus* anche agli studenti iscritti a corsi preaccademici in regime di convenzione.

EMENDAMENTI

Art. 12.

12.1

FABBRI, SANGALLI, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 3-*bis*, primo periodo; le parole: "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017," sono sostituite con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2017,"; al terzo periodo le parole: "Le sanzioni relative al SISIRI di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 10 aprile 2015." sono sostituite con le seguenti: "Fino al collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, bandite dalla Consip SPA il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152, non si applicano." e l'ultimo periodo è soppresso».

12.2

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017," sono sostituite con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2017,"; al terzo periodo le parole: "Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dallo aprile 2015." sono sostituite con le seguenti: "Fino al collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, bandite dalla Consip SPA il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1

e 2, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152, non si applicano." e l'ultimo periodo è soppresso».

12.3

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017," sono sostituite con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2017,"; al terzo periodo le parole: "Le sanzioni relative ai SISTRI di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2086, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dallo aprile 2015." sono sostituite con le seguenti: "Fino al collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, bandite dalia Consip SPA il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152, non si applicano." e l'ultimo periodo è soppresso».

12.4

MANCUSO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: "Fino alla data del subentro della gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017," sono sostituite con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2017,"; al terzo periodo le parole: "Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 10 aprile 2015." sono sostituite con le seguenti: "Fino al collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, bandite dalla Consip SPA il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152, non si applicano." e l'ultimo periodo è soppresso».

12.300

BIGNAMI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017», con le seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2017».

12.301

BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017», con le seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2017».

12.302

BIGNAMI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2017», con le seguenti: «30 giugno 2017».

12.6

NUGNES, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti: «e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma: 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento."».

12.7

MANDELLI, BOCCARDI, MALAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono ridotte del 50 per cento» con le seguenti: «non si applicano».

12.9

MANCUSO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono ridotte del 50 per cento» con le seguenti: «non si applicano».

12.10

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono ridotte del 50 per cento» con le seguenti: «non si applicano».

12.11

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono ridotte del 50 per cento» con le seguenti parole: «non si applicano».

12.40

VACCARI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le proroghe di cui al comma 1 non si applicano agli adempimenti relativi all'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi».

12.13

TOMASELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire il rispetto dei termini di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della Direttiva (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, n. 1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, all'articolo 4, comma 1, della legge 12 agosto 2016, n. 170 è apportata la seguente modificazione:

a) *le parole*: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» *sono sostituite dalle seguenti*: «entro il 30 giugno 2017»

12.14

MARINELLO, MANCUSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire il passaggio dal vecchio al nuovo gestore del sistema di tracciabilità dei rifiuti nei termini previsti al comma 1, entro il 31 dicembre 2017, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Selex service Management s.p.a., per risolvere ogni controversia connessa alla gestione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, nei limiti delle risorse di finanza pubblica disponibili a legislazione vigente, possono addivenire ad una transazione, anche in deroga all'articolo 11 commi 9, 9-bis e 10, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101. La transazione deve prevedere comunque il trasferimento al nuovo gestore, da parte della società Selex service Management s.p.a., dei dati informatici presenti nel SISTRI, inclusi i codici sorgente, necessari per lo svolgimento delle operazioni sul sistema, con la relativa documentazione. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel predisporre la proposta transattiva, si avvale del supporto di SOGEI per le valutazioni di carattere tecnico-economico, acquisisce il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e il parere preventivo di legittimità della Corte dei conti.».

12.15

GIROTTA, CASTALDI, PUGLIA, PAGLINI

Sopprimere il comma 2.

12.5

GALIMBERTI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «non oltre il 31 dicembre 2017» aggiungere le seguenti: «o al 31 dicembre 2018 nel caso di edifici produttivi».

Conseguentemente al comma 2 lettera b) dopo le parole: «10 gennaio 2018» aggiungere le seguenti: «o dal 10 gennaio 2019 nel caso si tratti di edifici produttivi».

12.303

BIGNAMI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «1° gennaio 2018», con le seguenti: «1° luglio 2017».

12.16

CRIMI, PAGLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di evitare un ulteriore aggravamento del già allarmante livello di inquinamento ambientale al quale è sottoposta la provincia di Brescia, l'entrata in funzione di tutti gli impianti soggetti ad autorizzazioni ambientali che comportano emissioni inquinanti in atmosfera, ancorché in possesso di autorizzazione alla messa in esercizio ma non ancora funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è differita al 31 dicembre 2017, limitatamente al territorio della provincia di Brescia».

12.17

CRIMI, PAGLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La messa in esercizio di tutti gli impianti di discarica, adibiti a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, nonché degli impianti di termodistruzione e di termovalorizzazione dei rifiuti, localizzati nel territorio della provincia di Brescia, non ancora funzionanti ancorché in possesso della relativa autorizzazione alla data di

entrata in vigore del presente decreto-legge, è differita al 31 dicembre 2017».

12.18

COCIANCICH, SANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 183, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppresse le parole "e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione"».

12.19

TOMASELLI, SANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 234, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, primo periodo, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «otto mesi»;*

b) *al comma 7, primo periodo, le parole: «entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 3.».*

12.20

DI BIAGIO, TOMASELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 234, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, primo periodo, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «otto mesi»;*

b) *al comma 7, primo periodo, le parole: «entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi dalla pub-*

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 3.».

12.21

VACCARI, CALEO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, primo periodo, le parole: "entro centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro otto mesi";*

b) *al comma 7, alinea, le parole: "entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "entro dodici mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 3".».*

12.22

SAGGESE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella Regione Campania, con particolare riferimento alla liquidazione delle posizioni debitorie definitivamente accertate e alla deflazione dei contenziosi in essere, l'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 è prorogata fino al 31 dicembre 2017.

2-ter. Allo scopo di favorire l'esazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni locali e degli enti territoriali della Regione Campania, l'Unità Tecnico-Amministrativa di cui al precedente comma è autorizzata, in via transattiva, a stipulare con le predette amministrazioni e i predetti enti appositi piani di rientro, di durata non eccedente i dieci anni, dei debiti definitivamente accertati. I piani di rientro sono definiti con provvedimento del Capo dell'Unità Tecnico-Amministrativa e prevedono l'abbattimento integrale degli oneri accessori maturati alla data di definizione del piano».

12.23

DALLA ZUANNA, VACCARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "non si applicano", aggiungere le seguenti: "agli edifici adibiti ad attività industriali,"».

12.24

PUPPATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "non si applicano", sono inserite le seguenti: "agli edifici adibiti ad attività industriali;"».

12.25

MORGONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, è aggiunto il seguente:

"5. Le sanzioni previste ai commi 3e 4 del presente articolo si applicano solo per le violazioni commesse dal 10 gennaio 2017".».

12.26

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014, comma 10, primo periodo, sostituire le parole: "le gli eventuali avanzi di gestione" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "le gli eventuali avanzi di gestione accantonati ai fini della raccolta, trasporto e trattamento dei RAEE non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati. Non concorrono altresì alla formazione del reddito gli avanzi di gestione eventualmente accantonati nei periodi precedenti all'entrata in vigore del presente decreto dai consorzi i cui statuti, fin dalla costituzione

degli stessi, vietavano la distribuzione degli avanzi di gestione tra i consorziati"».

12.27

BRUNI, BONFRISCO, PERRONE, TARQUINIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

12.28

BARANI, MAZZONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

12.29

NACCARATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sostituire le parole: "31 dicembre 2016" con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

12.30

SANTINI, BROGLIA, LAI, ZANONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis, All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 149, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";*

b) *al comma 150, le parole:* "riconosciuto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio

2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "riconosciuto dal comma 1, 10 capoverso dell'articolo 19 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012".».

12.31

SANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità della propria struttura, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata è autorizzata, per il triennio 2017-2019, ad assumere personale in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni delle assunzioni, nel rispetto della dotazione organica dell'ente e comunque nel limite delle risorse a tal fine rese disponibili dalla Regione Basilicata. All'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata non si applicano, altresì, per il medesimo triennio, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.32

RUSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 e nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente sono autorizzate, in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle as-

sunzioni, a procedere a decorrere dal 10 gennaio 2017 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le suddette funzioni, nel limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro annui. A tal fine, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni, le Agenzie determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle rispettive Regioni. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale».

12.33

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 e nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente sono autorizzate, in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni, a procedere a decorrere dal 10 gennaio 2017 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le suddette funzioni nel limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro annui. A tal fine, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni, le Agenzie determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle rispettive Regioni. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. All'onere recato dal presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

12.35

COCIANCICH, BERTUZZI, PAGLIARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 luglio 2016 n. 154 le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di ambiente e agricoltura».

12.36

TOMASELLI, SANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis). All'articolo 10, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dallo luglio dell'anno 2017";

b) al comma 2, sopprimere le parole: ", a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del-primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge"».

12.37

DI BIAGIO, STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 luglio dell'anno 2017";

b) al comma 2, sopprimere le parole: ", a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge"».

12.38

RAZZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In seguito agli eventi calamitosi verificatesi nella Regione Abruzzo nel mese di gennaio 2017, in particolar modo nei Comuni colpiti dal sisma dell'anno 2016, sono stanziati 20 milioni di euro a favore della Regione per far fronte alle esigenze emergenziali e per la messa in sicurezza dei luoghi ove persistono situazioni critiche.

Ai conseguenti oneri, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

12.39

GIBIINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per favorire lo sviluppo del CSP e la filiera industriale italiana ad esso collegata, il Decreto FER del 23 giugno 2016 viene prorogato per il 2017, rimettendo all'asta i 100 MW di Solare Termodinamico non utilizzati. Valgono le stesse regole e le stesse somme stanziati col Decreto 23 giugno 2016. Si affida al GSE il compito di indire l'asta per l'assegnazione degli incentivi entro il mese di marzo 2017».

ORDINE DEL GIORNO

G12.100

CALDEROLI, ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, premesso che il comma 1, dell'articolo 12, prevede la proroga fino alla data di subentro nella gestione del nuovo concessionario, e comunque non oltre un anno, ossia fino al 31 dicembre 2017, delle sanzioni relative al SISTRI, facendo continuare il regime sperimentale di tale sistema elettronico di tracciabilità di rifiuti, ad eccezione delle sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa, che vengono ridotti al 50 per cento fino alla medesima data;

considerato che non sembra assolutamente chiara la nuova regolamentazione del SISTRI né l'effettiva entrata in vigore del nuovo sistema, anche tenendo conto della serie di proroghe che fino ad oggi sono susseguite;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative dirette alla sospensione dell'obbligo di iscrizione per le imprese e del pagamento del contributo di iscrizione, fino alla data di subentro nella gestione del SISTRI del nuovo concessionario.

EMENDAMENTI

12.0.1

BILARDI, GUALDANI, MANCUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuove tecnologie per lo smaltimento di sostanze radioattive, alternative ai trattamenti attualmente utilizzati nel settore industriale, è attribuito alla Sogin S.p.A. Società Gestione Impianti Nucleari un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, finalizzato allo sviluppo e alla realizzazione, in compartecipazione con soggetti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, di un piano per la realizzazione di sistemi di produzione di reazioni a Deformazione Spazio Temporale nella materia (DST) destinati allo smaltimento dei rifiuti radioattivi degli impianti nucleari italiani, nonché delle sostanze radioattive di uso medico ospedaliero. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. La predisposizione e la realizzazione del piano di cui al comma precedente è soggetta al rilascio, da parte della Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, di specifico provvedimento autorizzativo».

12.0.2

LAI, ALBANO, ANGIONI, CALEO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroghe in materia di pesca)

1. La scadenza del periodo transitorio al fine dell'adeguamento al nuovo regime di gestione elettronica del *logbook* prevista per il 15 gen-

naio 2017 dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 2015, n. 124, è prorogata al 31 dicembre 2107.

2. Entro il regime di proroga al 31 dicembre 2017 di cui al comma 1, nelle more della riorganizzazione della concessione dei permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, è aggiunta alle categorie già previste (circonuizione, palangari, tonnara fissa, pesca sportiva e UNCL) la categoria denominata "Artigianale Regione Liguria e Sardegna".

3. Alla categoria "Artigianale Regionale Liguria e Sardegna" è riservato il 18 per cento dell'aumento di 550 T previsto dalla UE della quota totale assegnata all'Italia per l'annualità 2017.

4. A decorrere dall'anno 2018 i nuovi permessi speciali per la pesca al tonno rosso confluiscono nella categoria palangari già prevista».

Art. 13.

13.1

SANTINI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 21, comma 8, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "100 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "90 milioni di euro".

1-ter. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di raggiungimento degli obiettivi di risparmio derivanti da riduzioni della spesa complessiva di funzionamento, da riversare annualmente in entrata al bilancio dello Stato, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) può procedere alla rimodulazione delle risorse finanziarie destinate al funzionamento tra le diverse categorie di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 91, o tra i diversi programmi di spesa risultanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91, nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, anche in deroga ai singoli limiti previsti dalla normativa per specifiche tipologie, categorie e voci di spesa».

13.3

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI, MORGONI, AMATI, PEZZOPANE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017"».

13.4

SANTINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 591, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: "Nell'ambito del programma Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità della missione di spesa Politiche economico-finanziarie e di bilancio, la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di 40 milioni a decorrere dall'anno 2016 è prorogata anche all'anno 2017:"».

13.5

RUSSO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "31 dicembre 2016 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2017". Il comma 1 del medesimo articolo 3-bis è sostituito dal seguente comma: Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: »In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai prodotti energetici impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica limitatamente ai quantitativi dei medesimi prodotti determinati applicando, all'energia elettrica prodotta dagli impianti medesimi, espressa in chilowattora, i consumi specifici convenzionali individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale; con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i consumi specifici convenzionali dei prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica senza recupero di calore utile con

riferimento all'efficienza media del parco della generazione elettrica nazionale. I consumi specifici convenzionali sono rideterminati su base-quinquennale entro il 30 novembre dell'almo precedente al quinquennio di riferimento. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 31 dicembre 2017 assicurando l'invarianza di gettito"».

13.6

DI BIAGIO, BERGER, SCALIA

Al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2017» aggiungere le seguenti: «I previa rimodulazione del valore dei coefficienti di seguito indicati tenendo conto dell'eventuale diverso valore del potere calorifico del combustibile impiegato,».

13.7 (testo 2)

DEL BARBA, LANIECE, FRAVEZZI, COCIANCICH

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. In attesa della definizione di impresa di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da valere a tutti gli effetti di legge, i giudizi pendenti e le pretese tributarie relative al disconoscimento dell'esenzione dell'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nei confronti dei consorzi e delle società consortili che hanno prodotto energia elettrica da fonti rinnovabili per uso proprio, per uso delle imprese associate e dei loro soci, sono sospesi su istanza di parte».

13.8

GASPARRI, Giovanni MAURO

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. In attesa della definizione di impresa di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da valere a tutti gli effetti di legge, fino al 31 dicembre 2018 è sospesa ogni attività di riscossione dell'accisa e dei relativi interessi richiesti nonché delle sanzioni irrogate a seguito del disconoscimento dell'esenzione dell'articolo 52, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nei confronti dei consorzi e delle società consortili che hanno prodotto energia elettrica per uso proprio, per uso delle imprese associate e dei loro soci. I giudizi pendenti

sono sospesi su istanza di parte sino alla emanazione della definizione di impresa di auto produzione».

Conseguentemente, ai conseguenti oneri, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282».

13.9

SANTINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dopo le parole: "aventi ad oggetto il recupero dell'accisa sui prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche", inserire le seguenti: "e tabacchi lavorati"».

13.10

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, FRAVEZZI, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, dopo le parole: "sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento" sono inserite le seguenti: ". In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra il valore economico dei maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 giugno 2016, dilazionandola, uniformemente su base mensile, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di sei anni a partire dal 10 luglio 2016"».

13.11

MARINELLO, MANCUSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire il rispetto dei termini di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della Direttiva (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, n. 1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, al comma 1 dell'articolo 4 della legge 12 agosto 2016, n. 170, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2017"».

13.12

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire la ricognizione dello stato di fatto delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con l'obiettivo di ultimare le gare ad evidenza pubblica, all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni apportare le seguenti modificazioni:

c) al comma 1 sostituire le parole "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, con le seguenti: "31 dicembre 2022";

d) al comma 2 sostituire le parole "30 aprile 2012" con le seguenti: "30 giugno 2017".».

13.13

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire la ricognizione dello stato di fatto delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con l'obiettivo di ultimare le gare ad evidenza pubblica, all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni apportare le seguenti modificazioni:

c) al comma 1 sostituire le parole "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, con le seguenti: "31 dicembre 2020";

d) al comma 2 apportare sostituire le parole "30 aprile 2012" con le seguenti: "30 giugno 2017".»

13.14

MANCUSO

Sopprimere il comma 3.

13.15

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2017, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e successive modificazioni, non trovano applicazione con riferimento agli immobili convenzionati ai sensi della normativa urbanistica vigente per la Provincia di Bolzano, in corso di costruzione o ristrutturazione, sulla base di titolo abilitativo in vigore alla data del 13 dicembre 2014.

3-ter. Ai fini dell'imposta di registro, a decorrere dall'anno 2017, agli immobili convenzionati ai sensi della normativa urbanistica vigente per la Provincia di Bolzano, in corso di costruzione o ristrutturazione, sulla base di titolo abilitativo in vigore alla data del 10 gennaio 2014, si applica, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'aliquota ridotta, purché gli immobili non abbiano i requisiti di case di abitazione di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969.

3-quater. I commi 3-bis e 3-ter si applicano solo sul primo trasferimento della proprietà o dei diritti reali successivo all'ultimazione dell'intervento edilizio.»

Conseguentemente, al relativo onere, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13.16

SANTINI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) alla predisposizione, nell'ambito del piano triennale di investimento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 10 novembre 2010, di un piano di alienazione del proprio patrimonio immobiliare non strumentale, con l'obiettivo di pervenire alla completa dismissione del medesimo, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili. La dismissione degli immobili potrà essere effettuata anche attraverso il conferimento degli stessi a fondi immobiliari chiusi istituiti dalla società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero gestiti da altra società di gestione del risparmio individuata con procedure ad evidenza pubblica.

2. Le operazioni di dismissione di cui al comma 3-bis sono subordinate alla verifica della compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, da attuarsi, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, il termine per la presentazione del piano triennale d'investimento 2017-2019 è prorogato al 28 febbraio 2017. L'INPS provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando quelli sostenuti per le attività già svolte ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2014, che sono rimborsati alla società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse con vincolo di destinazione assegnate.»

13.17

BRUNI, BONFRISCO, PERRONE, TARQUINIO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. La durata del periodo previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi

dell'articolo 29, commi *2-bis* e *2-ter*, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi.

3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'articolo 29, comma *2-bis*, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo le parole "8 miliardi di euro" inserire le seguenti: "se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittenti azioni quotate in mercati regolamentati".»

13.18

MALAN

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«*3-bis.* Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi *2-bis* e *2-ter* del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385; è prorogato di 12 mesi

3-ter. All'articolo 29, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, al comma *2-bis*, dopo le parole "8 miliardi di euro" inserire le seguenti: "se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati".».

13.19

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi *2-bis* e *2-ter* del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi, e, a decorrere dalla data della legge di conversione del presente decreto, nel citato comma *2-bis* dopo le parole "8 miliardi di euro" inserire le seguenti: "se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati".».

13.20

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24.1.2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24.3.2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi, e, a decorrere dalla data della legge di conversione del presente decreto, nel citato comma 2-bis dopo le parole "8 miliardi di euro" inserire le seguenti: "se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati".».

13.21

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24, gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi».

13.22

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis). Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi».

13.23

BRUNI, BONFRISCO, PERRONE, TARQUINIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La durata del periodo previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi».

13.24

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: "Per il quadriennio 2014-2017", sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 2019,"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 34 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13.25

SANTINI, PAGLIARI, BROGLIA, DEL BARBA, ZANONI, SPILABOTTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019". Al relativo onere, pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 23 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.26

BRUNI, BONFRISCO, PERRONE

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, alla fine, dopo le parole: "enti impositori" aggiungere le seguenti: "ovvero, a decorrere dal 10 ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciuta dall'amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore".

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 4, si applicano a decorrere dal: "10 ottobre 2017"».

13.27

COCIANCICH

Al comma 4, sostituire le parole: «dal 10 luglio 2017» con le seguenti: «dal 31 dicembre 2017».

13.28

TOMASELLI, VACCARI

Al comma 4 le parole: «dal 10 luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 dicembre 2017».

13.29

QUAGLIARIELLO

*Al comma 4 sostituire le parole: «10 luglio 2017» con le seguenti: «10 ottobre 2017» e nello stesso articolo 2-*bis* citato, aggiungere alla fine le seguenti parole: «ovvero, a decorrere dal 10 ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre*

1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciuta dall'amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore».

13.30

RICCHIUTI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per garantire competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione dei servizi di comuni, città metropolitane, province, unioni di comuni e società partecipate dai medesimi enti, nonché per migliorare e semplificare le procedure di recupero crediti dei predetti enti, la relativa funzione può essere affidata a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi, di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di comprovata affidabilità, che siano dotate di elementi di qualificazione professionale dell'impresa e dei propri dipendenti, e che aderiscano ai codici di condotta definiti dall'associazione di categoria in accordo con le principali associazioni a tutela dei consumatori.

4-ter. L'affidamento della funzione di recupero crediti di cui al comma precedente, da svolgersi senza alcuna amministrazione di denaro pubblico da parte delle predette società, riguarda i crediti pecuniari degli enti locali, comprensivi di accessori per interessi e sanzioni e con esclusione di quelli contributivi:

a) certi, liquidi ed esigibili;

b) la cui riscossione non sia stata contestualmente affidata alle società di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, o all'ente di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito in legge n. 225 del 10 dicembre 2016;

c) di modesta entità per singola posizione debitoria, definiti tali da apposita disposizione dell'ente.

4-quater. Le attività che gli enti locali affidano alle società di recupero crediti per conto terzi, si esplicano in attività di mero supporto e strumentali alla gestione dei tributi e delle entrate locali; finalizzate a stimolare il debitore a regolarizzare in via bonaria la propria pendenza. L'azione di sollecitazione consiste in contatti telefonici, epistolari, telematici o domiciliari con l'obbligato, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Restano in capo all'ente locale la titolarità degli atti e la riscossione delle entrate derivanti dal servizio, oltre ai poteri di vigilanza e controllo dell'attività e all'emanazione di direttive specifiche.

4-quinquies. L'affidamento a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di cui al decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, secondo le seguenti modalità e i seguenti principi:

a) le prestazioni rese dalle società hanno la natura esclusiva di servizio e non implicano trasferimento di pubbliche funzioni;

b) i contratti che regolano i rapporti tra ente creditore committente e società di recupero crediti prevedono la prestazione di adeguate garanzie di svolgimento del servizio e fissano altresì regole di condotta degli operatori delle società;

c) il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti confluisce direttamente alla cassa dell'ente creditore;

d) l'ente creditore destina nel proprio bilancio un'apposita voce di spesa per i contratti di affidamento del servizio, tenendo conto della natura dei crediti e della relativa anzianità e delle concrete possibilità di realizzo.

4-sexies. L'affidamento di cui ai commi 462-*bis* e 462-*ter* non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, al netto delle spese individuate dall'ente il titolo di ristoro per mancato pagamento.

4-septies. La mancata o parziale riscossione degli importi dovuti dal debitore a titolo di ristoro per mancato pagamento rimane a carico degli enti creditori. Le società di recupero mantengono integro il diritto al compenso pattuito all'atto del conferimento dell'incarico».

13.31

RUTA

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«*4-bis.* All'articolo 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"*2-bis.* Dalla data di cui al comma 1, le attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, relative al ramo d'azienda trasferito alle società beneficiarie ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono attribuite, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e le relative funzioni sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3.";

b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1", sono aggiunte le seguenti: "e delle

società di cui al comma 2-*bis* in relazione alla sole attività attribuite ai semi del medesimo comma";

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2017 sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-*bis*.";

d) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "del Gruppo Equitalia" sono aggiunte le seguenti: "e delle società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nate per scorporo di ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248";

e) dopo il comma 9-*bis* è aggiunto il seguente:

"9-*ter*. I criteri di individuazione del personale delle società nate per scorporo di ramo d'azienda di cui al comma 9-*ter* sono definiti con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto al comma 3-*bis*".

4-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.32

PEZZOPANE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Dalla data di cui al comma 1, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3";

b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "del Gruppo Equitalia di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: "e delle attività di cui al comma 2-*bis*";

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-*bis*";

d) dopo il comma 9-*bis*, inserire il seguente:

"9-*ter*. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie all' loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 al personale delle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-*bis*, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9".».

13.33

IDEM

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 125, il comma 4 è sostituito con i seguenti:

"4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2017. Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017. Dal 10 gennaio 2017:

a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di *leasing*, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, introdotta dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, emanato ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è soppressa;

b) all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: "nel mese di febbraio," sono sostituite dalle seguenti: "per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2816, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 10 febbraio e il 30 aprile";

c) all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73; sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sono abrogati i commi da 1 a 3;

2) al comma 5, le parole: "ai commi da 1 a 4" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 4".

4-bis. Dal 10 gennaio 2020, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse".».

13.34

FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, ZIN, ANGIANI, CUOMO, CONTE, FASIOLO, PEZZOPANE, PUPPATO, RUSSO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *b*) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, si applica a decorrere dal 10 gennaio 2021».

13.35

FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ANGIANI, ORELLANA, PEZZOPANE, CONTE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, Lettera *b*) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, si applica a decorrere dal 10 gennaio 2018».

13.36

IDEM

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 4, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito; con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 125, le parole: "Dal 10 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 10 gennaio 2017, ad eccezione della disposizione di cui alla lettera *b*) prevista dal 10 gennaio 2020"».

13.37

DALLA TOR, MANCUSO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto-legge 22-ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, le parole: "per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 10 febbraio ed il 30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2016, tra il 10 febbraio ed il 30 aprile"».

13.38

AMIDEI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, le parole: "per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 10 febbraio ed il 30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2016, tra il 10 ed il 30 aprile"».

13.39

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, ZELLER, ZIN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, le parole: "per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 10 febbraio ed il 30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2016, tra il 1 o febbraio ed il 30 aprile"».

13.40

FASIOLO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, le parole: "per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 10 febbraio ed il 30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2016, tra il 10 febbraio ed il 30 aprile".».

13.41

SPILABOTTE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, si applicano altresì ai debitori beneficiari delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3».

13.42

RANUCCI, VACCARI, ORRÙ

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n.208, al terzo periodo, dopo le parole: "27 dicembre 2013," Sono aggiunte le seguenti: "e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,"».

13.43

FRAVEZZI, PALERMO, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BERGER, BATTISTA, Fausto
Guilherme LONGO, ORELLANA, ZIN, ANGIONI, CUOMO, CONTE, FASIOLO,
PEZZOPANE, PUPPATO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 56 della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

13.44

PAGLIARI, LEPRI, ORRÙ, PADUA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire una più equo riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nei comuni delle isole minori il criterio degli abitanti ricomprende anche i possessori di immobili non adibiti ad abitazione principale».

13.45

RANUCCI, VACCARI, ORRÙ

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* al primo periodo, dopo le parole: "possono istituire" sono aggiunte le seguenti: "a decorrere dall'anno 2017" e dopo le parole: "di sbarco" sono aggiunte le seguenti: ", di natura patrimoniale";
 - b)* il quinto periodo è soppresso;
 - c)* l'ottavo periodo è soppresso».
-

13.46

SANTINI, BROGLIA, LAI, ZANONI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 238 è abrogato.

4-ter. L'articolo 3 del decreto ministeriale 26 maggio 2016 recante disposizioni di attuazione del regime speciale per lavoratori rimpatriati, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 è abrogato».

13.47

SANTINI, BROGLIA, LAI, ZANONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.238, le parole: "prima del decorso di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "prima del decorso di due anni"».

13.48

BUEMI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 1, dell'articolo 222 del decreto legislativo 18.08.2000 e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) la parola: "accertate" è sostituita dalla seguente: "riscosse";

b) alla fine del periodo aggiungere il seguente: "L'anticipazione di cassa deve essere materialmente restituita dall'Ente al Tesoriere nell'esercizio finanziario in cui la stessa è concessa e, nel caso di procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente non può essere pignorata"».

13.49

BUEMI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 4, dell'articolo 248 del decreto legislativo 18.08.2000 e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le seguenti: "e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate";

b) alla fine del secondo periodo aggiungere il seguente: "le anticipazioni di cassa erogate alla data della dichiarazione di dissesto m) il rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione il cui obbligo di restituzione resta in capo all'Ente locale"».

13.50

BUEMI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli articolo 25 e 26 del T.D.B. ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e dalle disposizioni di Vigilanza emanate dalle Autorità competenti, alle società per azioni di cui all'articolo 208 lettera b) del decreto legislativo n. 267 del 2000, che alla data del 25.02.1995 erano in possesso del codice per operare in tesoreria unica, è concessa, a richiesta, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 385 del 1993, a condizione che la data del 31.12.2015 abbiano un capitale sociale interamente versato no inferiore ad 10.000.000,00 euro e che la raccolta di denaro sia impiegata prevalentemente a favore degli Enti locali per i quali è svolto il servizio di tesoreria».

13.51

PAGLIARI, LEPRI, ORRÙ, PADUA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni previste dalla legislazione vigente a carico degli enti locali non si applicano ai Comuni beneficiari del fondo di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

13.52

FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, ZIN, ANGIONI, CUOMO, CONTE, FASIOLO, PEZZOPANE, PUPPATO, RUSSO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le comunicazioni di cui all'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993 nr. 331, convertito, con modificazioni dalla legge

29 ottobre 1993, n. 427, soppresse dal primo gennaio 2017 dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, coordinato con la legge di conversione del 10 dicembre 2016, n. 225, sono ripristinate con decorrenza immediata fino al 31 dicembre 2020.»

13.53

IDEM

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. A far data dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 10 gennaio 2020, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono ripristinate.».

13.300

PUGLIA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "quattro rate", sono sostituite con le seguenti: "dodici rate";

b) al comma 2, le parole: "entro il novantesimo giorno", sono sostituite con le seguenti: "entro il centocinquantesimo giorno";

c) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Ed in ogni caso le rate non possono essere versate a scadenze inferiori ai 30 giorni l'una dall'altra"».

13.54

MAURO MARIA MARINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole da:* «Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «Fino al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»;

b) *dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Al fine di assicurare il trasferimento delle funzioni di cui al comma 5, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 18-bis, comma 1, primo periodo, le parole da: "sentite" fino a: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell'albo di cui all'articolo 31, comma 4" e i commi da 6 a 11 sono sostituiti dal seguente comma: "1-bis. Ai consulenti finanziari autonomi si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 6.";

2) all'articolo 18-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "A decorrere dal 10 ottobre 2009, la" sono sostituite dalla seguente: "La" e le parole: "sentite lo Banca d'Italia e la CONSOB" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la CONSOB, ed iscritte in una sezione apposita dell'albo di cui all'articolo 31, comma 4,";

b) al comma 2, le parole: "sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la CONSOB, stabilisce";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Alle società di consulenza finanziaria si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 6.";

d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le società di consulenza finanziaria rispondono in solido dei danni arrecati a terzi dai dipendenti e collaboratori di cui esse si avvalgono nell'esercizio dell'attività, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.";

3) all'articolo 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e Organismo";

b) al comma 4, le parole da: "articolato" fino alla fine del secondo periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel quale sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. Alla tenuta dell'albo provvede l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari che è costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei

consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati. Alle riunioni dell'assemblea dell'Organismo ha diritto di assistere un rappresentante della Consob." e, al terzo periodo, dopo le parole: "strutture e attività.", sono inserite le seguenti: "L'Organismo esercita i poteri cautelari di cui all'articolo 55 e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 196. Quando le modifiche dello statuto e del Regolamento generale interno dell'Organismo riguardano aspetti inerenti l'attività di vigilanza, l'efficacia degli stessi è sospesa per un periodo di quindici giorni nel corso dei quali la Consob può richiedere che vengano apportate modifiche o integrazioni ai predetti atti";

c) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "per l'iscrizione", sono inserite le seguenti: "dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede";

d) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla lettera b), dopo le parole: "fuori sede", sono inserite le seguenti: ", dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria";

2. la lettera c) è sostituita dalla seguente "c) all'iscrizione, alla cancellazione e alle cause di riammissione all'albo previsto dal comma 4;";

3. dopo la lettera d), è inserita la seguente: "*d-bis) all'attività di vigilanza svolta dall'Organismo*";

4. alla lettera g), dopo le parole: "fuori sede", sono inserite le seguenti: ", i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria";

5. alla lettera h), dopo le parole: "fuori sede", sono inserite le seguenti: ", dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria";

6. la lettera i) è sostituita dalla seguente: "*i) all'attività dell'Organismo di cui al comma 4*";

7. alla lettera l), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono, per conto delle società di cui all'articolo 18-ter, attività di consulenza in materia di investimenti nei confronti della clientela.";

e) al comma 7, le parole: "La CONSOB", "di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" e "Essa" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "L'Organismo", "dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria" e "Esso" e aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché procedefe ad audizione personale. L'Organismo, nell'esercizio dell'attività ispettiva, può avvalersi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Si applica il regime di responsabilità previsto per la Consob dall'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005 n. 262.";

4) dopo l'articolo 31, è inserito il seguente: "*Articolo 31-bis (Vigilanza della Consob sull'Organismo) – 1. La Consob vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzio-*

nalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Consob può accedere al sistema informativo che gestisce l'albo, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni, richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonché convocare i componenti dell'Organismo.

3. L'Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

4. La Consob e l'Organismo collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni.

5. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Organismo in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. L'Organismo non può opporre il segreto d'ufficio alla Banca d'Italia, all'IVASS, alla Covip e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.";

5) all'articolo 55 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria";

2. al comma 1, le parole: "La CONSOB", "sede", e "«impartite dalla CONSOB" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari", "sede, del consulente finanziario autonomo e della società di consulenza finanziaria", e "emanate in forza del presente decreto.";

3. al comma 2, le parole: "La CONSOB" e "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "L'Organismo" e "soggetto iscritto all'albo";

6) all'articolo 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla rubrica sopprimere le seguenti parole: "abilitati all'offerta fuori sede";

2. al comma 1, le parole: "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 31, comma 4,";

3. al comma 2, le parole: "Le sanzioni sono applicate dalla CONSOB" sono sostituite dalle seguenti: "Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Le sanzioni previste dal comma 1 sono applicate dall'Organi-

simo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'articolo 31, comma 4,";

4. dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente comma:

«4-*bis*. Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1 dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari è ammesso ricorso dinanzi alla Corte d'Appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7, 7-*bis* e 8 dell'articolo 195.

5-*ter*. La possibilità di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-*undecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, continua ad applicarsi in via permanente e continuativa anche all'esito del trasferimento delle funzioni di cui al comma 5. A tal fine, le misure da adottare sono definite ne rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legge 8 aprile 1974 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

5-*quater*. All'articolo 120-*quinquies*, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "qualsiasi altro soggetto" aggiungere le seguenti: "dotato del potere di concludere contratti di credito".

5-*quinquies*. All'articolo 12, comma 1-*ter*, primo periodo, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo le parole: "concessione di finanziamenti" aggiungere le parole "o alla prestazione di servizi di pagamento".

5-*sexies*. All'articolo 9, comma 1, della legge 9 luglio 2015, n. 114, la lettera o) è soppressa».

13.55

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN, Fausto
Guilherme LONGO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 21 », del decreto del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, le parole: «entro il mese di febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di aprile».

13.56

BOTTICI, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

13.57

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 9, comma 6 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, convertito, con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

13.58

MALAN, BERNINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La possibilità di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prorogata fino al 31 dicembre 2017, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, può essere esercitata, in ogni caso, permanentemente ed in via continuativa anche successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (VE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,

sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012».

13.59

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La possibilità di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prorogata fino al 31 dicembre 2017, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, può essere esercitata, in ogni caso, permanentemente ed in via continuativa anche successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.»

13.60

RICCHIUTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La possibilità di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prorogata fino al 31 dicembre 2017, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, può essere esercitata, in ogni caso, permanentemente ed in via continuativa anche successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,

sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012».

13.61

MANCUSO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. La possibilità di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prorogata fino al 31 dicembre 2017, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, può essere esercitata, in ogni caso, permanentemente ed in via continuativa anche successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.»

13.62

PUPPATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 36, della legge n. 232/2016, sopprimere le seguenti parole: "il 30 giugno e"»

13.63

ASTORRE, MATURANI, LUCHERINI, SPILABOTTE, SCALIA, PARENTE, DI BIAGIO, MOSCARDELLI

Dopo il comma 6 aggiungere infine il seguente:

«6-bis. Fermi restando i saldi di finanza pubblica previsti dai commi 465 – 508 della legge 11 dicembre 2016, n. 232", le disposizioni di cui al

comma 712-*bis* della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono prorogate anche per l'anno 2017.»

13.64

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole "e a condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017" sono soppresse».

13.317

CERONI, FUCSIA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-*bis*. Al comma 497, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno" sono sostituite con le parole: "entro il termine perentorio dei 20 febbraio di ciascun anno".

6-*ter*. Al comma 499, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "entro il 15 febbraio di ciascun anno" sono sostituite con le parole: "entro il 15 marzo di ciascun anno".

6-*quater*. Al comma 501, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "il 20 febbraio e il 15 marzo" sono sostituite con le parole: "il 20 marzo e il 15 aprile"».

13.65

SANTINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai comma 551, le parole: "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212" sono soppresse e le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016;

b) al comma 552, le parole: "anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2016"».

13.70

MANCUSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 42, lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016 e 2017, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 33 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;"».

13.71

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Al comma 23 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017, salvo che l'impresa scelgano di applicarlo per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016"».

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al [me realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2017.

13.72

MANCUSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 431 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, premettere le seguenti parole: "al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali"».

13.73

MANCUSO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«6-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Dalla data di cui al comma 1, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.";

b) al comma 3 dopo le parole: "del Gruppo Equitalia di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "e delle attività di cui al comma 2-*bis*";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2017 sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di comma 2-*bis*.";

d) dopo il comma 9-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"9-*ter*. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 al personale delle società beneficiari e del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-*bis*, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9.

9-*quater*. I criteri di individuazione del personale di cui al comma 9-*ter* sono definiti con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto al comma 3-*bis*».

13.74

URAS, STEFANO

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso "Art. 21", sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dell'anno di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.";

b) al comma 2, capoverso "Art. 21-bis", al comma 1:

1) sostituire le parole: "negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21" con le seguenti: "entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e con le medesime modalità di cui all'articolo 21";

2) in fine aggiungere il seguente paragrafo: "La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.";

c) al comma 4:

1) sostituire le parole: "entro il 25 luglio 2017." con le seguenti: "entro il 16 settembre 2017, quella relativa al secondo semestre è effettuata entro il 31 marzo 2018.";

2) lettera c), sostituire le parole: "30 aprile" con le seguenti: "30 settembre"».

13.75

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 6, aggiungere, infine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso "Art. 21", sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dell'anno di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette daganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".

b) al comma 2, capoverso "Art. 21-bis", al comma 1:

1) sostituire le parole: "negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21" con le seguenti: "entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad'ogni trimestre e con le medesime modalità di cui all'articolo 21";

2) in fine aggiungere il seguente paragrafo: "La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio."

c) al comma 4:

1) sostituire le parole "entro il 25 luglio 2017." con le seguenti: "entro il 16 settembre 2017, quella relativa al secondo semestre è effettuata entro il 31 marzo 2018.";

2) lett. c), sostituire le parole: "30 aprile" con le seguenti: "30 settembre".»

13.76

MANDELLI, BOCCARDI, MALAN, BERNINI

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso "Art. 21", sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dell'anno di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.";

b) al comma 2, capoverso "Art. 21-bis", al comma 1:

1) sostituire le parole: "negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21" con le seguenti: "entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e con le medesime modalità di cui all'articolo 21";

2) in fine aggiungere il seguente paragrafo: "La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.";

c) al comma 4:

1) sostituire le parole "entro il 25 luglio 2017." con le seguenti: "entro il 16 settembre 2017, quella relativa al secondo semestre è effettuata entro il 31 marzo 2018.";

2) alla lettera c), sostituire le parole: "30 aprile" con le seguenti: "30 settembre".»

13.77

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso "Art. 21", sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dell'anno di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601";

b) al comma 2, capoverso "Art. 21-bis", al comma 1:

1) sostituire le parole: "negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21" con le seguenti: "entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e con le medesime modalità di cui all'articolo 21";

2) in fine aggiungere il seguente paragrafo: "La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entra il mese di febbraio.";

c) al comma 4:

1) sostituire le parole "entra il 25 luglio 2017." con le seguenti: "entra il 16 settembre 2017, quella relativa al secondo semestre è effettuata entro il 31 marzo 2018.";

2) lett. c), sostituire le parole: "30 aprile" con le seguenti: "30 settembre".»

13.79

GALIMBERTI

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso "Art. 21", sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dell'anno di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.";

b) al comma 2, capoverso "Art. 21-bis", al comma 1:

1) sostituire le parole: "negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21" con le seguenti: "entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e con le medesime modalità di cui all'articolo 21";

2) in fine aggiungere il seguente paragrafo: "La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.";

c) al comma 4:

1) sostituire le parole "entro il 25 luglio 2017." con le seguenti: "entro il 10 settembre 2017, quella relativa al secondo semestre è effettuata entro il 31 marzo 2018,";

2) lett. c), sostituire le parole: "30 aprile" con le seguenti: "30 settembre".»

13.80

MANCUSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso "Art. 21", sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dell'anno di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica Z6 ottobre 1972, n. 633, Ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.";

b) al comma 2, capoverso "Art. 21-bis", al comma 1:

1) sostituire le parole: "negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21" con le seguenti: "entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e con le medesime modalità di cui all'articolo 21";

2) in fine aggiungere il seguente paragrafo: "La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.";

c) al comma 4:

1) sostituire le parole "entro il 25 luglio 2017." con le seguenti: "entro il 16 settembre 2017, quella relativa al secondo semestre è effettuata entro il 31 marzo 2018.";

2) lett. c), sostituire le parole: "30 aprile" con le seguenti: "30 settembre".»

13.81

FABBRI, SANGALLI, VERDUCCI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso "Art. 21", sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dell'anno di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 691".

b) al comma 2, capoverso "Art. 21-bis", al comma 1:

1) sostituire le parole: "negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21" con le seguenti: "entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e con le medesime modalità di cui all'articolo 21";

2) in fine aggiungere il seguente paragrafo: "La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.";

c) al comma 4:

1) sostituire le parole "entro il 25 luglio 2017." con le seguenti: "entro il 16 settembre 2017, quella relativa al secondo semestre è effettuata entro il 31 marzo 2018.";

2) lett. c), sostituire le parole: "30 aprile" con le seguenti: "30 settembre".»

13.82

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

All'articolo 13, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. All'articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, capoverso "art. 21-ter", comma 3, primo periodo le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al comma 4 il primo periodo è sostituito con il seguente:

"Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2018, salvo che il soggetto passivo non comunichi alla Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2017, di voler anticipare l'applicazione del nuovo regime a partire dal 10 gennaio 2017."»

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2017.

13.83

MARINELLO, CONTE, DALLA TOR, MANCUSO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 la lettera b) è soppressa;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse a decorrere dal 31 dicembre 2020."»

13.307

MAZZONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sopprimere la lettera b)».

13.87

MORGONI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. L'articolo 4, comma 4, lettera b) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito dalla legge il 10 dicembre 2016, n. 225 è soppresso.

6-ter. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertita dalla legge il 10 dicembre 2016, n. 225 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Dalla gennaio 2020, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, sono soppresse le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427"».

13.86

BORIOLO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 193 del 2016, la lettera b) è soppressa».

13.88

FILIPPI, RUSSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole: ", previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo le modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono soppresse;

b) al terzo periodo le parole: "e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto" sono soppresse e, prima della seguente: "l'imposta" sono aggiunte le seguenti parole: "fino all'adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che definisce i contenuti e le modalità di prestazione di una idonea garanzia,"».

13.89

MANDELLI, BOCCARDI, MALAN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 4, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole: ", previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo le modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono soppresse;

b) al terzo periodo le parole: "e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto" sono soppresse e, prima della parola: "l'imposta" sono aggiunte le seguenti parole: "fino all'adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che definisce i contenuti e le modalità di prestazione di una idonea garanzia,"».

13.91

MALAN, MATTEOLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 4, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole: ", previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo le modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono soppresse;

b) al terzo periodo le parole: "e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto" sono soppresse e, prima della parola: "l'imposta" sono aggiunte le seguenti parole: "fino all'adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che definisce i contenuti e le modalità di prestazione di una idonea garanzia,"».

13.92

MANCUSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole: ", previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo le modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono soppresse;

b) al terzo periodo le parole: "e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto" sono soppresse e, prima della parola: "l'imposta" sono aggiunte le seguenti parole: ", fino all'adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che definisce i contenuti e le modalità di prestazione di una idonea garanzia,"».

13.93

MAZZONI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. La disposizione di cui alla lettera b), del comma 4, dell'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1à dicembre 2016, n. 225, si applica a decorrere dal 10 gennaio 2020.».

13.94

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«7. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 4, articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225 si applica a decorrere dal 10 gennaio 2020.».

13.95

MANCUSO, MARINELLO, CONTE, DALLA TOR

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«6-bis. La disposizione di cui alla lettera *b*), del comma 4, dell'articolo 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, si applica a decorrere dal 10 gennaio 2020».

13.96

CALEO, LANIECE, CARDINALI, CAPACCHIONE

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. L'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, è prorogata – limitatamente alla lettera *b*) – alla data di completa applicazione del Codice Doganale Comunitario prevista per il 10 ottobre 2020, sulla base di quanto stabilito dalla Commissione europea con decisione di esecuzione (UE) 2016/578 dell'11 aprile 2016».

13.97

BORIOLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 193 del 2016, dopo le parole: "decreto del Ministro dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge"; le parole da: "Nei restanti casi" fino a: "solidalmente responsabile dell'imposta stessa" sono soppresse».

13.98

MALAN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n.

225, le parole: "dal 2000 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 gennaio 2000 al 28 febbraio 2017"».

13.99

SCIASCIA, MALAN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'Articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

– Al comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione" sono sostituite dalle seguenti: "entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione".

– Al comma 5, dopo le parole: "dell'articolo 6" aggiungere le seguenti: "con esclusione della lettera *e-bis* ferme restando le sanzioni relative agli illeciti urbanistici".».

13.100

SCIASCIA, MALAN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'Articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

– Al comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione" sono sostituite dalle seguenti: "entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione".

– Al comma 5, dopo le parole: "dell'articolo 6" aggiungere le seguenti: "con esclusione dello lettera *e-bis*».

13.101

MALAN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre

2016, n. 225, le parole: "negli anni dal 2000 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni dal 1° gennaio 2000 al 28 febbraio 2017".».

13.102

MALAN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, le parole: "notificati, negli anni dal 2000 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "emessi, negli anni dal 10 gennaio 2000 al 28 febbraio 2017".».

13.305

MILO, MAZZONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 1° dicembre 2016 n.225, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, al capoverso "Art. 6. Definizione agevolata" apportare le seguenti modificazioni: al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: "Fermo restando" a: "nel 2018:" con le seguenti: "Fermo restando che un terzo delle somme complessive dovute deve essere versato nell'anno 2017, un terzo nell'anno 2018, e un terzo nell'anno 2019, il pagamento è effettuato per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei tre anni, in rate di pari ammontare per un numero massimo di tre rate nel 2017, di quattro rate nel 2018 e di quattro rate nel 2019:"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 mi-

lioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2017, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2017 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

13.303

MILO, MAZZONI

Dopo il comma 6 , aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 1 dicembre 2016 n. 225, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, al capoverso "Art. 6. Definizione agevolata" apportare le seguenti modificazioni: al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: "Fermo restando" a: "nel 2018:" con le seguenti: "Fermo restando che un terzo delle somme complessive dovute deve essere versato nell'anno 2017, un terzo nell'anno 2018, e un terzo nell'anno 2019, il pagamento è effettuato per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei tre anni, in rate di pari ammontare per un numero massimo di tre rate nel 2017, di quattro rate nel 2018 e di quattro rate nel 2019:"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis,

comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 e 800 milioni di euro l'anno 2019».

13.306

MILO, MAZZONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 1° dicembre 2016 n. 225, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, al capoverso "Art. 6. Definizione agevolata" apportare le seguenti modificazioni: al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: "Fermo restando" a: "nel 2018:" con le seguenti: "Fermo restando che un terzo delle somme complessive dovute deve essere versato nell'anno 2017, un terzo nell'anno 2018, e un terzo nell'anno 2019, il pagamento è effettuato per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei tre anni, in rate di pari ammontare per un numero massimo di tre rate nel 2017, di quattro rate nel 2018 e di quattro rate nel 2019:"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione del Fondo "Interventi strutturali di politica economica" nella misura 1.100 milioni di euro per l'anno 2017, e di aumento del medesimo Fondo nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 600 milioni di euro per l'anno 2019».

13.304

MILO, MAZZONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 2 della legge 1° dicembre 2016 n. 225, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, sopprimere i commi 2 e 3».

13.321

CERONI, FUCKSIA

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

«6-bis. I termini e le attività di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sospesi fino al 31 dicembre 2016, sono ulteriormente sospesi fino al 30 settembre 2017 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13.103

RANUCCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 48, comma 18, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017».

13.123

GASPARRI, MALAN, SCIASCIA, BERNINI, CARRARO, Giovanni MAURO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi».

13.104

Gianluca Rossi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2016, n. 150, Le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro 12 mesi".».

13.105

FABBRI, AMATI, COCIANCICH, CARDINALI, TOMASELLI, Stefano ESPOSITO, PIGNEDOLI, RUTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122; il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 10 gennaio 2018. Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2017". Al relativo onere pari a 700.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.106 (testo 2)

MANCUSO, PAGANO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 4 dell'articolo 29 della legge 122 del 7 luglio 2016 è sostituito con il seguente:

"4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 10 gennaio 2018. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 5 milioni per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232"».

13.107

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, le parole:* «è differito per pari importo al 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.», *sono sostituite dalle seguenti:* «è differito per pari importo al 31 dicembre 2017. I pagamenti delle successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2018 e fino al 30 giugno 2020.»

2) *al comma 4, il secondo periodo le parole:* «entro il 15 novembre 2016, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al presente comma, sono versate, nell'anno 2016, per un corrispondente importo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.», *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 15 gennaio 2018, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al presente comma, sono versate, nell'anno 2018, per un corrispondente importo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»

13.108

MANDELLI, BOCCARDI, MALAN, CERONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016.»

13.109

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'esercizio 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016.»

13.110

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, come convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n.119, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

13.111

PAGLIARI, PIGNEDOLI, ORRÙ, LEPRI, PADUA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "effettuate entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite con le seguenti: "effettuate entro il 31 dicembre 2017", Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati in euro 18.500.000 per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

13.112

FASANO, LIUZZI, BOCCA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'articolo 1 comma 132, legge del 28.12.2015 n. 208 si interpreta nel senso che è abrogata la disposizione di cui all'art. 2, comma 3,

decreto legislativo n. 128/15, nonché ogni precedente disposizione comunque incompatibile con la medesima norma»

13.113

AMIDEI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I termini di pagamento delle rate dei mutui di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da corrispondere negli anni 2014 e 2015, già oggetto di differimento al 2017, sono ulteriormente differiti al quadriennio 2017-2020.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, valutati in 10 mln di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre-2004, n. 282.».

13.114

BERNINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I termini di pagamento delle rate dei mutui di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da corrispondere negli anni 2014 e 2015, già oggetto di differimento al 2017, sono ulteriormente differiti al quadriennio 2017-2020.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, valutati in 10 mln di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 282.».

13.115

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 712-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2017 le

città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui all'articolo 1 comma 468, della medesima legge"».

13.116

MANDELLI, BOCCARDI, MALAN, CERONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 712-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208 restano valide anche per l'esercizio finanziario 2017, nel rispetto dei novellati saldi previsti dai commi 465 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

13.117

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 712-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208 restano valide anche per l'esercizio finanziario 2017, nel rispetto dei novellati saldi previsti dai commi 465 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

13.118

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli effetti derivanti dall'applicazione del comma 712-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208 si esplicano anche per l'esercizio finanziario 2017 nel rispetto dei novellati saldi previsti dai commi 465 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

13.119

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 756, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "Per l'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli esercizi 2016 e 2017"».

Conseguentemente, alla lettera a) le parole: «Per la sola annualità 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per le annualità 2016 e 2017».

13.121

GUALDANI, MANCUSO

Dopo il comma 6, aggiungere, infine, il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare l'apertura, la competitività e la non discriminatorietà della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali in materia, alla scadenza delle concessioni cessano anche i contratti degli attuali concessionari individuati dal suddetto comma 932 con i loro gestori e con i fornitori di servizio di connettività e perdono efficacia anche eventuali clausole di non concorrenza successiva ivi contenute; in aderenza a quanto previsto dal seguente comma 933 della medesima legge, i contratti sono prorogati fino alla data di sottoscrizione delle nuove concessioni attribuite con la predetta procedura selettiva».

13.124

MORONESE, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo le parole: "15 ottobre 2014" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2015";

b) il quarto periodo è sostituito con i seguenti: "Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di presentazione e valutazione delle richieste di cui al precedente comma. È istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri una Cabina di Regia composta da tre membri: un componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, uno de-

signato dal Ministero dell'economia e delle finanze ed uno designato dal Ministero delegato per gli affari Regionali volta a definire i parametri utilizzati per l'analisi delle richieste di esclusione dal versamento proposte dagli enti locali.";

6-ter. All'onere derivante dal comma *6-bis*, valutato nel limite massimo di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.125

MANCUSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis.* All'articolo 1, comma 547 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "scopo sociale" sono inserite le seguenti: ", ed a decorrere dal 10 gennaio 2017 ai comuni fruitori del fondo di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativamente all'acquisto di beni già autorizzati con dpcm nell'ambito dei progetti Dupim.».

13.126

BULGARELLI, AIROLA, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«*6-bis.* All'articolo 47, commi 8 e 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, le parole: "dal 2015 al 2018" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "2015 e 2016".

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *6-bis* pari a 564,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da *6-quater* a *6-octies*.

6-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

6-quinquies. All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo pe-

riodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

6-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da *6-quater* a *6-sexies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

6-octies. Le modifiche introdotte dai commi *6-quater* e *6-sexies*, rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

13.127

PAGLIARI, PIGNEDOLI, ORRÙ, LEPRI, PADUA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis.* Le detrazioni fiscali previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono prorogate per il triennio 2017-2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati in euro 22.000.000 per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'art. 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

13.128

ORRÙ

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".»

13.129

MICHELONI, TOMASELLI, Luigi MARINO, GIACOBBE, TURANO, Fausto Guilherme LONGO, DI BIAGIO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti;

«6-bis. L'articolo 55, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si intende nel senso che le agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione Europea, ovvero i soggetti che hanno prestato garanzia a loro favore, non sono tenute a restituire le somme che, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto risultavano rimborsate e per le quali, a seguito di richiesta di restituzione da parte dell'amministrazione finanziaria, non risultava avvenuto, alla data di entrata in vigore-sei suddetto decreto, il relativo versamento nelle casse erariali da parte delle stesse agenzie di viaggio o dei soggetti che hanno prestato garanzia.

6-ter. Sono altresì rimborsate ai soggetti di cui al comma 6-bis, le somme dovute dall'erario a titolo di rimborso IVA maturate dai medesimi fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 55; del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

6-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 6-bis e 6-ter, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

13.130

BERNINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,

n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, valutati in 10 mln di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

13.131

AMIDEI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, valutati in 10 mln di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

13.132

MANCUSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 2017, nell'ambito dei criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per le isole minori la quota demografica include anche i possessori delle seconde case ubicate nei medesimi territori.»

13.133

LANIECE, ZELLER, BERGER, PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO, ZIN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dall'anno 2017, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015 non sono applicati nei confronti della regione Valle d'Aosta gli accantonamenti previsti dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 118 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.»

13.134

MANCUSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere infine il seguente periodo: "Per tali soggetti, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente, si considera la variazione in aumento del patrimonio netto rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente"».

13.135

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n.214, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per tali soggetti, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente, si considera la variazione in aumento del patrimonio netto rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente"».

13.136

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 6, aggiungere, infine, il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per tali soggetti, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente, si considera la variazione in aumento del patrimonio netto rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente"».

13.137

MARINELLO, MANCUSO

Dopo il comma 6, aggiungere, infine, il seguente:

«6-bis. Sono prorogate le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 esclusivamente per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea, POR FERS 2007-2013 fondi del programma cosiddetto JESSICA e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai Comuni beneficiari. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si provvederà in linea prioritaria con gli spazi finanziari previsti all'articolo 1, comma 485 della legge 11 dicembre 2016 n. 232».

13.138

BULGARELLI, AIROLA, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente

«6-bis. All'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2018"».

13.139

AMIDEI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 10 gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

13.140

AMIDEI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 10 gennaio 2017 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

13.141

AMIDEI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorre dal 10 gennaio 2018 nei confronti degli agricoltori esonerati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 34, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

13.142

DI BIAGIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come modificato dall'articolo 10, comma 12-*sexies* della legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "per gli anni 2015 e 2016" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2017, 2018 e 2019".

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante l'apposito fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232».

13.144

DI BIAGIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. L'articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovero ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero dell'Interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

13.145

MATTESINI, MARGIOTTA, Stefano ESPOSITO, SPILABOTTE, D'ADDA, PEZZOPANE, GIACOBBE, PAGLIARI, FASIOLO, CUOMO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, le parole: "quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque anni"».

13.146

SANTINI, PAGANO, MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 6, aggiungere in fine il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "è aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017 è pari a euro 400.000". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 339.672 euro per l'anno 2-017, 340.632 per l'anno 2018 e 339.672 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modifiche e integrazioni.».

13.147

SANTINI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. le prestazioni di attività sportive dilettantistiche, svolte anche in via continuativa, a fronte di un compenso, all'interno di società o associazioni sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 90 della legge 17 dicembre 2002, n. 289, dai soggetti di cui al successivo comma 6-ter, costituiscono oggetto di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a prescindere dalle modalità di esecuzione.

6-ter. Possono svolgere attività sportiva dilettantistica di cui al precedente comma 6-bis, gli atleti, i praticanti, gli istruttori, gli allenatori, i tecnici sportivi, i direttori tecnico-sportivi, i coordinatori delle attività sportive, i preparatori atletici; gli arbitri, i giudici di gara e, comunque, tutti coloro che svolgono le attività sportive dilettantistiche indicate dall'articolo 35, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazione dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e che comunque non abbiano la qualifica di sportivi professionisti ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91.

6-quater. Le prestazioni di attività amministrativo-gestionali, anche in via continuativa, a fronte di un compenso all'interno di società e associazioni sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo della legge 17 dicembre 2002, n. 289, costituiscono, salvo espressa diversa volontà delle parti, oggetto di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

6-quinquies. Ai redditi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui ai commi 6-bis e 6-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67, comma 1, lettera m), e 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e all'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342. Si applica altresì l'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

6-sexies. All'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "a 7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 10.000 euro".

6-septies. All'articolo 73-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2, è aggiunto in fine il seguente comma: "2-*bis*. L'equo compenso di cui all'articolo 73 non è dovuto se l'utilizzazione avviene all'interno degli impianti sportivi in occasione dello svolgimento delle attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche o in occasione di manifestazioni sportive dilettantistiche organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI".»

13.148

SUSTA

Dopo il comma 6, aggiungere, infine, i seguenti:

«6-*bis*. A decorrere dal 31 gennaio 2017 il comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente: "1-*bis*. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 3.000 per un chilogrammo di nicotina".

6-*ter*. A decorrere dalla data di cui al comma 6-*bis* cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al citato comma 1-*bis* continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigore del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

6-*quater*. All'onere recato dal comma 6-*bis* e 6-*ter*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

13.149

SUSTA

Dopo il comma 6, aggiungere, infine, i seguenti:

«6-bis. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di consumo prevista dall'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il soggetto passivo può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 10 giugno 2017, specifica richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione delle citate imposte. La somma indicata nella richiesta non può essere inferiore al 10 per cento dell'imposta di consumo dovuta, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni, negli anni 2014; 2015 e 2016. Le domande presentate oltre il termine perentorio di cui al primo periodo sono irricevibili.

6-*ter*. Ai fini della definizione del contenzioso o delle pendenze, il soggetto passivo di imposta di cui al comma 6-*bis* versa la somma indicata nella richiesta entro 60 giorni dalla data di stipula della transazione. Al soggetto passivo d'imposta è consentito effettuare il pagamento dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 6-*bis*, secondo periodo, mediante rate annuali, non superiori a cinque, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro i termini di cui al presente comma.

6-*quater*. All'onere recato da commi 6-*bis* e 6-*ter*, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019; si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.151

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Le comunicazioni di cui all'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, soppresse dal primo gennaio 2017 dal decreto-legge 22 ottobre 2016 , n.193 coordinato con la legge di conversione del 10 dicembre 2016 n. 225, sono ripristinate con decorrenza immediata fino al 31 dicembre 2020.»

13.152

ANGIONI, ORRÙ, PALERMO, SPILABOTTE, D'ADDA, Elena FERRARA, PAGLIARI, PEZZOPANE, CARDINALI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le comunicazioni di cui all'art. 50, com. 6, del Decreto Legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, soppresse dal primo gennaio 2017 dai Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193 coordinato con la Legge di conversione del 1 dicembre 2016, n. 225, sono ripristinate con decorrenza immediata fino al 31 dicembre 2020.»

13.153

BERTUZZI, SANTINI

Dopo il comma 6, aggiungere in fine il seguente:

«6-bis. Le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, soppresse a decorrere dal gennaio 2017 dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono ripristinate con decorrenza immediata fino al 31 dicembre 2020.»

13.154

PAGLIARI, PADUA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, soppresse a decorrere dal 10 gennaio 2017 dall'articolo 4, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono ripristinate con decorrenza immediata fino al 31 dicembre 2020.»

13.155

MANCUSO, BIANCONI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 12 comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo le parole: "dottori commercialisti", sono inserite le seguenti: "dei revisori legali";

b) alla lettera e), dopo le parole: "L'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza"».

13.157

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 6, aggiungere, infine, il seguente:

«6-bis. All'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse;

b) al comma 3, il periodo: "La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66." è soppresso».

13.158

MANCUSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse;

b) al comma 3, il periodo: "La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66." è soppresso».

13.159

GUALDANI, MANCUSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *i-quinquies*) è sostituita dalla seguente:

"*i-quinquies*) le spese, per un importo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento a società o associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed-impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

13.160

MANCUSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 55-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. In caso di fuoriuscita dal regime anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo."».

13.161

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 6, aggiungere, infine il seguente:

«6-bis. All'articolo 55-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. In caso di fuoriuscita dal regime anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo."».

13.162

SANTINI

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 sopprimere le parole: "volontariamente sostenute";
- b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Le spese relative all'acquisto, alla costruzione, all'allestimento, al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e impianti sportivi aziendali utilizzabili, anche gratuitamente, dalla generalità o categorie di dipendenti, o assimilati, e dai loro familiari, sono integralmente deducibili".

6-ter. Alla lettera *i-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, le parole: "per un importo non superiore a 210 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo non superiore a 600 euro" e le parole: ", per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni," sono soppresse.

6-quater. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le spese relative all'acquisto, alla costruzione, all'allestimento, al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e impianti sportivi aziendali utilizzabili, anche gratuitamente, dalla generalità o categorie di dipendenti, o assimilati, e dai loro familiari, sono integralmente deducibili".

6-quinquies. Dopo il comma *5-bis* dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"*5-ter*. L'imposta relativa all'acquisto, alla costruzione, all'allestimento, al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e impianti sportivi aziendali ammessa in detrazione se tali attrezzi, strutture e impianti sportivi sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente dai dipendenti dell'impresa, o assimilati, e dai loro familiari, anche a titolo gratuito".

6-sexies. Alla tabella A, parte *II-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero *1-ter*) è aggiunto il seguente:

"*1-quater*) iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

6-septies. Agli oneri derivanti dai commi da *6-bis* a *6-sexies*, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma *11-bis* della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente articolo, con riferimento ai singoli regimi interessati».

13.163

MALAN

Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente:

«*6-bis*. Anche per l'anno 2017 al fine di assicurare la funzionalità del Comitato Atlantico Italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 18 dicembre 1982, n. 948 e successive modificazioni, è assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario, stabilito in euro 250.000».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a euro 250.000 per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

13.165

DI BIAGIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 8-bis è aggiunto il seguente:

"6-ter. Iscrizione all'albo delle persone fisiche e delle società per l'attività di formazione in materia di trading sui prodotti finanziari.

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di formazione in materia di trading sui prodotti finanziari è riservata alle persone fisiche e alle società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

È istituito l'albo delle persone fisiche e delle società per l'attività di formazione in materia di trading su prodotti finanziari. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentite la Banca d'Italia e la CONSOB sono dettate le disposizioni attuative del presente articolo."».

13.166

BERTUZZI, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "I produttori agricoli" sono aggiunte le seguenti: "e i raccoglitori di tartufo".

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 1.775.000 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.167

MANDELLI, BOCCARDI, MALAN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini della costituzione del *plafond* IVA per la qualifica di esportatore abituale, sono da intendersi cessioni all'esportazione, ai sensi e

per gli effetti di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a*) del DPR 633/72, le cessioni di beni a viaggiatori in uscita dallo Stato, destinati ad essere consumati fuori dal territorio della Comunità europea, effettuate negli speciali negozi di cui all'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 80.»

13.169

GUALDANI, MANCUSO

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. La società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro è una società di capitali costituita mediante atto pubblico, secondo le disposizioni del codice civile.

6-ter. Gli statuti delle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro devono contenere:

a) la denominazione o la ragione sociale con la locuzione «società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro»;

b) l'oggetto sociale o lo scopo associativo, con riferimento allo svolgimento e all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, comprese la formazione, la didattica, la preparazione, l'assistenza, nonché l'organizzazione di attività sportive tese alla prevenzione e alla tutela della salute, nonché alla predisposizione di attività volte a favorire l'inserimento sociale di persone con disabilità

c) l'obbligo di conformarsi alle norme e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, nonché alle disposizioni emanate dal CONI.

6-quater. I ricavi provenienti dall'attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro concorrono alla determinazione della base imponibile di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per il 50 per cento del loro ammontare.

6-quinquies. Le società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro, che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 50;000 euro, sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

6-sexies. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*) e all'articolo 69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6-septies. Le agevolazioni di cui ai commi 4, 5, 7, 8, 9, 11-bis e 23 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società di cui al comma 75-bis che sono in pos-

sesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

6-octies. Le agevolazioni di cui ai commi da *75-quater* a *75-sexies* si applicano esclusivamente al ricorrere contestuale delle seguenti condizioni:

a) la società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro deve stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un medico specialista in cardiologia e un medico nutrizionista – dietologo. All'atto di iscrizione tutti coloro che svolgono attività sportiva dilettantistica presso le società di cui al comma *75-bis* sono sottoposti gratuitamente ad uno screening cardiologico e ad una visita nutrizionale per un corretto svolgimento delle pratiche sportive. I contenuti delle visite specialistiche di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto del Ministero della Salute da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge. Lo screening cardiologico deve essere effettuato obbligatoriamente una volta ogni tre anni;

b) la società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro deve stipulare con le scuole secondarie di secondo grado convenzioni per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;

c) la società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro deve provvedere all'organizzazione di attività motori o espressive rivolte a persone con disabilità intellettivo-relazionali, per favorirne l'inclusione sociale.

6-novies. Al comma 6 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di mancanza di progetti presentati dai soggetti di cui al primo periodo, gli enti locali possono valutare i progetti presentati dalle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro; in tal caso, la gestione dell'impianto da parte della società sportiva non può essere inferiore ai dieci anni ed è subordinata al pagamento di un corrispettivo che tenga conto del valore dell'intervento effettuato. Costituisce titolo preferenziale per la concessione della gestione di impianti sportivi pubblici, anche scolastici, la natura giuridica di associazione o di società sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI."

6-decies. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche già costituite al 31 dicembre 2016 in una delle forme previste al comma 17 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 possono richiedere entro il 30 settembre 2017 la trasformazione in società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro a decorrere dallo gennaio 2018, mediante le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni l'entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, stimati in 3,5 milioni di euro per il 2017 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.170 (testo 2)

BERTUZZI, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di prorogare anche per l'anno 2017 il finanziamento necessario alla copertura integrale della cassa integrazione pesca relativa all'anno 2016, nei limiti e secondo le modalità stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 agosto 2016, è destinata una somma fino a 17 milioni di euro. Alla copertura dell'onere di cui al presente comma, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

13.171

MICHELONI, GIACOBBE, TURANO, Fausto Guilherme LONGO, DI BIAGIO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani non più residenti all'estero, *ex* iscritti all'AIRE e loro eredi, e da *ex* lavoratori transfrontalieri, che da apposita documentazione bancaria e contributiva prodotta su istanza del contribuente all'agenzia delle entrate risultino realizzate dal lavoro e da attività svolti e assoggettati a tassazione e contribuzione ad una cassa previdenziale nello stato di residenza estera, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché acquistati o realizzati durante il periodo di iscrizione all'AIRE sono assoggettate all'aliquote del 3 per cento e alle medesime non si applicano le disposizioni in materia di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2015, n. 187.

6-ter. Le donazioni e le eredità a cittadini italiani residenti in Italia provenienti da risorse prodotte e documentate ai sensi del comma 1 da cittadini italiani non più residenti all'estero, *ex* iscritti all'AIRE, e da *ex* la-

voratori transfrontalieri non sono assoggettate alle disposizioni in materia di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2015, né alla tassazione in Italia qualora l'atto di donazione e l'atto di eredità siano stati già assoggettati a tassazione nel Paese di residenza estero».

13.301

RUTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 712-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e gli impegni effettuati in funzione dell'acquisizione nel medesimo anno 2016 delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64"».

13.312

CERONI, FUCSIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 712-ter della legge 28 dicembre 2015, n. 208 restano valide anche per l'esercizio finanziario 2017, nel rispetto dei novellati saldi previsti dai commi 465 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e al risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2016 e precedenti».

13.308

BARANI, MAZZONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 921, della Legge dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla esazione della maggiore entrata patrimoniale così dovuta e non pagata dagli operatori della filiera, ciascun concessionario, previa stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, provvede mediante ingiunzione conforme all'articolo 2, comma primo, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639. Alla successiva riscossione coattiva delle

somme oggetto di ingiunzione si procederà, previa formazione del ruolo da parte del concessionario e vidimazione dello stesso da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"».

13.302

CRIMI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, è prorogato fino al 31 dicembre 2019, limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), della legge medesima».

13.309

MILO, MAZZONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli enti locali deliberano di affidare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016».

13.311

D'ALÌ

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Nel rispetto della disposizione di cui al comma 707, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, continuano ad applicarsi le sole previsioni relative ai soli commi 7 e 8, dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13.313

CERONI, FUCKSIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Al comma 12, dell'articolo 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "all'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "all'anno 2017"».

13.314

CERONI, FUCKSIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Al comma 4, dell'articolo 11-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "all'esercizio 2016" sono sostituite con le parole: "all'esercizio 2017"».

13.320

FASANO, LIUZZI, BOCCARDI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'articolo 1 comma 132, legge 28. dicembre 2015 n. 208 si interpreta nel senso che è abrogata la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, decreto legislativo n. 128 del 2015, nonché ogni precedente disposizione comunque incompatibile con la medesima norma».

13.315

CERONI, FUCKSIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Al comma 1-octies, dell'articolo 9, del decreto legislativo 24 giugno 2016, n. 113, le parole: "La prima applicazione dei commi da 1-quinquies a 1-septies è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016", sono sostituite con le parole: "La prima applicazione dei commi da 1-quinquies a 1-

septies è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2018-2020, al rendiconto 2017 e al bilancio consolidato 2017"».

13.318

CERONI, FUCSIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. La prima attuazione delle disposizioni cui al comma 3, dell'articolo 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 decorre dall'esercizio 2018».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ORDINI DEL GIORNO

G13.100

MALAN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,

premesso che:

l'articolo 13 del decreto legge in oggetto, al comma 3, estende anche al 2017 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali;

tale norma è lesiva dei diritti dei proprietari e comporta la modifica di contratti di locazione liberamente stipulati,

impegna il Governo:

a comunicare l'orizzonte temporale previsto per tale blocco, imposto per il sesto anno consecutivo e a prendere in esame i casi in cui il canone sia al di sotto dei valori di mercato.

G13.101

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,

premesso che:

il decreto fiscale del 2016 (d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge il 10 dicembre 2016, n. 225), stabilisce, all'articolo 4, a decorrere dal 10 gennaio 2017, l'abrogazione del cosiddetto spesometro annuale per soggetti passiva IVA che sarà sostituito con due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comu-

nicazione analitica delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche;

nonostante lo stesso articolo 4 stabilisca un credito di imposta *una tantum* per l'adeguamento tecnologico ai nuovi adempimenti telematici di trasmissione dei dati, i tempi dati ai soggetti interessati per il rispettivo adeguamento sono veramente molto brevi;

sono previste, altresì, sanzioni non penali in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni;

l'obbligo di trasmissione telematica dei dati fiscali, presenta ancora una volta il problema generazionale dell'adeguamento ai nuovi adempimenti: con la telematizzazione forzata di ogni procedura, (al di là della semplificazione che non sempre avviene), si lasciano indietro le micro imprese, soprattutto quelle individuali, in cui si svolgono attività di artigianato legato a mestieri che stanno scomparendo, che, invece di tutelare come patrimonio, queste norme costringono a ricorrere ancora una volta ai professionisti per la semplice impossibilità nell'utilizzo degli strumenti informatici, aggravando loro gli oneri;

impegna il Governo:

a prorogare al 2018 l'entrata in vigore a regime delle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1 e seguenti del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, relative alle comunicazioni trimestrali delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA, al fine di concedere un congruo periodo di tempo per l'adeguamento ai nuovi adempimenti ai soggetti titolari di partite IVA, fermo restando la possibilità di anticipare già al 2017 la nuova disciplina, su spontanea dichiarazione del soggetto interessato all'amministrazione finanziaria.

G13.102

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, premesso che il decreto legge n. 113 del 2016, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, all'articolo 9, ha concesso la facoltà, per il 2016, alle regioni, alle province autonome, alle città metropolitane e alle province di non dare dimostrazione, a preventivo, delle modalità di attuazione del vincolo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio, fermo restando l'obbligo di garantire il rispetto del vincolo a consuntivo;

tale facoltà era stata prevista per le Regioni anche nel 2015 dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014);

sarebbe opportuno prorogare tale facoltà anche per l'esercizio 2017, anche alla luce della considerazione che una simile estensione non comporterebbe alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica né esonererebbe gli enti locali e territoriali dal rispetto del pareggio di bilancio;

impegna il Governo:

a prevede, nell'*iter* di conversione del presente decreto in legge, la proroga, per l'anno 2017 della facoltà prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, al fine di consentire alle regioni, alle province autonome, alle città metropolitane e alle province di non dare dimostrazione a preventivo delle modalità di attuazione del vincolo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio fermo restando l'obbligo di garantire il rispetto del vincolo a consuntivo.

G13.102a

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,

premesso che:

con l'articolo 4, comma 4, lettera *b*) del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge il 10 dicembre 2016, n. 225, a partire dal 10 gennaio 2017 è stato soppresso l'obbligo delle dichiarazioni INTARSTAT;

tali dichiarazioni, relative agli acquisti di beni e servizi da Paesi Membri dell'UE, sembrano però necessarie sia allo Stato che alle aziende: senza le dichiarazioni INTRASTAT, infatti, le verifiche dell'Agenzia delle Dogane e della G.d.F. mirate alla lotta all'evasione saranno più difficili e i risultati sin qui conseguiti non saranno più tali. Senza i dati statistico/fiscali delle dichiarazioni INTRASTAT, l'automatismo (INTRA/VIES) che evidenzia le anomalie, le incongruenze relative ad ipotetici «scambi carosello» di beni e servizi verrà a mancare;

inoltre, l'occupazione si ridurrà di circa 10.000 unità. Si tratta di impiegati, tutti con contratto a tempo indeterminato, che in questo difficilissimo periodo economico ben difficilmente potranno trovare inserimento in altri settori, mentre le imprese saranno gravate di pesanti nuovi adempimenti: due nuove comunicazioni trimestrali relative a dati e fatture emesse e ricevute e alle liquidazioni periodiche IVA (in luogo delle annuali);

si registreranno, infine, minori entrate tributarie a causa della riduzione del fatturato di chi cura il settore INTRASTAT (riduzione degli oneri INPS a causa dei numerosi licenziamenti), con i conseguenti costi sociali a carico dello Stato;

non si è tenuto in debito conto che i 28 Paesi dell'Unione europea si sono dichiarati «pronti ai sistemi telematici comuni» solo a far data dal marzo del 2020, anno in cui, a partire dal 10 ottobre, sarà data piena attuazione al codice doganale comunitario, secondo quanto stabilito dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/578;

impegna il Governo:

a prevedere, nel corso dell'*iter* di conversione del presente provvedimento, le opportune iniziative legislative al fine di prorogare l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 4, comma 4, lettera *b*) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recanti la soppressione dell'obbligo delle dichiarazioni INTARSTAT, almeno fino al 2020, ossia a decorrere dalla piena entrata in vigore del codice comunale doganale comunitario di cui (al Regolamento CE 9 ottobre 2013, n. 952.

G13.103

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,

premessi che:

il decreto legge n. 193 del 2016 ha fissato, all'articolo *6-ter*, alla febbraio 2017 quale termine per gli enti locali per deliberare sulla rottamazione delle ingiunzioni, ossia per decidere o meno se istituire la sanatoria a degli atti di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoni ali notificate dalle amministrazioni locali dal 2000 al 2016;

sarebbe però opportuno riferire suddetto termine alla data ultima per l'emanazione delle delibere e dei regolamenti e per l'approvazione dei bilanci preventivi, fissata con il presente decreto al 31 marzo 2017;

infatti, i due diversi termini, quello per l'adozione dei regolamenti sulle entrate e quello per l'istituzione, sempre con regolamento, della definizione agevolata delle ingiunzioni, causerà difficoltà agli enti locali a causa del breve lasso di tempo a disposizione che rischia, in questo modo, di costituire un impedimento alla deliberazione della sanatoria a, ledendo le legittime aspettative dei contribuenti di potersene avvalere;

impegna il governo:

ad adottare, al più presto, le opportune iniziative legislative al fine di concedere agli enti locali un più congruo lasso di tempo per l'adozione dei regolamenti concernenti la sanatoria degli atti di riscossione coattiva delle entrate locali rispetto al termine fissato dall'articolo *6-ter* del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dal-

l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2066, n. 225, ricadente attualmente nella data del 10 febbraio 2017.

G13.104

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,

premesso che:

la legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha previsto, ai commi 17-23, la modifica dell'articolo 66 del Testo unico delle Imposte sui redditi (TUIR) della tassazione dei redditi delle imprese minori, assoggettate alla contabilità semplificata, sostituendo il principio di competenza con il principio di cassa;

nella disciplina precedente, le imprese minori ammesse al regime di contabilità semplificata e che non avevano esercitato l'opzione per il regime ordinario, determinavano il loro reddito imponibile come differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi, redditi derivanti da immobili) conseguiti nel periodo di imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso;

attualmente, invece, tali imprese minori continueranno a calcolare l'imponibile come differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo di imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa, ma, rispetto al passato, viene stabilito che entrino nel computo dell'imponibile anche i ricavi, ovvero il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore;

sicuramente è stato previsto un termine di tempo estremamente breve per l'adeguamento alla nuova normativa da parte di queste imprese minori, spesso ditte individuali, che troveranno sicuramente numerose difficoltà ad entrare nel nuovo regime senza l'aiuto di un professionista;

semberebbe quindi opportuno prorogare almeno per un anno la precedente disciplina contabile al fine di concedere un congruo lasso di tempo a queste imprese per ottemperare ai nuovi obblighi, fermo restando la possibilità, per quelle imprese già pronte, di utilizzare il nuovo sistema già a partire da quest'anno;

impegna il governo:

a prorogare al 2018 l'entrata in vigore a regime delle disposizioni contenute nei commi dal 17 al 23 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di concedere un congruo periodo di tempo ai soggetti interessati per l'adeguamento, fermo restando la possibilità di anticipare già al 2017 la

nuova disciplina per le imprese pronte all'ottemperanza ai nuovi obblighi contabili.

G13.105

MANCUSO, BIANCONI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 2630 recante conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,

premesso che:

l'Ente Nazionale per il Microcredito è un ente pubblico non economico che esercita importanti funzioni in materia di microcredito e microfinanza, a livello nazionale ed internazionale. In particolare, svolge:

- promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione Europea e delle attività microfinanziarie realizzate a valere sui fondi comunitari;

- monitoraggio e valutazione delle iniziative italiane di microcredito e microfinanza;

- promozione e sostegno dei programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese, nonché ai Paesi in via di sviluppo e alle economie in transizione;

le attività dell'ente sono determinate e definite per legge, quindi non sono suscettibili di flessibilità nell'ambito della gestione del bilancio del Ministero dello Sviluppo economico,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di inserire gli stanziamenti previsti a legislazione vigente per l'Ente Nazionale per il Microcredito, all'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2009 e all'articolo 13, comma 1-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, tra gli oneri inderogabili di cui alla lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

G13.106

MANCUSO, BIANCONI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 2630 recante conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini;

premessi che:

la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, all'articolo 29 contiene disposizioni per il «rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con il diritto comunitario»;

il comma 1 dell'articolo prevede che il termine quinquennale di decadenza previsto dall'articolo 91 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a tutte le domande e le azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato in relazione ad operazioni doganali. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine ed il termine di prescrizione previsto dall'articolo 84 dello stesso testo unico sono ridotti a tre anni. Il comma 2, nella formulazione iniziale, invece, prevedeva che i diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti;

nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea n. 129 del 9 dicembre 2013, riguardante la norma sopra citata, la Corte conclude che il diritto comunitario osta a che uno Stato membro assoggetti il rimborso di diritti doganali e di imposte incompatibili con il diritto comunitario a una condizione, quale la mancata ripercussione di tali diritti e imposte su altri soggetti, che spetterebbe al ricorrente provare;

al tempo stesso, la giurisprudenza della Corte ha dichiarato incompatibili con il diritto comunitario tutte le modalità di prova il cui effetto sia di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il rimborso della tassa riscossa, in particolare quando si presume che l'onere fiscale sia stato trasferito su altri soggetti e si impone al contribuente di provare che ciò non è avvenuto. Il diritto comunitario vieta che uno Stato membro subordini il rimborso di dazi doganali e di tributi percepiti in violazione delle norme comunitarie alla condizione che i detti dazi o tributi non siano stati trasferiti su terzi, quando la relativa prova debba essere fornita dal ricorrente,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di adottare tutte le modifiche normative necessarie a garantire che il termine ordinario di prescrizione previsto dall'articolo 2946 del codice civile per le domande ed azioni di ripetizione degli aventi diritto al rimborso di imposte e diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con il diritto comunitario, ai sensi dell'articolo 29, comma 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, decorra dalla dichiarazione di incompatibilità delle medesime, al fine di non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il rimborso della tassa indebitamente riscossa.

EMENDAMENTI

13.0.21

MANCUSO, BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure antielusive e di contrasto all'evasione nel settore della cessione di tartufi)

1. All'articolo 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "I produttori agricoli" sono aggiunte le seguenti: "e i raccoglitori di tartufo".

2. All'articolo 25-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La ritenuta di cui al primo periodo si applica ai raccoglitori occasionali che hanno superato, nell'anno solare in corso, un volume d'affari derivante dalla cessione di tartufi superiore a 7.000 euro".

3. Ai proventi derivanti dalla cessione di tartufi da parte di raccoglitori professionali di tartufo non si applicano, nel limite di 7.000 euro, le imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cm all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

13.0.22

MALAN, MANDELLI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Emergenza neve)

1. È autorizzata la somma di 8 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche con precipi-

tazioni nevose, che hanno colpito il Paese nel mese di gennaio 2017. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante l'autorizzazione della riduzione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo, segnalati dalle Strutture regionali di protezione civile al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri».

13.0.23

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Termine per la deliberazione della Tari)

1. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».

13.0.24

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Termine per la deliberazione della Tari)

1. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,

come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».

13.0.25

ZANONI, BROGLIA, SANTINI, LAI, DEL BARBA, LUCHERINI, SPOSETTI, GUERRIERI
PALEOTTI, PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Termine per la deliberazione della Tari)

1. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».

13.0.26

MALAN, MANDELLI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Termine per la deliberazione della Tari)

1. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe, e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».

13.0.1

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Termine per la deliberazione della Tari)

1. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».

13.0.2

MALAN, MANDELLI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sospensione dei mutui degli enti locali (legge n. 208/2015, comma 456))

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122 e dell'articolo 67-*septies* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA, trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5 commi 1 e 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, da corrispondere nell'anno 2017, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti mutui stessi. Ai relativi oneri si provvede, nell'anno 2017, con lo stanziamento previsto dal comma 456, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e per l'annualità 2018 per l'importo di 4,5 milioni di euro, si provvede con le risorse delle contabilità speciali, di cui all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

13.0.3

MALAN, MANDELLI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Neutralizzazione del taglio incrementale)

1. A decorrere dal 2017 le riduzioni incrementalì di risorse previste a carico delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, compresa Reggio Calabria, e delle costituende città metropolitane di Cagliari, Catania, Messina e Palermo, sono ripartite sulla base degli importi già determinati per l'anno 2016, ai sensi del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, complessivamente pari a euro 296.472.003. A decorrere dal 2017, è attribuito agli enti di cui al primo periodo un contributo di pari importo, compensativo degli effetti delle ulteriori riduzioni di risorse previste, a decorrere dal medesimo anno 2017, dal citato comma 418».

13.0.6

MANCUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga dei termini per gli incentivi all'acquisto di abitazioni in classe energetica elevata)

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2019".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11.500.000 euro per il 2018 e a 23.000.000 per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

13.0.7

CALDEROLI, ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga dei termini per gli incentivi all'acquisto di abitazioni in classe energetica elevata)

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2019". Alla copertura del relativo onere, pari a 11.500.000 euro nel 2018 e 23.000.000 nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.0.8

MALAN, MANDELLI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane)

1. All'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

– al comma 756 le parole "Per l'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti "Per gli esercizi 2016 e 2017". Conseguentemente, alla lettera a) le parole "Per la sola annualità 2016" sono sostituite dalle seguenti "Per le annualità 2016 e 2017";

– al comma 712-bis dopo il primo periodo è aggiunto il seguente "Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 466 della legge di bilancio 2017 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 468"».

13.0.9

MALAN, MANDELLI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Risorse computabili a fini dell'equilibrio di bilancio)

1. All'art. 1, comma 758 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è infine aggiunto il seguente periodo "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016."».

13.0.10

BROGLIA, ZANONI, SANTINI, LAI, DEL BARBA, LUCHERINI, SPOSETTI, GUERRIERI
PALEOTTI, PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga termini della delibera di adozione della definizione agevolata delle entrate locali)

1. All'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2016, n. 225 le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle parole "entro il 10 marzo 2017"».

13.0.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

*(Proroga termini della delibera di adozione della definizione agevolata
delle entrate locali)*

1. All'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2016, n. 225 sostituire le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti "entro il 10 marzo 2017".

13.0.12

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

*(Proroga termini della delibera di adozione della definizione agevolata
delle entrate locali)*

1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2016, n. 225 sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti «entro il 10 marzo 2017».

13.0.13

MALAN, MANDELLI, CERONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga termini della delibera di adozione della definizione agevolata delle entrate locali)

1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2016, n. 225 le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle parole: «entro il 10 marzo 2017».

13.0.14

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga termini della delibera di adozione della definizione agevolata delle entrate locali)

1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2016, n. 225 le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle parole «entro il 10 marzo 2017».

13.0.15

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga termini della delibera di adozione della definizione agevolata delle entrate locali)

1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2016, n. 225 le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle parole «entro il 10 marzo 2017».

13.0.16

MALAN, MANDELLI, CERONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica enti colpiti dal sisma 2016)

1. All'art. 44, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 288» sono aggiunte le seguenti «e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

13.0.17

MALAN, MANDELLI, CERONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del FPV 2015)

1. All'articolo 1 comma 467 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: «e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017» sono abolite.

13.0.18

MALAN, MANDELLI, CERONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Termini di entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio e premiare sul rispetto del saldo di competenza)

Le norme relative al sistema sanzionatorio e premiale di cui all'art. 1, commi 475-476 e 479, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2017, anche con riferimento ai risultati del saldo di cui al comma 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Di conseguenza, le parole: «nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208» del comma 463 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogate.«

13.0.19

BROGLIA, ZANONI, SANTINI, LAI, DEL BARBA, LUCHERINI, SPOSETTI, GUERRIERI
PALEOTTI, PAGLIARI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

*(Termini di entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio e premiale
sul rispetto del saldo di competenza)*

1. Le norme relative al sistema sanzionatorio e premiale di cui all'art. 1, commi 475-476 e 479, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2017, anche con riferimento ai risultati del saldo di cui al comma 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Di conseguenza, le parole «nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208» del comma 463 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogate.«

13.0.20

MALAN, MANDELLI, CERONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Priorità assegnazione spazi per interventi di edilizia scolastica)

1. Dopo il comma 488 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto il seguente: "488-bis. Per i soli Comuni che hanno accertato l'insufficienza dell'indice di vulnerabilità sismica delle strutture scolastiche o le cui strutture scolastiche sono state danneggiate da eventi calamitosi nel corso del secondo semestre 2016 è consentita l'attribuzione di spazi finanziari per interventi sulle predette strutture secondo le priorità di cui al comma precedente anche per interventi di edilizia scolastica per i quali gli Enti dispongono del progetto definitivo. In tal caso tali Enti si impegnano alla consegna del progetto esecutivo entro il termine perentorio del 31 maggio 2017"».

Art. 14.

14.300

BROGLIA, ZANONI

Al comma 1, dopo la lettera 0a), aggiungere la seguente:

«0a-bis) Investimenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio, hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria – purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento;».

14.600

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera 0a), aggiungere, la seguente:

«0a-bis) investimenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento;».

14.301

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:

«0a-bis) Investimenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla

legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento;».

14.302

URAS, STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:

«0a-bis) Investimenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento;».

14.303

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:

«0a-bis) Investimenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento;».

14.1

BULGARELLI, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogate fino a tutto l'anno scolastico 2018/2019. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per l'assegnazione delle predette risorse tra gli Uffici scolastici regionali interessati, nonché per il monito raggio delle predette spese, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

14.2

BULGARELLI, AIROLA, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».

14.3

Gianluca ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si intende efficace e utilizzabile dai soggetti destinatari a decorrere dalla data di entrata del suddetto decreto legge n. 189 del 2016».

14.4

FABBRI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 48, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, dopo le parole: "senza applicazione di sanzioni e interessi", sono inserite le seguenti: "sono sospesi fino al 30 settembre 2017 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni, e"».

14.5

CALDEROLI, ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, sostituire le parole: «6 mesi» con le seguenti: «18 mesi».

14.6

LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle attività industriali, commerciali o professionali, con sede nelle Regioni interessate, che abbiano subito a causa degli eventi sismici un decremento significativo delle relative attività, pari almeno al 40 per cento del fatturato realizzato nello stesso periodo in ciascuno dei tre anni precedenti».

14.7

MANCUSO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui al presente comma si applica anche alla sospensione delle imposte di successione, ipotecarie e catastali, di bollo, nonché ad ogni altra tassa o

diritto inerenti le successioni dei soggetti deceduti a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016».

14.8

MORGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui al presente comma si applica anche alla sospensione delle imposte di successione, ipotecarie e catastali, di bollo, nonché ad ogni altra tassa o diritto inerenti le successioni dei soggetti deceduti a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016».

14.9

LAI, SANTINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera *d*) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "edifici pubblici ad uso pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "edifici privati ad uso pubblico"».

14.304

CALDEROLI, ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione prevista dall'articolo 48, comma 1, lettera *g*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata dal precedente periodo, si applica anche nei confronti degli agricoltori residenti e alle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni metereologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017».

14.10

CALEO, VACCARI, LAI, AMATI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Con ordinanza da adottarsi, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità con le quali le Regioni interessate provvedono affinché le imprese agricole danneggiate a seguito degli eventi calamitosi indicati nell'allegato 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 che hanno reso la segnalazione preliminare dei danni subiti a seguito dei predetti eventi utilizzando la scheda C' allegata alle Ordinanze di protezione civile all'uopo adottate, procedano alla regolarizzazione della predetta segnalazione utilizzando la modulistica di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

5-*ter*. Per fronteggiare i danni subiti dalle imprese agricole danneggiate a seguito degli eventi calamitosi indicati nell'allegato 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, ivi comprese quelle di cui al comma 5-*bis*, si provvede a carico del fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

5-*quater*. Per le finalità di cui al comma 5-*ter*, le Regioni e il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali provvedono all'assunzione degli atti relativi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 in deroga ai limiti temporali ivi previsti, anche ad integrazione dei provvedimenti già adottati in via ordinaria.

5-*quinquies*. Alle imprese di cui al comma 5-*bis* non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dai successivi provvedimenti attuativi.

5-*sexies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le parole: "sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: ", sulle risorse del Fondo per interventi in agricoltura a seguito di eventi calamitosi allo scopo istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Alla dotazione iniziale del suddetto Fondo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di protezione civile. A decorrere dal 2018 la dotazione del medesimo Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge di bilancio"».

14.15 (testo 2)

VACCARI, BROGLIA, BERTUZZI, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI, FASIOLO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata all'anno 2018 la sospensione, prevista dal comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2017 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, per le annualità 2017 e 2018, per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascun anno, si provvede con le risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

14.11

Gianluca ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR

Al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2017», con le seguenti: «fino alla data di cessazione dello stato di emergenza».

14.12

LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2017», con le seguenti: «31 dicembre 2019».

14.13

CALDEROLI, ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2017», con le seguenti: «31 dicembre 2018».

14.14

FRAVEZZI, PALERMO, ZELLER, PANIZZA, BATTISTA, LANIECE, ZIN, CONTE, DALLA TOR, BUEMI

Al comma 6, dopo le parole: «attività economiche e produttive», aggiungere le seguenti: «svolte in immobili danneggiati, inagibili o distrutti».

14.16

BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI, FASIOLO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2016", sono sostituite dalle parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2018".

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 23,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122».

14.18

BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito dal comma 7-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre 2017. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 300.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122».

14.305

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Il termine del 30 settembre 2017, di cui al comma 10, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari previsti dal comma 10, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata dal precedente periodo, si applica anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni metereologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 250 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni di euro per l'anno 2017».

14.306

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il termine del 30 settembre 2017, di cui al comma 13, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017 e il termine del 30 ottobre 2017 è prorogato al 31 gennaio 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, come prorogati dal precedente periodo si applica anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018».

14.19

LAI, CUCCA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48", sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47, 48 e 49"».

14.20

MORGONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 45 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "pari a 124,5 milioni di euro per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 124,5 milioni di euro per l'anno 2016 e 250 milioni di euro per l'anno 2017";

b) al comma 3, dopo le parole: "12 4,5 milioni di euro per l'anno 2016" sono inserite le seguenti: "e 250 milioni di euro per l'anno 2017";

c) al comma 5, le parole: "259,3 milioni di euro per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "259,3 milioni di euro per l'anno 2016 e 250 milioni di euro per l'anno 2017"».

14.21

MORGONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 45, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo le parole: "sono dispensati" sono inserite le seguenti: "fino al 31 marzo 2017"».

14.22

MORGONI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "La sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali riguarda, salvo specifica richiesta del lavoratore, solo la quota a carico del datore di lavoro"».

14.23

FABBRI, AMATI, VERDUCCI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Ai soggetti danneggiati di cui al presente comma, si applicano le eccezioni alla sospensione dei termini per le materie elencate al comma 1".

b) dopo il comma 9-*quater* è aggiunto il seguente:

"9-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9-*ter* si applicano esclusivamente in favore di soggetti parti o difensori che siano stati direttamente danneggiati dagli eventi sismici di agosto o di ottobre 2016. Ai fini del presente articolo per soggetti direttamente danneggiati si intendono coloro che, anche al di fuori dei Comuni indicati negli allegati n. 1 e 2 abbiano subito, in conseguenza dei predetti eventi sismici, provvedimenti dell'Autorità di inagibilità o di interdizione all'accesso relativamente alla casa di abitazione, studio professionale o azienda oppure, ove siano in corso le suddette procedure, autocertifichino inagibilità o abbiano subito conseguenze lesive alla propria persona o a quella dei familiari"».

14.24

MORGONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 49, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai soggetti danneggiati di cui al presente comma si applicano le eccezioni alla sospensione dei termini per le materie elencate al comma 1"».

14.25

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 49, comma 9-*ter*, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per i soggetti che,

alla data del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facoltà delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla predetta data e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda"».

14.26

MORGONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-*quater* è aggiunto il seguente:

"9-*quinqües*. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6,7, 9-*ter* si applicano esclusivamente in favore di soggetti, parti o difensori che siano stati direttamente danneggiati dagli eventi sismici di agosto o di ottobre 2016. Per soggetti direttamente danneggiati si intendono coloro che, anche al di fuori dei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 abbiano subito, in conseguenza dei predetti eventi sismici, provvedimenti dell'Autorità di inagibilità o di interdizione all'accesso relativamente alla casa di abitazione, studio professionale o azienda oppure, ove siano in corso le suddette procedure, autocertifichino l'inagibilità o abbiano subito conseguenze lesive alla propria persona o a quella dei familiari"».

14.27

MORGONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 362, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "del 24 agosto 2016" sono sostituite dalle seguenti: "che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016"».

14.28

SANTINI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al secondo ed al terzo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

6-ter. All'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "all'anno immediatamente successivo", sono sostituite dalle seguenti: "al secondo ed al terzo anno immediatamente successivo"».

14.17

PEZZOPANE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato è prorogata fino al 31 dicembre 2018, parificandone l'efficacia con le graduatorie formatesi all'esito delle procedure selettive di cui al successivo comma 6"».

14.29

BULGARELLI, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

7-ter. All'onere derivante dal comma *7-bis*, valutato nel limite massimo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.30

PEZZOPANE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«*7-bis.* All'articolo 50, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, le parole: "all'articolo *67-ter*, commi 6 e 7", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo *67-ter*, commi 5, 6 e 7"».

14.32

CALDEROLI, ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«*7-bis.* A causa delle condizioni di criticità dei territori di L'Aquila e Chieti nonché di tutta la regione Abruzzo in conseguenza dei fatti calamitosi occorsi prima con il terremoto del 2009 e poi con il terremoto del 2016, al fine di poter meglio articolare l'assetto economico, amministrativo e sociale, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati fino al 31 dicembre 2020. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze"».

14.34

BULGARELLI, AIROLA, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di agevolare la temporanea delocalizzazione nonché l'immediata ripresa dell'attività produttiva di imprese industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche con sede operativa nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché nei comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 15 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2016, emessa ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 205 del 2016, il termine di cui all'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto, è prorogato di sessanta giorni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 15 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

14.35

BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI, FASIOLO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, in favore dei Presidenti delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, in qualità di commissari delegati, per il 2017 sono autorizzati 50 milioni di euro in favore dell'Emilia-Romagna e 10 milioni di euro in favore della Lombardia a completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione. Agli oneri derivanti dal presente, pari a complessivi 60 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale

2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero"».

14.37

FATTORI, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per i Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché per i Comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 15 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2016, il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è prorogato di ulteriori novanta giorni"».

14.38

CALDEROLI, ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione post-terremoto, per gli edifici che risultano lesionati ancorché agibili, a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e sono sottoposti a lavori di miglioramento sismico, anche se non ricompresi negli elenchi 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i termini di cui all'articolo 9, comma 5, lettera *a*) e *b*) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificati dal comma 10, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 6 del presente decreto, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2018».

14.309

MARGIOTTA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciale", della missione "fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze».

14.43

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l., nei confronti delle persone fisiche, nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 10 gennaio 2017 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori della Regione Puglia colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici nevosi, per il periodo compreso tra il 16 gennaio 2017 ed il 31 luglio 2017, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010; n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2017 ed il 31 luglio 2017. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di pagamento è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, se versati entro il 31 luglio 2017. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma, sono altresì sospesi fino al 31 luglio 2017:

a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i termini di prescrizione e decadenza

relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

9-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del comma 9-bis».

14.44

BORIOLI, CALEO, Stefano ESPOSITO, FORNARO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le compensazioni mediante cessione dei materiali litoidi rimossi dal demanio idrico, previste dalle Ordinanze di protezione civile emanate a seguito di eventi alluvionali o a scopo preventivo, in favore dei soggetti realizzatori degli interventi e a scomputo totale o parziale del costo a carico dell'amministrazione appaltante, sono calcolate sul costo complessivo degli interventi stessi, comprensivo di IVA e spese tecniche. Al relativo onere, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.46

PEZZOPANE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I piani di ricostruzione approvati dai sindaci dei comuni del cratere sismico diversi da L'Aquila possono altresì includere interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, la messa in sicurezza del territorio e delle cavità, danneggiate o rese instabili dal sisma, nei centri storici dei medesimi comuni e il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere ove i suddetti interventi di ricostruzione non siano stati già eseguiti"».

14.47

CALDEROLI, ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2017". All'onere derivante dal presente comma, pari a 26,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge, 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

14.48

PEZZOPANE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-ter. Per le amministrazioni destinatarie di risorse per l'acquisizione di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogata l'autorizzazione a stipulare contratti di durata massima triennale i cui impegni gravano sulle assegnazioni pluriennali disposte dal CIPE per la medesima finalità e ripartite dalla Struttura di missione ex decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 10 giugno 2014 previa istruttoria del fabbisogno, fermo restando che le erogazioni possono essere effettuate nei limiti delle assegnazioni annuali».

14.49

VACCARI, BROGLIA, BERTUZZI, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI, FASIOLO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 370 dopo le parole: "dalla legge 7 agosto 2012, n. 135," sono inserite le seguenti: "le risorse del Fondo per la ricostruzione

di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012";

b) al comma 371 le parole: "al comma 369" sono sostituite dalle parole "all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

c) dopo il comma 371 è introdotto il seguente:

"371-bis: Le risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, possono concorrere al finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati, nei centri storici ed urbani interessati dai piani organici già approvati alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

d) al comma 372 le parole: "comma 369" sono sostituite dalle seguenti: "comma 370";

e) al comma 372 dopo le parole: "dei danni riconosciuti" sono inserite le seguenti: "e favoriscono la riqualificazione e rivitalizzazione dei centri storici ed urbani"».

14.50

BULGARELLI, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis.* Le imprese agricole che svolgono la propria attività nei territori delle province di Modena e Ferrara colpite dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 5 settembre 2015 possono accedere fino al 31 dicembre 2018, ai benefici previsti dal comma 5-*bis*, dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato nel limite massimo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

14.51

CALDEROLI, ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il pagamento delle rate relativi ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni della legge 1 agosto 2012, n. 122, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma. Ai relativi oneri, si provvede, nel limite massimo di 50.000.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati».

14.52

CALDEROLI, ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il termine di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93 è prorogato al 31 dicembre 2017. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati».

14.53

BULGARELLI, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il termine di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre 2017. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2017 mediante

corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciale« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

14.54 (testo 2)

PEZZOPANE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 433 è inserito il seguente: "433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si applicano agli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il Comune de L'Aquila e nel limite di 1.152.209 per i Comuni del cratere"».

14.55

BUEMI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, i docenti in servizio nei Comuni dichiarati colpiti individuati ai sensi del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, godono della precedenza nella mobilità interprovinciale subito dopo la categoria di cui all'articolo 21 della legge n. 104 del 1992. I soggetti di cui al primo periodo sono collocati in condizione di soprannumerari nella provincia di destinazione in mancanza di posti utili in organico; essi precedono il personale soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata al permanere della posizione di soprannumero».

14.56

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, BUEMI, MINEO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, i docenti in servizio nei Comuni dichiarati colpiti individuati ai sensi del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, godono della precedenza assoluta nella mobilità

interprovinciale e sono collocati in condizione di soprannumerari nella provincia di destinazione in mancanza di posti utili inorganico».

14.42 (testo 2)

MILO, MAZZONI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nei comuni situati nelle province di Pescara, Chieti, Teramo e l'Aquila, interessati dagli eventi sismici e metereologici avvenuti nel mese di gennaio 2017, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando le disposizioni già previste allo scopo, sono sospesi fino al 31 dicembre 2017, i pagamenti relativi:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;

c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 settembre 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla for-

mazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;

l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui al presente comma 9-bis, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

m) il pagamento delle utenze telefoniche di linea fissa.

9-ter. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui al comma 9-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui al presente comma 9-bis. Individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

9-quater. Fino al 31 dicembre 2017, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le ero-

gazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni di cui al comma 9-*bis* da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni.

9-quinques. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro residenti nei comuni di cui al comma 9-*bis* risiedevano o avevano sede legale o operativa non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza al 31 dicembre 2016.

9-sexies. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui al comma 9-*bis* sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

9-septies. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonché registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti al 1° settembre 2017.

9-octies. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui al comma 9-*bis*, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017.

9-nonies. Tutti i procedimenti pendenti negli uffici giudiziari dell'intero territorio nazionale, nei quali anche solo una delle parti o anche solo uno dei difensori abbia residenza, sede legale o sede dello studio nei territori delle province di Teramo, Pescara, Chieti e L'Aquila, colpiti dal sisma 18 gennaio 2017 e degli eventi meteo del periodo 15-21 gennaio 2017, sono rinviati, senza che sia necessaria istanza di parte, a data successiva al 31 luglio 2017. È facoltà delle parti rinunciare espressamente al rinvio. È onere delle Cancellerie competenti individuare i procedimenti in cui sono parti o difensori gli aventi diritto al beneficio. I relativi rinvii sono comunicati ai difensori delle parti, tramite PEC o telefax, a cura della Cancelleria.

I termini processuali e procedurali decorsi dal 15 al 31 gennaio 2017, sono prorogati al 28 febbraio 2017.

Le precedenti disposizioni in contrasto con il presente articolo devono intendersi abrogate».

14.311

MILO, MAZZONI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo s'intendono estese anche nei confronti dei comuni delle province di Pescara, Teramo, Chieti, Aquila, interessati dagli eventi metereologici, verificatesi nel corso del mese di gennaio 2017».

14.59

SANTINI, BROGLIA, LAI, LANZILLOTTA

Al comma 10, aggiungere i seguenti periodi: «Allo scopo di favorire l'esazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Amministrazioni locali e degli Enti territoriali della regione Campania, l'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, anche in via transattiva, a stipulare con i predetti Amministrazioni ed Enti appositi piani di rientro, di durata decennale. I piani di rientro sono definiti sulla base di appositi decreti del Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa, adottati in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, e prevedono l'abbattimento integrale degli oneri accessori maturati 'alla data di definizione del piano».

14.57

SAGGESE

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di ultimare la realizzazione del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico dell'Area flegrea, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, effettua una ricognizione dello stato degli interventi di cui al Programma previsto dall'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e sottopone all'approvazione del Consiglio regionale gli adeguamenti necessari, anche all'esito dell'aggiornamento del Piano di emergenza di cui al DPCM 24 giugno 2016, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per fronteggiare il rischio vulcanico dei Campi Flegrei. Con la delibera del Consiglio regionale di approvazione, e comunque decorsi 30 giorni dalla ricezione della proposta da parte del Presidente della Giunta regionale, le strutture ordinarie della Regione Campania subentrano nelle attività e nei rapporti in corso. Fino alla data di cui al periodo

precedente, il Presidente della Giunta Regionale continua ad esercitare, senza soluzione di continuità, le funzioni di Commissario di Governo attribuite dall'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n.887».

14.58

SAGGESE

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di ultimare la realizzazione del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico dell'Area flegrea, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, effettua una ricognizione dello stato degli interventi di cui al Programma previsto dall'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e sottopone all'approvazione del Consiglio regionale gli adeguamenti necessari, anche all'esito dell'aggiornamento del Piano di emergenza di cui al DPCM 24 giugno 2016, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per fronteggiare il rischio vulcanico dei Campi Flegrei. Con la delibera del Consiglio regionale di approvazione, e comunque decorsi 30 giorni dalla ricezione della proposta da parte del Presidente della Giunta regionale, le strutture ordinarie della Regione Campania subentrano nelle attività e nei rapporti in corso. Fino alla data di cui al periodo precedente, il Presidente della Giunta Regionale continua ad esercitare, senza soluzione di continuità, le funzioni di Commissario di Governo attribuite dall'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Tali disposizioni si applicano anche ai fini del completamento degli interventi assegnati alla gestione commissariale del Presidente della Giunta regionale della Campania dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80».

14.61

SAGGESE

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Le funzioni di commissario di governo di cui all'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono prorogate, senza soluzione di continuità, al 30 giugno 2017. Decorso tale termine, previa ricognizione dello stato degli interventi di cui al Programma previsto dall'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, anche al fine di assicurare l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, la struttura amministrativa regionale competente

in materia subentra in tutte le attività, ivi inclusi i rapporti giuridici attivi e passivi in corso».

14.62

URAS, STEFANO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«1. All'articolo 44, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "legge 28 dicembre 2015, n. 288", sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232"».

14.63

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 44, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "legge 28 dicembre 2015, n. 288", sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232"».

14.125

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, ZELLER, ZIN

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "30 settembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

14.64

BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI, FASIOLO

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, destinate alla esecuzione di interventi per la ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, appaltati ad imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale, sono erogate dalla stazione appaltante, su richiesta dell'impresa stessa e previa comunicazione al liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici od ai fornitori con posa in opera formalmente incaricati dall'impresa appaltatrice. In assenza della richiesta dell'impresa appaltatrice la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera informandone l'impresa appaltatrice.

12-ter. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 95 del 2012 convertito dalla legge n. 135 del 2012 destinati al funzionamento degli interventi di ripristino o di ricostruzione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 74 del 2012 convertito dalla legge 122 del 2012, dovuti per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale delle imprese affidatarie dei lavori, sono erogati dall'istituto di credito prescelto, su richiesta dell'impresa e previa disposizione del comune inviata anche al commissario liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera. In assenza della richiesta dell'impresa affidataria la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera informandone l'impresa appaltatrice.

12-quater. In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al fornitore con posa in opera di cui ai commi 12-bis e 12-ter possono avere per oggetto solo prestazioni non contestate.

12-quinquies. L'importo dei fondi di cui al comma 12-bis e dei contributi di cui al comma 12-ter da erogare a ciascuna delle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera è indicato nello stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori. L'erogazione è condizionata al rispetto della normativa in merito alla iscrizione alla *white list* ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legge n. 74 del 2012 convertito dalla legge 122 del 2012».

14.65

MORGONI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. Sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura di euro duecento e sono esenti da ogni altro diritto e tributo, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto:

a) gli atti di acquisto di immobili in sostituzione di quelli distrutti, demoliti o danneggiati dagli eventi calamitosi e il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi, aventi la medesima destinazione d'uso nell'ambito dei territori dei Comuni colpiti, con utilizzo dei contributi ammissibili per l'acquisto;

b) gli atti di acquisto di aree nei territori dei Comuni colpiti da destinare alla delocalizzazione di edifici gravemente danneggiati o demoliti, il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi;

c) gli atti di cessione allo Stato e agli Enti pubblici territoriali degli immobili danneggiati e delle aree occupate dagli edifici da delocalizzare.

12-*ter*. Sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura di euro duecento e sono esenti da ogni altro diritto e tributo, compresa l'imposta sulle donazioni, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto gli atti di trasferimento a titolo oneroso o gratuito della proprietà di beni immobili, gli atti a titolo oneroso o gratuito traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresa la rinuncia agli stessi, e gli atti di divisione, funzionali alla ricostituzione della titolarità degli immobili distrutti, demoliti o danneggiati dagli eventi calamitosi e il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi, nei territori dei Comuni colpiti.

12-*quater*. Il beneficiario decade dalle agevolazioni di cui ai commi 12-*bis* e 12-*ter* del presente articolo in caso di mancata assegnazione o di decadenza dai contributi per la ricostruzione o il ripristino degli immobili distrutti o danneggiati.

12-*quinqües*. Sono esenti dalle imposte di successione, ipotecarie e catastali, di bollo, nonché da ogni altra tassa o diritto, le successioni dei soggetti deceduti a causa degli eventi calamitosi.

12-*sexies*. Agli oneri di cui ai commi da 12-*bis* a 12-*quinqües*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.66

MANCUSO

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura di euro duecento e sono esenti da ogni altro diritto e tributo, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto:

a) gli atti di acquisto di immobili in sostituzione di quelli distrutti, demoliti o danneggiati dagli eventi calamitosi e il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi, aventi la medesima destinazione d'uso nell'ambito dei territori dei Comuni colpiti, con utilizzo dei contributi ammissibili per l'acquisto;

b) gli atti di acquisto di aree nei territori dei Comuni colpiti da destinare alla delocalizzazione di edifici gravemente danneggiati o demoliti, il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi;

c) gli atti di cessione allo Stato e agli Enti pubblici territoriali degli immobili danneggiati e delle aree occupate dagli edifici da delocalizzare.

12-ter. Sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura di euro duecento e sono esenti da ogni altro diritto e tributo, compresa l'imposta sulle donazioni, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso o gratuito della proprietà di beni immobili, gli atti a titolo oneroso o gratuito traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresa la rinuncia agli stessi, e gli atti di divisione, funzionali alla ricostituzione della titolarità degli immobili distrutti, demoliti o danneggiati dagli eventi calamitosi e il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi, nei territori dei Comuni colpiti.

12-quater. Il beneficiario decade dalle agevolazioni di cui ai commi 13 e 14 del presente articolo in caso di mancata assegnazione o di decadenza dai contributi per la ricostruzione o il ripristino degli immobili distrutti o danneggiati.

12-quinquies. Sono esenti dalle imposte di successione, ipotecarie e catastali, di bollo, nonché da ogni altra tassa o diritto, le successioni dei soggetti deceduti a causa degli eventi calamitosi».

14.67

VACCARI, BROGLIA, BERTUZZI, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI, FASIOLO

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. L'accertamento di contributi corrisposti e non dovuti, per effetto di provvedimenti di decadenza o in quanto eccedenti gli importi spettanti, relativi all'assistenza alla popolazione e connesse agli eventi sismici

del 20 e 29 maggio 2012, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati in base a disposizioni diverse dalla presente disposizione di legge.

12-ter. L'iscrizione a molo è eseguita dai Presidenti delle Regioni – Commissari delegati di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122 ovvero, quali soggetti incaricati dai Commissari delegati all'espletamento dell'istruttoria delle domande di contributo e alla relativa erogazione, dai Comuni che hanno adottato i provvedimenti di cui al comma 12-bis.

12-quater. Le somme relative a contributi corrisposti e non dovuti, riscosse a mezzo ruolo, ai sensi dei precedenti commi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 ai fini del trasferimento sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni».

14.68

MANCUSO

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. I contratti a tempo determinato, stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, sottoscritte ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, già prorogati per un triennio, ai sensi dei commi 434 e 435 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogati fino alla cessazione delle esigenze legate alla ricostruzione ed allo sviluppo del territorio coinvolto nel sisma 2009 stabilita con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.

12-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al comma precedente, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000 annui, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12-*quater*. Al cessare delle esigenze legate alla ricostruzione ed allo sviluppo del territorio coinvolto nel sisma 2009, il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, sottoscritte ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene assorbito, secondo le ordinarie procedure vigenti, nelle piante organiche degli enti e amministrazioni pubbliche che hanno sottoscritto le intese, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei rispettivi bilanci».

14.69

CALEO, VACCARI, LAI, AMATI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, anche in riferimento alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, è autorizzata a bandire, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 70, in riferimento al personale appartenente al ruolo speciale, la percentuale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 2004, n. 272, è elevata al 40 per cento. A conclusione delle procedure di reclutamento del presente comma la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alle relative assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 2017.

12-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-*bis*, nel limite complessivo massimo di euro 700.000 per l'anno 2017 e di euro 1,4 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel quadro delle finalità previste dalla lettera *b*) del medesimo comma».

14.70

MANCUSO, BIANCONI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatarie dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con legge 26 febbraio 2007, n. 17, che hanno versato somme per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quanto previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto al rimborso delle somme versate in eccesso, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del citato articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi indebitamente versati è di dieci anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei tributi indebitamente versati è di due anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17 di conversione dell'articolo 3-*quater* del decreto-legge 28 dicembre 2006 n.300.

12-*ter*. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 5 milioni per l'anno 2017, 10 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nell'ambito della disponibilità finanziaria, i criteri di assegnazione dei predetti fondi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'applicazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla decisione C(2015) 5549 finale della Commissione europea del 14 agosto 2015».

14.71

MORGONI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa e il buon andamento dell'azione amministrativa e gestionale, i comuni individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono, con propri provvedimenti e nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in deroga alla nor-

mativa vigente, prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale, anche dirigenziale a contratto ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inquadrato negli uffici direttamente impegnati nella gestione delle attività di emergenza, con particolare riferimento a funzioni tecniche, di sicurezza e polizia locale, amministrative o contabili, purché nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni UE. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

12-ter. Per le medesime esigenze, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 12-bis, scaduti in pendenza del termine di conversione del presente decreto, possono essere rinnovati ai medesimi soggetti già nominati, al fine di garantire la continuità amministrativa e il buon andamento dell'azione amministrativa gestionale».

14.72

BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI, FASIOLO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 3 comma 1 lettera c) del Protocollo di Intesa tra il Ministro delle Economie e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012, come recepito dall'articolo 11 del decreto legge 174/2012, dopo le parole: "sempreché locati ovvero dati in comodato" viene inserita la parola: "prioritariamente" dopo le parole: "a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli stessi eventi sismici del maggio 2012" sono aggiunte le parole: "ed, in mancanza, ad altri soggetti già residenti nel comune o che intendono trasferirvi la residenza. La locazione è soggetta alla stipula di un contratto con le modalità definite al successivo comma 2"».

14.73

BERTUZZI, DALLA TOR, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. All'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: ", e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile" sono soppresse.

12-ter. Per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni disposta ai sensi dell'articolo 10-*quater*, comma 1, del decreto legislativo

21 aprile 2000, n. 185, è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016».

14.74

GIROTTI, CASTALDI, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti:

«12-bis. I termini di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), 7, comma 1, lettera c), e 10, comma 3, lettera f), del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 23 giugno 2016 sono prorogati di ulteriori diciotto mesi, limitatamente agli impianti a fonti rinnovabili ubicati nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché nei Comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 15 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2016, per i quali alla data di dichiarazione dello stato di calamità naturale è stato richiesto il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio o, per le fonti per la quale è prevista la concessione; del titolo concessorio.

12-ter. I termini di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), 7, comma 1, lettera c), e 10, comma 3, lettera f), del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 23 giugno 2016 sono prorogati di ulteriori dodici mesi, limitatamente agli impianti a fonti rinnovabili ubicati nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché nei Comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 15 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2016, che alla data di dichiarazione dello stato di calamità naturale abbiano conseguito il titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio».

14.75

CALEO, VACCARI, TOMASELLI, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), all'articolo 7, comma 1, lettera c), e all'articolo 10, comma 3, lettera f) (i), del decreto ministeriale 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 2016, n. 150, sono prorogati di 18 mesi, limitatamente agli impianti a fonti rinnovabili ubicati nel territorio dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, il 229, che alla data di dichiarazione dello stato di emergenza avessero richiesto il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio o, per le fonti per la quale è prevista la concessione, del titolo concessorio.

12-ter. I termini di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), all'articolo 7, comma 1, lettera c), e all'articolo 10, comma 3, lettera f) (i), del decreto ministeriale 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 2016, n. 150, sono prorogati di 12 mesi, limitatamente agli impianti a fonti rinnovabili ubicati nel territorio dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, che alla data di dichiarazione dello stato di emergenza abbiano conseguito il titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio».

14.76

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. All'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "è aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017 è pari a euro 400.000".

12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, pari a 339.672 euro per l'anno 2017, 340.632 per l'anno 2018 e 339.672 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modifiche e integrazioni"».

14.77

BRUNI, LIUZZI, TARQUINIO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "è aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017 è pari a euro 400.000". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 339.672 euro per l'anno 2017, 340.632 per l'anno 2018 e 339.672 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modifiche e integrazioni».

14.78

BRUNI, BONFRISCO, PERRONE, TARQUINIO

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. All'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "è aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017 è stabilito in euro 400.000".

12-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 12-bis, valutato in euro 400.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modifiche e integrazioni».

14.80

SPOSETTI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: "30 settembre 2016", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2018"».

14.81

ORRÙ

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al comma 12-octies, dell'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2017". Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

14.82

PEZZOPANE, GINETTI, BUEMI, CUCCA, ALBANO

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. I termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre anni.

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.83

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI, MALAN

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Scaduti i termini di cui al comma 2, dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, per gli ambiti in cui sono presenti i comuni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la Regione competente sull'ambito, in accordo con la Stazione Appaltante competente per l'ambito, assegna un congruo termine per adempiere. Tale termine non può essere inferiore a sei mesi e superiore a ventiquattro mesi. Decorso tale termine la regione competente avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorso due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara».

14.84

BIANCONI, MANCUSO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. In deroga al limite previsto all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle procedure pubbliche selettive per assunzioni a tempo indeterminato di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata fino al 31 dicembre 2021. L'utilizzo delle graduatorie è esteso anche agli Uffici Speciali di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ed ai comuni, di cui all'allegato 1 del predetto decreto, coinvolti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, per le previste esigenze assunzionali».

14.85

BIANCONI, MANCUSO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. In deroga al limite previsto all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle procedure pubbliche selettive per assunzioni a tempo indeterminato di cui al primo periodo del comma 6 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata fino al 31 dicembre 2021».

14.86

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito dal comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre 2017. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati».

14.87

PEZZOPANE

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. La disposizione di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2014, n. 190, comma 436, è prorogata al 2017; pertanto al comma 1 le parole: "Per gli anni 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2015, 2016 e 2017"».

14.88

BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI, FASIOLO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«1. La disposizione di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2014, n. 190, comma 436, è prorogata al 2017; pertanto al comma 1 le parole: "Per gli anni 2015 e 2016" sono sostituite con le seguenti: "Per gli anni 2015, 2016 e 2017"».

14.89

VACCARI, BROGLIA, BERTUZZI, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse per i periodi di imposta dal 2015 al 2019";

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. La quota di 20 milioni di euro di cui al comma 7 non fruita rispettivamente per gli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo per l'anno 2017. La medesima quota non fruita per ciascun

anno a partire dal 2017 è destinata all'attuazione del presente articolo per l'anno successivo sino a concorrenza delle risorse nel rispetto del comma 6"».

14.90

PAGLIARI, PADUA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 le parole: "1 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2018". Al relativo onere, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

14.91

MANCUSO, BIANCONI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 e successive modificazioni e integrazioni e ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125».

14.92

GAMBARO

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12 bis. I termini di cui all'articolo 3 comma 2 lettera a), all'articolo 7 comma 1 lettera c), e all'articolo 10 comma 3 lettera f) (i), del DM23/06/2016 sono prorogati di 18 mesi, limitatamente agli impianti a fonti rinnovabili ubicati nel territorio dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui al

decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, che alla data di dichiarazione dello stato di calamità naturale avessero richiesto il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio o, per le fonti per la quale è prevista la concessione, del titolo concessorio.

12-ter. I termini di cui all'articolo 3 comma 2 lettera a), all'articolo 7 comma 1 lettera c), e all'articolo 10 comma 3 lettera f) (i), del DM23/06/2016 sono prorogati di 12 mesi, limitatamente agli impianti a fonti rinnovabili ubicati nel territorio dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, che alla data di dichiarazione dello stato di calamità naturale abbiano conseguito il titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio».

14.93

LAI, ANGIONI, ALBANO, BORIOLI, CALEO, CUCCA, DEL BARBA, DIRINDIN, Stefano ESPOSITO, FASIOLO, FAVERO, FORNARO, IDEM, MORGONI, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PUPPATO, RICCHIUTI, SONEGO, SPILABOTTE, VACCARI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 360 del 14 luglio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2016, e n. 370 dell'11 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2016, relative agli interventi e alle ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime, continuano a produrre effetti fino al 30 settembre 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, senza aumento di costi, con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile».

14.94

FABBRI, AMATI, VERDUCCI, MORGONI, ASTORRE, MATURANI, SPILABOTTE, SCALIA, PARENTE, DI BIAGIO, MOSCARDELLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per le finalità di cui al comma 1, quarto periodo, non sono computati nei contingenti di

cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

1-*ter*. Le Regioni e gli Enti Locali, oltre i limiti di spesa di cui al comma 1, possono porre a carico dei propri bilanci una quota delle spese relative al personale impiegato presso gli Uffici speciali, in deroga ai vincoli di contenimento delle spese di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

14.95

FABBRI, VERDUCCI, AMATI, MORGONI, ASTORRE, MATURANI, LUCHERINI, SPILABOTTE, SCALIA, PARENTE, DI BIAGIO, MOSCARDELLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o da altre pubbliche amministrazioni"».

14.96

FABBRI, VERDUCCI, AMATI, MORGONI, ASTORRE, MATURANI, SPILABOTTE, SCALIA, PARENTE, DI BIAGIO, MOSCARDELLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 3, comma 1, quarto periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono apportate le seguenti modifiche: ". Alle spese di cui al presente comma si provvede"».

14.97

MORGONI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2016, n. 229, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e comunque entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti presentano agli Uffici speciali per la ricostruzione la documen-

tazione richiesta secondo le modalità ed i termini ivi indicati. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo"».

14.98

VACCARI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2016, n. 229, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e comunque entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti presentano agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini ivi indicati. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo».

14.99

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il termine della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui alla lettera g) primo comma dell'articolo 48 del decreto legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è differito al 31 maggio 2018, limitatamente ai casi in cui i contraenti siano i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 della medesima legge 15 dicembre 2016, n. 229».

14.100

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il termine della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui alla lettera g), primo comma dell'articolo 48 del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è differito al 31 maggio 2018, limitatamente ai casi in cui i contraenti siano i comuni di cui agli allegati 1 e 2 della medesima legge 15 dicembre 2016, n. 229».

14.101

ZANONI, BROGLIA, SANTINI, LAI, DEL BARBA, LUCHERINI, SPOSETTI, GUERRIERI
PALEOTTI, PAGLIARI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il termine della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui alla lettera g), primo comma dell'articolo 48 del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è differito al 31 maggio 2018, limitatamente ai casi in cui i contraenti siano i comuni di cui agli allegati 1 e 2 della medesima legge 15 dicembre 2016, n. 229».

14.102

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il termine della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui alla lettera g), primo comma dell'articolo 48 del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è differito al 31 maggio 2018, limitatamente ai casi in cui i contraenti siano i comuni di cui agli allegati 1 e 2 della medesima legge 15 dicembre 2016, n. 229».

14.103

URAS, STEFANO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il termine della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui alla lettera g), primo comma dell'articolo 48 del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è differito al 31 maggio 2018, limitatamente ai casi in cui i contraenti siano i comuni di cui agli allegati 1 e 2 della medesima legge 15 dicembre 2016, n. 229».

14.104

MALAN, MANDELLI, CERONI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il termine della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui alla lettera g), primo comma dell'articolo 48 del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è differito al 31 maggio 2018, limitatamente ai casi in cui i contraenti siano i comuni di cui agli allegati 1 e 2 della medesima legge 15 dicembre 2016, n. 229».

14.105

MORGONI, GINETTI, CANTINI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 è sostituito dal seguente:

"1-bis. I sostituti d'imposta, a richiesta degli interessati ovunque fiscalmente domiciliati nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 10 gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

12-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le ritenute relative al mese di gennaio non sono oggetto di rimborso ed il termine del 30 settembre 2017 è prorogato al 31 ottobre 2017».

14.106

SIBILIA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il termine di cui all'articolo 48, comma 18, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017».

14.107

FABBRI, AMATI, VERDUCCI, MORGONI, ASTORRE, SCALIA, MATURANI, SPILABOTTE, PARENTE, DI BIAGIO, MOSCARDELLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche al personale impiegato presso gli uffici speciali di cui all'articolo 3"».

14.108

VACCARI, BROGLIA, PUGLISI, LO GIUDICE, SANGALLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "progetto esecutivo" sono inserite le seguenti: "o definitivo" e le parole: "redatto e validato in conformità alla vigente normativa" sono soppresse».

14.109

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Dopo il comma 488 della legge n. 232 del 2016 inserire il seguente:

"488-bis. Per i soli comuni che hanno accertato l'insufficienza dell'indice di vulnerabilità sismica delle strutture scolastiche o le cui strutture scolastiche sono state danneggiate da eventi calamitosi nel corso del secondo semestre 2016 è consentita l'attribuzione di spazi finanziari per interventi sulle predette strutture secondo le priorità di cui al comma precedente anche per interventi di edilizia scolastica per i quali gli Enti dispongono del progetto definitivo. In tal caso tali Enti si impegnano alla consegna del progetto esecutivo entro il termine perentorio del 31 maggio 2017"».

14.110

URAS, STEFANO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis Dopo il comma 488 della legge 232/2016 inserire il seguente:

"488-bis. Per i soli Comuni che hanno accertato l'insufficienza dell'indice di vulnerabilità sismica delle strutture scolastiche o le cui strutture scolastiche sono state danneggiate da eventi calamitosi nel corso del secondo semestre 2016 è consentita l'attribuzione di spazi finanziari per interventi sulle predette strutture secondo le priorità di cui al comma precedente anche per interventi di edilizia scolastica per i quali gli Enti dispongono del progetto definitivo. In tal caso tali Enti si impegnano alla consegna del progetto esecutivo entro il termine perentorio del 31 maggio 2017"».

14.111

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 488 è aggiunto il seguente:

"488-bis. Per i soli Comuni che hanno accertato l'insufficienza dell'indice di vulnerabilità sismica delle strutture scolastiche o le cui strutture scolastiche sono state danneggiate da eventi calamitosi nel corso del secondo semestre 2016 è consentita l'attribuzione di spazi finanziari per interventi sulle predette strutture secondo le priorità di cui al comma precedente anche per interventi di edilizia scolastica per i quali gli Enti dispongono del progetto definitivo. In tal caso tali Enti si impegnano alla consegna del progetto esecutivo entro il termine perentorio del 31 maggio 2017"».

14.112

CALEO, VACCARI, LAI, AMATI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le compensazioni mediante cessione dei materiali litoidi rimossi dal demanio idrico, previste dalle ordinanze di protezione civile emanate a seguito di eventi alluvionali o a scopo preventivo, in favore dei soggetti realizzatori degli interventi e a scomputo totale o parziale del costo a carico dell'amministrazione appaltante, sono calcolate sul co-

sto complessivo degli interventi stessi, comprensivo di IVA e spese tecniche».

14.113

CALEO, VACCARI, LAI, AMATI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ivi comprese le attività di ricostruzione, anche afferenti al Fondo per le emergenze nazionali, sono insuscettibili di pignoramento o sequestro e sono, altresì, privi di effetto i pignoramenti comunque notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge».

14.114

URAS, STEFANO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. È autorizzata la somma di 8 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche con precipitazioni nevose, che hanno colpito il Paese nel mese di gennaio 2017. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante l'autorizzazione della riduzione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo, segnalati dalle Strutture regionali di protezione civile al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

14.126

ZANONI, BROGLIA, SANTINI, LAI, DEL BARBA, LUCHERINI, SPOSETTI, GUERRIERI
PALEOTTI, PAGLIARI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. È autorizzata la somma di 8 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche con precipitazioni nevose, che hanno colpito il Paese nel mese di gennaio 2017. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante l'autorizzazione della riduzione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo, segnalati dalle Strutture regionali di protezione civile al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

14.115

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. È autorizzata la somma di 20 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche con precipitazioni nevose, che hanno colpito il Paese nel mese di gennaio 2017.

"12-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 12-bis, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nel 2017. All'onere recato dal presente comma, pari a 20 milioni di euro nel 2017, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciale' della missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze"».

14.116 (testo 2)

MANCUSO

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Considerate le avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito la regione Abruzzo, per i comuni abruzzesi sono sospesi sino al 28 febbraio 2017, senza l'applicazione di more e sanzioni, i seguenti adempimenti relativi al periodo compreso fra il 16 al 30 gennaio 2017:

a) adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali, nonché gli adempimenti inerenti procedure concorsuali e ricorsi di natura tributaria;

b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

c) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

d) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei suddetti comuni, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

12-ter. Per i comuni di cui al comma precedente:

a) il termine di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con legge 1° dicembre 2016, n. 225, è prorogato di sessanta giorni;

b) il termine del 31 marzo 2017 di cui al comma 11 dell'articolo 5 del presente decreto è prorogato al 30 giugno 2017;

c) il termine per l'approvazione del rendiconto di cui al comma 5 dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il solo 2017 è prorogato al 20 giugno 2017

d) le scadenze relative agli adempimenti amministrativi e procedurali previste per il mese di gennaio 2017 e riguardanti la compilazione del nuovo questionario unico dei fabbisogni standard, l'invio dei dati del monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica relativi al 2016, l'approvazione del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto derivante dall'esercizio precedente e la comunicazione al diparti-

mento del Tesoro dei dati relativi alle concessioni di beni rilasciate per il 2015 sono prorogate al 31 marzo 2017"».

14.117

ORRÙ

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. A decorrere dal 2016, nel saldo individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazioni dello stato di emergenza, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione, nei limiti delle somme assegnate, non spese e certificate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile Al relativo onere, pari a 5 milioni di-euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

14.118

LAI, ALBANO, ANGIONI, BORIOLI, CALEO, CUCCA, DEL BARBA, DIRINDIN, Stefano ESPOSITO, FASIOLO, FAVERO, FORNARO, IDEM, MORGONI, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PUPPATO, RICCHIUTI, SONEGO, SPILABOTTE, VACCARI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le Regioni, anche a statuto speciale, e le Province autonome sono esonerate dal pagamento dei contributi di cui all'allegato 25, titolo II, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, complessivamente dovuti per i sistemi radio destinati all'esercizio delle competenze in materia antincendi e protezione civile, comprese quelle trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sia in fonia che mediante trasmissione dei dati funzionali ai sistemi di allertamento regionale di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 recante gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.119

VACCARI, BERTUZZI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso del settembre 2015, individuati con delibera della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 1921 del 24 novembre 2015, le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, danneggiate dalle avversità, che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, nell'ambito delle risorse già stanziato, possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. La Regione interessata, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità di tali eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione».

14.120

URAS, STEFANO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122 e dell'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA, trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5 commi 1 e 3 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2017, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri si provvede, nell'anno 2017, con lo stanziamento previsto dal comma 456, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e per l'annualità 2018 per l'importo di 4,5 milioni di euro, si provvede con le risorse delle contabilità speciali, di cui all'articolo 2, comma 6 del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla

legge 1 agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

14.121

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.l. 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122 e dell'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA, trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5 commi 1 e 3 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, da corrispondere nell'anno 2017, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri si provvede, nell'anno 2017, con lo stanziamento previsto dal comma 456, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e per l'annualità 2018 per l'importo di 4,5 milioni di euro, si provvede con le risorse delle contabilità speciali, di cui all'articolo 2, comma 6 del d.l. 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012 e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

14.122

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.l. 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122 e dell'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA, trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5 commi 1 e 3 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, da corrispondere nell'anno 2017, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci anni sulla base

della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri si provvede, nell'anno 2017, con lo stanziamento previsto dal comma 456, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e per l'annualità 2018 per l'importo di 4,5 milioni di euro, si provvede con le risorse delle contabilità speciali, di cui all'articolo 2, comma 6 del d.l. 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

14.124

BROGLIA, ZANONI, SANTINI, LAI, DEL BARBA, LUCHERINI, SPOSETTI, GUERRIERI
PALEOTTI, PAGLIARI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.l. 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e dell'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA, trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5 commi 1 e 3 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, da corrispondere nell'anno 2017, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri si provvede, nell'anno 2017, con lo stanziamento previsto dal comma 456, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e per l'annualità 2018 per l'importo di 4,5 milioni di euro, si provvede con le risorse delle contabilità speciali, di cui all'articolo 2, comma 6 del d.l. 6 giugno 2017, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

14.602

MALAN

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge per i Comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e

Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di 60 giorni tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta l'ulteriore proroga del periodo di sospensione».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

14.312

ZANONI, BROGLIA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che, nella seconda decade di gennaio, hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria – purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 – sono prorogati di 60 giorni tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga del periodo di sospensione».

14.313

URAS, STEFANO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge per i Comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati le 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di 60 giorni tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta l'ulteriore proroga del periodo di sospensione».

14.307

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per i Comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di 60 giorni tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta l'ulteriore proroga del periodo di sospensione».

14.310

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge per i Comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di 60 giorni tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta l'ulteriore proroga del periodo di sospensione».

14.601

MALAN

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, ai Comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

14.314

BROGLIA, ZANONI

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-bis. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che, nella seconda decade di gennaio, hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria – purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 – non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».

14.315

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, ai Comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».

14.316

URAS, STEFANO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, ai Comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».

14.308

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, ai Comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».

ORDINI DEL GIORNO

G14.100

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini (AS 2630);

premessi che:

a seguito degli effetti congiunti dei nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ci sono circa tremila aziende agricole e stalle sepolte dalla neve nonché nuovi crolli;

dopo i danni provocati da terremoto e neve, la Commissione Europea ha annunciato che aumenterà dall'85 al 100 per cento la percentuale di pagamenti anticipati per alcune misure di sviluppo rurale e rinvierà da marzo a giugno 2017 il termine per la presentazione delle relazioni sui controlli relativi ad alcune misure;

il PSR (Programma di Sviluppo Rurale) è un programma settennale di finanziamenti europei che nasce dal Regolamento (UE) n. 1305 del 2013. Il programma è ormai la più importante fonte di contributi e di sostegno per gli imprenditori agricoli e forestali. Grazie al PSR gli imprenditori agricoli e forestali possono realizzare progetti e investimenti per il miglioramento delle proprie aziende e del settore agro-foresta. Le domande di contributo al PSR vengono presentate prevalentemente *on-line* e vista la difficoltà nelle comunicazioni, con i ponti radio che non garantiscono le linee telefoniche e in alcuni casi anche la completa assenza di internet, nonché l'impossibilità per molti agricoltori di poter fare una stima dei danni in tempi brevi, al fine di poter inserire detti dati nella domanda, questi attualmente non si trovano nelle condizioni di poter presentare le domande entro la scadenza;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di porre in essere interventi, nell'ambito delle proprie competenze, affinché le regioni interessate dai recenti eventi sismici e atmosferici prevedano di prorogare, almeno di 90 giorni, tutti gli attuali termini di scadenza previsti per le misure del Programma di sviluppo rurale, al fine di permettere agli agricoltori, attualmente nell'impos-

sibilità di poter assolvere alle procedure per la presentazione delle domande di contributo, di potervi accedere.

G14.101

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,

premesso che:

il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rappresenta una delle realtà più importanti per la sicurezza dei cittadini e del nostro Paese, e ha sempre risposto con impegno straordinario alle attese dei cittadini in tutti i compiti di prevenzione, vigilanza e soccorso tecnico urgente ai quali esso è preposto per legge, rivelandosi spesso decisivo per la salvezza di numerose vite umane;

negli ultimi anni, peraltro, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha realizzato uno sforzo straordinario per riuscire, con decrescenti risorse finanziarie e con carenze di organico, a sopperire alle numerose richieste di intervento della popolazione per le piccole e grandi emergenze che hanno colpito il nostro Paese;

va però ricordato che il Corpo dei vigili del fuoco soffre, da sempre, la presenza di una forte componente di personale precario, costituito dai vigili del fuoco ed discontinui, che costituiscono una figura strategica del Corpo nazionale, pur essendo privi di un contratto a tempo indeterminato, e non potendo essere richiamati in servizio per più di 14 giorni consecutivi, e per un massimo di 160 giorni l'anno;

queste professionalità, infatti, venivano frequentemente richiamate in servizio per colmare le cosiddette carenze di organico, garantivano l'operatività dei comandi-provinciali integrando le squadre di intervento e spesso erano utilizzati per svolgere attività di ordinaria amministrazione o attività amministrative all'interno dei comandi;

la figura del vigile del fuoco discontinuo, dunque, non va confusa con quella dei vigili del fuoco volontari che svolgono la loro opera invece nei distaccamenti volontari. La sovrapposizione tra queste due figure assai diverse tra di loro, ma definite dalla legge entrambe come «volontarie», è stata accresciuta dalla legge n. 183 del 2011 che ha introdotto al d.lgs n. 368 del 2001 una lettera *c)-bis* con la quale si è stabilito che «i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione», determinando così per i discontinui la perdita, su un piano formale, dello status di precari pur avendo riconosciuto un codice di qualifica INPS; pur

avendo busta paga con trattenute a livello pensionistico e pur avendo riconosciuto il pagamento del TFR grazie ad alcune sentenze di Stato.

Appare di fondamentale importanza sottolineare la necessità di procedere ad una chiara suddivisione tra il personale volontario che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari e dei posti di vigilanza, da inserirsi in un apposito albo dei volontari, e il personale richiamato in servizio per le esigenze dei comandi provinciali, da inserire in un diverso albo;

non c'è dubbio infatti che sia giunto il momento di affrontare in modo complessivo e strutturale il fenomeno del precariato anche all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, distinguendo tra coloro, che sia pur in modo discontinuo, svolgono funzioni in tutto e per tutto equiparate a quelle svolte dai colleghi-a tempo indeterminato, e le funzioni cd. «volontarie», che al pari di quanto avviene per i volontari della protezione civile, sono svolte da chi ha dichiarato la disponibilità a prestare la propria opera al servizio della comunità in caso di emergenza;

alla luce di quanto premesso; si deve, invece, intervenire al fine di ricollocare il personale discontinuo, senza apporre limiti di età, altrimenti verrebbe irragionevolmente dispersa la competenza di persone, dapprima formate dall'amministrazione pubblica e poi alla stessa rese disoccupate;

quindi, in considerazione della competenza e dell'esperienza assunta dai Vigili del Fuoco; per quanto concerne poi i vigili discontinui che successivamente dovessero essere dichiarati non idonei ad espletare il servizio, si deve prevedere la ricollocazione (non riqualificazione) all'interno del personale non operativo oppure all'interno di enti Statali, Regionali o Comunali.

impegna il governo:

a prevedere l'istituzione di due diversi albi, uno per il personale richiamato in servizio per le esigenze dei comandi provinciali, e l'altro il personale volontario che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari;

a procedere quanto prima alla soppressione dell'articolo 10, comma 1, lettera *c-bis*, eliminando così la previsione che i richiamati in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non abbiano rapporti di impiego con l'Amministrazione;

a non bandire nessun concorso pubblico all'interno del corpo fino a che non sarà assunto tutto il personale discontinuo;

a bandire quanto prima una stabilizzazione di tutto il personale precario senza limiti di età che alla data del 31/12/2016 abbia effettuato da almeno 3 anni il corso 120 ore o il servizio militare di leva e che abbia dalla data di decreto effettuati almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi;

a prevedere una ricollocazione all'interno del personale non operativo del Corpo Nazionale, della protezione Civile Nazionale o Regionale all'interno di enti Statali, Regionali o Comunali.

G14.102

CALDEROLI, ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,

premesso che:

l'articolo 14 reca la proroga di termini relativi a interventi emergenziali;

con riferimento agli eventi sismici del 2012 che hanno colpito in particolar modo la Regione Emilia Romagna, il termine originariamente previsto dall'articolo 8 comma 3 del decreto-legge n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122 che prevedeva l'esenzione dall'applicazione dell'IMU dei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, è stato prorogato al 31/12/2016 dall'articolo 13 comma 4 decreto-legge 19/06/2015 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 125/2015;

il perdurare delle attività di ricostruzione rendono indispensabile un'ulteriore proroga dell'esenzione dall'applicazione dell'IMU per i fabbricati inagibili totalmente o parzialmente;

impegna il governo:

ad adottare le opportune iniziative dirette ad un ulteriore differimento del termine dell'esenzione dall'applicazione dell'IMU per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2012.

G14.103

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede l'ennesima proroga, al 31 dicembre 2017, della scadenza per adeguare le scuole italiane alla normativa di prevenzione incendi;

una delle priorità del ormai *ex* governo Renzi, slitta una seconda volta, già a fine 2015 il governo era stato costretto ad inserire una prima proroga di 12 mesi: le scuole avrebbero dovuto adeguarsi al nuovo regolamento entro il 31 dicembre 2015, ma a quella data il nuovo regolamento non era ancora stato pubblicato. Una svista del ministero dell'Interno che aveva costretto a posticipare tutto al 2016. Il decreto è arrivato finalmente lo scorso maggio, sostituendo quello precedente che risaliva addirittura al 1992;

evidentemente otto mesi non sono bastati agli oltre 43 mila istituti del Paese per ottemperare a tutti i nuovi obblighi, che vanno dall'adeguamento dell'impianto elettrico e di produzione del calore, dalla dotazione di estintori portatili e di un sistema di allarme, alla regolamentazione delle uscite di sicurezza;

secondo l'ultimo censimento di Legambiente, il 58 per cento delle scuole italiane è ancora privo della certificazione antincendio,

impegna il governo:

a monitorare nei prossimi mesi l'andamento di questo adempimento da parte di Comuni e Province, per far sì che davvero tutte le scuole si adeguino tassativamente, entro dicembre 2017, visto che la maggior parte degli istituti scolastici in Italia versano in una situazione di pericolo reale, per migliaia di studenti, docenti e personale in caso di incendio ed evacuazione improvvisa.

G14.104

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, ha prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994 ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. interno 16 marzo 2012;

nonostante le semplificazioni apportate alla regola tecnica, la stessa rimane di difficile attuazione, se non addirittura impossibile per le attività in esercizio;

l'adeguamento alla normativa antincendio ha un costo elevatissimo e se pure le imprese alberghiere volessero conformarsi pedissequamente entro i prescritti termini, in questo periodo di crisi finanziaria e di chiusura delle banche ad erogare mutui, quasi certamente dovrebbero rinunciarvi per evidente impossibilità economica;

in data 22 marzo 2016 il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi ha preso atto delle difficoltà di adeguamento per le attività esistenti e ha concordato l'apertura di un confronto tecnico finalizzato ad apportare eventuali modifiche alla normativa;

in attesa dell'esito degli approfondimenti si rende necessaria l'adozione di una proroga del termine per l'adeguamento alla vigente normativa di prevenzione incendi per quelle le strutture che già hanno implementato importanti misure di sicurezza;

impegna il governo:

ad adottare le opportune iniziative per la proroga al 31 dicembre 2017 dei termini di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15.

G14.105

MANCUSO, BIANCONI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 2630 recante conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,

premesso che:

l'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012 ha introdotto, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il versamento di tale contributo costituisce una "regola" per ogni tipologia contrattuale di lavoro subordinato rispetto alla quale viene individuata la data di cessazione del rapporto stesso;

il successivo comma 29 individua poi un elenco, tassativo, di casi di esclusione del versamento di tale contributo. Rientrano tra questi, tra gli altri, anche i lavoratori stagionali impiegati nel settore turistico per le attività stagionali di cui al DPR 1525/1963 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per un periodo transitorio che è terminato il 31 dicembre 2015, anche i lavoratori definiti stagionali "dagli avvisi comuni e dai CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011. Per quanto riguarda il settore turistico, sono compresi in tale tipologia i lavoratori assunti per fronteggiare determinati picchi di attività produttiva nel corso dell'anno,

considerato che:

per il settore turistico, il ricorso ai lavoratori a tempo determinato, in particolare agli stagionali, sia in senso stretto che in senso estensivo, risulta essere fisiologico in quanto è la stessa attività ad essere soggetta ad una domanda ciclica difficilmente programmabile,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di rendere strutturale, per il settore turistico l'esenzione dal versamento del contributo addizionale ed estenderla, inoltre ,ai cd. "lavoratori extra", di cui all'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 81 del 2015.

G14.106

MANCUSO, BIANCONI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 2630 recante conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,

premesso che:

con la legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" si è introdotto, all'articolo 1, comma 20, la deducibilità totale dall'imponibile IRAP del costo del "personale dipendente con contratto a tempo indeterminato",

considerato che:

con la Legge di Stabilità 2016 si è estesa la deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco del biennio calcolato a partire dalla cessazione del precedente contratto;

l'intervento del legislatore nel riconoscere la peculiarità del lavoro "stagionale", ha però previsto una deduzione dall'IRAP solo parziale (il 70%), diversamente da quanto previsto per i lavoratori a tempo indeterminato. Una soluzione questa che penalizza il settore turistico alberghiero il cui ricorso al lavoro stagionale risulta necessitato dalla natura stessa dell'attività svolta,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di uniformare le due agevolazioni fiscali, prevedendo, anche per i lavoratori stagionali, l'integrale deducibilità del costo lavoro dalla base imponibile IRAP.

EMENDAMENTI

14.0.1

MANCUSO, BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Riduzione differenziale IVA negativo per operatori turistici)

1. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

5-ter Per le prestazioni di cui ai precedenti commi 5 e 5-bis, alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, in base alle modalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze, di determinare l'imposta dovuta in proporzione all'aliquota applicata sugli acquisti di beni e servizi erogati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017 – 2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

14.0.2

RUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con la legge n. 139/16)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83:

1) al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38" sono aggiunte le seguenti: "e per i soggetti, diversi dalla micro im-

prese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile" e le parole: "da detti principi contabili" sono sostituite dalle seguenti "dai rispettivi principi contabili";

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalla micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del comma 7-*quater* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.";

b) al comma 2 dell'articolo 96 dopo le parole: "canoni di locazione finanziaria di beni strumentali" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda";

c) all'articolo 108:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio";

2) il primo periodo del comma 2 è soppresso;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

"3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3";

4) al comma 4, le parole: "1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "1 e 2";

d) al comma 4 dell'articolo 109 la parola: "internazionali" è sostituita dalle seguenti: "adottati dall'impresa";

e) al comma 9 dell'articolo 110 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono, tuttavia, applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.";

f) all'articolo 112:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Strumenti finanziari derivati";

2) il comma 1 è abrogato;

3) al comma 2 le parole: "delle operazioni fuori bilancio in corso" sono sostituite dalle seguenti: "degli strumenti finanziari derivati";

4) al comma 3-*bis* dopo le parole: "19 luglio 2002" sono aggiunte le seguenti: "e per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile";

5) al comma 4 le parole: "le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere" sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio";

6) al comma 5 le parole: "le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere" sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio".

7) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa".

2. Nel comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo le parole: "con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere *c*) e *d*), 12) e 13)" sono aggiunte le seguenti: "nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda".

3. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti esplicano efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio-successivo a quello incorso al 31 dicembre 2015. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale prevalente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti, dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:

a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo;

b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l'articolo 112 del predetto testo unico nella formulazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal presente provvedimento.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139:

a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio;

b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;

c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;

d) l'eliminazione nel passivo patrimoni aie di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;

e) le previsioni di cui alle precedenti lettere c) e d) operano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa.

8. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali le disposizioni contenute nell'articolo 108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, vigente anteriormente alle modifiche operate dal presente articolo, continuano ad applicarsi in relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

9. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7-*quater*, è aggiunto il seguente:

"7-*quiquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro cento cinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'articolo 9-*bis* ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP".

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)", al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali con quella prevista per i soggetti che applicano le disposizioni del presente articolo. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, il 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché del comma 7-*quater* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38».

14.0.4

MANCUSO, BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(IMU per il settore alberghiero)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 100 per cento. La medesima imposta è deducibile nella stessa misura (100 per cento) anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2017, e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 40 milioni a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto al comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

14.0.5

MANCUSO, BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 36 dopo la lettera *p*) aggiungere la seguente: "*p-bis*) quota del corrispettivo totale, dovuto dal turista, non rientrante nel prezzo forfetario e non rimborsabile in caso di recesso del turista o di cancellazione del pacchetto turistico per qualsivoglia causa";

b) All'articolo 42 comma 1 sostituire le parole: "oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta", con le parole: "oppure gli è rimborsato il solo prezzo forfetario del pacchetto turistico effettivamente riscosso dall'organizzatore con esclusione della quota di corrispettivo di cui all'articolo 36 lettera *p-bis*)";

c) All'articolo 42 comma 3 dopo le parole: "di forza maggiore", aggiungere le seguenti: ", caso fortuito, calamità naturali, eventi socio politici, atti di guerra o terrorismo che si verificano nella località di destinazione del viaggio,";

d) All'articolo 42 dopo il comma 3 aggiungere il seguente: ": *3-bis*. Nei casi di cui al comma precedente il turista ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore con supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo. Nel caso di mancata offerta da parte dell'organizzatore o di negata accettazione da parte del turista di un pacchetto turistico alternativo, l'organizzatore è tenuto a rimborsare al turista il solo prezzo forfetario del pacchetto turistico effettivamente riscosso con esclusione della quota di corrispettivo di cui all'articolo 36 lettera *p-bis*). Nei casi di cui al precedente comma il turista non avrà diritto al risarcimento del danno"».

14.0.7

RUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Sisma Sicilia 1990)

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,";

b) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 settembre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 settembre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro 60 giorni, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. I rimborsi di cui ai periodi precedenti sono eseguiti per singolo periodo di imposta e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze"».

14.0.8

PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di red-

diti equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,";

b) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 settembre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 settembre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro 60 giorni, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. I rimborsi di cui ai periodi precedenti sono eseguiti per singolo periodo di imposta e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze"».

14.0.9

Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti delle Agenzie fiscali)

1. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "da espletare entro il 31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "da concludere entro 31 dicembre 2017"».

14.0.11

Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni; dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono sospesi fino al 30 settembre 2017, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti da-

gli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali e delle regioni.

2. All'articolo 48, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, lettera *b*) è soppressa.

3. All'articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 10 gennaio 2017 fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23,24 e 29 del decreto del Presidente-della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"».

14.0.12

FABBRI, VERDUCCI, AMATI, MORGONI, VACCARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Benefici fiscali lavoratori zone terremotate)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. I sostituti d'imposta, a richiesta degli interessati ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dallo gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 le ritenute c relative al mese di gennaio 2017 non sono oggetto di rimborso e il termine del 30 settembre 2017 è prorogato al 31 ottobre 2017"».

14.0.13

LAI, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: "da Regioni, Province e Comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti "da parte Regioni, Province, Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni di livello regionale o locale interessati";

b) al quinto periodo le parole: "Ai relativi oneri" sono sostituite dalle seguenti: "alle spese di cui ai precedenti periodi";

c) il sesto periodo è così riformulato "Fermo le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al precedente articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi sedici milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni di livello regionale o locale interessati per assicurare la funzionalità degli uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati, di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario del Governo, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati. Le assegnazioni delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente comma sono effettuati con apposito provvedimento del Commissario Straordinario del Governo;

2. All'articolo 50 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Fermo il limite di duecentoventicinque unità di personale previsto dal secondo comma della presente disposizione, il Commissario straordinario può, con proprio provvedimento, incrementare fino a cento unità l'entità del personale di cui alla lettera *a)* del precedente terzo comma, destinato ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, a supporto di Regioni e Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio".

3. All'articolo 50 del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016.,n. 229, l'ottavo comma è così riformulato:

"All'attuazione dal presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018"».

14.0.14

LAI, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Il comma 5 dell'articolo 34, comma 5 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 è così integralmente sostituito:

"5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro cinquecentomila, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal precedente periodo. Con i medesimi provvedimenti, può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali"».

14.0.15

Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni recante misure per il recupero dell'evasione)

1. All'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1"».

14.0.16 (testo 2)

Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizione in materia di lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali)

1. All'articolo 1, comma 543, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "a decorrere dal 1° marzo 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° novembre 2017"».

14.0.17

MANCUSO, BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Tax credit digitalizzazione strutture ricettive)

1. Alla legge di bilancio 2017 apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 5 della legge di bilancio 2017, aggiungere il seguente:

"5-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 è riconosciuto anche per il periodo d'imposta 2017, nella misura del 65 per cento.

b) comma 6, le parole: "dai commi 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti:

"4, 5 e 5-bis. conseguentemente al medesimo comma le parole: articolo 10' sono sostituite dalle seguenti, ovunque ricorrano con articoli 9 e 10',".

c) sostituire il comma 625 col seguente:

"625. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 48,95 milioni di euro per il 2017, di 91,95 milioni di euro per il 2018, di 90,402 milioni di euro per il 2019, di 99,45 milioni di euro per il 2020, di 108,45 milioni di euro per il 2021, di 99,45 milioni di euro per il 2022, di 90,45 milioni di euro per il 2023, di 78,45 milioni di euro per il 2024, di 65,45 milioni di euro per il 2025 e di 51,45 milioni di euro annui a decorrere dal 2026"».

14.0.19

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. È autorizzata la somma di 8 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche- con precipitazioni nevose, che hanno colpito il Paese nel mese di gennaio 2017. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante l'autorizzazione della riduzione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della

legge 20 maggio 1985, n. 222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo, segnalati dalle Strutture regionali di protezione civile al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

14.0.22

Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari)

1. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225 sono prorogati al 31 dicembre 2017.

2. L'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dai seguente:

"6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinqies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all'articolo 7-*ter*, comma 2, lettere *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-*ter*, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui ai primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il

destinatario, fermo restando specifiche esigenze informative statistiche non acquisibili diversamente. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell’Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che la numerosità dei soggetti obbligati all’invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotta al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell’Unione. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell’Unione europea, con analogo provvedimento, verranno definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste".

3. Il provvedimento di cui al comma 2, è adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e produce effetti a decorrere dal 10 gennaio 2018.

4. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-sextiesdecies e 36-septiesdecies sono abrogati.

5. L’articolo 1, comma 147, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è soppresso.

6. L’articolo 8, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è abrogato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

14.0.300

CERONI, FUCSIA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Dopo l’articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente

"Art. 44-bis.

1. Al fine di garantire le ulteriori risorse necessarie per fronteggiare gli interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma a partire dal 24

Agosto 2016, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, lo Stato può autorizzare lo svincolo dei propri trasferimenti già assegnati alle Regioni interessate dai sisma e affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato risultante dal rendiconto dell'esercizio 2016. Le quote dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2016 così svincolate possono essere applicate ai bilanci delle suddette Regioni e non rilevano ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica.

2. Per l'anno 2017, anche allo scopo di favorire gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, le medesime Regioni conseguono e certificano il saldo non negativo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 soltanto in sede di rendiconti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

14.0.301

FUCKSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Benefici fiscali lavoratori zone terremotate)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. I sostituti d'imposta, a richiesta degli interessati ovunque fiscalmente domiciliati o residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dallo gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

2. Ai fini dell'applicazione del comma 11e ritenute c relative al mese di gennaio 2017 non sono oggetto di rimborso e il termine del 30 settembre 2017 è prorogato al 31 ottobre 2017».

14.0.302

CERONI, FUCSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Al comma 466, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento" sono soppresse».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

14.0.303

BARANI, MAZZONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai commi 7-bis e 8-ter introdotti dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-bis:

1) primo periodo, dopo le parole: "attività bancaria" sono inserite le seguenti: "e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";

2) primo periodo, dopo le parole: "mutui garantiti da ipoteca" sono inserite le seguenti: "e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria";

3) secondo periodo, dopo la parola: "banche" sono inserite le seguenti: "ed intermediari finanziari";

4) terzo periodo, dopo la parola: "banche" sono inserite le seguenti: "e degli intermediari finanziari";

5) terzo periodo, dopo la parola: "mutuo" sono inserite le seguenti: "o della locazione finanziaria";

6) terzo periodo, dopo la parola: "mutuatari" sono inserite le seguenti: "o degli utilizzatori";

7) quarto periodo, dopo la parola: "banche" sono inserite le seguenti: "e agli intermediari finanziari";

b) al comma 8-*ter*, dopo la parola: "ipoteca" sono inserite le seguenti: "o locazioni finanziarie".

2. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari" sono sostituite dalle seguenti: "mutui ipotecari, finanziamenti nella forma della locazione finanziaria, portafogli di mutui ipotecari o di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria";

b) al terzo periodo, dopo la parola: "mutuatario" sono inserite le seguenti: "o dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria".

3. All'articolo 1, comma 77 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: "lettera *a*)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera *c*)"».
